

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE  
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

**ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI**

**(a cura di Emanuela Fiata)**

**Nella presente raccolta – redatta secondo le mie direttive – l'Avv. Emanuela Fiata ha inserito, secondo un originale schema di classificazione e previi adeguamenti meramente formali, tutte le delibere rilevanti della Commissione nel periodo dal 15 settembre 2003 al 30 giugno 2009.**

**Antonio Martone**

**AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE e DELLE  
DISCIPLINE DI SETTORE:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicabilità della legge n. 146/1990 al servizio di manutenzione e gestione degli ascensori (Richiesta di parere dell'azienda Kone s.p.a.)</li> </ul>	Verbale n. 514 del 17.9.2003	12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicabilità della legge n. 146/1990 alle attività del personale di ATAC s.p.a. addetto al controllo e alla verifica dei titoli di viaggio (Richiesta parere)</li> </ul>	Verb. n. 517 dell'8.10.2003	21
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inapplicabilità della legge n. 146/1990 al servizio di trasporto di materiali editoriali, quali settimanali e allegati ai quotidiani</li> </ul>	Verb. n. 519 del 22, 23.10.2003	24
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicabilità della legge n. 146/1990 al settore termale (Parere richiesto dalla Prefettura di Parma)</li> </ul>	Verb. n. 519 del 22, 23.10.2003	26
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicabilità della legge n. 146/1990 ai servizi strumentali ai servizi pubblici essenziali e disciplina applicabile (Richiesta di parere dell'Azienda Gesa di Caserta- SANITA')</li> </ul>	Verb. n. 522 del 12.11.2003	29
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicabilità della legge n. 146/1990 al settore termale limitatamente alle prestazioni terapeutiche sulla base di prescrizioni mediche (Richiesta di parere del Prefetto di Reggio Calabria)</li> </ul>	Verb. n. 564 del 14.10.2004	94
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inapplicabilità della legge n. 146/1990 all'attività di vigilanza privata svolta dalle guardie campestri di consorzi rurali. (Richiesta di parere del Prefetto di Bari)</li> </ul>	Verb. n. 565 del 21.10.2004	96
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicabilità della legge n. 146/1990 e degli accordi del settore sanità ai centri diagnostici che svolgono attività terapeutiche. Parere richiesto dal C.D.I. s.p.a. di Milano (settore Sanità)</li> </ul>	Del. n. 04/612 Verb. n. 568 del 11.11.2004	108
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inapplicabilità della legge n. 146/1990 al servizio di trasporto valori.</li> </ul>	Verb. n. 568 del 11.11.2004	110
	Verb. n. 575	118

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della n. 146/1990 al personale delle Biglietterie e Club Eurostar (Settore T.F.)</b></li> </ul>	del 12.1.2005	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'astensione collettiva proclamata per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990. Delibera di carattere generale n. 05/10</b></li> </ul>	Verb. n. 575 del 12.1.2005	119
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota della Commissione sull'applicabilità della disciplina prevista per gli enti locali all'attività di prevenzione degli incendi e di tutela del patrimonio boschivo</b></li> </ul>	Verb. n. 577 del 26.1.2005	121
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della L.n.146/1990 al personale adibito presso le Commissioni tributarie</b></li> </ul>	Verb. n. 577 del 26.1.2005	122
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della L.n.146/1990 al personale dell'Istituto Regionale Ricerca Educativo Abruzzo</b></li> </ul>	Verb. n. 584 del 16.03.2005	150
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della L.n.146/1990 all'attività teatrale</b></li> </ul>	Verb. n. 592 dell' 11.5.2005	157
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della L.n.146/1990 all'attività degli ufficiali giudiziari. Nota di risposta della Commissione alla richiesta di parere Unep Corte d'Appello Milano/Cgil</b></li> </ul>	Verb. n. 594 dell' 19.5.2005	158
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della L.n.146/1990 agli scioperi proclamati da imprese di trasporti a mezzo bisarche</b></li> </ul>	Verb. n. 598 del 1.06.2005	162
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità dell'accordo pulizie-multiservizi agli addetti alle pulizie presso gli uffici dell'ATAC</b></li> </ul>	Verb. n. 600 dell' 8.06.2005	165
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota di risposta sulla applicabilità della l. n. 146/1990 all'attività di vigilanza privata quando è strumentale alla tutela dei diritti della persona</b></li> </ul>	Verb. n. 607 del 28.6.2005	169
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della disciplina dei diversi settori alle collaborazioni coordinate e continuative</b></li> </ul>	Del. n. 05/406 Verb. n. 611 del 20.7.2005	171
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della L.n.146/1990 all'attività degli ufficiali giudiziari e soggezione all'accordo "sulle norme di garanzia</b></li> </ul>	Del. n. 05/432 Verb. n. 612	172

<b>dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” nel Comparto Ministeri</b>	del 20.7.2005	
<b>• Parere sull’applicabilità della L. n. 146/1990 all’attività degli ausiliari del traffico</b>	Del. n. 05/468 Verb. n. 613 del 7.9.2005	178
<b>• Applicabilità della L. n. 146/1990 al personale co. co. co. ex LSU” “protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali”</b>	Verb. n. 624 del 26.10.2005	191
<b>• Nota di risposta a richiesta di parere sulla inapplicabilità della legge n. 146/1990 nei casi di sciopero indetto nelle industrie classificate “a rischio di incidente rilevante “ai sensi del d.lgs 17.08.1999, n. 334</b>	Verb. n. 617 del 21.9.2005	185
<b>• Bozza di proposta di delibera sulle attività strumentali</b>	Verb. n. 626 del 2.11.2005	197
<b>• Applicabilità della L. n. 146/1990 all’attività di vigilanza</b>	Verb. n. 627 del 2.11.2005	199
<b>• Applicabilità della L. n. 146/1990 al personale addetto al servizio di pulizia presso l’aeroporto militare</b>	Verb. n. 633 del 30.11.2005	202
<b>• Applicabilità della disciplina del trasporto aereo all’attività dei lavoratori che svolgono servizi di pulizia interna agli aeromobili</b>	Verb. n. 642 del 18.06.2006	204
<b>• Applicabilità della L. n. 146/1990 al servizio di fornitura di acqua calda sanitaria e teleraffrescamento nei limiti individuati dalla Commissione</b>	Verb. n. 657 del 19.4.2006	209
<b>• Applicabilità della disciplina degli Enti Pubblici non Economici alla CRI</b>	Verb. n. 679 del 19.7.2006	234
<b>• Applicabilità della L. n. 146/1990 al Cimitero Acattolico per gli Stranieri al Testaccio solamente per l’attività connessa alla sepoltura</b>	Verb. n. 691 del 18.10.2006	240
<b>• Applicabilità della L. n. 146/1990 al servizio idrico, sebbene concesso in appalto</b>	Verb. n. 693 del 31.10.2006	248

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della L. n. 146/1990 all'AIAS (che eroga prestazioni di fisioterapia e riabilitazione di soggetti disabili)</b></li> </ul>	Verb. n. 698 del 22.11.2006	249
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il mero invito rivolto dai rappresentanti sindacali ai lavoratori al rispetto degli ordini di servizio aziendali relativi all'efficienza dei mezzi di trasporto aziendali, non integra di per sé la nozione di "sciopero bianco" (settore TPL)</b></li> </ul>	Verb. n. 698 del 22.11.2006	251
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servizio di custodia e soccorso autotrasportatori: lo sciopero proclamato da soggetti che si trovano in condizioni di non operatività non rientra nel campo di applicazione della l. n. 146/1990 (settore Sicurezza e soccorso stradale)</b></li> </ul>	Verb. n. 700 del 29.11.2006	252
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non applicabilità della l. n. 146/1990 alla TRAMBUS OPEN di Roma che eroga un servizio di <i>trasporto pubblico turistico</i> (Settore Noleggio autobus con conducente)</b></li> </ul>	Verb. n. 702 del 6.12.2006	253
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della l. n. 146/1990 all'Azienda regionale per il diritto allo studio (A.R.D.S.U.) (Settore Università)</b></li> </ul>	Verb. n. 704 del 20.12.2006	256
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della l. n. 146/1990 al personale volontario del 118 (Settore Sanità)</b></li> </ul>	Verb. n. 711 del 15.2.2007	268
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Manutenzione, carico e scarico container merci in area portuale. Non intervento della Commissione per l'assenza di particolari merci deperibili previste in arrivo per la data dello sciopero (settore TM)</b></li> </ul>	Verb. n. 713 del 1.3.2007	272
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Al personale addetto alla sicurezza aeroportuale si applica la disciplina prevista nella Regolamentazione provvisoria del settore del Trasporto aereo</b></li> </ul>	Verb. n. 714 dell' 8.3.2007	274
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali al personale autostradale addetto all'attività di esazione del pedaggio. La Commissione ritiene di non esprimere un avviso interpretativo (Settore sicurezza stradale)</b></li> </ul>	Verb. n. 717 dell' 29.3.2007	277
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le attività connesse all'aviazione privata e di aeroclub non possono ritenersi riconducibili alla nozione di servizio</b></li> </ul>	Verb. n. 722 del 10.5.2007	283

<b>pubblico essenziale ai sensi della legge n.146/1990 e successive modifiche (Settore Trasporto aereo)</b>		
<b>• Quesito sull'applicazione della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali alle astensioni dal lavoro dei medici titolari di contratto di formazione specialistica (Settore Sanità)</b>	Verb. n. 724 del 24.5.2007	284
<b>• Applicabilità della disciplina del settore energia alle aziende che si occupano della conduzione di una centrale elettrica a biomasse (Settore Energia)</b>	Verb. n. 735 del 6.9.2007	292
<b>• Inapplicabilità della legge n. 146/1990 ai dipendenti della società ASSOLAC di Castrovillari (cooperativa agroalimentare) (Settore Enti Locali)</b>	Verb. n. 735 del 6.9.2007	293
<b>• Inapplicabilità dell'accordo di igiene ambientale e applicabilità della legge n. 146/1990 e succ. mod. o delle disposizioni relative all'autotrasporto in conto terzi agli autotrasportatori incaricati del servizio di trasporto delle ecoballe e degli altri scarti di lavorazione (settore igiene ambientale)</b>	Verb. n. 740 del 11.10.2007	297
<b>• Applicabilità dell'accordo del settore pulizia al personale che svolge servizio di pulizia alle camere, agli uffici e a tutti i locali delle caserme (settore igiene ambientale)</b>	Verb. n. 741 del 18.10.2007	299
<b>• Nel caso di scioperi interessanti lavoratori rientranti nella categoria dei metalmeccanici, agli scioperi medesimi si applica la disciplina specificamente prevista con assegnazione della pratica al relativo settore, ad eccezione del settore del trasporto aereo la cui disciplina attrae anche i servizi strumentali (settore metalmeccanici)</b>	Del. n. 07/570 Verb. n. 741 del 18.10.2007	300
<b>• Inapplicabilità della legge n. 146/1990 al personale del servizio bar svolto dalla Società Cooperativa P.A. "La Cascina" di Roma, appaltatrice del servizio bar presso l'Ospedale San Salvatore de L'Aquila (settore igiene ambientale)</b>	Verb. n. 749 del 13.12.2007	312
<b>• Inapplicabilità della legge n. 146/1990 al personale dei servizi turistici di guida o ascensoristi e complementari presso le Grotte di Castellana (settore igiene ambientale).</b>	Verb. n. 752 del 17.01.2008	316

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della legge n. 146/1990 al servizio prestato dai dipendenti dell’Azienda che svolge, per conto delle aziende e strutture del Servizio Sanitario Nazionale della provincia di Bologna, attività di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche, ad eccezione delle attività di pronto soccorso (settore Sanità)</b></li> </ul>	Verb. n. 753 del 24.01.2008	318
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della legge n. 146/1990 all’attività portuale (settore TM)</b></li> </ul>	Verb. n. 753 del 24.01.2008	319
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della disciplina del trasporto ferroviario al personale della Nord Cargo di Milano (settore TPL e TF)</b></li> </ul>	Del. n. 08/51 Verb. n. 753 del 24.01.2008	320
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della legge n. 146/1990 al personale di SKY (settore Comunicazioni)</b></li> </ul>	Verb. n. 754 del 31.01.2008	322
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità dell’accordo del comparto Regioni e autonomie locali al a legge n. 146/1990 al personale personale dipendente da Cooperative o altre imprese “esterne”, impiegato in strutture assistenziali per anziani dei Comuni (settore RAL)</b></li> </ul>	Del. n. 08/58 Verb. n. 754 del 31.01.2008	323
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della disciplina dell’autotrasporti in conto terzi agli autotrasportatori di ecoballe e degli altri scarti di lavorazione (settore Igiene Ambientale )</b></li> </ul>	Verb. n. 757 del 21.02.2008	325
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della disciplina del trasporto merci al personale della Nord Cargo di Milano (settore TF e Trasporto Merci)</b></li> </ul>	Verb. n. 757 del 21.02.2008	326
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della disciplina del settore delle Poste al personale di PostelPrint di Palermo (settore Comunicazioni)</b></li> </ul>	Verb. n. 758 del 28.02.2008	327
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della legge n. 146/1990 all’attività di trasporto di merci deperibili (frutta e verdura) (settore Trasporto merci)</b></li> </ul>	Verb. n. 762 del 20.03.2008	328
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della legge n. 146/1990 all’attività di trasporto a mezzo bisarche (settore Trasporto merci)</b></li> </ul>	Verb. n. 763 del 27.03.2008	329

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della legge n. 146/1990 all'attività di manutenzione degli edifici e delle strade provinciali (settore Igiene ambientale)</b></li> </ul>	Verb. n. 766 del 16.04.2008	337
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della legge n. 146/1990 al servizio erogato dal Centro turistico Gran Sasso s.p.a (settore Enti locali e TPL)</b></li> </ul>	Verb. n. 767 del 24.04.2008	338
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della disciplina del settore Telecomunicazioni al servizio erogato dalla Answers s.p.a. di Pistoia (settore Comunicazioni)</b></li> </ul>	Verb. n. 768 del 30.04.2008	339
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Proposte in ordine all'inapplicabilità della legge n. 146/1990 e succ. modd. in caso di espresso richiamo all'art. 1460 c.c. (settore Igiene ambientale)</b></li> </ul>	Verb. n. 770 del 15.05.2008	344
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della legge n. 146/1990 e succ. modd. al servizio erogato dalla Ital TBS di Trieste (settore Metalmeccanici)</b></li> </ul>	Verb. n. 772 del 29.05.2008	347
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Per integrare la fattispecie della eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., il rifiuto della prestazione non potrebbe essere intermittente e a scelta dei lavoratori, ma continuo fino all'adempimento della controparte (settore igiene ambientale)</b></li> </ul>	Verb. n. 775 del 19.06.2008	349
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della legge n. 146/1990 e succ. modd. ad alcuni servizi erogati dalle Direzioni provinciali del lavoro (settore Ministeri)</b></li> </ul>	Verb. n. 776 del 26.06.2008	351
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In ordine all'ambito di applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 2 della legge 146/90 e succ. modd. relativamente ad Aziende nell'ambito delle quali possono individuarsi separatamente le prestazioni strumentali ai servizi pubblici essenziali</b></li> </ul>	Verb. n. 776 del 26.06.2008	353
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non rientrano nel campo di applicazione della legge 146/1990 e successive modificazioni, non le prestazioni di controllo periodico delle condizioni psico-attitudinali, ma quelle previste nell'immediatezza della prestazione lavorativa in quanto queste si pongono in carattere di strumentalità con la prestazione del servizio (Richiesta di parere del Ministero della Salute) (settore SANITA')</b></li> </ul>	Verb. n. 787 del 9.10.2008	364



<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lo svolgimento delle corse ippiche non rientra tra i servizi pubblici essenziali (settore Vigilanza Privata)</b></li> </ul>	Verb. n. 789 del 16.10.2008	365
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le attività di call center sono escluse dall'ambito di applicazione solo nelle ipotesi di cui all'articolo 1, lett. a), b), c) e d) della disciplina di settore e, pertanto, per le attività "prestate per conto anche di aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali" deve trovare applicazione quanto disposto dalla legge n. 146 del 1990 e succ. mod. e dalla predetta Regolamentazione provvisoria (settore Comunicazioni)</b></li> </ul>	Verb. n. 792 del 6.11.2008	370
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il servizio di trasporto scolastico, trattandosi di un servizio di supporto ad altro servizio comunale riconosciuto essenziale, è da considerarsi servizio pubblico essenziale (settore Enti Locali)</b></li> </ul>	Verb. n. 793 del 13.11.2008	371
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'attività svolta dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, essendo preordinata alla "tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, <u>dell'ambiente</u> e del patrimonio storico- artistico (settore ENTI LOCALI)</b></li> </ul>	Verb. n. 810 del 19.03.2009	385
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Società Tirrenia. Il nuovo collegamento merci da "Genova-Cagliari" a "Genova o Livorno-Cagliari" rientra tra quelli essenziali pur ritenendo necessaria sul punto una interpretazione dell'accordo di settore (settore TM)</b></li> </ul>	Verb. n. 810 del 19.03.2009	387

### **PROCLAMAZIONE e REVOCA:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Problema di qualificazione come ulteriore o seconda azione di sciopero nell'ipotesi di coincidenza solo parziale dell'ambito territoriale</b></li> </ul>	Verb. n. 513 del 9.10.e 11.9.2003	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ipotesi di revoca legittima dello sciopero</b></li> </ul>	Verb. n. 513 del 9.10.e 11.9.2003	6

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Data e ora della proclamazione di sciopero da prendere in considerazione ai fini della rarefazione</b></li> </ul>	Verb. n. 517 dell'8.10.2003	22
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota di dissenso di alcuni componenti la RSU Poste Italiane Parma non convocati, dai componenti di maggioranza della stessa RSU, al momento della proclamazione dello sciopero. La questione non rientra nella competenza della Commissione</b></li> </ul>	Verb. n. 559 del 9.9.2004	79
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ammissibilità della proclamazione di scioperi da parte di OO.SS. non firmatarie del CCNL. (Risposta della Commissione alla nota di contestazione dell'azienda Save s.p.a (settore T.A.))</b></li> </ul>	Verb. n. 561 del 23.9.2004	83
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non rientra, tra i poteri della Commissione, quello di fornire indicazioni preventive ai datori di lavoro sulla legittimità delle proclamazioni di sciopero. (Nota di risposta al quesito della società Vesta (settore Igiene urbana))</b></li> </ul>	Verb. n. 567 del 4.11.2004	104
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In tema di adesione allo sciopero</b></li> </ul>	Del. n. 05/127 Verb. n. 583 del 9.3.2005	146
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adesione ad uno sciopero nazionale e motivazioni parzialmente diverse. (Nota di risposta della Commissione alla contestazione dell'ASSTRA (settore T.P.L.))</b></li> </ul>	Verb. n. 584 del 16.3.2005	151
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La proclamazione di uno sciopero può riguardare esclusivamente l'ambito entro il quale operano gli enti proclamanti o i partecipanti all'assemblea proclamante. (Apertura del procedimento di valutazione (settore GIUSTIZIA))</b></li> </ul>	Verb. n. 585 del 23.03.2005	153
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Successive proclamazioni per la stessa giornata di scioperi non integralmente coincidenti quanto all'orario</b></li> </ul>	Del. n. 05/158 Verb. n. 586 del 30.03.2005	155
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità del divieto di proclamazioni plurime nel settore GAS-ACQUA</b></li> </ul>	Verb. n. 618 del 28.9.2005	187
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anche l'invito a scioperare può costituire atto di adesione allo sciopero. (Nota di risposta a richiesta chiarimenti della Banca d'Italia sulla adesione allo sciopero (settore credito))</b></li> </ul>	Verb. n. 624 del 26.10.2005	192

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non può ritenersi sufficiente la comunicazione della proclamazione di sciopero all'ANCI (Nota di risposta a richiesta chiarimenti delle OO.SS. (settore TAXI))</b></li> </ul>	Verb. n. 678 del 12.7.2006	232
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Richiesta di una iniziativa legislativa in tema di invio delle proclamazioni degli scioperi e delle astensioni collettive alla Commissione. Delibera n. 07/67</b></li> </ul>	Verb. n. 710 dell'8.2.2007	266
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ai fini della regola del preavviso massimo si deve far riferimento alla data di ricevimento, da parte dell'Osservatorio, dell'atto di proclamazione dello sciopero (settore trasporto aereo)</b></li> </ul>	Verb. n. 711 del 15.2.2007	269
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Computo del preavviso massimo (settore T.A.)</b></li> </ul>	Verb. n. 735 del 6.9.2007	295
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anche nel periodo di franchigia possono essere adottate le proclamazioni di sciopero</b></li> </ul>	Del. n. 08/157 Verb. n. 765 del 10.4.2008	333
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera di orientamento per il settore del trasporto ferroviario: occorre indicare espressamente, in occasione delle proclamazioni di sciopero, se l'astensione è limitata al traffico locale o se, al contrario, essa è destinata ad avere ripercussioni anche sul traffico nazionale (settore TF)</b></li> </ul>	Del. n. 08/311 bis Verb. n. 775 del 19.6.2008	350
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'art. 5 della L. 146 del 1990 deve ritenersi applicabile anche ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante (settore Carburanti)</b></li> </ul>	Verb. n. 781 del 30.7.2008	354
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le revoche devono essere inviate tempestivamente ai medesimi soggetti destinatari della proclamazione di sciopero nonché, in caso di indicazione immediata o invito della Commissione, anche alla Commissione stessa</b></li> </ul>	Del.n. 08/424 Verb. n. 783 dell'11.09.2008	359
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La proclamazione di uno sciopero successivo, sia pure in adesione ad uno sciopero proclamato da altre OO.SS., deve rispettare la durata e la articolazione dello sciopero proclamato per primo (settore TPL)</b></li> </ul>	Del.n. 08/610 Verb. n. 794 del 20.11.2008	372
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Un sindacato delle professioni infermieristiche non è</b></li> </ul>	Verb. n. 797	378

<p><b>legittimato a proclamare scioperi per il personale medico. Inoltre, l'individuazione del "personale infermieristico" va operata con riferimento allo Statuto dell'O.S. che del resto, nella sua intestazione, si proclama e autoqualifica come "Sindacato delle Professioni Infermieristiche". (settore SANITA')</b></p>	<p>del 11.12.2008</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>In presenza di uno sciopero attuato in violazione delle regole della disciplina di settore, quello proclamato successivamente non può essere considerato seconda azione di sciopero, atteso che nella disciplina di settore la previsione di una progressione della durata non può che riguardare astensioni collettive conformi alla detta Regolamentazione (settore TPL)</b></li> </ul>	<p>Del. n. 09/178 Verb. n. 809 del 12.03.2009</p>	<p>383</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nelle proclamazioni di sciopero, nel settore delle telecomunicazioni, è opportuno che le OO.SS. indichino, tra servizio di telefonia fissa e servizio telefonia mobile, quello interessato dall'astensione (settore TELECOMUNICAZIONI)</b></li> </ul>	<p>Del. n. 09/328 Verb. n. 819 del 28.05.2009</p>	<p>391</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>L'eventuale proclamazione di uno sciopero, successivamente alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 8 della Legge n. 146/1990 e succ. modd., deve avvenire con un autonomo atto e non con una comunicazione preventiva, condizionata all'adozione del provvedimento ministeriale (settore TRASPORTO AEREO)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 819 del 28.05.2009</p>	<p>392</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Laddove la proclamazione di uno sciopero non venga portata a conoscenza dei soggetti erogatori di pubblico servizio in tempo utile, ai medesimi non può essere imputata alcuna responsabilità per la mancata o intempestiva comunicazione all'utenza, fermo restando l'accertamento delle eventuali responsabilità in capo alle organizzazioni sindacali (settore ENTI LOCALI)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 821 del 11.07.2009</p>	<p>393</p>

### **PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE:**

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Individuazione del "dies a quo" e del "dies ad quem" per il</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 516</p>	<p>19</p>
--	---------------------	-----------

<b>computo del termine di efficacia delle procedure. Esclusione dei periodi di franchigia</b>	del 1.10.2003	
<b>• Obbligo di ripetizione delle procedure nel corso della vertenza e configurazione dello sciopero conseguente come prima azione di lotta</b>	Verb. n. 519 del 22 e 23.10.2003	25
<b>• Competenza a svolgere le procedure di conciliazione in caso di vertenza sul rinnovo del CCNL (Parere richiesto dalla Prefettura di Chieti) Settore T.P.L.</b>	Verb. n. 521 del 5.11.2003	27
<b>• Competenza ad effettuare le procedure di conciliazione nel caso di vertenze riguardanti due o più regioni</b>	Verb. n. 526 del 10.12.2003	32
<b>• Procedure di raffreddamento e conciliazione per le vertenze degli operai e impiegati dipendenti dalle società Alitalia, Alitalia Team, Alitech, Alitalia Airport. Revoca della propria precedente delibera del 26 luglio 2001 n. 01/98, con la quale è stato valutato idoneo l'accordo sulle procedure generali per la conciliazione delle vertenze del suddetto personale (settore T.A.)</b>	Del. n. 04/1 Verb. n. 529 dell'8,9.1.2004	35
<b>• Individuazione dell'organo competente a promuovere le procedure di raffreddamento e conciliazione nell'ipotesi di vertenza di rilievo locale. (Richiesta di parere delle OO.SS. (Settore Energia))</b>	Del. n. 04/10 Verb. n. 532 del 29.1.2004	44
<b>• Legittimità degli accordi sindacali che determinano le sedi in cui debba aver luogo la procedura di conciliazione. (Ipotesi di accordo trasmessa dalla Provincia autonoma di Bolzano (settore Sanità))</b>	Verb. n. 545 del 29,30.4.2004	66
<b>• Individuazione della sede amministrativa competente per l'espletamento della procedura di conciliazione in caso di scioperi di livello locale</b>	Del. n. 04/334 Verb. n. 546 del 6.5.2004	71
<b>• Efficacia nel tempo delle procedure di conciliazione, ai fini della proclamazione dello sciopero</b>	Verb. n. 562 del 30.9.2004	87
<b>• Esonero delle OO.SS. dall'espletamento della seconda fase</b>	Verb. n. 565	97

<b>delle procedure in caso di mancato espletamento della prima fase imputabile alla controparte. (Nota della Commissione in risposta alle osservazioni dell'UGL (settore T.A.))</b>	del 21.10.2004	
<b>• Irrilevanza, ai fini della richiesta di convocazione per le procedure di conciliazione, della mancata sottoscrizione, da parte della O.S. richiedente, del CCNL. (Nota di risposta alla denuncia del comportamento aziendale da parte del sindacato (settore T.P.L.))</b>	Verb. n. 567 del 4.11.2004	105
<b>• Irrilevanza, ai fini della richiesta di convocazione per le procedure di conciliazione, della mancata sottoscrizione, da parte della O.S. richiedente, del CCNL. (Nota di risposta alla denuncia del comportamento aziendale da parte del sindacato (settore T.P.L.))</b>	Verb. n. 568 del 11.11.2004	107
<b>• Delibera di carattere generale, per il settore del T.P.L., in ordine all'obbligo di effettuare la seconda fase delle procedure di conciliazione in caso di mancato espletamento della prima fase imputabile alla controparte</b>	Del. n. 04/624 Verb. n. 569 del 18.11.2004	111
<b>• Delibera di carattere generale, per il settore del T.P.L., in ordine all'ambito di applicazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione</b>	Del. n. 04/665 Verb. n. 572 del 9.12.2005	116
<b>• I motivi di salute del rappresentante legale dell'azienda non impediscono allo stesso di delegare altro dipendente a partecipare alla procedura di conciliazione</b>	Verb. n. 580 del 16.02.2005	129
<b>• Contenuto e limiti degli obblighi del datore di lavoro in relazione alle richieste di procedure di raffreddamento e conciliazione con la quale si invitano la aziende e le amministrazioni erogatrici del servizio a comunicare, tempestivamente, alla Commissione le ragioni della eventuale mancata convocazione delle OO.SS. richiedenti.</b>	Del. n. 05/122 Verb. n. 582 del 2.03.2005	145
<b>• Non può estendersi l'efficacia della delibera n. 04/624 del 18 novembre 2004, con la quale si disciplinano le procedure di raffreddamento e conciliazione nell'ambito del TPL, anche alla disciplina del T.A. (Nota di risposta della Commissione alla richiesta di Cub Trasporti (settore T.A.))</b>	Verb. n. 600 dell'8.06.2005	163

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ai fini dell'individuazione dell'organismo per l'effettuazione delle procedure di raffreddamento il soggetto deputato a tali procedure deve ritenersi il Prefetto e non il Comune. (Nota di risposta della Commissione alla richiesta del Prefetto sull'IPAB Opera Pia Sant'Antonio Abate di Roncofreddo (settore enti locali)).</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 600 dell'8.06.2005</p>	<p>164</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vertenza relativa alla disciplina del trattamento di malattia in sede contrattuale e non necessità del rinnovo delle procedure di raffreddamento e conciliazione</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 613 del 7.9.2005</p>	<p>177</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>Dies ad quem</i> rilevante ai fini del computo del termine di efficacia delle procedure di raffreddamento e conciliazione</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 673 del 21.6.2006 Delibera n. 06/357</p>	<p>228</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La procedura di conciliazione deve essere effettuata, indipendentemente dall'effettivo svolgimento di servizi essenziali da parte dei lavoratori interessati alla protesta (Richiesta di parere del Prefetto dell'Aquila (settore Enti Locali))</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 724 del 24.05.2007</p>	<p>286</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non è più applicabile il principio sancito dalla delibera n. 04/557 e, dunque, occorre indicare, in caso di scadenza del termine di validità delle procedure di raffreddamento e conciliazione, l'irregolarità della proclamazione, indipendentemente dai motivi posti a fondamento della vertenza (settore Trasporto aereo)</b></li> </ul>	<p>Del. n. 08/151 Verb. n. 764 del 3.04.2008</p>	<p>331</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anche in caso di esito negativo delle suddette procedure deve essere redatto il relativo verbale, rimettendo alla decisione delle parti convenute l'eventuale precisazione dei motivi che hanno dato origine al mancato accordo (settore trasporto ferroviario)</b></li> </ul>	<p>Del. n. 08/151c Verb. n. 764 del 3.04.2008</p>	<p>332</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ove nelle Regolamentazioni Provvisorie o negli Accordi di settore si faccia riferimento "ai giorni lavorativi", entro i quali deve essere promosso ed esperito il tentativo di conciliazione, per la qualificazione dei giorni deve essere preso a riferimento l'orario di lavoro della Pubblica Amministrazione che deve promuovere l'esperimento del tentativo di conciliazione</b></li> </ul>	<p>Del. n. 08/173 Verb. n. 766 del 16.04.2008</p>	<p>336</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera di orientamento per il settore del trasporto aereo con cui si indica in novanta giorni dall'esaurimento della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, il</b></li> </ul>	<p>Del. n. 08/241 Verb. n. 770 del 15.05.2008</p>	<p>345</p>

<b>termine perentorio entro il quale le parti sono tenute ad avanzare la richiesta di attivazione della seconda fase di dette procedure (settore TA)</b>		
<b>• Orientamento di carattere generale in tema di efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione in mancanza della proclamazione di una prima azione di sciopero</b>	Del. n. 08/402 Verb. n. 781 del 30.07.2008	355
<b>• Orientamento di carattere generale in tema di differimento dello sciopero a seguito di ordinanza di precettazione ex art. 8 L. n. 146/1990 e obbligo di ripetizione delle procedure di raffreddamento e conciliazione.</b>	Del. n. 08/421 Verb. n. 782 del 4.09.2008	358
<b>• Delibera di carattere generale in tema di legittimazione delle Associazioni di categoria datoriali alla partecipazione alle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nazionale (o ultraziendale).</b>	Del. n. 08/667 Verb. n. 796 del 4.12.2008	375
<b>• Delibera di indirizzo sulla convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione e relativo termine: è opportuno che la convocazione venga inviata alle parti almeno 24 ore prima della data fissata, al fine di consentire alle stesse l'effettiva partecipazione all'incontro.</b>	Del. n. 08/667 Verb. n. 802 del 22.01.2009	379
<b>• Il precedente orientamento, espresso con delibera n. 08/151c del 3 aprile 2008, deve intendersi nel senso che, in sede di redazione di verbale di esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione, le motivazioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo devono essere formalizzate anche a richiesta di una sola delle parti (settore TPL)</b>	Verb. n. 809 del 12.03.2009	384
<b>• L'Assotelecomunicazioni non può astenersi dal partecipare al tentativo obbligatorio di conciliazione sia pure nell'interesse delle sole imprese dalla medesima rappresentate e che, in base a quanto eccepito, non può dolersi per conto di soggetti dei quali non può operare per nome e per conto (settore TELECOMUNICAZIONI)</b>	Verb. n. 811 del 26.03.2009	388
<b>• La prima fase del tentativo di conciliazione è obbligatoria, con la conseguenza che l'Azienda, anche se l'Organizzazione Sindacale richiedente non è firmataria del CCNL, deve</b>	Del. n. 09/269 bis Verb. n. 814	389



<p>comunque procedere alla convocazione, salvo non raggiungere l'accordo. La seconda fase della procedura è, invece, subordinata alla concorde richiesta della parte sindacale e datoriale (settore TRASPORTO FERROVIARIO)</p>	<p>del 23.04.2009</p>	
<p>• La previsione dell'accordo ai sensi della quale <i>“la fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si ritiene espletata laddove l'Azienda non ottemperi alla convocazione entro il termine fissato”</i>, deve essere intesa come norma che consente all'Organizzazione Sindacale di proclamare lo sciopero ma non anche come riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di non procedere alla convocazione, perché tale interpretazione contrasterebbe con la legge, che, nel disporre <u>l'obbligo per entrambe le parti</u> (art. 2, comma 2 L. n. 146/1990 e ss. modd.) di esperire le procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero, mira a prevenire il conflitto. (Cfr. anche Del. n. 09/269 bis) (settore TRASPORTO FERROVIARIO)</p>	<p>Del. n. 09/307 Verb. n. 817 del 14.05.2009</p>	<p>390</p>

#### PRESTAZIONI INDISPENSABILI:

<p>• Contingenti di personale non docente e prestazioni indispensabili (Richiesta di parere del Comune di Modena)</p>	<p>Verb. n. 521 del 5.11.2003</p>	<p>28</p>
<p>• Sull'individuazione dei provvedimenti cautelari e urgenti (Richiesta di parere del Ministero della Giustizia)</p>	<p>Verb. n. 541 del 1.4.2004</p>	<p>53</p>
<p>• Sulla possibilità di disporre comandate in caso di sciopero degli Ufficiali Giudiziari (Richiesta di parere della Corte d'Appello di Milano (Settore Giustizia))</p>	<p>Del. n. 04/260 Verb. n. 543 del 15.4.2004</p>	<p>58</p>
<p>• Sul contenuto delle comunicazioni di adesione a scioperi nazionali, regionali o locali (Richiesta di parere della Prefettura di Campobasso)</p>	<p>Verb. n. 544 del 22.4.2004</p>	<p>59</p>
<p>• Obbligo dell'erogazione del servizio completo durante le fasce e pronta riattivazione del servizio. (Nota di risposta alla richiesta chiarimenti dell'Azienda Trambus Lazio (Settore T.P.L.))</p>	<p>Verb. n. 558 del 2.9.2004</p>	<p>78</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prestazioni indispensabili da garantire in caso di scioperi nel settore della Giustizia. (Richiesta parere del Ministero della Giustizia (settore Giustizia))</b></li> </ul>	Verb. n. 564 del 14.10.2004	89
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prestazioni indispensabili da garantire in caso di scioperi nel settore Ministeri- Vigili del fuoco</b></li> </ul>	Verb. n. 565 del 21.10.2004	101
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Necessità, durante l'effettuazione dello sciopero, di garantire i treni in transito la cui destinazione oltrepassa l'area dello sciopero (Settore T.F.)</b></li> </ul>	Verb. n. 577 del 26.01.2005	123
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prestazioni indispensabili e apposita delibera del Garante per le Telecomunicazioni sulla "trasmissione in chiaro" (Settore Telecomunicazioni)</b></li> </ul>	Verb. n. 581 del 23 e 24.02.2005	140
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prestazioni indispensabili e apposita delibera del Garante per le Telecomunicazioni (Settore Telecomunicazioni). Nota di richiesta della Commissione di conoscere le determinazioni del Garante</b></li> </ul>	Verb. n. 596 del 25.05.2005	159
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera sulle modalità di effettuazione dello sciopero del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</b></li> </ul>	Verb. n. 614 del 7.9.2005	180
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inammissibilità di un'adesione parziale (vale a dire per una durata limitata) da parte di un lavoratore allo sciopero proclamato dalle OO.SS. poiché in contrasto con l'obbligo di preavviso della durata e delle modalità dello sciopero (Nota di risposta a richiesta di parere dell'azienda (settore T.P.L))</b></li> </ul>	Verb. n. 615 del 14.9.2005	184
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota di risposta sul "piano delle prestazioni indispensabili" di VITROCISSET</b></li> </ul>	Verb. n. 624 del 26.10.2005	193
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Parere su possibile comandata di lavoratori con contratto di somministrazione, in caso di sciopero</b></li> </ul>	Verb. n. 633 del 30.11.2005	201
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quesito in materia di modalità di esecuzione dello sciopero nel settore dell'ospedalità classificata (PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO di Roma (settore sanità)).</b></li> </ul>	Verb. n. 684 del 13.9.2006	237

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regolamentazione applicabile in ordine alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale addetto al servizio di trasporto merci. SBB Cargo Italia. (Settore Trasporto Merci)</b></li> </ul>	Verb. n. 692 del 25.10.2006	241
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità di predisposizione di contingenti nel caso di sciopero proclamato nel settore della sanità pubblica per tutte le categorie di lavoratori da una sigla sindacale rappresentativa di interessi di gruppi di personale specifici</b></li> </ul>	Verb. n. 698 del 22.11.2006	250
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lavoratori portuali e prestazioni indispensabili</b></li> </ul>	Verb. n. 710 dell'8.2.2007	265
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sciopero dei dipendenti dell'ACI. Necessità che, in occasione dello sciopero vengano garantiti i servizi pubblici essenziali previsti dall'Accordo Enti Pubblici non Economici, con particolare riferimento al servizio di informazioni reso dal CCISS (Enti pubblici non economici)</b></li> </ul>	Verb. n. 725 del 31.5.2007	287
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota di risposta della Commissione ad una richiesta di parere dell'Unione Industriali di Venezia sulle prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali accessori (settore T.A.)</b></li> </ul>	Verb. n. 742 del 25.10.2007	302

## **INTERVALLI:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sulla disciplina della c.d. "concomitanza"</b></li> </ul>	Verb. n. 517 dell'8.10.2003	20
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Concentrazione di scioperi nel settore del credito</b></li> </ul>	Verb. n. 518 del 15.10.2003	23
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Problema dell'intervallo tra due astensioni collettive nel rapporto tra prestazioni strumentali e prestazioni del servizio pubblico essenziale. Regola della concomitanza</b></li> </ul>	Del. n. 04/149 Verb. n. 539 del 18.3.2004	49
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non operatività del principio dell'intervallo tra effettuazione e proclamazione tra scioperi articolati in livelli diversi</b></li> </ul>	Verb. n. 564 del 14.10.2004	93
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota della Commissione sulla inapplicabilità del principio della rarefazione oggettiva al personale addetto alla sicurezza</b></li> </ul>	Verb. n. 565 del 21.10.2004	102

<b>e vigilanza degli scali aeroportuali (settore T.A.)</b>		
• <b>Nota della Commissione sulla inapplicabilità del principio della rarefazione oggettiva al personale addetto alla sicurezza e vigilanza degli scali aeroportuali (settore T.A.)</b>	Verb. n. 568 del 11.11.2004	106
• <b>Inapplicabilità del principio della rarefazione nel settore ENERGIA</b>	Verb. n. 577 del 26.1.2005	120
• <b>Inapplicabilità del principio della rarefazione nel settore ENERGIA</b>	Verb. n. 580 del 16.02.2005	139
• <b>Sulla regola di intervallo minimo tra scioperi del lavoro straordinario nel settore ENERGIA</b>	Verb. n. 582 del 2.03.2005 Del. n. 05/109	144
• <b>Sull'applicabilità dell'art. 13, lett. E) anche al caso in cui gli scioperi concomitanti in servizi pubblici alternativi siano proclamati da soggetti aderenti alla stessa organizzazione sindacale</b>	Verb. n. 608 del 6.7.2005 Del. n. 05/379 <i>bis</i>	170
• <b>Intervallo minimo fra lo sciopero aziendale e lo sciopero nazionale e coincidenza del bacino territoriale con l'ambito di operatività dell'azienda (settore T.P.L)</b>	Verb. n. 618 del 28.9. 2005	188
• <b>Nel computo dell'intervallo fra azioni di sciopero si deve tener conto soltanto del "dies a quo" o del "dies ad quem", salva l'ipotesi in cui i giorni vengano qualificati come "liberi"</b>	Verb. n. 624 del 26.10. 2005	196
• <b>L'art. 16 della Provvisoria regolamentazione del Trasporto aereo non vieta la concentrazione</b>	Verb. n. 671 del 14.6.2006	222
• <b>Proposta di integrazione della delibera sulla concentrazione nel Trasporto aereo</b>	Verb. n. 672 del 14.6.2006	227
• <b>Ai fini dell'intervallo, il servizio finale reso all'utenza deve essere considerato nella sua unitarietà (POSTE)</b>	Verb. n. 674 del 28.6.2006	229
• <b>Pubblicizzazione sul sito Internet della delibera interpretativa assunta nella seduta del 14 giugno 2006 sulla concentrazione</b>	Verb. n. 675 del 5.7.2006	230

<b>nel TRASPORTO AEREO</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Integrazione della delibera interpretativa assunta nella seduta del 14 giugno 2006 sulla concentrazione nel TRASPORTO AEREO</b></li> </ul>	Verb. n. 679 del 19.7.2006	235
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La cd. concentrazione non può, allo stato, trovare applicazione nel settore dell'assistenza al volo. Deve altresì escludersi la possibilità di concentrazione tra gli scioperi proclamati da diversi sindacati nello stesso servizio di assistenza al volo. Delibera di indirizzo n. 07/35 (Settore trasporto aereo)</b></li> </ul>	Verb. n. 707 del 25.01.2007 Del. n. 07/35	260
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La sola indicazione immediata non fa venir meno la rilevanza dello sciopero ai fini dell'intervallo minimo (Settore Comunicazione)</b></li> </ul>	Verb. n. 708 dell'1.2.2007	262
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera interpretativa sulla concentrazione nel TRASPORTO AEREO. La concentrazione degli scioperi nel settore dell'assistenza al volo è consentita, nella stessa data e nello stesso orario, quando interessino lo stesso Centro di controllo e, quindi, non importino un ampliamento degli effetti dello sciopero proclamato per primo</b></li> </ul>	Verb. n. 712 del 22.2.2007 Del. n. 07/86	270
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La proclamazione contestuale di due scioperi di estensione diversa da parte della stessa sigla sindacale può violare la regola dell'intervallo minimo tra azioni di sciopero, ove le due azioni interessino il medesimo bacino di utenza (Quesito dell'Azienda ospedaliera di Lodi (Settore Sanità))</b></li> </ul>	Verb. n. 724 del 24.5.2007	285
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definizione del bacino d'utenza come nazionale della società Alitalia Express e come locale della società Neos (settore T.A.)</b></li> </ul>	Del. n. 07/590 e 07/591 Verb. n. 742 del 25.10.2007	301
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nei rapporti tra scioperi proclamati ed effettuati a livello nazionale e scioperi proclamati ed effettuati a livello locale trova applicazione la regola della rarefazione oggettiva indipendentemente dalla presenza in ambito locale della O.S. proclamante lo sciopero nazionale, considerato che alle suddette astensioni possono partecipare tutti i lavoratori (settore Comunicazioni)</b></li> </ul>	Verb. n. 743 del 31.10.2007	304
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In assenza di revoca da parte dei soggetti proclamanti non può considerarsi inesistente lo sciopero, anche se segnalato come</b></li> </ul>	Verb. n. 792 del 6.11.2008	369

<b>illegittimo dalla Commissione. Inoltre, in caso di proclamazione da parte di una O.S. accertata come “di comodo”, di essa non può tenersi conto ai fini della rarefazione (settore Enti Locali)</b>		
<b>• Tra gli scioperi del personale dipendente di, ENAV e Techno Sky, trovano applicazione le regole in materia di rarefazione, ai sensi dell’art. 17 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (settore TRASPORTO AEREO)</b>	Del. n. 08/617 Verb. n. 795 del 27.11.2008	374

### **FRANCHIGIE:**

<b>• Ai fini della durata della franchigia elettorale, le elezioni suppletive sono considerate elezioni locali e territoriali</b>	Verb. n. 564 del 14.10.2004	95
<b>• Franchigie e sciopero dello straordinario. Divieto di sciopero dello straordinario durante le franchigie. (Nota di risposta della Commissione ad una richiesta di parere del Prefetto di Mantova (settore ENERGIA))</b>	Verb. n. 585 del 23.03.2005	152
<b>• Turni di ballottaggio e riconduzione nella fattispecie delle “elezioni amministrative parziali</b>	Verb. n. 659 del 3.5.3006	211
<b>• Computo delle franchigie per le elezioni provinciali e comunali</b>	Verb. n. 720 del 19.4.2007	278
<b>• Per quanto riguarda il personale addetto al recapito non trova applicazione la franchigia prevista per il pagamento del canone RAI. (settore COMUNICAZIONI)</b>	Verb. n. 753 del 24.01.2008	317
<b>• Anche nel periodo di franchigia possono essere adottate le proclamazioni di sciopero</b>	Del. n. 08/157 Verb. n. 765 del 10.4.2008	333

## FORME ANOMALE DI SCIOPERO:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario</b></li> </ul>	Del. n. 03/130 Verb. n. 513 del 9,10 e 11.9.2003	8
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Assemblea in orario di lavoro e assicurazione dei servizi minimi</b></li> </ul>	Del. n. 04/212 Verb. n. 541 del 1.4.2004	51
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della delibera in tema di lavoro straordinario alle prestazioni nei giorni di “non lavoro” e di “mancato riposo”</b></li> </ul>	Verb. n. 603 del 15.6.2005	166
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dalla non contestata applicazione tra le parti del contratto anche dopo la sua scadenza, deriva la perdurante vincolatività delle norme in ordine all’assemblea</b></li> </ul>	Verb. n. 667 del 31.5.2006	218
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Denuncia di una forma di “sciopero bianco” del personale che si assenterebbe per malattia in misura pari al 50 per cento dell’organico con rifiuto da parte del Comune di supplire alle assenze. La questione esula dalle competenze della Commissione (settore Enti Locali)</b></li> </ul>	Verb. n. 714 dell’8.3.2007	273
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Assemblea in orario di lavoro e assicurazione dei servizi minimi nel TPL</b></li> </ul>	Verb. n. 720 del 19.4.2007	281
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anche l’ostruzionismo o lo sciopero pignolo, là dove si traducano in una compromissione o limitazione dei servizi essenziali, ben possono essere oggetto di valutazione da parte della Commissione (settore TA)</b></li> </ul>	Verb. n. 746 del 22.11.2007	309
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ai fini del rispetto della durata massima dell’astensione collettiva dal lavoro straordinario, il decorso del relativo termine rimane sospeso per i periodi di franchigia</b></li> </ul>	Del. n. 07/754 Verb. n. 749 del 13.12.2007	313
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L’astensione dall’effettuazione di turni e/o prestazioni aggiuntive, se non inseriti nella ordinaria programmazione dei turni di servizio, è sottratta al campo di applicazione della legge n.146/1990 e ss. mod. (settore TPL)</b></li> </ul>	Verb. n. 751 del 10.01.2008	315
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anche in ipotesi di interruzione di pubblico esercizio ad</b></li> </ul>	Verb. n. 786 del	362

<b>iniziativa delle aziende, devono essere assicurate le prestazioni minime indispensabili, salvi i casi di oggettiva impossibilità della gestione del servizio (settore TPL)</b>	2.10.2008	
<b>• In caso di sciopero virtuale, le OO.SS. e le Aziende interessate dovranno scambiarsi, reciprocamente, formali comunicazioni in ordine al puntuale adempimento degli obblighi stabiliti a carico di ciascuna di essi, informando tempestivamente la Commissione di garanzia (settore ELICOTTERI)</b>	Del. 08/615 Verb. n. 795 del 27.11.2008	373
<b>• Lo sciopero pignolo non configura un'astensione dal lavoro rientrante nel campo di applicazione della legge n. 146/90 e successive modifiche. Le condotte riferite a questioni collegate alla disciplina dei rapporti di lavoro trovano sanzione nei provvedimenti disciplinari o rientrano nella competenza dell'autorità di pubblica sicurezza ove si tratti di comportamenti illeciti (settore SANITA')</b>	Verb. n. 810 del 19.03.2009	386

#### **INTERVENTI PREVENTIVI:**

<b>• Rilevanza, fino al momento della eventuale revoca, ai fini della rarefazione dello sciopero proclamato in precedenza anche se oggetto di indicazione immediata ex art. 13, lett. d)</b>	Del. 04/293 Verb. n. 544 del 22.4.2004	64
--	--	----

#### **PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEI COMPORAMENTI:**

<b>• Obbligo dell'azienda di convocazione per le procedure di conciliazione</b>	Verb. n. 516 del 1.10.2003	16
<b>• Per la notifica degli atti di applicazione delle sanzioni occorre procedere secondo la normativa sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta</b>	Verb. n. 529 dell'8,9.1.2004	34
<b>• Individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti di chiusura dei procedimenti di valutazione e notifica o comunicazione dei relativi provvedimenti</b>	Del. n. 04/41 Verb. n. 536 del	46



	26,27.2.2004	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Informativa e eventuale partecipazione delle associazioni degli utenti alle procedure di valutazione di comportamento</b></li> </ul>	Verb. n. 549 del 27.5.2004	74
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Problema dell'eventuale apertura del procedimento di valutazione nel caso di accoglimento da parte di una organizzazione dell'invito del Ministro formulato ai sensi dell'art. 8 ad effettuare uno sciopero - già oggetto di indicazione immediata</b></li> </ul>	Verb. n. 579 del 9.2.2005	127
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Apertura del procedimento di valutazione nei confronti di un'organizzazione sindacale per la revoca tardiva dello sciopero</b></li> </ul>	Verb. n. 596 del 25.05.2005	161

### **SANZIONI:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rapporto tra sanzione patrimoniale e sanzione di esclusione dalle trattative</b></li> </ul>	Verbale n. 513 del 9, 10, 11.9.2003	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Irrogazione della sanzione della sospensione dei permessi sindacali retribuiti o dei contributi sindacali</b></li> </ul>	Del. n. 04/39 Verb. n. 536 del 26,27.2.2004	45
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opportunità che il datore di lavoro prima di aprire il procedimento disciplinare attenda l'esito del procedimento di valutazione di cui all'art. 13, lett. i), l. n. 146/1990, laddove ritenga rilevanti le questioni che potrebbero essere risolte dalla delibera della Commissione (Quesito sull'applicazione delle sanzioni disciplinari formulato dall'Azienda Atb di Bergamo (settore T.P.L.))</b></li> </ul>	Del. n. 04/108 Verb. n. 538 dell'11, 12.3.2004	48
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera di indirizzo in tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei singoli lavoratori</b></li> </ul>	Del. n. 04/292 Verb. n. 544 del 22.4.2004	62
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative</b></li> </ul>	Del. n. 04/421 Verb. n. 552 del 17.6.2004	75
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Procedura di esecuzione delle sanzioni irrogate a seguito</b></li> </ul>	Verb. n. 562	85

<b>procedimento di valutazione negativa e termine di prescrizione (Quesito da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Nuoro (Settore Giustizia)).</b>	del 30.9.2004	
<b>• Applicabilità delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, al legale rappresentante dell'organizzazione sindacale al momento dell'adozione dell'ordinanza (Settore Telecomunicazioni)</b>	Del. n. 04/547 Verb. n. 562 del 30.9.2004	86
<b>• Obbligo giuridico per l'azienda di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti</b>	Verb. n. 684 del 13.9.2006	236
<b>• I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deliberate in via sostitutiva dalla Commissione di garanzia, ai sensi dell'art. 4, co. 4 bis, devono essere devoluti all'INPS, Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (Settore Energia)</b>	Verb. n. 729 del 21.06.2007	289
<b>• La trattenuta dei contributi sindacali dalla retribuzione dei lavoratori iscritti all'organizzazione sindacale sanzionata può essere effettuata anche in più riprese fino a concorrenza della somma ingiunta (settore Igiene ambientale)</b>	Verb. n. 735 del 6.9.2007	294
<b>• Il datore di lavoro che, a qualunque titolo trattiene dalle retribuzioni dei lavoratori i contributi sindacali per conto dei soggetti collettivi è tenuto, in caso di valutazione negativa da parte della Commissione di Garanzia, a versarli alla Direzione dell'INPS competente nella misura stabilita (settore Comunicazioni)</b>	Verb. n. 750 del 20.12.2007	314
<b>• Nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l'illegittimità dell'astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari (Delibera di orientamento).</b>	Del. n. 08/518 Verb. n. 789 del 16.10.2008	366

### **ACCORDI E CODICI:**

<b>• Modalità di esecuzione delle delibere di valutazione di idoneità di ipotesi di accordi stipulati presso l'ARAN. Modifica di</b>	Verb. n. 537 del 4,5.3.2004	47
--	--------------------------------	----

<b>quanto disposto nel verbale n. 536 del 26,27.2.2004</b>		
• <b>Iniziative per sollecitare la sostituzione delle regolamentazioni provvisorie con accordi</b>	Verb. n. 541 del 1.4.2004	52
• <b>Ammissibilità delle misure di modifica dei codici di autoregolamentazione ed eventuali procedure</b>	Del. n. 04/431 Verb. n. 553 del 24.6.2004	76
• <b>Opportunità di disciplinare, nel settore della medicina generale convenzionata con il S.S.N., l'esercizio del diritto di sciopero in sede di accordo in sostituzione del codice di autoregolamentazione.</b>	Verb. n. 561 del 23.9.2004	84
• <b>Sulle conseguenze in caso di disdetta di accordi</b>	Del. n. 04/548 Verb. n. 562 del 30.9.2004	88
• <b>Richiesta di parere dell'ANAAO ASSOMED di Bolzano sull'applicabilità del Contratto collettivo intercompartimentale del 25.3.2002 e del Contratto collettivo di comparto del 13.3.2003. Nota di risposta della Commissione</b>	Verb. n. 564 del 14.10.2004	91
• <b>Invito alla stipulazione di un accordo sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero del personale docente delle Università</b>	Verb. n. 565 del 21.10.2004	98
• <b>Invito all'adeguamento dell'accordo del 22.3.1996 sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero del personale non docente delle Università</b>	Verb. n. 565 del 21.10.2004	99
• <b>Invito all'adeguamento dell'accordo del 17.5.1996 sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero del personale del Comparto degli Enti di Ricerca e Sperimentazione</b>	Verb. n. 565 del 21.10.2004	100
• <b>Invito alle parti sociali alla stipulazione di un accordo riguardante gli ausiliari della sosta (settore T.P.L.)</b>	Verb. n. 571 del 1 e 2.12.2004	115
• <b>Invito alle parti sociali, destinatarie della regolamentazione provvisoria per il trasporto aereo, a tentare di pervenire a una regolamentazione pattizia. (Nota della Commissione (Settore Trasporto Aereo))</b>	Verb. n. 581 del 23 e 24.2.2005	141

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Invito alla revisione dell'accordo del 1991 sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore ENERGIA</b></li> </ul>	Verb. n. 584 del 16.3.2005	148
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La regolamentazione provvisoria non può essere oggetto di disdetta da parte delle organizzazioni sindacali (Settore Soccorso e sicurezza stradale)</b></li> </ul>	Verb. n. 596 del 25.05.2005	160
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sollecito della Commissione alle associazioni sindacali della più volte preannunciata nuova proposta di regolamentazione dello sciopero nel settore elettrico</b></li> </ul>	Verb. n. 613 del 7.9.2005	176
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità del codice dei medici aderenti Federazione italiana medici di medicina generale ai medici dell'emergenza territoriale</b></li> </ul>	Verb. n. 637 del 21.12.2005	203
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Parere in relazione all'applicabilità della legge 146/1990 nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano e accordo intercompartimentale della Provincia di Bolzano (settore sanità)</b></li> </ul>	Verb. n. 644 del 1.2.2006	205
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inefficacia del c.c.n.l. non ancora valutato dalla Commissione ed applicazione, in via analogica, di accordi applicati in settori analoghi o similari (settore sanità)</b></li> </ul>	Verb. n. 655 del 5.4.2006	208
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coesistenza di due discipline con riferimento ad un unico servizio pubblico: necessità di fare riferimento all'accordo corrispondente al contratto collettivo di lavoro applicato dall'azienda (settore igiene ambientale)</b></li> </ul>	Verb. n. 658 del 26.4.2006	210
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità delle discipline contrattuali vigenti a settori sprovvisti di regolamentazione nei comparti del pubblico impiego</b></li> </ul>	Verb. n. 661 del 10.5.2006	214
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anche le aziende ospedaliere e sanitarie della Provincia Autonoma di Bolzano sono tenute a rispettare le disposizioni della legge n. 146 del 1990 e degli Accordi valutati idonei.</b></li> </ul>	Verb. n. 667 del 31.5.2006	217
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Invito della Commissione alle organizzazioni rappresentative dei docenti universitari e dei ricercatori a ricercare in sede di accordo un'apposita disciplina sull'esercizio del diritto di</b></li> </ul>	Verb. n. 706 del 18.1.2007	259

<b>sciopero (Settore Università)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ai fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti quanto piuttosto al contenuto oggettivo dell'attività svolta in relazione al soddisfacimento degli interessi costituzionalmente tutelati (Settore Energia)</b></li> </ul>	Verb. n. 716 del 22.3.2007	276
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota di sollecito della Commissione alla CRI per l'adozione di una regolamentazione aziendale in materia di sciopero (Enti pubblici non economici)</b></li> </ul>	Verb. n. 728 del 14.06.2007	288
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota di sollecito della Commissione alle parti interessate per pervenire ad un accordo sulle prestazioni indispensabili nel settore dei vigili del fuoco (settore Vigili del fuoco)</b></li> </ul>	Verb. n. 740 del 11.10.2007	298
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Invito alle parti sociali alla stipulazione di un accordo riguardante i dipendenti delle farmacie private (settore Beni prima necessità)</b></li> </ul>	Verb. n. 749 del 13.12.2007	311
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non avvio della procedura di revisione della Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo (settore TA)</b></li> </ul>	Del. n. 08/216 Verb. n. 769 dell'8.05.2008	340

**DELIBERE INTERPRETATIVE SU SPECIFICI ACCORDI O  
REGOLAMENTAZIONI PROVVISORIE:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Interpretazione dei punti 2a) e 2b) dell'accordo 29.10.2001 per il trasporto ferroviario: ambito di applicazione della previsione dell'astensione dalle ore 9.01 alle 17.59 oppure dalle ore 21.01 alle 5.59</b></li> </ul>	Del.n. 03/129 Verbale n. 513 del 9, 10, 11.9.2003	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ai fini dell'attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione le parti sono tenute ad esperirle anche nelle ipotesi in cui il conflitto insorga in relazione a questioni riguardanti un singolo lavoratore. L'obbligo di astenersi da azioni dirette durante l'espletamento della procedura non</b></li> </ul>	Del.n.03/162 Verbale n. 525 del 3.12.2003	30

<b>riguarda i provvedimenti adottati dall'azienda nei confronti dei singoli lavoratori (settore poste)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità al personale Cargo di FF.SS. delle disposizioni dell'accordo relative alle modalità di proclamazione, al preavviso, alla durata massima, all'intervallo soggettivo, alla sospensione dello sciopero per avvenimenti di particolare gravità e alle franchigie.</b></li> </ul>	Verb. n. 529 dell'8,9.1.2004	39
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Assimilabilità dello sciopero in periodo di franchigia allo sciopero in violazione dell'obbligo di effettuare le prestazioni indispensabili (Richiesta di parere dell'Asstra (settore T.P.L.))</b></li> </ul>	Del. 04/03 Verb. n. 530 del 15,16.1.2004	40
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sciopero farmacie private. (Richiesta di parere, formulata da Federfarma, di interpretazione di alcuni punti della Regolamentazione provvisoria)</b></li> </ul>	Verb. n. 532 del 29.1.2004	43
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In tema di rarefazione nel settore del Trasporto Ferroviario</b></li> </ul>	Del. n. 04/233 Verb. n. 541 del 1.4.2004	54
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Limiti di applicabilità dell'accordo 29.10.2001 al trasporto Cargo (settore Trasporto Ferroviario)</b></li> </ul>	Del. n. 04/234 Verb. n. 541 del 1.4.2004	57
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"Divieto di azioni unilaterali" durante l'espletamento delle procedure di raffreddamento (settore Telecomunicazioni)</b></li> </ul>	Del. n. 04/295 Verb. n. 545 del 29,30.4.2004	67
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Individuazione del soggetto con il quale deve essere attivata la procedura di raffreddamento prevista dalla regolamentazione provvisoria nel settore del T.P.L.</b></li> </ul>	Verb. n. 547 del 13.5.2004	72
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non obbligatorietà delle procedure di conciliazione nel settore delle farmacie private. (Parere richiesto da Federfarma di Reggio Calabria)</b></li> </ul>	Verb. n. 558 del 2.9.2004	77
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione nel settore del trasporto aereo e obbligo di ripetizione</b></li> </ul>	Del. n. 04/557 Verb. n. 564 del 14.10.2004	90
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In caso di revoca per mancata effettuazione della seconda fase delle procedure di conciliazione, l'organizzazione sindacale</b></li> </ul>	Del. n. 04/625 Verb. n. 569	112

<b>può chiedere direttamente l'esperimento della pretermessa seconda fase delle procedure non essendo iniziare ex novo la procedura stessa (settore T.P.L.)</b>	del 18.11.2004	
<b>• Presunzione di adesione all'astensione da parte dell'avvocato non comparso in udienza e impossibilità di configurare l'ipotesi di astensioni esulanti lo stretto ambito territoriale di riferimento dell'associazione proclamante (settore Giustizia)</b>	Verb. n. 578 del 2.02.2005	124
<b>• L'adozione di un singolo provvedimento restrittivo della libertà personale non può ritenersi lesivo dell'ordine costituzionale tale da giustificare la proclamazione di un'astensione collettiva senza preavviso (settore Giustizia)</b>	Del. n. 05/55 Verb. n. 578 del 2.02.2005	125
<b>• Rapporto tra sciopero dello straordinario e quello delle prestazioni ordinarie nel settore delle POSTE</b>	Verb. n. 580 del 16.02.2005 Del n. 05/82	138
<b>• RSU e titolarità del conflitto nel settore delle POSTE</b>	Verb. n. 582 del 2.03.2005	142
<b>• Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili è oggetto di informazione e consultazione tra l'impresa e la RSU e, all'esito di rilevante dissenso, il potere di decisione spetta al Prefetto (settore igiene ambientale)</b>	Verb. n. 584 del 16.03.2005	149
<b>• Nel caso in cui le procedure di raffreddamento siano richieste da una RSU, nella eventuale seconda fase a livello territoriale, debbano essere convocate tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL; mentre, in caso di richiesta delle procedure di raffreddamento da parte di una singola RSA, la convocazione per l'eventuale successiva fase a livello territoriale debba riguardare solo le OO.SS. nel cui ambito sono rispettivamente costituite le RSA che hanno preso l'iniziativa a livello aziendale (settore igiene ambientale)</b>	Verb. n. 585 del 23.03.2005	154
<b>• Il termine, rispettivamente, di 2 giorni, per la convocazione a livello aziendale e territoriale, e di cinque giorni, per la convocazione a livello nazionale, ai fini dell'esperimento della procedura di raffreddamento, si riferisce al termine entro il quale deve essere fissato l'incontro, ferma restando, comunque, la facoltà di proroga, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato all'accordo nazionale 1 marzo 2001 (settore igiene ambientale)</b>	Verb. n. 603 del 15.06.2005	167

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gli scioperi di durata inferiore alle ventiquattro ore devono svolgersi obbligatoriamente senza interruzione salvo quella eventualmente conseguente al rispetto delle fasce orarie di garanzia (settore TPL)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 659 del 3.5.2006 Del. n. 06/245</p>	212
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il computo del limite di trenta giorni per la durata dell'astensione deve essere fatto a ritroso prendendo come <i>dies a quo</i> l'ultimo giorno di sciopero (settore giustizia)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 661 del 10.5.2006</p>	213
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In assenza di esplicite previsioni concordate tra le parti, l'ambito di applicazione della disciplina di settore deve ritenersi esteso al servizio nella sua globalità (Settore telecomunicazioni)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 669 del 7.6.2006</p>	219
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il limite di <u>30 giorni</u> consecutivi nell'arco dei <u>90 giorni</u> (da calcolare con riferimento all'ultimo giorno di sciopero contenuto nella proclamazione) trova applicazione anche in caso di astensioni con motivazioni diverse (settore giustizia)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 669 del 7.6.2006</p>	220
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Astensione dalle udienze degli avvocati ed esclusione dal computo dei sette giorni della domenica (settore giustizia)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 678 del 12.7.2006</p>	231
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ai fini della rarefazione, si considera bacino di utenza l'ambito territoriale di operatività di ogni singola azienda (settore TPL)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 690 dell'11.10.2006</p>	239
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Revisione della delibera 04/233 in tema di rarefazione dello sciopero nel settore del trasporto ferroviario</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 692 dell'25.10.2006 Del. n. 06/581 bis</p>	242
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il tentativo di conciliazione in sede amministrativa-prefettizia è previsto solo se congiuntamente richiesto, in mancanza è sufficiente quello espletato in sede aziendale (settore trasporto ferroviario)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 693 del 31.10.2006</p>	247
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In caso di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo biennale o quadriennale del CCNL, devono essere garantiti, oltre i servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, anche i trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti individuati con accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, le aziende possono individuare i trasporti assolutamente indispensabili dandone immediatamente comunicazione, oltre che alle rappresentanze sindacali, alla Commissione (settore TPL)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 702 del 6.12.2006 Delibera n. 06/677</p>	255



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il “servizio completo” previsto durante le fasce orarie di garanzia comprende anche la prestazione del personale addetto alle biglietterie (settore TPL)</li> </ul>	Verb. n. 705 dell’11.01.2007	257
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I lavoratori reperibili hanno diritto di limitare la propria attività – durante il periodo orario interessato dallo sciopero – alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose (Settore Energia)</li> </ul>	Verb. n. 706 dell’18.01.2007	258
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicabilità della disciplina del trasporto ferroviario al personale della SBB Cargo</li> </ul>	Verb. n. 711 del 15.2.2007	267
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per il personale delle officine non trova applicazione l’obbligo di iniziare l’astensione alle ore 9.00 (settore TF)</li> </ul>	Verb. n. 713 del 1.3.2007	271
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La non operatività della regola dell’intervallo minimo in caso di scioperi concomitanti si applica anche nel caso in cui gli scioperi siano proclamati da diverse organizzazioni sindacali (Settore Comunicazioni)</li> </ul>	Verb. n. 720 del 19.4.2007	279
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L’attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti rientra nella disciplina generale relativa al settore dell’igiene ambientale (settore Igiene ambientale)</li> </ul>	Verb. n. 720 del 19.4.2007	280
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In applicazione della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, la proclamazione dello sciopero deve prevedere l’esatta indicazione dell’orario di effettuazione dell’astensione, ovvero l’esatta collocazione nel turno (settore Telecomunicazioni)</li> </ul>	Del. n. 08/172 Verb. n. 766 del 16.4.2008	334
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione: possibilità di prorogare il confronto in sede aziendale per alcune organizzazioni sindacali e di attivare il secondo livello per altre (settore Igiene ambientale)</li> </ul>	Verb. n. 784 del 18.09.2008	360
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interpretazione dell’art. 2 della Regolamentazione provvisoria del settore TPL: la giornata del ‘sabato’ deve essere considerata ‘lavorativa.’ (settore TPL)</li> </ul>	Verb. n. 784 del 18.09.2008	361
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interpretazione dell’art. 2, comma 4, del Codice di</li> </ul>	Verb. n. 797	377

<p>autoregolamentazione degli avvocati: l'unicità del periodo di astensione non può essere esclusa con la mera affermazione che in uno o più giorni della settimana non si tiene udienza. <u>La continuità può essere interrotta solo da giorni festivi.</u> (settore GIUSTIZIA)</p>	del 11.12.2008	
<p>• Interpretazione dell'art. 2, lett. A), ultimo comma e lett. B) dell'Allegato all'Accordo per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale nella parte in cui è previsto che il tentativo di conciliazione a livello aziendale debba comunque ultimarsi entro 5 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale: <u>l'onere della comunicazione incombe al soggetto che per legge e per disciplina negoziale è tenuto ad attivare la procedura e, conseguentemente, all'organizzazione sindacale competente che intende proclamare lo sciopero; ciò non esclude che anche da parte datoriale si possa effettuare la trasmissione del verbale in oggetto e sollecitare, così, la promozione dell'ulteriore fase della procedura di conciliazione.</u> (settore IGIENE AMBIENTALE)</p>	Verb. n. 803 del 29.01.2009	380

### SCIOPERI GENERALI:

<p>• Adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi generali</p>	Del. n. 03/134 Verbale n. 515 del 24.9.2003	13
<p>• Proclamazione sciopero generale di natura politica e non obbligatorietà del tentativo di conciliazione. (Richiesta di parere del Ministero del Lavoro)</p>	Verb. n. 530 del 15,16.1.2004	42
<p>• Integrazione della delibera sullo sciopero generale: intervallo minimo e comunicazione dello sciopero generale. Problema dello sciopero generale di settore</p>	Verb. n. 545 del 29,30.4.2004	68
<p>• Non obbligatorietà della convocazione delle organizzazioni sindacali che intendono proclamare uno sciopero generale provinciale. (Nota di risposta della Commissione alla richiesta di parere formulata dalla Prefettura di Chieti )</p>	Verb. n. 569 del 18.11.2004	113
<p>• Insussistenza di obblighi di rarefazione tra sciopero generale e</p>	Verb. n. 570	114

<b>scioperi dello straordinario</b>	del 25.11.2004	
• <b>Delibera di valutazione negativa relativa allo sciopero generale del 30.11.2004</b>	Del. n. 05/585 Verb. n. 580 del 16.02.2005	132
• <b>Proclamazioni di sciopero riguardanti più settori, o riguardanti tutte le categorie pubbliche e private con riferimento ad ambiti territoriali limitati. Inapplicabilità della delibera n. 03/134. Ai fini dell'individuazione dello sciopero proclamato per primo si deve far riferimento alla data della originaria proclamazione, a condizione che l'adesione della singola categoria intervenga entro il termine di preavviso, salva l'ipotesi in cui già nell'atto di proclamazione siano contenute tutte le indicazioni richieste dalla disciplina del singolo settore.</b>	Verb. n. 606 del 28.6.2005	168
• <b>Rapporto tra scioperi generali e scioperi di categoria: per gli scioperi proclamati successivamente si applica intervallo minimo di almeno dieci giorni tra le due effettuazioni</b>	Verb. n. 618 del 28.9.2005	186
• <b>In tema di concentrazione tra scioperi generali</b>	Verb. n. 622 del 19.10.2005 Del. n. 05/554	189
• <b>Sciopero generale, adesioni a livello territoriale ristretto o di singole categorie e divieto di ampliamento di durata</b>	Verb. n. 628 del 9.11.2005	200
• <b>Scioperi generali di ambito territoriale limitato o di più settori. Problema relativo alla eventuale possibilità del divieto di concomitanza</b>	Verb. n. 692 del 25.10. 2006 Del. n. 06/582	246
• <b>Non obbligatorietà della convocazione delle organizzazioni sindacali che intendono proclamare stati di agitazione per "ottenere un pronunciamento del Governo" su decisioni asseritamente "in contrasto con la Costituzione italiana". (Nota di risposta della Commissione alla richiesta di parere formulata dalla Prefettura di Vicenza)</b>	Verb. n. 710 dell'8.2.2007	263
• <b>Scioperi generali di ambito territoriale limitato. Per l'individuazione dello sciopero proclamato per primo, ai fini della rarefazione, si deve far riferimento all'atto di proclamazione dello sciopero generale, a condizione che</b>	Verb. n. 710 dell'8.2.2007	264

<b>l'adesione intervenga nel rispetto del termine di preavviso</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Integrazione della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 in tema di comunicazione della proclamazione dello sciopero generale agli "Osservatori" previsti da accordi e regolamentazioni provvisorie e in tema di intervallo minimo tra più astensioni collettive; possibile valutazione dell'impatto delle due astensioni collettive</b></li> </ul>	Verb. n. 714 dell'8.3.2007	275
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sciopero "generale dei trasporti" e concentrazione</b></li> </ul>	Verb. n. 746 del 26.11.2007	306
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sciopero "generale dei trasporti" e concentrazione</b></li> </ul>	Verb. n. 746 del 26.11.2007	308
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sciopero "generale" trasporto pubblico locale e ferroviario: nel rapporto tra scioperi nazionali e scioperi locali trova in ogni caso applicazione la regola dell'intervallo fra effettuazione ed effettuazione e non anche quella fra effettuazione e proclamazione</b></li> </ul>	Verb. n. 774 del 12.06.2008	348
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Decisione del Comitato Direttivo della Cgil nazionale del 30 gennaio 2009 con cui è stato proclamato "uno sciopero generale di 4 ore da svolgersi entro il 4 aprile 2009". Nella fattispecie in esame, non può ravvisarsi, attesa la variabile articolazione delle astensioni collettive nel tempo e nello spazio, una proclamazione di sciopero generale cui applicare la delibera n. 03/134</b></li> </ul>	Verb. n. 807 del 25.02.2009	382

## **MODULISTICA E FORMULE:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Termine entro cui impugnare le delibere di valutazione</b></li> </ul>	Verb. n. 516 del 1.10.2003	18
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inserimento della delibera della sanzione sostitutiva nella delibera di valutazione negativa del comportamento</b></li> </ul>	Verb. n. 529 dell'8.9.2004	38
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Individuazione dei destinatari delle diverse comunicazioni della Commissione. La comunicazione deve essere effettuata, oltre che alle parti interessate, anche all'autorità competente ad adottare l'ordinanza di precettazione</b></li> </ul>	Verb. n. 546 del 6.5.2004	70

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Necessità di far riferimento, nel testo delle delibere e dei provvedimenti della Commissione, dell'adozione a maggioranza o all'unanimità senza menzionare il nome del Commissario che ha espresso l'opinione dissenziente</b></li> </ul>	Verb. n. 578 del 2.2.2005	126
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità di comunicazione dei provvedimento di apertura del procedimento di valutazione del comportamento</b></li> </ul>	Verb. n. 666 del 24.5.2006	216
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Apertura del procedimento di valutazione del comportamento, richiesta del nominativo del responsabile legale del sindacato. Sanzione sostitutiva</b></li> </ul>	Verb. n. 685 del 19.9.2006	238
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Direttiva in ordine al contenimento della spesa per retribuzioni di diversi incarichi conferiti da amministrazioni dello Stato</b></li> </ul>	Verb. n. 742 del 25.10.2007	303
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Necessità di fissare un termine preventivo entro il quale le aziende devono trasmettere le osservazioni richieste con diffida ad adempiere preannunciando, in mancanza, l'applicazione della sanzione.</b></li> </ul>	Verb. n. 745 del 15.11.2007	305

**VARIE:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Note inviate dalle organizzazioni sindacali e necessità della sottoscrizione del mittente</b></li> </ul>	Verb. n. 513 del 9,10 e 11.9.2003	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Necessità di comunicare lo sciopero alle singole aziende coinvolte in caso di sciopero nazionale</b></li> </ul>	Verb. n. 513 del 9,10 e 11.9.2003	7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Richiesta chiarimenti, da parte di Asstra e Anav, in ordine all'esercizio del diritto di sciopero, in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, durante il periodo di "tregua sindacale"</b></li> </ul>	Verb. n. 541 del 1.4.2004	50
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adempimenti aziendali per scioperi con previsione di impatto minimo. (Richiesta di parere formulata dalla società Poste</b></li> </ul>	Del. n. 04/285 bis	60

<b>Italiane)</b>	Verb. n. 544 del 22.4.2004	
• <b>Articolazione dei settori di intervento della Commissione e servizi strumentali</b>	Verb. n. 544 del 22.4.2004	61
• <b>Sciopero nel settore del trasporto pubblico locale. Comunicazione delle singole aziende e informativa all'utenza</b>	Del. n. 04/333 Verb. n. 546 del 6.5.2004	69
• <b>Risposta alla nota del Garante per la protezione dei dati personali riguardante la trasmissione di elenchi dei nominativi dei dipendenti aderenti a scioperi</b>	Verb. n. 559 del 9.9.2004	81
• <b>Interrogazioni parlamentari sull'operato della Commissione</b>	Verb. n. 560 del 16.6.2004	82
• <b>Comunicazione, dell'azienda, all'utenza per scioperi con previsione di impatto minimo. (Nota di risposta della Commissione alla richiesta di intervento formulata dalla Rdb Cub nei confronti della società S.A.F. di Udine (settore T.P.L.))</b>	Verb. n. 564 del 14.10.2004	92
• <b>Applicabilità, al servizio erogato dalla società Star Fly, della disciplina del T.P.L., in luogo di quella del T.A.</b>	Verb. n. 566 del 28,29.10.2004	103
• <b>Ricorso al T.A.R. proposto avverso l'ordinanza adottata dal Ministro Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 8 della legge 146/90 e carenza di legittimazione passiva della Commissione</b>	Del. n. 05/81 Verb. n. 580 del 16.2.2005	130
• <b>Modalità di comunicazione dello sciopero all'utenza e computo nel termine dei cinque giorni antecedenti lo sciopero dei giorni festivi</b>	Verb. n. 588 del 13.04. 2005	156
• <b>Richiesta della CGIL di acquisire su supporto informatico tutti i verbali della Commissione e tutti gli atti non aventi natura strettamente interna</b>	Verb. n. 622 del 19.10.2005	190
• <b>La mancata timbratura del cartellino a garanzia della prestazione lavorativa, attiene a comportamenti dei dipendenti che esulano dalle competenze della Commissione.</b>	Verb. n. 645 dell'8.2.2006	206

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota della Commissione alle organizzazioni sindacali di rinnovo dell'invito a precisare l'ambito di incidenza, nazionale o locale, dello sciopero proclamato.</b></li> </ul>	Verb. n. 651 del 22.3.2006	207
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità alla Commissione dell'art. 29 del D.L. 223 del 2006 in tema di contenimento della spesa per Commissioni, comitati ed altri organi</b></li> </ul>	Verb. n. 678 del 12.7.2006	233
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Avviso all'utenza e valutazione prognostica dell'azienda. Richiesta di parere formulata dall'Università di Bari (settore Università)</b></li> </ul>	Verb. n. 733 del 19.7.2007	291
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Invito della Commissione a revocare o differire ad altra data lo sciopero del personale della Polizia Municipale di Assisi, attesa la concomitanza dello sciopero con la celebrazione di S. Francesco, patrono d'Italia (settore Enti locali)</b></li> </ul>	Verb. n. 738 del 27.9.2007	296
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anche in presenza di uno sciopero nazionale, qualora il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente riguardi il servizio reso da una singola azienda o in un ambito territoriale limitato, la competenza ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 8 della legge n.146/1990 e ss. mod., è del Prefetto competente per territorio (settore Igiene ambientale)</b></li> </ul>	Verb. n. 764 del 3.04.2008	330
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera di carattere generale sui problemi attuativi dell' art. 5 della legge n. 146/1990 e succ. modd.</b></li> </ul>	Del. n. 08/232 Verb. n. 769 dell'8.05.2008	343
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera con cui si segnala alla Presidenza del Consiglio e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l'opportunità che, anche nei casi di necessità ed urgenza, la previa informazione alla Commissione di garanzia sia fatta nei tempi tali da consentire l'effettuazione della valutazione da parte della Commissione stessa di carattere generale sui problemi attuativi dell' art. 5 della legge n. 146/1990 e succ. modd. (settore TA)</b></li> </ul>	Del. n. 08/320 bis Verb. n. 776 del 26.06.2008	352
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera con cui si ritiene di segnalare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, salvo casi eccezionali, l'informazione preventiva, deve precedere di almeno 24 ore l'adozione del provvedimento al fine di consentire alla</b></li> </ul>	Verb. n. 791 del 30.10.2008	367

<p><b>Commissione di formulare tempestivamente eventuali proposte in conformità con le previsioni di cui al predetto articolo 8.</b></p>		
<p><b>• Parere in ordine alla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza dell'ordinanza di precettazione ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni: Secondo le previsioni di legge, la maggiore o minore gravità delle conseguenze dell'inosservanza dell'ordinanza di precettazione può rilevare soltanto ai fini della "quantificazione" delle sanzioni di cui all'art. 9 della legge 146 del 1990 e successive modifiche.</b></p>	<p>Verb. n. 792 del 6.11.2008</p>	<p>368</p>



## TRASPORTO FERROVIARIO:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Interpretazione dei punti 2a) e 2b) dell'accordo 29.10.2001 per il trasporto ferroviario: ambito di applicazione della previsione dell'astensione dalle ore 9.01 alle 17.59 oppure dalle ore 21.01 alle 5.59</b></li> </ul>	<p>Del.n. 03/129 Verbale n. 513 del 9, 10, 11.9.2003</p>	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Proclamazione di sciopero e data e ora da prendere in considerazione ai fini della rarefazione</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 517 dell'8.10.2003</p>	22
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità al personale Cargo di FF.SS. delle disposizioni dell'accordo relative alle modalità di proclamazione, al preavviso, alla durata massima, all'intervallo soggettivo, alla sospensione dello sciopero per avvenimenti di particolare gravità e alle franchigie.</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 529 dell'8,9.1.2004</p>	39
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In tema di rarefazione nel settore del Trasporto Ferroviario</b></li> </ul>	<p>Del. n. 04/233 Verb. n. 541 del 1.4.2004</p>	54
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Limiti di applicabilità dell'accordo 29.10.2001 al trasporto Cargo (settore Trasporto Ferroviario)</b></li> </ul>	<p>Del. n. 04/234 Verb. n. 541 del 1.4.2004</p>	57
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della n. 146/1990 al personale delle Biglietterie e Club Eurostar (Settore T.F.)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 575 del 12.1.2005</p>	118
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Necessità, durante l'effettuazione dello sciopero, di garantire i treni in transito la cui destinazione oltrepassa l'area dello sciopero (Settore T.F.)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 577 del 26.01.2005</p>	123
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Revisione della delibera 04/233 in tema di rarefazione dello sciopero nel settore del trasporto ferroviario</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 692 dell'25.10.2006 Del. n. 06/581 bis</p>	242
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il tentativo di conciliazione in sede amministrativa-prefettizia è previsto solo se congiuntamente richiesto, in mancanza è sufficiente quello espletato in sede aziendale (settore trasporto ferroviario)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 693 del 31.10.2006</p>	247
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della disciplina del trasporto ferroviario al personale della SBB Cargo</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 711 del 15.2.2007</p>	267

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Per il personale delle officine non trova applicazione l'obbligo di iniziare l'astensione alle ore 9.00 (settore TF)</b></li> </ul>	Verb. n. 713 del 1.3.2007	271
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della disciplina del trasporto ferroviario al personale della Nord Cargo di Milano (settore TPL e TF)</b></li> </ul>	Del. n. 08/51 Verb. n. 753 del 24.01.2008	320
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della disciplina del trasporto merci al personale della Nord Cargo di Milano (settore TF e Trasporto Merci)</b></li> </ul>	Verb. n. 757 del 21.02.2008	326
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anche in caso di esito negativo delle suddette procedure deve essere redatto il relativo verbale, rimettendo alla decisione delle parti convenute l'eventuale precisazione dei motivi che hanno dato origine al mancato accordo (settore trasporto ferroviario)</b></li> </ul>	Del. n. 08/151c Verb. n. 764 del 3.04.2008	332
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera di orientamento per il settore del trasporto ferroviario: occorre indicare espressamente, in occasione delle proclamazioni di sciopero, se l'astensione è limitata al traffico locale o se, al contrario, essa è destinata ad avere ripercussioni anche sul traffico nazionale (settore TF)</b></li> </ul>	Del. n. 08/311 bis Verb. n. 775 del 19.6.2008	350
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La prima fase del tentativo di conciliazione è obbligatoria, con la conseguenza che l'Azienda, anche se l'Organizzazione Sindacale richiedente non è firmataria del CCNL, deve comunque procedere alla convocazione, salvo non raggiungere l'accordo. La seconda fase della procedura è, invece, subordinata alla concorde richiesta della parte sindacale e datoriale (settore TRASPORTO FERROVIARIO)</b></li> </ul>	Del. n. 09/269 bis Verb. n. 814 del 23.04.2009	389
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La previsione dell'accordo ai sensi della quale "la fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si ritiene espletata laddove l'Azienda non ottemperi alla convocazione entro il termine fissato", deve essere intesa come norma che consente all'Organizzazione Sindacale di proclamare lo sciopero ma non anche come riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di non procedere alla convocazione, perché tale interpretazione contrasterebbe con la legge, che, nel disporre l'obbligo per entrambe le parti (art. 2, comma 2 L. n. 146/1990 e ss. modd.) di esperire le procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero, mira a prevenire il conflitto. (Cfr. anche Del. n. 09/269 bis) (settore TRASPORTO FERROVIARIO)</b></li> </ul>	Del. n. 09/307 Verb. n. 817 del 14.05.2009	390

## TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Necessità di comunicare lo sciopero alle singole aziende coinvolte in caso di sciopero nazionale</b></li> </ul>	Verb. n. 513 del 9,10 e 11.9.2003	7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della legge n. 146/1990 alle attività del personale di ATAC s.p.a. addetto al controllo e alla verifica dei titoli di viaggio (Richiesta parere)</b></li> </ul>	Verb. n. 517 dell'8.10.2003	21
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Proclamazione di sciopero e data e ora da prendere in considerazione ai fini della rarefazione</b></li> </ul>	Verb. n. 517 dell'8.10.2003	22
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Competenza a svolgere le procedure di conciliazione in caso di vertenza sul rinnovo del CCNL (Parere richiesto dalla Prefettura di Chieti) Settore T.P.L.</b></li> </ul>	Verb. n. 521 del 5.11.2003	27
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Competenza ad effettuare le procedure di conciliazione nel caso di vertenze riguardanti due o più regioni</b></li> </ul>	Verb. n. 526 del 10.12.2003	32
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Procedure di raffreddamento e conciliazione per le vertenze degli operai e impiegati dipendenti dalle società Alitalia, Alitalia Team, Alitech, Alitalia Airport. Revoca della propria precedente delibera del 26 luglio 2001 n. 01/98, con la quale è stato valutato idoneo l'accordo sulle procedure generali per la conciliazione delle vertenze del suddetto personale (settore T.A.)</b></li> </ul>	Del. n. 04/1 Verb. n. 529 dell'8,9.1.2004	35
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Assimilabilità dello sciopero in periodo di franchigia allo sciopero in violazione dell'obbligo di effettuare le prestazioni indispensabili (Richiesta di parere dell'Asstra (settore T.P.L.))</b></li> </ul>	Del. 04/03 Verb. n. 530 del 15,16.1.2004	40
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Richiesta chiarimenti, da parte di Asstra e Anav, in ordine all'esercizio del diritto di sciopero, in occasione del rinnovo del CCNL, durante il periodo di "tregua sindacale"</b></li> </ul>	Verb. n. 541 del 1.4.2004	50
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Richiesta di parere della Prefettura di Campobasso sul contenuto delle comunicazioni di adesione a scioperi nazionali, regionali o locali</b></li> </ul>	Verb. n. 544 del 22.4.2004	59

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sciopero nel settore del trasporto pubblico locale. Comunicazione delle singole aziende e informativa all'utenza</b></li> </ul>	<p>Del. n. 04/333 Verb. n. 546 del 6.5.2004</p>	69
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Individuazione del soggetto con il quale deve essere attivata la procedura di raffreddamento prevista dalla regolamentazione provvisoria nel settore del T.P.L.</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 547 del 13.5.2004</p>	72
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Obbligo dell'erogazione del servizio completo durante le fasce e pronta riattivazione del servizio. (Nota di risposta alla richiesta chiarimenti dell'Azienda Trambus Lazio (Settore T.P.L.))</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 558 del 2.9.2004</p>	78
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comunicazione, dell'azienda, all'utenza per scioperi con previsione di impatto minimo. (Nota di risposta della Commissione alla richiesta di intervento formulata dalla Rdb Cub nei confronti della società S.A.F. di Udine (settore T.P.L.))</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 564 del 14.10.2004</p>	92
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non operatività del principio dell'intervallo tra effettuazione e proclamazione tra scioperi articolati in livelli diversi</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 564 del 14.10.2004</p>	93
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ai fini della durata della franchigia elettorale, le elezioni suppletive sono considerate elezioni locali e territoriali</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 564 del 14.10.2004</p>	95
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esonero delle OO.SS. dall'espletamento della seconda fase delle procedure in caso di mancato espletamento della prima fase imputabile alla controparte. (Nota della Commissione in risposta alle osservazioni dell'UGL)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 565 del 21.10.2004</p>	97
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità, al servizio erogata dalla società Star Fly, della disciplina del T.P.L., in luogo di quella del T.A.</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 566 del 28,29.10.2004</p>	103
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Irrilevanza, ai fini della richiesta di convocazione per le procedure di conciliazione, della mancata sottoscrizione, da parte della O.S. richiedente, del CCNL. (Nota di risposta alla denuncia del comportamento aziendale da parte del sindacato (settore T.P.L.))</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 567 del 4.11.2004</p>	105
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Irrilevanza, ai fini della richiesta di convocazione per le procedure di conciliazione, della mancata sottoscrizione, da parte della O.S. richiedente, del CCNL. (Nota di risposta alla denuncia del comportamento aziendale da parte del sindacato</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 568 del 11.11.2004</p>	107

(settore T.P.L.)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera di carattere generale, per il settore del T.P.L., in ordine all'obbligo di effettuare la seconda fase delle procedure di conciliazione in caso di mancato espletamento della prima fase imputabile alla controparte</b></li> </ul>	Del. n. 04/624 Verb. n. 569 del 18.11.2004	111
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In caso di revoca per mancata effettuazione della seconda fase delle procedure di conciliazione, l'organizzazione sindacale può chiedere direttamente l'esperimento della pretermessa seconda fase delle procedure non essendo iniziare ex novo la procedura stessa (settore T.P.L.)</b></li> </ul>	Del. n. 04/625 Verb. n. 569 del 18.11.2004	112
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Invito alle parti sociali alla stipulazione di un accordo riguardante gli ausiliari della sosta (settore T.P.L.)</b></li> </ul>	Verb. n. 571 del 1 e 2.12.2004	115
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera di carattere generale, per il settore del T.P.L., in ordine all'ambito di applicazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione</b></li> </ul>	Del. n. 04/665 Verb. n. 572 del 9.12.2005	116
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I motivi di salute del rappresentante legale dell'azienda non impediscono allo stesso di delegare altro dipendente a partecipare alla procedura di conciliazione</b></li> </ul>	Verb. n. 580 del 16.02.2005	129
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adesione ad uno sciopero nazionale e motivazioni parzialmente diverse. (Nota di risposta della Commissione alla contestazione dell'ASSTRA (settore T.P.L.))</b></li> </ul>	Verb. n. 584 del 16.3.2005	151
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità di comunicazione dello sciopero all'utenza e computo nel termine dei cinque giorni antecedenti lo sciopero dei giorni festivi</b></li> </ul>	Verb. n. 588 del 13.04. 2005	156
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non può estendersi l'efficacia della delibera n. 04/624 del 18 novembre 2004, con la quale si disciplinano le procedure di raffreddamento e conciliazione nell'ambito del TPL, anche alla disciplina del T.A. (Nota di risposta della Commissione alla richiesta di Cub Trasporti (settore T.A.))</b></li> </ul>	Verb. n. 600 dell'8.06.2005	163
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vertenza relativa alla disciplina del trattamento di malattia in sede contrattuale e non necessità del rinnovo delle procedure di raffreddamento e conciliazione</b></li> </ul>	Verb. n. 613 del 7.9.2005	177

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Parere sull'applicabilità della L. n. 146/1990 all'attività degli ausiliari del traffico</b></li> </ul>	Verb. n. 613 del 7.9.2005	178
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inammissibilità di un'adesione parziale (vale a dire per una durata limitata) da parte di un lavoratore allo sciopero proclamato dalle OO.SS. poiché in contrasto con l'obbligo di preavviso della durata e delle modalità dello sciopero (Nota di risposta a richiesta di parere dell'azienda (settore T.P.L))</b></li> </ul>	Verb. n. 615 del 14.9.2005	184
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intervallo minimo fra lo sciopero aziendale e lo sciopero nazionale e coincidenza del bacino territoriale con l'ambito di operatività dell'azienda (settore T.P.L)</b></li> </ul>	Verb. n. 618 del 28.9. 2005	188
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gli scioperi di durata inferiore alle ventiquattro ore devono svolgersi obbligatoriamente senza interruzione salvo quella eventualmente conseguente al rispetto delle fasce orarie di garanzia (settore TPL)</b></li> </ul>	Verb. n. 659 del 3.5.2006 Del. n. 06/245	212
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ai fini della rarefazione, si considera bacino di utenza l'ambito territoriale di operatività di ogni singola azienda (settore TPL)</b></li> </ul>	Verb. n. 690 dell' 11.10.2006	239
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il mero invito rivolto dai rappresentanti sindacali ai lavoratori al rispetto degli ordini di servizio aziendali relativi all'efficienza dei mezzi di trasporto aziendali, non integra di per sé la nozione di "sciopero bianco" (settore TPL)</b></li> </ul>	Verb. n. 698 del 22.11.2006	251
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In caso di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo biennale o quadriennale del CCNL, devono essere garantiti, oltre i servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, anche i trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti individuati con accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, le aziende possono individuare i trasporti assolutamente indispensabili dandone immediatamente comunicazione, oltre che alle rappresentanze sindacali, alla Commissione (settore TPL)</b></li> </ul>	Verb. n. 702 del 6.12.2006 Del. n. 06/677	255
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il “servizio completo” previsto durante le fasce orarie di garanzia comprende anche la prestazione del personale addetto alle biglietterie (settore TPL)</b></li> </ul>	Verb. n. 705 dell' 11.01.2007	257

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Assemblea in orario di lavoro e assicurazione dei servizi minimi nel TPL</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 720 del 19.4.2007</p>	281
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'astensione dall'effettuazione di turni e/o prestazioni aggiuntive, se non inseriti nella ordinaria programmazione dei turni di servizio, è sottratta al campo di applicazione della legge n.146/1990 e ss. mod. (settore TPL)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 751 del 10.01.2008</p>	315
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della disciplina del trasporto ferroviario al personale della Nord Cargo di Milano (settore TPL e TF)</b></li> </ul>	<p>Del. n. 08/51 Verb. n. 753 del 24.01.2008</p>	320
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della legge n. 146/1990 al servizio erogato dal Centro turistico Gran Sasso s.p.a (settore Enti locali e TPL)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 767 del 24.04.2008</p>	338
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Interpretazione dell'art. 2 della Regolamentazione provvisoria del settore TPL: la giornata del 'sabato' deve essere considerata 'lavorativa.' (settore TPL)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 784 del 18.09.2008</p>	361
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anche in ipotesi di interruzione di pubblico esercizio ad iniziativa delle aziende, devono essere assicurate le prestazioni minime indispensabili, salvi i casi di oggettiva impossibilità della gestione del servizio (settore TPL)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 786 del 2.10.2008</p>	362
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La proclamazione di uno sciopero successivo, sia pure in adesione ad uno sciopero proclamato da altre OO.SS., deve rispettare la durata e la articolazione dello sciopero proclamato per primo (settore TPL)</b></li> </ul>	<p>Del.n. 08/610 Verb. n. 794 del 20.11.2008</p>	372
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In presenza di uno sciopero attuato in violazione delle regole della disciplina di settore, quello proclamato successivamente non può essere considerato seconda azione di sciopero, atteso che nella disciplina di settore la previsione di una progressione della durata non può che riguardare astensioni collettive conformi alla detta Regolamentazione (settore TPL)</b></li> </ul>	<p>Del. n. 09/178 Verb. n. 809 del 12.03.2009</p>	383
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il precedente orientamento, espresso con delibera n. 08/151c del 3 aprile 2008, deve intendersi nel senso che, in sede di redazione di verbale di esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione, le motivazioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo devono essere formalizzate anche a richiesta di una sola delle parti (settore</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 809 del 12.03.2009</p>	384

TPL)		
------	--	--

### TRASPORTO AEREO:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Proclamazione di sciopero e data e ora da prendere in considerazione ai fini della rarefazione</b></li> </ul>	Verb. n. 517 dell'8.10.2003	22
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ammissibilità della proclamazione di scioperi da parte di organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL. (Risposta della Commissione alla nota di contestazione dell'azienda Save s.p.a (settore T.A.))</b></li> </ul>	Verb. n. 561 del 23.9.2004	83
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione nel settore del trasporto aereo e obbligo di ripetizione</b></li> </ul>	Del. n. 04/557 Verb. n. 564 del 14.10.2004	90
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota della Commissione sulla inapplicabilità del principio della rarefazione oggettiva al personale addetto alla sicurezza e vigilanza degli scali aeroportuali (settore T.A.)</b></li> </ul>	Verb. n. 565 del 21.10.2004	102
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità, al servizio erogata dalla società Star Fly, della disciplina del T.P.L., in luogo di quella del T.A.</b></li> </ul>	Verb. n. 566 del 28,29.10.2004	103
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota della Commissione sulla inapplicabilità del principio della rarefazione oggettiva al personale addetto alla sicurezza e vigilanza degli scali aeroportuali (settore T.A.)</b></li> </ul>	Verb. n. 568 del 11.11.2004	106
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Problema dell'eventuale apertura del procedimento di valutazione nel caso di accoglimento da parte di una organizzazione dell'invito del Ministro formulato ai sensi dell'art. 8 ad effettuare uno sciopero - già oggetto di indicazione immediata</b></li> </ul>	Verb. n. 579 del 9.2.2005	127
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Invito alle parti sociali, destinatarie della regolamentazione provvisoria per il trasporto aereo, a tentare di pervenire a una regolamentazione pattizia. Nota della Commissione (Settore Trasporto Aereo)</b></li> </ul>	Verb. n. 581 del 23 e 24.2.2005	141



<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Franchigie e sciopero dello straordinario. Nota di risposta della Commissione ad una richiesta di parere del Prefetto di Mantova (settore ENERGIA)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 585 del 23.03.2005</p>	152
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Turni di ballottaggio e riconduzione nella fattispecie delle “elezioni amministrative parziali</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 659 del 3.5.2006</p>	211
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L’art. 16 della Provvisoria regolamentazione del Trasporto aereo non vieta la concentrazione</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 671 del 14.6.2006</p>	222
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Proposta di integrazione della delibera sulla concentrazione nel Trasporto aereo</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 672 del 14.6.2006</p>	227
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Publicizzazione sul sito Internet della delibera interpretativa assunta nella seduta del 14 giugno 2006 sulla concentrazione nel TRASPORTO AEREO</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 675 del 5.7.2006</p>	230
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Integrazione della delibera interpretativa assunta nella seduta del 14 giugno 2006 sulla concentrazione nel TRASPORTO AEREO</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 679 del 19.7.2006</p>	235
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La cd. concentrazione non può, allo stato, trovare applicazione nel settore dell’assistenza al volo. Deve altresì escludersi la possibilità di concentrazione tra gli scioperi proclamati da diversi sindacati nello stesso servizio di assistenza al volo. Delibera di indirizzo n. 07/35 (Settore trasporto aereo)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 707 del 25.01.2007 Delibera n. 07/35</p>	260
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ai fini della regola del preavviso massimo si deve far riferimento alla data di ricevimento, da parte dell’Osservatorio, dell’atto di proclamazione dello sciopero (settore Trasporto aereo)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 711 del 15.2.2007</p>	269
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera interpretativa sulla concentrazione nel TRASPORTO AEREO. La concentrazione degli scioperi nel settore dell’assistenza al volo è consentita, nella stessa data e nello stesso orario, quando interessino lo stesso Centro di controllo e, quindi, non importino un ampliamento degli effetti dello sciopero proclamato per primo</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 712 del 22.2.2007 Delibera n. 07/86</p>	270
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Al personale addetto alla sicurezza aeroportuale si applica la disciplina prevista nella Regolamentazione provvisoria del</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 714 dell’ 8.3.2007</p>	274

<b>settore del Trasporto aereo</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le attività connesse all'aviazione privata e di aeroclub non possono ritenersi riconducibili alla nozione di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge n.146/1990 e successive modifiche (Settore Trasporto aereo)</b></li> </ul>	Verb. n. 722 del 10.5.2007	283
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Computo del preavviso massimo (settore T.A.)</b></li> </ul>	Verb. n. 735 del 6.9.2007	295
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nel caso di scioperi interessanti lavoratori rientranti nella categoria dei metalmeccanici, agli scioperi medesimi si applica la disciplina specificamente prevista con assegnazione della pratica al relativo settore, ad eccezione del settore del trasporto aereo la cui disciplina attrae anche i servizi strumentali (settore metalmeccanici)</b></li> </ul>	Del. n. 07/570 Verb. n. 741 del 18.10.2007	300
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definizione del bacino d'utenza come nazionale della società Alitalia Express e come locale della società Neos (settore T.A.)</b></li> </ul>	Del. n. 07/590 e 07/591 Verb. n. 742 del 25.10.2007	301
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota di risposta della Commissione ad una richiesta di parere dell'Unione Industriali di Venezia sulle prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali accessori (settore T.A.)</b></li> </ul>	Verb. n. 742 del 25.10.2007	302
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anche l'ostruzionismo o lo sciopero pignolo, là dove si traducano in una compromissione o limitazione dei servizi essenziali, ben possono essere oggetto di valutazione da parte della Commissione (settore TA)</b></li> </ul>	Verb. n. 746 del 22.11.2007	309
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non è più applicabile il principio sancito dalla delibera n. 04/557 e, dunque, occorre indicare, in caso di scadenza del termine di validità delle procedure di raffreddamento e conciliazione, l'irregolarità della proclamazione, indipendentemente dai motivi posti a fondamento della vertenza (settore Trasporto aereo)</b></li> </ul>	Del. n. 08/151 Verb. n. 764 del 3.04.2008	331
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non avvio della procedura di revisione della Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo (settore TA)</b></li> </ul>	Del. n. 08/216 Verb. n. 769 dell'8.05.2008	340
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera di orientamento per il settore del trasporto aereo con</b></li> </ul>	Del. n. 08/241	345

cui si indica in novanta giorni dall'esaurimento della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, il termine perentorio entro il quale le parti sono tenute ad avanzare la richiesta di attivazione della seconda fase di dette procedure (settore TA)	Verb. n. 770 del 15.05.2008	
• <b>Delibera con cui si segnala alla Presidenza del Consiglio e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l'opportunità che, anche nei casi di necessità ed urgenza, la previa informazione alla Commissione di garanzia sia fatta nei tempi tali da consentire l'effettuazione della valutazione da parte della Commissione stessa di carattere generale sui problemi attuativi dell' art. 5 della legge n. 146/1990 e succ. modd. (settore TA)</b>	Del. n. 08/320 bis Verb. n. 776 del 26.06.2008	352
• <b>Tra gli scioperi del personale dipendente di, ENAV e Techno Sky, trovano applicazione le regole in materia di rarefazione, ai sensi dell'art. 17 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (settore TRASPORTO AEREO)</b>	Del. n. 08/617 Verb. n. 795 del 27.11.2008	374
• <b>L'eventuale proclamazione di uno sciopero, successivamente alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 8 della Legge n. 146/1990 e succ. modd., deve avvenire con un autonomo atto e non con una comunicazione preventiva, condizionata all'adozione del provvedimento ministeriale (settore TRASPORTO AEREO)</b>	Verb. n. 819 del 28.05.2009	392

### **TRASPORTO MARITTIMO:**

• <b>Proclamazione di sciopero e data e ora da prendere in considerazione ai fini della rarefazione</b>	Verb. n. 517 dell'8.10.2003	22
• <b>Lavoratori portuali e prestazioni indispensabili</b>	Verb. n. 710 dell'8.2.2007	265
• <b>Manutenzione, carico e scarico container merci in area portuale. Non intervento della Commissione per l'assenza di particolari merci deperibili previste in arrivo per la data dello sciopero (settore TM)</b>	Verb. n. 713 del 1.3.2007	272
• <b>Applicabilità della legge n. 146/1990 all'attività portuale (settore TM)</b>	Verb. n. 753 del 24.01.2008	319

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Società Tirrenia. Il nuovo collegamento merci da “Genova-Cagliari” a “Genova o Livorno-Cagliari” rientra tra quelli essenziali pur ritenendo necessaria sul punto una interpretazione dell’accordo di settore (settore TM)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 810 del 19.03.2009</p>	387

### **BENI PRIMA NECESSITA’:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della legge n. 146/1990 al servizio di trasporto di materiali editoriali, quali settimanali e allegati ai quotidiani</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 519 del 22, 23.10.2003</p>	24
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sciopero farmacie private. Richiesta di parere, formulata da Federfarma, di interpretazione di alcuni punti della Regolamentazione provvisoria</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 532 del 29.1.2004</p>	43
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della L.n.146/1990 agli scioperi proclamati da imprese di trasporti a mezzo bisarche</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 598 del 1.06.2005</p>	162

### **CAMERE DI COMMERCIO:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità di esecuzione delle delibere di valutazione di idoneità di ipotesi di accordi stipulati presso l’ARAN. Modifica di quanto disposto nel verbale n. 536 del 26,27.2.2004</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 537 del 4,5.3.2004</p>	47
--	--	----

### **CARBURANTI:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L’art. 5 della L. 146 del 1990 deve ritenersi applicabile anche ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante (settore Carburanti)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 781 del 30.7.2008</p>	354
--	---------------------------------------	-----

### **COMUNICAZIONE:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ai fini dell'attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione le parti sono tenute ad esperirle anche nelle ipotesi in cui il conflitto insorga in relazione a questioni riguardanti un singolo lavoratore. L'obbligo di astenersi da azioni dirette durante l'espletamento della procedura non riguarda i provvedimenti adottati dall'azienda nei confronti dei singoli lavoratori (settore poste)</b></li> </ul>	<p>Del.n.03/162 Verbale n. 525 del 3.12.2003</p>	30
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>“Divieto di azioni unilaterali” durante l'espletamento delle procedure di raffreddamento (settore Telecomunicazioni)</b></li> </ul>	<p>Del. n. 04/295 Verb. n. 545 del 29,30.4.2004</p>	67
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota di dissenso di alcuni componenti la RSU Poste Italiane Parma non convocati, dai componenti di maggioranza della stessa RSU, al momento della proclamazione dello sciopero. La questione non rientra nella competenza della Commissione</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 559 del 9.9.2004</p>	79
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, al legale rappresentante dell'organizzazione sindacale al momento dell'adozione dell'ordinanza (Settore Telecomunicazioni)</b></li> </ul>	<p>Del. n. 04/547 Verb. n. 562 del 30.9.32004</p>	86
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Insussistenza di obblighi di rarefazione tra sciopero generale e scioperi dello straordinario</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 570 del 25.11.2004</p>	114
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rapporto tra sciopero dello straordinario e quello delle prestazioni ordinarie nel settore delle POSTE</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 580 del 16.02.2005</p>	138
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prestazioni indispensabili e apposita delibera del Garante per le Telecomunicazioni “sulla trasmissione in chiaro” (Settore Telecomunicazioni)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 581 del 23 e 24.02.2005</p>	140
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RSU e titolarità del conflitto nel settore delle POSTE</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 582 del 2.03.2005</p>	142
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prestazioni indispensabili e apposita delibera del Garante per le Telecomunicazioni (Settore Telecomunicazioni). Nota di richiesta della Commissione di conoscere le determinazioni del Garante</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 596 del 25.05.2005</p>	159
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della delibera in tema di lavoro straordinario</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 603</p>	166

alle prestazioni nei giorni di “non lavoro” e di “mancato riposo”	del 15.6.2005	
• <b>Parere su possibile comandata di lavoratori con contratto di somministrazione, in caso di sciopero</b>	Verb. n. 633 del 30.11.2005	201
• <b>In assenza di esplicite previsioni concordate tra le parti, l’ambito di applicazione della disciplina di settore deve ritenersi esteso al servizio nella sua globalità (Settore telecomunicazioni)</b>	Verb. n. 669 del 7.6.2006	219
• <b>Ai fini dell’intervallo, il servizio finale reso all’utenza deve essere considerato nella sua unitarietà (POSTE)</b>	Verb. n. 674 del 28.6.2006	229
• <b>La sola indicazione immediata non fa venir meno la rilevanza dello sciopero ai fini dell’intervallo minimo (Settore Comunicazione)</b>	Verb. n. 708 dell’1.2.2007	262
• <b>La non operatività della regola dell’intervallo minimo in caso di scioperi concomitanti si applica anche nel caso in cui gli scioperi siano proclamati da diverse organizzazioni sindacali (Settore Comunicazioni)</b>	Verb. n. 720 del 19.4.2007	279
• <b>Nei rapporti tra scioperi proclamati ed effettuati a livello nazionale e scioperi proclamati ed effettuati a livello locale trova applicazione la regola della rarefazione oggettiva indipendentemente dalla presenza in ambito locale della O.S. proclamante lo sciopero nazionale, considerato che alle suddette astensioni possono partecipare tutti i lavoratori (settore Comunicazioni)</b>	Verb. n. 743 del 31.10.2007	304
• <b>Il datore di lavoro che, a qualunque titolo trattenga dalle retribuzioni dei lavoratori i contributi sindacali per conto dei soggetti collettivi è tenuto, in caso di valutazione negativa da parte della Commissione di Garanzia, a versarli alla Direzione dell’INPS competente nella misura stabilita (settore Comunicazioni)</b>	Verb. n. 750 del 20.12.2007	314
• <b>Per quanto riguarda il personale addetto al recapito non trova applicazione la franchigia prevista per il pagamento del canone RAI. (settore COMUNICAZIONI)</b>	Verb. n. 753 del 24.01.2008	317

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della legge n. 146/1990 al personale di SKY (settore Comunicazioni)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 754 del 31.01.2008</p>	322
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della disciplina del settore delle Poste al personale di PostelPrint di Palermo (settore Comunicazioni)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 758 del 28.02.2008</p>	327
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In applicazione della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, la proclamazione dello sciopero deve prevedere l'esatta indicazione dell'orario di effettuazione dell'astensione, ovvero l'esatta collocazione nel turno (settore Telecomunicazioni)</b></li> </ul>	<p>Del. n. 08/172 Verb. n. 766 del 16.4.2008</p>	334
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della disciplina del settore Telecomunicazioni al servizio erogato dalla Answers s.p.a. di Pistoia (settore Comunicazioni)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 768 del 30.04.2008</p>	339
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le attività di call center sono escluse dall'ambito di applicazione solo nelle ipotesi di cui all'articolo 1, lett. a), b), c) e d) della disciplina di settore e, pertanto, per le attività "prestate per conto anche di aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali" deve trovare applicazione quanto disposto dalla legge n. 146 del 1990 e succ. mod. e dalla predetta Regolamentazione provvisoria (settore Comunicazioni)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 792 del 6.11.2008</p>	370
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'Assotelecomunicazioni non può astenersi dal partecipare al tentativo obbligatorio di conciliazione sia pure nell'interesse delle sole imprese dalla medesima rappresentate e che, in base a quanto eccetto, non può dolersi per conto di soggetti dei quali non può operare per nome e per conto (settore TELECOMUNICAZIONI)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 811 del 26.03.2009</p>	388
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nelle proclamazioni di sciopero, nel settore delle telecomunicazioni, è opportuno che le OO.SS. indichino, tra servizio di telefonia fissa e servizio telefonia mobile, quello interessato dall'astensione (settore TELECOMUNICAZIONI)</b></li> </ul>	<p>Del. n. 09/328 Verb. n. 819 del 28.05.2009</p>	391

### **CREDITO:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Concentrazione di scioperi nel settore del credito</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 518 del 15.10.2003</p>	23
---	--	----

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anche l'invito a scioperare può costituire atto di adesione allo sciopero. (Nota di risposta a richiesta chiarimenti della Banca d'Italia sulla adesione allo sciopero (settore credito))</b></li> </ul>	Verb. n. 624 del 26.10.2005	192
--	--------------------------------	-----

### **ELICOTTERI:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In caso di sciopero virtuale, le OO.SS. e le Aziende interessate dovranno scambiarsi, reciprocamente, formali comunicazioni in ordine al puntuale adempimento degli obblighi stabiliti a carico di ciascuna di essi, informando tempestivamente la Commissione di garanzia (settore ELICOTTERI)</b></li> </ul>	Del. 08/615 Verb. n. 795 del 27.11.2008	373
--	---	-----

### **ENERGIA:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Individuazione dell'organo competente a promuovere le procedure di raffreddamento e conciliazione nell'ipotesi di vertenza di rilievo locale. (Richiesta di parere delle OO.SS. (Settore Energia))</b></li> </ul>	Del. n. 04/10 Verb. n. 532 del 29.1.2004	44
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità del principio della rarefazione nel settore ENERGIA</b></li> </ul>	Verb. n. 577 del 26.1.2005	120
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità del principio della rarefazione nel settore ENERGIA</b></li> </ul>	Verb. n. 580 del 16.02.2005	139
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera interpretativa sulla regola di intervallo minimo tra scioperi del lavoro straordinario nel settore ENERGIA</b></li> </ul>	Verb. n. 582 del 2.03.2005	144
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Invito alla revisione dell'accordo del 1991 sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore ENERGIA</b></li> </ul>	Verb. n. 584 del 16.3.2005	148
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sollecito della Commissione alle associazioni sindacali della più volte preannunciata nuova proposta di regolamentazione dello sciopero nel settore elettrico</b></li> </ul>	Verb. n. 613 del 7.9.2005	176



<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota di risposta a richiesta di parere sulla inapplicabilità della legge n. 146/1990 nei casi di sciopero indetto nelle industrie classificate “a rischio di incidente rilevante “ai sensi del d.lgs 17.08.1999, n. 334</b></li> </ul>	Verb. n. 617 del 21.9.2005	185
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità del divieto di proclamazioni plurime nel settore GAS-ACQUA</b></li> </ul>	Verb. n. 618 del 28.9.2005	187
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I lavoratori reperibili hanno diritto di limitare la propria attività – durante il periodo orario interessato dallo sciopero – alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose (Settore Energia)</b></li> </ul>	Verb. n. 706 dell’18.01.2007	326
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ai fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti quanto piuttosto al contenuto oggettivo dell’attività svolta in relazione al soddisfacimento degli interessi costituzionalmente tutelati (Settore Energia)</b></li> </ul>	Verb. n. 716 del 22.3.2007	276
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deliberate in via sostitutiva dalla Commissione di garanzia, ai sensi dell’art. 4, co. 4 bis, devono essere devoluti all’INPS, Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (Settore Energia)</b></li> </ul>	Verb. n. 729 del 21.06.2007	289
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della disciplina del settore energia alle aziende che si occupano della conduzione di una centrale elettrica a biomasse (Settore Energia)</b></li> </ul>	Verb. n. 735 del 6.9.2007	292

#### ENTI LOCALI:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contingenti di personale non docente e prestazioni indispensabili (Richiesta di parere del Comune di Modena)</b></li> </ul>	Verb. n. 521 del 5.11.2003	28
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità di esecuzione delle delibere di valutazione di idoneità di ipotesi di accordi stipulati presso l’ARAN. Modifica di quanto disposto nel verbale n. 536 del 26,27.2.2004</b></li> </ul>	Verb. n. 537 del 4,5.3.2004	47

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota della Commissione sull'applicabilità della disciplina prevista per gli enti locali all'attività di prevenzione degli incendi e di tutela del patrimonio boschivo</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 577 del 26.1.2005</p>	121
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della L.n.146/1990 all'attività teatrale</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 592 del'11.5.2005</p>	157
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ai fini dell'individuazione dell'organismo per l'effettuazione delle procedure di raffreddamento il soggetto deputato a tali procedure deve ritenersi il Prefetto e non il Comune. (Nota di risposta della Commissione alla richiesta del Prefetto sull'IPAB Opera Pia Sant'Antonio Abate di Roncofreddo (settore enti locali)).</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 600 del'8.06.2005</p>	164
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Denuncia di una forma di "sciopero bianco" del personale che si assenterebbe per malattia in misura pari al 50 per cento dell'organico con rifiuto da parte del Comune di supplire alle assenze. La questione esula dalle competenze della Commissione (settore Enti Locali)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 714 del'8.3.2007</p>	273
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La procedura di conciliazione deve essere effettuata, indipendentemente dall'effettivo svolgimento di servizi essenziali da parte dei lavoratori interessati alla protesta (Richiesta di parere del Prefetto dell'Aquila (settore Enti Locali))</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 724 del 24.05.2007</p>	286
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della legge n. 146/1990 ai dipendenti della società ASSOLAC di Castrovillari (cooperativa agroalimentare) (Settore Enti Locali)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 735 del 6.9.2007</p>	293
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Invito della Commissione a revocare o differire ad altra data lo sciopero del personale della Polizia Municipale di Assisi, attesa la concomitanza dello sciopero con la celebrazione di S. Francesco, patrono d'Italia (settore Enti locali)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 738 del 27.9.2007</p>	296
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità dell'accordo del comparto Regioni e autonomie locali al a legge n. 146/1990 al personale personale dipendente da Cooperative o altre imprese "esterne", impiegato in strutture assistenziali per anziani dei Comuni (settore RAL)</b></li> </ul>	<p>Del. n. 08/58 Verb. n. 754 del 31.01.2008</p>	323
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della legge n. 146/1990 al servizio erogato dal Centro turistico Gran Sasso s.p.a (settore Enti locali e TPL)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 767 del 24.04.2008</p>	338

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In assenza di revoca da parte dei soggetti proclamanti non può considerarsi inesistente lo sciopero, anche se segnalato come illegittimo dalla Commissione. Inoltre, in caso di proclamazione da parte di una O.S. accertata come “di comodo”, di essa non può tenersi conto ai fini della rarefazione (settore Enti Locali)</b></li> </ul>	Verb. n. 792 del 6.11.2008	369
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L’attività svolta dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, essendo preordinata alla “tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico- artistico (settore ENTI LOCALI)</b></li> </ul>	Verb. n. 810 del 19.03.2009	385
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Laddove la proclamazione di uno sciopero non venga portata a conoscenza dei soggetti erogatori di pubblico servizio in tempo utile, ai medesimi non può essere imputata alcuna responsabilità per la mancata o intempestiva comunicazione all’utenza, fermo restando l’accertamento delle eventuali responsabilità in capo alle organizzazioni sindacali (settore ENTI LOCALI)</b></li> </ul>	Verb. n. 821 del 11.07.2009	393

### **ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità di esecuzione delle delibere di valutazione di idoneità di ipotesi di accordi stipulati presso l’ARAN. Modifica di quanto disposto nel verbale n. 536 del 26,27.2.2004</b></li> </ul>	Verb. n. 537 del 4,5.3.2004	47
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della disciplina degli Enti Pubblici non Economici alla CRI</b></li> </ul>	Verb. n. 679 del 19.7.2006	234
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sciopero dei dipendenti dell’ACI. Necessità che, in occasione dello sciopero vengano garantiti i servizi pubblici essenziali previsti dall’Accordo Enti Pubblici non Economici, con particolare riferimento al servizio di informazioni reso dal CCISS (Enti pubblici non economici)</b></li> </ul>	Verb. n. 725 del 31.5.2007	287

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota di sollecito della Commissione alla CRI per l'adozione di una regolamentazione aziendale in materia di sciopero (Enti pubblici non economici)</b></li> </ul>	Verb. n. 728 del 14.06.2007	288
---	--------------------------------	-----

### **FARMACIE:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non obbligatorietà delle procedure di conciliazione nel settore delle farmacie private. (Parere richiesto da Federfarma di Reggio Calabria)</b></li> </ul>	Verb. n. 558 del 2.9.2004	77
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Invito alle parti sociali alla stipulazione di un accordo riguardante i dipendenti delle farmacie private (settore Farmacie)</b></li> </ul>	Verb. n. 749 del 13.12.2007	311

### **FUNERARIO:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della L. n. 146/1990 al Cimitero Acattolico per gli Stranieri al Testaccio solamente per l'attività connessa alla sepoltura</b></li> </ul>	Verb. n. 691 del 18.10.2006	240
--	--------------------------------	-----

### **GAS E ACQUA:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La mancata timbratura del cartellino a garanzia della prestazione lavorativa, attiene a comportamenti dei dipendenti che esulano dalle competenze della Commissione.</b></li> </ul>	Verb. n. 645 dell'8.2.2006	206
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della L. n. 146/1990 al servizio di fornitura di acqua calda sanitaria e teleraffrescamento nei limiti individuati dalla Commissione</b></li> </ul>	Verb. n. 657 del 19.4.2006	209

## GIUSTIZIA:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Procedura di esecuzione delle sanzioni irrogate a seguito procedimento di valutazione negativa e termine di prescrizione (Quesito da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Nuoro (Settore Giustizia)).</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 562 del 30.9.2004</p>	85
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della L.n.146/1990 al personale adibito presso le Commissioni tributarie</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 577 del 26.1.2005</p>	122
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presunzione di adesione all'astensione da parte dell'avvocato non comparso in udienza e impossibilità di configurare l'ipotesi di astensioni esulanti lo stretto ambito territoriale di riferimento dell'associazione proclamante (settore Giustizia)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 578 del 2.02.2005</p>	124
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'adozione di un singolo provvedimento restrittivo della libertà personale non può ritenersi lesivo dell'ordine costituzionale tale da giustificare la proclamazione di un'astensione collettiva senza preavviso (settore Giustizia)</b></li> </ul>	<p>Del. n. 05/55 Verb. n. 578 del 2.02.2005</p>	125
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La proclamazione di uno sciopero può riguardare esclusivamente l'ambito entro il quale operano gli enti proclamanti o i partecipanti all'assemblea proclamante. (Apertura del procedimento di valutazione (settore GIUSTIZIA))</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 585 del 23.03.2005</p>	153
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il computo del limite di trenta giorni per la durata dell'astensione deve essere fatto a ritroso prendendo come <i>dies a quo</i> l'ultimo giorno di sciopero (settore giustizia)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 661 del 10.5.2006</p>	213
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il limite di <u>30 giorni</u> consecutivi nell'arco dei <u>90 giorni</u> (da calcolare con riferimento all'ultimo giorno di sciopero contenuto nella proclamazione) trova applicazione anche in caso di astensioni con motivazioni diverse (settore giustizia)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 669 del 7.6.2006</p>	220
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Astensione dalle udienze degli avvocati ed esclusione dal computo dei sette giorni della domenica (settore giustizia)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 678 del 12.7.2006</p>	231
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Interpretazione dell'art. 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione degli avvocati: l'unicità del periodo di astensione non può essere esclusa con la mera</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 797 del 11.12.2008</p>	377

<b>affermazione che in uno o più giorni della settimana non si tiene udienza. La continuità può essere interrotta solo da giorni festivi. (settore GIUSTIZIA)</b>		
---	--	--

### **IGIENE URBANA E AMBIENTALE:**

<b>• Applicabilità della legge n. 146/1990 al servizio di manutenzione e gestione degli ascensori (Richiesta di parere dell'azienda Kone s.p.a.)</b>	Verbale n. 514 del 17.9.2003	12
<b>• Non rientra, tra i poteri della Commissione, quello di fornire indicazioni preventive ai datori di lavoro sulla legittimità delle proclamazioni di sciopero. (Nota di risposta al quesito della società Vesta (settore Igiene urbana))</b>	Verb. n. 567 del 4.11.2004	104
<b>• Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili è oggetto di informazione e consultazione tra l'impresa e la RSU e, all'esito di rilevante dissenso, il potere di decisione spetta al Prefetto (settore igiene ambientale)</b>	Verb. n. 584 del 16.03.2005	149
<b>• Nel caso in cui le procedure di raffreddamento siano richieste da una RSU, nella eventuale seconda fase a livello territoriale, debbano essere convocate tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL; mentre, in caso di richiesta delle procedure di raffreddamento da parte di una singola RSA, la convocazione per l'eventuale successiva fase a livello territoriale debba riguardare solo le OO.SS. nel cui ambito sono rispettivamente costituite le RSA che hanno preso l'iniziativa a livello aziendale (settore igiene ambientale)</b>	Verb. n. 585 del 23.03.2005	154
<b>• Inapplicabilità dell'accordo pulizie-multiservizi agli addetti alle pulizie presso gli uffici dell'ATAC</b>	Verb. n. 600 dell' 8.06.2005	165
<b>• Il termine, rispettivamente, di 2 giorni, per la convocazione a livello aziendale e territoriale, e di cinque giorni, per la convocazione a livello nazionale, ai fini dell'esperienza della procedura di raffreddamento, si riferisce al termine entro il quale deve essere fissato l'incontro, ferma restando, comunque, la facoltà di proroga, ai sensi dell'art. 5</b>	Verb. n. 603 del 15.06.2005	167

dell'allegato all'accordo nazionale 1 marzo 2001 (settore igiene ambientale)		
• Applicabilità della L. n. 146/1990 al personale addetto al servizio di pulizia presso l'aeroporto militare	Verb. n. 633 del 30.11.2005	202
• Obbligo giuridico per l'azienda di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti	Verb. n. 684 del 13.9.2006	236
• L'attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti rientra nella disciplina generale relativa al settore dell'igiene ambientale (settore Igiene ambientale)	Verb. n. 720 del 19.4.2007	280
• La trattenuta dei contributi sindacali dalla retribuzione dei lavoratori iscritti all'O.S. sanzionata può essere effettuata anche in più riprese fino a concorrenza della somma ingiunta (settore Igiene ambientale)	Verb. n. 735 del 6.9.2007	294
• Inapplicabilità dell'accordo di igiene ambientale e applicabilità della legge n. 146/1990 e succ. mod. o delle disposizioni relative all'autotrasporto in conto terzi agli autotrasportatori incaricati del servizio di trasporto delle ecoballe e degli altri scarti di lavorazione (settore igiene ambientale)	Verb. n. 740 del 11.10.2007	297
• Applicabilità dell'accordo del settore pulizia al personale che svolge servizio di pulizia alle camere, agli uffici e a tutti i locali delle caserme (settore igiene ambientale)	Verb. n. 741 del 18.10.2007	299
• Inapplicabilità della legge n. 146/1990 al personale del servizio bar svolto dalla Società Cooperativa P.A. "La Cascina" di Roma, appaltatrice del servizio bar presso l'Ospedale San Salvatore de L'Aquila (settore igiene ambientale)	Verb. n. 749 del 13.12.2007	312
• Inapplicabilità della legge n. 146/1990 al personale dei servizi turistici di guida o ascensoristi e complementari presso le Grotte di Castellana (settore igiene ambientale).	Verb. n. 752 del 17.01.2008	316
• Applicabilità della disciplina dell'autotrasporti in conto terzi agli autotrasportatori di ecoballe e degli altri scarti di	Verb. n. 757 del 21.02.2008	325

<p><b>lavorazione (settore Igiene Ambientale )</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anche in presenza di uno sciopero nazionale, qualora il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente riguardi il servizio reso da una singola azienda o in un ambito territoriale limitato, la competenza ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 8 della legge n.146/1990 e ss. mod., è del Prefetto competente per territorio (settore Igiene ambientale)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 764 del 3.04.2008</p>	<p>330</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della legge n. 146/1990 all'attività di manutenzione degli edifici e delle strade provinciali (settore Igiene ambientale)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 766 del 16.04.2008</p>	<p>337</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Proposte in ordine all'inapplicabilità della legge n. 146/1990 e succ. modd. in caso di espresso richiamo all'art. 1460 c.c. (settore Igiene ambientale)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 770 del 15.05.2008</p>	<p>344</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Per integrare la fattispecie della eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., il rifiuto della prestazione non potrebbe essere intermittente e a scelta dei lavoratori, ma continuo fino all'adempimento della controparte (settore igiene ambientale)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 775 del 19.06.2008</p>	<p>349</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Avviso in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione: possibilità di prorogare il confronto in sede aziendale per alcune organizzazioni sindacali e di attivare il secondo livello per altre (settore Igiene ambientale)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 784 del 18.09.2008</p>	<p>360</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Interpretazione dell'art. 2, lett. A), ultimo comma e lett. B) dell'Allegato all'Accordo per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale nella parte in cui è previsto che il tentativo di conciliazione a livello aziendale debba comunque ultimarsi entro 5 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale: l'onere della comunicazione incombe al soggetto che per legge e per disciplina negoziale è tenuto ad attivare la procedura e, conseguentemente, all'organizzazione sindacale competente che intende proclamare lo sciopero; ciò non esclude che anche da parte datoriale si possa effettuare la trasmissione del verbale in oggetto e sollecitare, così, la promozione dell'ulteriore fase della procedura di conciliazione. (settore IGIENE AMBIENTALE)</b></li> </ul>	<p>Verb. n. 803 del 29.01.2009</p>	<p>380</p>



--	--	--

### METALMECCANICI:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota di risposta sul “piano delle prestazioni indispensabili” di VITROCISSET</b></li> </ul>	Verb. n. 624 del 26.10.2005	193
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nel caso di scioperi interessanti lavoratori rientranti nella categoria dei metalmeccanici, agli scioperi medesimi si applica la disciplina specificamente prevista con assegnazione della pratica al relativo settore, ad eccezione del settore del trasporto aereo la cui disciplina attrae anche i servizi strumentali (settore metalmeccanici)</b></li> </ul>	Del. n. 07/570 Verb. n. 741 del 18.10.2007	300
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inapplicabilità della legge n. 146/1990 e succ. modd. al servizio erogato dalla Ital TBS di Trieste (settore Metalmeccanici)</b></li> </ul>	Verb. n. 772 del 29.05.2008	347

### MINISTERI:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità di esecuzione delle delibere di valutazione di idoneità di ipotesi di accordi stipulati presso l'ARAN. Modifica di quanto disposto nel verbale n. 536 del 26,27.2.2004</b></li> </ul>	Verb. n. 537 del 4,5.3.2004	47
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Richiesta di parere del Ministero della Giustizia sull'individuazione dei provvedimenti cautelari e urgenti</b></li> </ul>	Verb. n. 541 del 1.4.2004	53
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Richiesta di parere della Corte d'Appello di Milano sulla possibilità di disporre comandate in caso di sciopero degli Ufficiali Giudiziari (Settore Giustizia)</b></li> </ul>	Del. n. 04/260 Verb. n. 543 del 15.4.2004	58
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della L.n.146/1990 all'attività degli ufficiali giudiziari. Nota di risposta della Commissione alla richiesta di parere Unep Corte d'Appello Milano/Cgil</b></li> </ul>	Verb. n. 594 dell'19.5.2005	158
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera sull'applicabilità della L.n.146/1990 all'attività degli ufficiali giudiziari e soggezione all'accordo “sulle norme di</b></li> </ul>	Verb. n. 612 del 20.7.2005	172

<b>garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” nel Comparto Ministeri</b>		
• <b>Applicabilità della L. n. 146/1990 al personale co. co. co. ex LSU” “protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali”</b>	Verb. n. 624 del 26.10.2005	191
• <b>Applicabilità della legge n. 146/1990 e succ. modd. ad alcuni servizi erogati dalle Direzioni provinciali del lavoro (settore Ministeri)</b>	Verb. n. 776 del 26.06.2008	351

### **NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE:**

• <b>Non applicabilità della l. n. 146/1990 alla TRAMBUS OPEN di Roma che eroga un servizio di <i>trasporto pubblico turistico</i> (Settore Noleggio autobus con conducente)</b>	Verb. n. 702 del 6.12.2006	253
--	----------------------------	-----

### **RICERCA:**

• <b>Modalità di esecuzione delle delibere di valutazione di idoneità di ipotesi di accordi stipulati presso l'ARAN. Modifica di quanto disposto nel verbale n. 536 del 26,27.2.2004</b>	Verb. n. 537 del 4,5.3.2004	47
--	-----------------------------	----

### **SANITA':**

• <b>Applicabilità della legge n. 146/1990 al settore termale (Parere richiesto dalla Prefettura di Parma)</b>	Verb. n. 519 del 22,23.10.2003	26
• <b>Applicabilità della legge n. 146/1990 ai servizi strumentali ai servizi pubblici essenziali e disciplina applicabile (Richiesta di parere dell'Azienda Gesa di Caserta- SANITA')</b>	Verb. n. 522 del 12.11.2003	29
• <b>Modalità di esecuzione delle delibere di valutazione di idoneità di ipotesi di accordi stipulati presso l'ARAN. Modifica di</b>	Verb. n. 537 del 4,5.3.2004	47

quanto disposto nel verbale n. 536 del 26,27.2.2004		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Legittimità degli accordi sindacali che determinano le sedi in cui debba aver luogo la procedura di conciliazione. (Ipotesi di accordo trasmessa dalla Provincia autonoma di Bolzano (settore Sanità))</b></li> </ul>	Verb. n. 545 del 29,30.4.2004	66
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Richiesta di parere dell'ANAAO ASSOMED di Bolzano sull'applicabilità del Contratto collettivo intercompartimentale del 25.3.2002 e del Contratto collettivo di comparto del 13.3.2003. Nota di risposta della Commissione</b></li> </ul>	Verb. n. 564 del 14.10.2004	91
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della legge n. 146/1990 al settore termale limitatamente alle prestazioni terapeutiche sulla base di prescrizioni mediche (Richiesta di parere del Prefetto di Reggio Calabria)</b></li> </ul>	Verb. n. 564 del 14.10.2004	94
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della legge n. 146/1990 e degli accordi del settore sanità ai centri diagnostici che svolgono attività terapeutiche. Parere richiesto dal C.D.I. s.p.a. di Milano (settore Sanità)</b></li> </ul>	Del. n. 04/612 Verb. n. 568 del 11.11.2004	108
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera sull'applicabilità dell'art. 13, lett. E) anche al caso in cui gli scioperi concomitanti in servizi pubblici alternativi siano proclamati da soggetti aderenti alla stessa organizzazione sindacale</b></li> </ul>	Verb. n. 608 del 6.7.2005	170
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità del codice dei medici aderenti Federazione italiana medici di medicina generale ai medici dell'emergenza territoriale</b></li> </ul>	Verb. n. 637 del 21.12.2005	203
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Parere in relazione all'applicabilità della legge 146/1990 nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano e accordo intercompartimentale della Provincia di Bolzano (settore sanità)</b></li> </ul>	Verb. n. 644 del 1.2.2006	205
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inefficacia del c.c.n.l. non ancora valutato dalla Commissione ed applicazione, in via analogica, di accordi applicati in settori analoghi o simili (settore sanità)</b></li> </ul>	Verb. n. 655 del 5.4.2006	208
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anche le aziende ospedaliere e sanitarie della Provincia Autonoma di Bolzano sono tenute a rispettare le disposizioni della legge n. 146 del 1990 e degli Accordi valutati idonei.</b></li> </ul>	Verb. n. 667 del 31.5.2006	217

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalla non contestata applicazione tra le parti del contratto anche dopo la sua scadenza, deriva la perdurante vincolatività delle norme in ordine all'assemblea</li> </ul>	Verb. n. 667 del 31.5.2006	218
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quesito in materia di modalità di esecuzione dello sciopero nel settore dell'ospedalità classificata (PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO di Roma (settore sanità)).</li> </ul>	Verb. n. 684 del 13.9.2006	237
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicabilità della L. n. 146/1990 all'AIAS (che eroga prestazioni di fisioterapia e riabilitazione di soggetti disabili)</li> </ul>	Verb. n. 698 del 22.11.2006	249
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità di predisposizione di contingenti nel caso di sciopero proclamato nel settore della sanità pubblica per tutte le categorie di lavoratori da una sigla sindacale rappresentativa di interessi di gruppi di personale specifici</li> </ul>	Verb. n. 698 del 22.11.2006	250
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inapplicabilità della l. n. 146/1990 al personale volontario del 118 (Settore Sanità)</li> </ul>	Verb. n. 711 del 15.2.2007	268
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quesito sull'applicazione della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali alle astensioni dal lavoro dei medici titolari di contratto di formazione specialistica (Settore Sanità)</li> </ul>	Verb. n. 724 del 24.5.2007	284
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quesito dell'Azienda ospedaliera di Lodi. La proclamazione contestuale di due scioperi di estensione diversa da parte della stessa sigla sindacale può violare la regola dell'intervallo minimo tra azioni di sciopero, ove le due azioni interessino il medesimo bacino di utenza (Settore Sanità)</li> </ul>	Verb. n. 724 del 24.5.2007	285
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicabilità della legge n. 146/1990 al servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda che svolge, per conto delle aziende e strutture del Servizio Sanitario Nazionale della provincia di Bologna, attività di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche, ad eccezione delle attività di pronto soccorso (settore Sanità)</li> </ul>	Verb. n. 753 del 24.01.2008	318
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non rientrano nel campo di applicazione della legge 146/1990 e successive modificazioni, non le prestazioni di controllo periodico delle condizioni psico-attitudinali, ma quelle previste nell'immediatezza della prestazione lavorativa in quanto</li> </ul>	Verb. n. 787 del 9.10.2008	364

queste si pongono in carattere di strumentalità con la prestazione del servizio (Richiesta di parere del Ministero della Salute) (settore SANITA')		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un sindacato delle professioni infermieristiche non è legittimato a proclamare scioperi per il personale medico. Inoltre, l'individuazione del "personale infermieristico" va operata con riferimento allo Statuto dell'O.S. che del resto, nella sua intestazione, si proclama e autoqualifica come "Sindacato delle Professioni Infermieristiche". (settore SANITA')</li> </ul>	Verb. n. 797 del 11.12.2008	378
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo sciopero pignolo non configura un'astensione dal lavoro rientrante nel campo di applicazione della legge n. 146/90 e successive modifiche. Le condotte riferite a questioni collegate alla disciplina dei rapporti di lavoro trovano sanzione nei provvedimenti disciplinari o rientrano nella competenza dell'autorità di pubblica sicurezza ove si tratti di comportamenti illeciti (settore SANITA')</li> </ul>	Verb. n. 810 del 19.03.2009	386

### SCUOLA:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inapplicabilità della L.n.146/1990 al personale dell'Istituto Regionale Ricerca Educativo Abruzzo</li> </ul>	Verb. n. 584 del 16.03.2005	150
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel computo dell'intervallo fra azioni di sciopero si deve tener conto soltanto del "dies a quo" o del "dies ad quem", salva l'ipotesi in cui i giorni vengano qualificati come "liberi"</li> </ul>	Verb. n. 624 del 26.10. 2005	196

### SICUREZZA:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inapplicabilità della legge n. 146/1990 all'attività di vigilanza privata svolta dalle guardie campestri di consorzi rurali. (Richiesta di parere del Prefetto di Bari)</li> </ul>	Verb. n. 565 del 21.10.2004	96
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inapplicabilità della legge n. 146/1990 al servizio di trasporto</li> </ul>	Verb. n. 568	110

<b>valori.</b>	del 11.11.2004	
• <b>Nota di risposta sulla applicabilità della l. n. 146/1990 all'attività di vigilanza privata quando è strumentale alla tutela dei diritti della persona</b>	Verb. n. 607 del 28.6.2005	169
• <b>Applicabilità della L. n. 146/1990 all'attività di vigilanza</b>	Verb. n. 627 del 2.11.2005	199
• <b>Lo svolgimento delle corse ippiche non rientra tra i servizi pubblici essenziali (settore Vigilanza Privata)</b>	Verb. n. 789 del 16.10.2008	365

### **SICUREZZA STRADALE:**

• <b>La regolamentazione provvisoria non può essere oggetto di disdetta da parte delle organizzazioni sindacali (Settore Soccorso e sicurezza stradale)</b>	Verb. n. 596 del 25.05.2005	160
• <b>Servizio di custodia e soccorso autotrasportatori: lo sciopero proclamato da soggetti che si trovano in condizioni di non operatività non rientra nel campo di applicazione della l. n. 146/1990 (settore Sicurezza e soccorso stradale)</b>	Verb. n. 700 del 29.11.2006	251
• <b>Applicabilità della disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali al personale autostradale addetto all'attività di esazione del pedaggio. La Commissione ritiene di non esprimere un avviso interpretativo (Settore sicurezza stradale)</b>	Verb. n. 717 dell' 29.3.2007	277

### **TAXI**

• <b>Non può ritenersi sufficiente la comunicazione della proclamazione di sciopero all'ANCI (Nota di risposta a richiesta chiarimenti delle OO.SS. (settore TAXI))</b>	Verb. n. 678 del 12.7.2006	232
---	-------------------------------	-----

## TRASPORTO MERCI

<ul style="list-style-type: none"> <li>• applicabile in ordine alle prestazioni Regolamentazione indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale addetto al servizio di trasporto merci. SBB Cargo Italia. (Settore Trasporto Merci)</li> </ul>	Verb. n. 692 del 25.10.2006	241
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicabilità della disciplina del trasporto merci al personale della Nord Cargo di Milano (settore TF e Trasporto Merci)</li> </ul>	Verb. n. 757 del 21.02.2008	326
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inapplicabilità della legge n. 146/1990 all'attività di trasporto di merci deperibili (frutta e verdura) (settore Trasporto merci)</li> </ul>	Verb. n. 762 del 20.03.2008	328
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inapplicabilità della legge n. 146/1990 all'attività di trasporto a mezzo bisarche (settore Trasporto merci)</li> </ul>	Verb. n. 763 del 27.03.2008	329

## UNIVERSITA':

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità di esecuzione delle delibere di valutazione di idoneità di ipotesi di accordi stipulati presso l'ARAN. Modifica di quanto disposto nel verbale n. 536 del 26,27.2.2004</li> </ul>	Verb. n. 537 del 4,5.3.2004	47
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invito alla stipulazione di un accordo sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero del personale docente delle Università</li> </ul>	Verb. n. 565 del 21.10.2004	98
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invito all'adeguamento dell'accordo del 22.3.1996 sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero del personale non docente delle Università</li> </ul>	Verb. n. 565 del 21.10.2004	99
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invito all'adeguamento dell'accordo del 17.5.1996 sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero del personale del Comparto degli Enti di Ricerca e Sperimentazione</li> </ul>	Verb. n. 565 del 21.10.2004	100
	Verb. n. 704	256

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Applicabilità della l. n. 146/1990 all’Azienda regionale per il diritto allo studio (A.R.D.S.U.) (Settore Università)</b></li> </ul>	del 20.12.2006	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Invito della Commissione alle organizzazioni rappresentative dei docenti universitari e dei ricercatori a ricercare in sede di accordo un’apposita disciplina sull’esercizio del diritto di sciopero (Settore Università)</b></li> </ul>	Verb. n. 706 del 18.1.2007	259
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Avviso all’utenza e valutazione prognostica dell’azienda. Richiesta di parere formulata dall’Università di Bari (settore Università)</b></li> </ul>	Verb. n. 733 del 19.7.2007	291

### **VIGILI DEL FUOCO:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prestazioni indispensabili da garantire in caso di scioperi nel settore Ministeri- Vigili del fuoco</b></li> </ul>	Verb. n. 565 del 21.10.2004	101
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibera sulle modalità di effettuazione dello sciopero del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</b></li> </ul>	Verb. n. 614 del 7.9.2005	180
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota di sollecito della Commissione alle parti interessate per pervenire ad un accordo sulle prestazioni indispensabili nel settore dei vigili del fuoco (settore Vigili del fuoco)</b></li> </ul>	Verb. n. 740 del 11.10.2007	298



**Verbale n. 513 (9.10.e.11 settembre 2003)**

**Interpretazione dei punti 2a) e 2b) dell'accordo 29.10.01 per il trasporto ferroviario (ambito di applicazione della previsione dell'astensione dalle 9.01 alle 17.59 oppure dalle ore 21.01 alle 5.59) (pos. 15097, 16255)**

La Commissione approva la seguente delibera

**Delibera n. 03/129**

Seduta del 9.9.2003

**LA COMMISSIONE**

esaminato il problema relativo all'interpretazione degli articoli 2 e 3 dell'accordo sui servizi minimi essenziali nel settore del trasporto ferroviario, per quanto riguarda l'ambito di applicazione di cui al punto 3.3.2 dell'art. 3, nella parte in cui prevede che nell'ambito della stessa vertenza la prima azione di sciopero non potrà essere superiore alle 8 ore e *potrà essere effettuata dalle ore 9.01 alle 17.59 oppure dalle ore 21.01 alle 5.59;*

all'esito delle audizioni delle OO.SS. in data 22.7.03 e valutata la "ratio" della previsione come inserita nel testo dell'accordo

**DELIBERA**

che la predeterminazione delle due fasce orarie entro le quali può essere effettuata la prima azione di sciopero trova applicazione soltanto per il personale individuato nell'art. 2, lett. b) dell'accordo in oggetto

## Verbale n. 513 (9.10.e.11 settembre 2003)

### **Sui rapporti tra sanzione patrimoniale e sanzione di esclusione dalle trattative**

- 1) L'art. 4, c.2, legge n. 146/90 prevede che nei confronti dei sindacati proclamanti o aderenti ad uno sciopero illegittimo "sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti sulla retribuzione ovvero entrambi".
- 2) La stessa disposizione, nel successivo periodo, prevede che "le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino".
- 3) Il successivo comma 3, anch'esso riferito alla esclusione dalle trattative, è stato abrogato con la legge n. 83 del 2000 (art. 3, c.1).
- 4) L'art. 4, c.4 bis, prevede che la Commissione di garanzia deliberi in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria qualora le sanzioni suddette "non risultino applicabili, poiché le organizzazioni sindacali ... non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative".
- 5) In questo quadro si deve ritenere:
  - a) in caso di sciopero illegittimo la Commissione di garanzia deve sempre adottare ("*sono sospesi*") la sanzione consistente nella sospensione di permessi e/o contributi;
  - b) in aggiunta, e non in alternativa, alla sanzione sub a) la Commissione può adottare ("*possono* altresì") la sanzione della esclusione dalle trattative;
  - c) se viene in origine adottata solo la sanzione patrimoniale, la successiva constatazione della impossibilità di applicare la stessa impone alla Commissione, senza alcuna facoltà di scelta, di deliberare la sanzione amministrativa sostitutiva. Mentre non è consentito adottare in via sostitutiva la sanzione della esclusione dalle trattative, che non è sanzione sostitutiva, ma sanzione originaria eventuale aggiuntiva;
  - d) se in aggiunta alla sanzione patrimoniale viene originariamente irrogata anche la sanzione della esclusione dalle trattative, possono verificarsi due ipotesi: d1) impossibilità sia della sanzione patrimoniale, sia di quella relativa alle trattative: in questo caso occorre deliberare la sanzione amministrativa sostitutiva di entrambe; d2) impossibilità solo di una delle due sanzioni originariamente adottate cumulativamente: in questo caso si applica la sanzione originaria risultata possibile e, al posto della sanzione impossibile, occorre deliberare la sanzione amministrativa sostitutiva.

Nell'ipotesi d2) l'efficacia afflittiva derivante dalla doppia sanzione originaria viene mantenuta mediante il cumulo di una sanzione originaria e di una sanzione sostitutiva.

Invece nell'ipotesi d1), non potendosi applicare due sanzioni amministrative sostitutive in base alla lettera della legge ("la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva *una* sanzione amministrativa"), l'originaria efficacia afflittiva connessa alla doppia sanzione può essere conservata solo operando sulla misura della sanzione amministrativa sostitutiva;

- e) la sanzione patrimoniale originaria deve ritenersi impossibile, con conseguente adozione della sanzione amministrativa sostitutiva, non solo quando il sindacato non goda affatto dei benefici patrimoniali da sospendere, ma anche quando ne goda in misura così modesta da comportare una eccessiva diluizione nel tempo della sanzione con sostanziale perdita della sua efficacia affittiva

**Verbale n. 513 (9.10.e.11 settembre 2003)**

**Problema di qualificazione come ulteriore o seconda azione di sciopero nell'ipotesi di coincidenza solo parziale dell'ambito territoriale pur nella identità delle motivazioni dell'azione sindacale e problema dell'adesione alla medesima azione da parte di altre OO.SS.**

La Commissione, in linea di massima, stabilisce che:

- a) qualora l'ulteriore sciopero per gli stessi motivi sia proclamato nello stesso ambito territoriale con minore estensione, il medesimo possa essere considerato come "seconda azione";
- b) a tale qualificazione non osta la circostanza che a questa seconda iniziativa abbia/abbiano aderito altra/altre organizzazioni sindacali purchè si tratti di mera adesione.

**Verbale n. 513 (9.10.e.11 settembre 2003)**

“Pervengono frequentemente a questa Commissione comunicazioni relative a proclamazioni di sciopero, redatte a volte anche su carta non intestata, che recano la sigla di una o più organizzazioni sindacali e nessuna sottoscrizione.

Per esigenze di certezza e per consentire a questa Commissione di effettuare con tempestività le comunicazioni di atti e provvedimenti, si segnala la necessità che tutte le note inviate dalle organizzazioni sindacali rechino in calce almeno la sottoscrizione del mittente.”

**Verbale n. 513 (9.10.e.11 settembre 2003)**

**Ipotesi di revoca legittima dello sciopero**

La Commissione, dopo ampia discussione, decide di adottare il seguente orientamento interno:

- 1) Tranne i casi in cui sia intervenuto un accordo tra le parti, ovvero vi sia stata una richiesta da parte di questa Commissione o dell'Autorità precettante, lo sciopero può essere revocato solo se ancora non è stata data l'informazione all'utenza.
- 2) Per gli scioperi di durata prolungata, la revoca può legittimamente avvenire anche dopo che sia stata data l'informazione all'utenza, purchè ciò avvenga dopo l'inizio dell'effettuazione dello sciopero

**Verbale n. 513 (9.10.e.11 settembre 2003)**

**Necessità di comunicare lo sciopero alle singole aziende coinvolte in caso di sciopero nazionale**

La Commissione decide di inviare alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali la seguente nota:

“Questa Commissione, in relazione allo sciopero nazionale di 4 ore proclamato per il 12.9.03 nel settore del trasporto locale, ha rilevato che le comunicazioni alle singole aziende sono state inviate senza il rispetto del termine di preavviso di 10 giorni previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 146/90 e successive modifiche, espressamente richiamato sul punto dall’art. 7 della Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto locale.

Si coglie l’occasione di richiamare l’attenzione di codeste confederazioni sulla necessità di rispettare quanto previsto dalla suddetta Regolamentazione provvisoria”.

## Verbale n. 513 (9.10.e.11 settembre 2003)

### **Orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario**

**Delibera n. 03/130**

Seduta: 11.9.2003

#### **LA COMMISSIONE**

adotta all'unanimità la seguente delibera di indirizzo

#### **PREMESSO**

1. che secondo il costante orientamento della Commissione di Garanzia l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero;

2. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l'indicazione altresì del termine di durata dell'astensione stessa, nei seguenti accordi:

a) Accordo del 1 ' marzo 2001 riguardante il settore dei servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività: Art. 11 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. *"Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme dell'attuale presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni 'singola astensione collettiva dal lavoro straordinario"*.

b) Accordo del 15 gennaio 2002 riguardante i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi: Art. 10 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. *"Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario"*.

c) Accordo del 18 giugno 2001 riguardante i servizi pubblici essenziali svolti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario: Art. 13 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. *"Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario"*.

d) Accordo del 23 gennaio 2001 riguardante il settore del credito ABI; Art. 8 - *"Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con delibere e gli orientamenti della Commissione*



di garanzia”, così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali *"ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni"*;

e) Accordo del 27 febbraio 2001 riguardante il settore del credito FEDERCASSE; Art. 8 - *"Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con le delibere e gli orientamenti della Commissione di Garanzia "*, così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali *"ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni"* ;

3. tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l'indicazione altresì del termine di durata dell'astensione stessa, nelle seguenti provvisorie regolamentazioni:

a) Regolamentazione provvisoria del 25 luglio 2002 riguardante il settore delle telecomunicazioni: Art. 12 - Altre forme di azione di sciopero: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti.*

*Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare e dalla reperibilità, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non può essere superiore ad un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato all'art. 6) della presente regolamentazione e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione di sciopero e la proclamazione della successiva.*

*Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000"*;

b) Regolamentazione provvisoria del 7 marzo 2002 riguardante il settore del servizio postale: 10. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti. Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato dal punto 4 della presente proposta e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva"*;

4. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l'indicazione del termine di durata dell'astensione stessa, nei seguenti accordi:

a) Accordo del 18 aprile 2001 (testo coordinato), riguardante il settore del trasporto ferroviario: Art. 3. Norme generali *"Lo sciopero consiste: (...) - nell'astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie "*;

b) Accordo del 1 ° agosto 2000, e successive modifiche, riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo Tirrenia : *"Sono considerati scioperi e pertanto rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/90, così come più volte deliberato dalla*

Commissione di Garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie nonché i ritardi in partenza delle navi”;

c) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo della RAI - Art. 3. lett. c): Modalità di Proclamazione e Preavviso minimo *"La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni potrà avere ad oggetto un singola azione di sciopero, compresa l'astensione dalle prestazioni accessorie e/o complementari (intendendosi per esse, ai fini del presente accordo, le prestazioni di lavoro supplementare, straordinario e la reperibilità) "*;

5. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l'indicazione del termine di durata dell'astensione stessa, *nella seguente regolamentazione provvisoria:*

a) Regolamentazione provvisoria del 4 ottobre 2001 riguardante il settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale; 11. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti "*.

## **RILEVATO**

Invece, che nei seguenti accordi e regolamentazioni provvisorie la questione non è espressamente regolata:

- 1) *Accordo del 1° giugno 2000 riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo FS;*
- 2) *Accordo del 26 ottobre 2000 riguardante il personale della Banca d'Italia;*
- 3) *Accordo del 3 novembre 2000 riguardante il personale dell'Ufficio Italiano Cambi;*
- 4) *Accordo del 4 dicembre 2000 riguardante i giornalisti RAI;*
- 5) *Accordo del 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale;*
- 6) *Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa*
- 7) *Accordo del 26 settembre 2001 riguardante (area della dirigenza medica e veterinaria;*
- 8) *Codice di autoregolamentazione nel settore della medicina generale*
- 9) *Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici;*
- 10) *Accordo del 7 maggio 2002 riguardante personale dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali;*
- 11) *Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali;*
- 12) *Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo;*
- 13) *Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 riguardante il settore del trasporto locale*

## **RITENUTO OPPORTUNO**

predeterminare in linea generale, per assicurare certezza ai rapporti nei settori in cui manchino previsioni in tal senso, le regole applicabili alle astensioni dal lavoro straordinario nonché il periodo oltre il quale la durata dell'astensione dal lavoro straordinario debba essere considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi e regolamentazioni provvisorie;

### **ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA DI INDIRIZZO**

1. L'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod;

2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione;

3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni;

4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni. dopo l'effettuazione del primo;

5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03;

6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.

**Verbale n. 514 (17 settembre 2003)**

**IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

**Kone Spa Pero (Mi) – richiesta di parere e richiesta di audizione**

La Commissione approva il parere redatto dal Commissario Tiraboschi a seguito della richiesta inoltrata dall'azienda, per cui quando l'attività svolta dall'Azienda si concretizzi in servizi di emergenza, come nelle ipotesi di intervento a salvaguardia dei diritti alla sicurezza della persona o del diritto alla mobilità, con particolare riferimento ai disabili e agli anziani, essa rientra a pieno titolo nel campo di applicazione della l. n. 146/90 e successive modifiche; mentre, nel caso in cui la manutenzione e in generale la gestione degli ascensori, scale mobili e impianti elevatori comprometta il corretto esercizio del servizio pubblico essenziale presso gli ospedali, case di cura, case di riposo, allora il servizio può dirsi ricompreso nell'ambito della medesima legge.

## Verbale n. 515 (24 settembre 2003)

**Oggetto: adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi generali**

**Delibera n. 03/134**

Seduta: 24.9.2003

### LA COMMISSIONE

#### PREMESSO

1. che il tema delle modalità di partecipazione allo sciopero generale delle categorie che prestano servizi pubblici essenziali è da tempo all'attenzione della Commissione di garanzia;
2. che detto tema ha acquisito peculiare rilevanza dopo l'entrata in vigore della L.83/2000, che ha introdotto gli obblighi dell'intervallo minimo da rispettare tra diverse azioni di sciopero e del preventivo esperimento di procedure di raffreddamento e conciliazione;
3. che la Commissione di garanzia, in assenza di espliciti riferimenti legislativi, si è trovata nella necessità di valutare se, tenuto conto della peculiarità sul piano sociale e delle relazioni sindacali del fenomeno dello sciopero generale, la disciplina di legge trovi applicazione anche all'azione collettiva proclamata da una o più confederazioni sindacali dei lavoratori, coinvolgente la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato;
4. che la Commissione di garanzia ha adottato primi indirizzi interpretativi in materia con delibera n.01/152 del 5-10-2001, i quali, anche a seguito di formali contatti con le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, sono stati ulteriormente precisati con il proprio "avviso" del 11-4-02;
5. che detti indirizzi, peraltro, hanno lasciato irrisolti alcuni problemi emersi anche in occasione degli scioperi generali proclamati negli ultimi dodici mesi;
6. che, nell'affrontare detti problemi, questa Commissione ha preliminarmente ritenuto che, in via di principio, l'adesione allo sciopero generale delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali, come si evince anche dalla sentenza della Corte costituzionale n.276 del 10-6-93, non può considerarsi estranea alla disciplina di cui alla legge n.146/1990 e successive modificazioni, tenuto conto che i diritti della persona costituzionalmente tutelati possono essere pregiudicati da qualsiasi sciopero a prescindere dal tipo di pretesa e dall'ampiezza dell'astensione;

7. che questa Commissione ha successivamente incontrato, su loro richiesta, i rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali interessate agli scioperi sopra indicati;
8. che, atteso il carattere interlocutorio di detti incontri ed al fine di garantire certezza nei comportamenti da seguire da parte delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti allo sciopero generale, nonché al fine di assicurare il miglior temperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati, la Commissione, nel luglio scorso, ha predisposto una bozza di indirizzi interpretativi inviata, per osservazioni, alle confederazioni presenti nel CNEL;
9. che, successivamente, la Commissione ha incontrato le confederazioni che ne hanno fatto richiesta;
10. che, all'esito di detti incontri e tenuto conto delle osservazioni in quella sede formulate, nonché delle prassi seguite dalle organizzazioni sindacali, la Commissione ritiene di dover integrare gli indirizzi interpretativi di cui alle decisioni del 5-10-01 e dell'11-4-02;

### **FORMULA**

all'unanimità i seguenti indirizzi interpretativi:

1. le organizzazioni delle categorie che prestano servizi pubblici essenziali, nell'atto di adesione a uno sciopero generale, proclamato da una o più confederazioni, devono rispettare le indicazioni previste nell'art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche e nei relativi accordi o regolamentazioni provvisorie, salva l'ipotesi in cui dette indicazioni siano già contenute in forma adeguata nella proclamazione a livello confederale;
2. sia la proclamazione della confederazione o delle confederazioni che l'adesione delle organizzazioni di categoria devono rispettare il termine di preavviso;
3. la proclamazione e le adesioni, attesi i motivi dello sciopero, non devono essere precedute dal ricorso alle procedure di raffreddamento e conciliazione;
4. allo sciopero in oggetto, fermo restando l'obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili, non si applica il limite della durata massima della prima astensione previsto dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie di categoria;
5. per quanto riguarda gli intervalli minimi tra azioni di sciopero:
  - a) nel caso di "rarefazione soggettiva" (quando gli scioperi che non rispettano l'intervallo minimo sono proclamati nell'ambito della stessa o delle stesse confederazioni) la Commissione provvederà all'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13 lett. d) della legge 146/90, al fine di consentire una nuova

formulazione della proclamazione e delle adesioni tale da assicurare il rispetto di detto intervallo;

- b) nel caso, invece, di “rarefazione oggettiva” (quando cioè la questione dell’intervallo minimo si pone in relazione a proclamazioni da parte di altre confederazioni o di organizzazioni non aderenti alla o alle confederazioni proclamanti), la Commissione si riserva di valutare, al fine della eventuale adozione dei provvedimenti di cui al citato art. 13, se il mancato rispetto dell’intervallo minimo possa in concreto impedire l’equo temperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti, tenuto conto del possibile impatto delle astensioni collettive;
- c) in ogni caso, si farà riferimento all’intervallo intercorrente tra l’effettuazione degli scioperi, senza che assuma rilievo la eventuale previsione, nella regolamentazione di settore, della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l’effettuazione di quello precedente.

**Verbale n. 516 (1 ottobre 2003)**

La Commissione, in via generale, decide di aprire un procedimento di valutazione nei confronti delle Aziende che non convocano i sindacati per le procedure di conciliazione.



**Verbale n. 516 (1 ottobre 2003)**

La Commissione decide di trasmettere le comunicazioni di presa d'atto di accordi aziendali anche alle organizzazioni sindacali firmatarie, fermo restando che quelle relative ai regolamenti di servizio vanno inviate solo all'azienda.

**Verbale n. 516 (1 ottobre 2003)**

La Commissione ritiene opportuno inserire, nell'ambito delle delibere di valutazione negativa, la seguente precisazione: "Avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 20 bis della L. n. 146/90 nei termini di prescrizione".

**Verbale n. 516 (1 ottobre 2003)**

**Individuazione del criterio di computo del termine di preavviso e degli intervalli tra azioni di sciopero.**

**Individuazione del “dies a quo” e del dies ad quem” per il computo del termine di efficacia nel tempo delle procedure (in particolare il “dies a quo” va individuato in quello di comunicazione della proclamazione o in quello dello sciopero? Sospensione o meno per il periodo di franchigia; computo dei 5 giorni previsti per la revoca**

Per il *dies a quo* occorre fare riferimento al termine di effettuazione delle procedure o al termine entro il quale le stesse devono essere effettuate; nel caso di mancata determinazione, nell’ambito delle normative di settore, del termine di efficacia delle procedure, ai fini del computo dei 90 giorni, si escludono i periodi di franchigia che, per continuità, assumono rilevanza.

Il *dies ad quem* è quello della proclamazione dello sciopero e non quello della sua effettuazione.

## **Verbale n. 516 (1 ottobre 2003)**

### **Appunti sulla disciplina della c.d. “concomitanza”**

1) Si considerano “concomitanti”, ai fini dell’applicazione dell’art. 13 lett. e) della l. n. 146 del 1990, come modificata dalla l. n. 83/00, azioni di sciopero proclamate per il medesimo giorno in servizi pubblici alternativi e incidenti sul medesimo bacino di utenza;

2) La nozione di bacino di utenza ai fini dell’applicazione della disciplina della c.d. concomitanza può anche non coincidere con quella individuata dalla normativa di settore ai fini della rarefazione. La nozione di bacino di utenza ai fini dell’art. 13 lett. e) della l. n. 146/1990 è rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione di garanzia che, ai fini della sua individuazione, dovrà tenere conto della concreta articolazione dei servizi in relazione agli interessi dell’utenza.

**Verbale n. 516 (1 ottobre 2003)**

**Parere in merito all'applicabilità della legge n. 146/1990 alle attività del personale di Atac SpA addetto al controllo e alla verifica dei titoli di viaggio**

“Con riferimento alla richiesta di parere relativa alla materia in oggetto, questa Commissione ritiene che durante le astensione dal lavoro dei lavoratori del trasporto pubblico locale gli addetti al controllo e verifica dei titoli di viaggio siano tenuti al rispetto delle fasce di garanzia del servizio previste dalla normativa di settore durante gli scioperi.”

**Verbale n. 517 (8 ottobre 2003)**

La Commissione delibera che in tutte le ipotesi in cui la normativa di settore stabilisce che una proclamazione di sciopero deve essere inoltrata all'Osservatorio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della rarefazione, la data da prendere in considerazione sarà quella di tale comunicazione. In particolare nel settore del trasporto ferroviario la Commissione stabilisce che il Commissario relatore provvederà a chiedere all'Osservatorio di precisare giorno e ora.

**Verbale n. 518 (15 ottobre 2003)**

**CREDITO**

La Commissione prende spunto dalla vicenda del credito per ribadire che è ammessa la concentrazione anche di scioperi separatamente proclamati, purchè siano effettuati nello stesso orario.

**Verbale n. 519 (22 e 23 ottobre 2003)**

**BENI PRIMA NECESSITA'**

“La Commissione esprime l’avviso che il trasporto di materiali editoriali quali settimanali, mensili, quindicinali, trimestrali, semestrali ed allegati ai quotidiani non rientri tra i servizi pubblici essenziali da garantire ai sensi della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, non può essere, a maggior ragione, ricompreso tra i servizi indispensabili da erogare in caso di sciopero, menzionati dal codice di autoregolamentazione degli autotrasportatori in conto terzi del 20 giugno 2001, pubblicato nella G.U. del 3 agosto 2001, serie generale n. 179.”



**Verbale n. 519 (22 e 23 ottobre 2003)**

**Obbligo di ripetizione delle procedure nel corso della vertenza e configurazione dello sciopero conseguente come prima azione di lotta (ai fini della durata)**

“La Commissione delibera che la reiterazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, nell’ambito della medesima vertenza, non comporta la qualificazione dell’azione di sciopero successiva quale prima azione di sciopero, ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative alla durata eventualmente contenute negli accordi e nelle regolamentazioni provvisorie.

Si precisa che per medesima vertenza si intende una controversia tra le stesse parti (cfr. del. n. 00/226; 03/35) e per le stesse concrete rivendicazioni”.

## **Verbale n. 519 (22 e 23 ottobre 2003)**

### **SANITA'**

#### **Prefettura di Parma. Quesito in ordine alla applicabilità della legge 146/90 al settore termale**

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni è determinante il fatto che i servizi esentati, "indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro", siano "volti a garantire il godimento dei diritti alla persona costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute..." (art. 1).

2. Pertanto, debbono ritenersi effettivamente rientranti nel servizio pubblico essenziale della sanità tutti i servizi e le attività che oggettivamente sono dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute ed alla vita (delib. n. 03/125 del 23.7.2003).

3. In conseguenza, i centri che organizzano la fruizione delle Terme ai fini terapeutici debbono ritenersi compresi nell'ambito di applicazione della citata legge n. 146/1990 e successive modificazioni poiché svolgono attività oggettivamente dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute.

Per tali motivi, codesta Prefettura è tenuta ai sensi della citata legge 146/1990 e successive modificazioni e dagli articoli 5 degli accordi nazionali del settore del 20, 25 e 26 settembre 2001 a svolgere tempestivamente l'obbligatorio tentativo di conciliazione preliminare alla eventuale legittima proclamazione di uno sciopero dei lavoratori del Centro Termale Baistrocchi."

## Verbale n. 521 (5 novembre 2003)

### **Ufficio Territoriale del Governo di Chieti. Quesito sulla competenza a svolgere le procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di vertenza sul rinnovo del CCNL**

“In base all’art. 2, comma secondo, della l. n. 146/1990, le parti “se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, ... possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l’amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

Peraltro, l’art. 2 della Regolamentazione provvisoria per il trasporto pubblico locale (v. del. n.02/13 del 31.01.2002) prevede che, a seguito dell’esperimento con esito negativo della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, regolata dallo stesso art. 2 lett. c), le parti esperiscano un tentativo di conciliazione nella sede negoziale di livello superiore ovvero nella sede amministrativa prevista dall’art. 2 della l. n. 146/1990. L’obbligo di esperimento della procedura è incondizionato e non viene meno per la particolare caratterizzazione data alla vertenza (concernente il rinnovo del 2° biennio del contratto collettivo). L’individuazione dell’ufficio territoriale del governo competente deve effettuarsi tenendo conto di quali siano le parti concretamente in conflitto. Dato che, in forza della caratterizzazione di cui sopra, le parti sembrano essere le strutture territoriali sindacali e le singole aziende, si ritiene sussistente la competenza dei prefetti a livello provinciale, ferme restando le forme di coordinamento tra gli uffici territoriali del governo interessati, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.”

## Verbale n. 521 (5 novembre 2003)

### ENTI LOCALI

#### **Richiesta di parere: Comune di Modena**

La Commissione adotta il seguente parere:

“Con la lettera in oggetto, sono stati posti due quesiti:

- a) *“nel caso in cui il Dirigente rispetto ai dati comunicati valuti la possibilità di rendere il servizio «scolastico» (sia per le scuole materne che per gli asili nido) totalmente o parzialmente, l'Amministrazione può contingentare il personale non docente trattandosi di personale che opera all'interno di un servizio individuato come essenziale dall'art. 2, comma 1?”;*
- b) *“quali sono le prestazioni minime indispensabili che tale personale dovrebbe garantire, potrebbero essere le stesse previste per il personale docente o educativo di cui agli artt. 3, comma 1 lettera c e 4, comma 1 lettera a?”*

Al riguardo, questa Commissione ritiene quanto al primo quesito che nel caso in cui il Dirigente o il Responsabile, sulla base dei dati conoscitivi disponibili relativi all'adesione allo sciopero del personale docente ed educativo, assuma la determinazione di rendere il servizio scolastico, egli può individuare, nell'ambito del personale non docente della scuola, i dipendenti tenuti all'erogazione delle prestazioni e, pertanto, esonerati dall'effettuazione dello sciopero. L'art. 5, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 19 settembre 2002 per il comparto Regioni – Autonomie Locali (applicabile a tutti i dipendenti del comparto Autonomie Locali, fatta eccezione per il personale docente delle scuole materne ed educativo degli asili nido) prevede, infatti, che *“vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero”*; l'espressione utilizzata è tale da far ritenere includibili nei suddetti contingenti anche lavoratori addetti ad attività accessorie e strumentali indispensabili affinché il servizio minimo essenziale sia garantito e cioè, nel caso di specie, il personale non docente delle scuole materne o degli asili nido.

In relazione al secondo quesito, deve ritenersi che può essere esonerato dallo sciopero solo la quota di personale strettamente necessaria a garantire la continuità delle prestazioni minime indispensabili ai sensi degli artt. 3, comma 1 e 4, comma 1, dell'Accordo e cioè la quota di personale che svolge le attività accessorie e strumentali essenziali perché tali prestazioni minime vengano assicurate (a titolo esemplificativo: apertura e chiusura locali, sorveglianza, pulizia, ausilio materiale agli alunni portatori di handicap).”

## **Verbale n. 522 del 12 novembre 2003**

### **SANITA'**

#### **Quesito sull'applicabilità della l. n. 146/90 ai dipendenti dell'Azienda Gesa di Caserta**

“Nel caso di servizio direttamente strumentale al servizio sanitario, dovrà applicarsi la disciplina della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, nonché quella dell'accordo nazionale di settore del 20 settembre 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, pubblicata sulla G.U. - supplemento ordinario – n. 34 del 28 febbraio 2002 (v. art. 2, lett. A3, comma 1 e 3)..

Inoltre, per le attività direttamente strumentali ad altri servizi pubblici essenziali, come ad esempio l'igiene urbana e ambientale, sarà applicabile la disciplina convenzionale valutata idonea dalla Commissione, vigente per tali servizi (per l'igiene urbana ambientale v. accordo nazionale del 1.3.2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/31 del 19.4.2001, pubblicata in G.U. n. 184 del 19.8.2001).

In riferimento all'ulteriore quesito proposto, riguardante la sussistenza di un obbligo dei singoli lavoratori di comunicare preventivamente l'adesione allo sciopero, deve concludersi negativamente, ferma restando la doverosa erogazione delle prestazioni indispensabili.”

## Verbale n. 525 del 3 dicembre 2003

### **COMUNICAZIONE**

**Problemi interpretativi sulla disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione nel settore postale**

**Delibera n. 03/162**

### **LA COMMISSIONE**

**ESAMINATO** il quesito formulato da Poste Italiane s.p.a. nel corso dell'audizione del 12 novembre 2003, con il quale ha chiesto di chiarire:

1) se sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art.18 del c.c.n.l. nelle ipotesi in cui il conflitto di lavoro sia motivato dall'adozione di un provvedimento riconducibile all'esercizio di un potere del datore di lavoro riguardante la posizione di un singolo lavoratore (ad esempio, il distacco di un dipendente);

2) se l'obbligo delle parti di astenersi da ogni azione diretta durante l'espletamento della procedura, previsto dal citato art. 18 del c.c.n.l., comporti anche l'obbligo di sospensione del provvedimento riguardante il singolo lavoratore;

**VISTO** l'art.18 del c.c.n.l. dell'11 luglio 2003;

### **RILEVATO CHE**

a) il citato art.18 del c.c.n.l. distingue la procedura (lett.A) che le parti devono svolgere nei casi di "controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di lavoratori", da effettuare "secondo i tempi e le modalità disciplinate dall'art.2" dello stesso c.c.n.l., dalla procedura (lett.B) che le parti devono svolgere nei casi "conflitti di lavoro" insorti a livello di unità produttiva, regionale e nazionale;

b) il conflitto collettivo, in linea di principio, può avere ad oggetto qualsiasi questione che il sindacato valuti di proprio interesse;

c) l' "azione diretta" da cui il citato art. 18 impone l'astensione nelle more della procedura si identifica proprio e solo con il conflitto collettivo che la procedura è destinata ad evitare e non con l'oggetto di tale conflitto;

### **ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO**

a) in relazione al quesito di cui al punto 1 della premessa, in assenza di una definizione restrittiva di "conflitto di lavoro" ai fini dell'attivazione della procedura di cui

alla lett.B dell'art.18 del c.c.n.l., si deve ritenere che le parti siano tenute all'esperimento della predetta procedura anche nelle ipotesi in cui il conflitto di lavoro insorga in relazione a questioni riguardanti un singolo lavoratore;

b) in relazione al quesito di cui al punto 2 della premessa, si deve ritenere che l'obbligo delle parti di astenersi da ogni azione diretta durante l'espletamento della procedura non riguardi i provvedimenti adottati dall'azienda nei confronti di singoli lavoratori.

**Verbale n. 526 del 10 dicembre 2003**

**TRASPORTO URBANO**

**Prefetture di Potenza e di Bari - parere in merito alla competenza ad effettuare la procedura preventiva di raffreddamento e conciliazione nel caso di vertenze riguardanti due o più regioni**

“Si ritiene che, per le vertenze riguardanti due o più Regioni, la competenza all’espletamento delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione spetti a ciascuna Prefettura territorialmente interessata. Naturalmente, allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività amministrativa, è auspicabile che le Prefetture interessate adottino idonee forme di coordinamento, come, ad esempio, la determinazione della Prefettura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’azienda, la quale, a sua volta, assicurerà l’opportuno coinvolgimento delle altre Prefetture interessate.”



**Verbale n. 529 (Sedute dell'8 e 9 gennaio 2004)**

**TRASPORTO URBANO**

**Effetti degli interventi preventivi sulla rarefazione oggettiva**

Nel settore del trasporto locale, ai fini della rarefazione, si tiene conto dello sciopero proclamato in precedenza anche se segnalato da un'indicazione immediata di violazione fino a intervenuta revoca, salva la facoltà di valutare la correttezza del comportamento in caso di revoca tardiva e di revoca non effettuata nei 5 giorni dalla comunicazione della Commissione

**Verbale n. 529 (Sedute dell'8 e 9 gennaio 2004)**

**Notifica degli atti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 4, co. 4- *quater*.**

La Commissione delibera di procedere, per la notifica degli atti di applicazione delle sanzioni, secondo la normativa sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta.

## Verbale n. 529 (Sedute dell'8 e 9 gennaio 2004)

### **TRASPORTO AEREO**

**Delibera n. 04/1 - Procedure di raffreddamento e conciliazione per le vertenze degli operai e impiegati dipendenti dalla Società Alitalia, Alitalia Team, Atitech, Alitalia Airport.**

#### **LA COMMISSIONE**

VISTA la delibera del 26 luglio 2001 n. 01/98 con la quale ha valutato idoneo l'accordo sulle procedure generali per la conciliazione delle vertenze degli impiegati ed operai dipendenti delle società Alitalia, Alitalia Team, Atitech, Alitalia Airport sulla base di quanto disciplinato dall'art. 23 del CCNL del settore rinnovato in data 9 marzo 2001, il quale prevede tre distinte fasi di raffreddamento e conciliazione a differenza delle due previste dalla regolamentazione provvisoria sul trasporto aereo del 16. 7. 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, serie generale, n. 185 (artt. 29 e seguenti);

VISTA la nota delle Organizzazioni sindacali, segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti del 9 giugno 2003 di contestazione del predetto accordo;

TENUTO CONTO dell' audizione delle organizzazioni sindacali del 17 aprile 2003 e della successiva audizione del 26 novembre 2003, cui hanno partecipato anche i rappresentanti aziendali, aventi ad oggetto la problematica legata all'art. 23 del CCNL, nelle quali le organizzazioni sindacali hanno contestato con fermezza la validità e l'efficacia dell'accordo sopra citato ai fini della disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

VISTA la nota della Commissione del 18 dicembre 2003, prot. n. 15772, pos. n. 17174 con la quale si comunica alle parti che la medesima ha deliberato che anche per il personale di terra devono trovare applicazione le procedure previste dalla regolamentazione provvisoria ed essere articolate, quindi, in due fasi;

VISTA la nota Assaereo del 22 dicembre 2003, prot. n. 758/IST2, con la quale, in risposta alla nota della Commissione del 18 dicembre 2003, sopra menzionata, si osserva che la delibera di valutazione dell'accordo del 29 marzo 2001, non risulta superata da altra delibera della stessa, ritenendo così tuttora valido, tra le parti, il contenuto dell'art. 23 CCNL;

CONSIDERATO che il contenuto dell'art. 23 CCNL proveniente da una autoregolamentazione sindacale del 1984 prevede tre distinte fasi conciliative e risulta più oneroso delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste agli artt. 29 e seguenti della provvisoria regolamentazione;

CONSIDERATO, inoltre, che le predette tre fasi, da applicarsi solo per il personale di terra, sono state contestate dalle organizzazioni sindacali ogni qual volta vi sono state vertenze contrattuali che hanno visto coinvolto il personale di terra;

CONSIDERATO che l'applicazione del predetto art. 23 CCNL può dar luogo ad un inasprimento del corretto esercizio delle relazioni sindacali tra le parti, anziché contribuire alla distensione dei rapporti e alla deflazione degli scioperi;

RILEVATO, inoltre, che l'applicazione delle tre fasi conciliative per il solo personale di terra costituisce una oggettiva disparità di trattamento nei confronti delle altre categorie del trasporto aereo per le quali si applica la provvisoria regolamentazione di cui sopra e le due sole fasi in essa contemplate;

RILEVATO, altresì, che l'accordo rinnovato in data 9 marzo 2001 (che rinnova quanto previsto nell'art. 23 CCNL in materia di procedure generali per la conciliazione delle vertenze degli impiegati e operai dipendenti dalle società Alitalia Alitalia Team ,Atitech, Alitalia Airport, oggetto di valutazione della Commissione) risulta anteriore alla entrata in vigore della provvisoria regolamentazione sul trasporto aereo del 16. 7. 2001, pubblicata nella G. U. del 10 agosto 2001, serie generale, n. 185 (artt. 29 e seguenti) la quale nel disciplinare la fase conciliativa delle vertenze non ha tenuto conto delle disposizioni del predetto art. 23 CCNL;

RITENUTO che il contenuto dell'art. 23 CCNL del personale di terra delle aziende predette non appare coordinabile con il contenuto degli artt. 29 e seguenti della provvisoria regolamentazione più volte richiamata;

RITENUTO, infine, alla luce di quanto sopra esposto, che siano venuti meno i presupposti che giustificarono la valutazione di idoneità dell'accordo sulle procedure generali per la conciliazione delle vertenze per impiegati e operai dipendenti dalla società Alitalia, Alitalia Team, Atitech, Alitalia Airport (art. 23 CCNL rinnovato il 9 marzo 2001);

## **PRENDE ATTO**

della volontà delle organizzazioni sindacali segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL T.A. di non ritenersi vincolate alle disposizioni di cui all'art. 23 CCNL

## **RITIENE**

Venuti meno tra le parti i presupposti che hanno giustificato la valutazione di idoneità dell'accordo del 9 marzo 2001,

## **DELIBERA**

Pertanto, la revoca della propria precedente delibera del 26 luglio 2001 n. 01/98 pos. 10333.

**Verbale n. 529 (Sedute dell'8 e 9 gennaio 2004)**

**Incorporazione delibera sanzione sostitutiva nella delibera di valutazione negativa**

La Commissione delibera di inserire, nell'ambito delle delibere in cui è prevista l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 2, l. n. 146/90, la previsione della sanzione amministrazione sostitutiva, rispetto alla quale verranno adottati gli adempimenti conseguenti nel momento in cui l'Azienda comunicherà la mancanza di capienza delle sanzioni "sindacali".

**Verbale n. 529 (Sedute dell'8 e 9 gennaio 2004)**

**TRASPORTO FERROVIARIO**

**Revoca sciopero personale Cargo in seguito a intervento preventivo. Richiesta riscontro ai rilievi formulati**

“L'accordo sindacale 23 novembre 1999, valutato idoneo da questa Commissione con delibera 45.9.1 del 3 febbraio 2000, successivamente modificato ed integrato dagli accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, rispettivamente giudicati idonei con delibere n. 101 del 13 settembre 2001 e n. 149 del 29 novembre 2001 (pubblicati sulla G.U. n. 86 del 12.4.2002) al punto 2, Campo di applicazione, lett. a) precisa che “le disposizioni relative alle modalità di proclamazione degli scioperi, al preavviso, alla durata massima, all'intervallo soggettivo tra scioperi, alla sospensione dello sciopero per avvenimenti di particolare gravità ed alle franchigie ... si applicano a tutto il personale dipendente dalle società del Gruppo FS”.

D'altro canto il personale interessato allo sciopero di cui si discute non sembra rientrare nelle limitazioni e precisazioni di cui alla lett. b) dello stesso art.2.

Le modifiche organizzative societarie da Loro ricordate non risultano infine essere state oggetto degli eventuali aggiornamenti della normativa contrattuale, proprio a questi fini previste, ove significative, dall'art.1 del citato accordo.

Ne consegue, pertanto, che allo stato della normativa contrattuale vigente le indicazioni di cui al citato punto 2 della disciplina di settore, devono essere rispettate da tutto il personale dipendente della società del gruppo FS.”

## **Verbale n. 530 (sedute del 15 e 16 gennaio 2004)**

**Asstra. Richiesta di parere sull'assimilabilità all'ipotesi di mancata prestazione indispensabile di quella in cui il lavoratore scioperi nei periodi di franchigia**

**Delibera n. 04/03**

### **LA COMMISSIONE**

#### **PREMESSO**

1. che in data 9 gennaio 2004 Asstra richiedeva alla Commissione un parere in ordine all'interpretazione dell'art. 4 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale;
2. che, in particolare, il suddetto parere concerne l'assimilabilità dello sciopero in periodo di franchigia alla mancata effettuazione di prestazioni indispensabili; e ciò al fine di ipotizzare la perseguibilità in sede disciplinare di siffatte condotte, indipendentemente dall'apertura della procedura di valutazione da parte della Commissione di garanzia, in base a quanto disposto nella delibera n. 03/48 del 19.03.2003;

#### **CONSIDERATO**

1. che l'art. 2, comma secondo, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni demanda ad accordi sindacali la determinazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici e che, in mancanza di accordo, provvede la Commissione di garanzia attraverso una regolamentazione provvisoria;
2. che la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, muovendo dal presupposto che, limitatamente a determinati periodi dell'anno, il diritto dell'utenza alla circolazione non possa subire alcuna compromissione, pena la lesione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, ha interdetto lo sciopero nei cosiddetti periodi di franchigia (cfr. art. 4 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale);
3. che, pertanto, l'individuazione dei periodi di cd. franchigia nel corso dell'anno, nell'ambito dei quali lo sciopero è interdetto, integra l'individuazione delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni, non diversamente dalla individuazione delle fasce orarie di garanzia in cui ogni giorno deve essere assicurato il servizio completo;



## **ESPRIME L'AVVISO**

- che lo sciopero in periodo di franchigia integri l'ipotesi di mancata prestazione indispensabile;

**Verbale n. 530 (sedute del 15 e 16 gennaio 2004)**

**SCIOPERI GENERALI**

“La Commissione ritiene che l’obbligatorietà dell’esperimento, in via preventiva, del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non ricorra nell’ipotesi in cui l’oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative legislative.”

**Verbale n. 532 (Seduta del 29 gennaio 2004)**

**BENI DI PRIMA NECESSITA'**

**Regolamentazione sciopero farmacie private. Richiesta interpretazione da parte di Federfarma**

La Commissione, in relazione alla richiesta in ordine all'interpretazione di alcuni punti della regolamentazione provvisoria deliberata dalla Commissione per il settore delle farmacia private, formula il seguente parere:

- a) il “*dies a quo*”, nel computo dei sei mesi, va individuato con riferimento alla data di inizio del mancato pagamento da parte delle regioni;
- b) il limite di trentacinque giorni previsto dall'art. 3, comma 3, della Regolamentazione provvisoria è da intendersi riferito a qualunque ipotesi di astensione collettiva dei farmacisti.

## **Verbale n. 532 (Seduta del 29 gennaio 2004)**

### **ENERGIA**

#### **Delibera n. 04/10**

### **LA COMMISSIONE**

#### **PREMESSO**

1. che, con note del 19, 21, 28 e 29 gennaio 2004, la Segreteria regionale Faile Cisl di Palermo, con riferimento alla vertenza dei dipendenti della Centrale Enel di Termini Imerese, ha chiesto chiarimenti in ordine alla individuazione dell'Organo competente a promuovere le procedure di raffreddamento e conciliazione previste dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

2. che, con nota del 28 gennaio 2004, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tenuto conto della reiterata richiesta d'incontro avanzata dalla Faile Cisl di Palermo per lo svolgimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione nella sede prevista per le vertenze di rilievo nazionale, ha formulato una richiesta di chiarimenti sull'individuazione dell'Autorità competente allo svolgimento di tali procedure nel caso di vertenze limitate al solo ambito regionale;

#### **CONSIDERATO**

che nel caso di scioperi di rilievo locale l'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 prevede che il tentativo di conciliazione si svolga "presso la Prefettura, o presso il Comune nel caso di scioperi di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte";

#### **ESPRIME L'AVVISO**

che, nel caso di specie, atteso il rilievo locale della vertenza, la relativa procedura ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, è da svolgersi presso l'Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio e che la circostanza che la direzione dell'Enel competente a trattare la vertenza abbia sede in Roma non può giustificare una deroga alla previsione legislativa.

**Verbale n. 536 (Sedute del 26 e 27 febbraio 2004)**

**Proposta per irrogazione di sanzioni alternative (modello predisposto dal Prof. Vallebona)**

**Delibera n. 04/39**

**LA COMMISSIONE**

nei procedimenti aperti nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori per l'irrogazione della sanzione della sospensione dei permessi sindacali retribuiti o dei contributi sindacali, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146/90 e ss. mod.

**DELIBERA**

- a) di curare l'istruttoria dei procedimenti di valutazione in modo tale da disporre, al momento della decisione, dei dati relativi all'ammontare dei permessi sindacali e dei contributi versati alle organizzazioni sindacali coinvolte nel procedimento di valutazione
- b) di acquisire, altresì, il nome e la residenza del rappresentante legale delle Organizzazioni Sindacali da sanzionare.

**Verbale n. 536 (Sedute del 26 e 27 febbraio 2004)**

**Proposta di delibera riguardante l'individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti di chiusura dei procedimenti di valutazione.**

**Delibera n. 04/41**

**LA COMMISSIONE**

in relazione all'individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti di chiusura dei procedimenti di valutazione;

**RITENUTO**

che sia opportuno distinguere i soggetti nei cui confronti le delibere di valutazione devono essere notificate dai soggetti ai quali le delibere vanno semplicemente comunicate, anche in relazione all'esito del procedimento;

**VISTO**

l'art. 13, lett. i), della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000;

**DELIBERA**

1) di procedere alla notifica in relazione ai soggetti nei confronti dei quali viene deliberata l'applicazione di sanzioni;

2) di inviare la semplice comunicazione, anche via fax, a tutti quei soggetti, parti del procedimento, nei confronti dei quali non viene disposta l'applicazione di sanzioni e all'INPS;

3) di procedere alla notifica nei confronti dell'Azienda qualora si disponga l'apertura del procedimento disciplinare o l'applicazione di sanzioni nei confronti dei singoli lavoratori;

4) di procedere alla notifica nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro, nel caso di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

**Verbale n. 537 (Sedute del 4 e 5 marzo 2004)**

**Modalità di esecuzione delle delibere di valutazione di idoneità di ipotesi di accordi stipulati presso l'Aran**

La Commissione delibera di inviare all'Aran una comunicazione nella quale, manifestando la disponibilità a provvedere direttamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi valutati idonei, chiede di essere informata - qualora si tratti di ipotesi di accordo - della definitiva formale sottoscrizione degli accordi medesimi.

**Verbale n. 538 (Seduta dell' 11 e 12 marzo 2004)**

**TRASPORTO URBANO**

**Delibera n. 04/108**

**LA COMMISSIONE**

**ESPRIME L'AVVISO**

che, nel caso in cui la Commissione abbia deliberato l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento delle parti ai sensi dell'art. 13, lett. i) l. n. 146/1990 e successive modifiche, per la violazione delle prestazioni indispensabili, sia opportuno che il datore di lavoro attenda l'esito del suddetto procedimento, laddove ritenga rilevanti questioni che potrebbero essere risolte dalla delibera della Commissione.



**Verbale n. 539 (Seduta del 18 marzo 2004)**

**Delibera n. 04/149**

**LA COMMISSIONE**

**RILEVATO**

che si è riproposto il problema dell'intervallo tra due astensioni collettive nel rapporto tra prestazioni strumentali e prestazioni del servizio pubblico essenziale e che le discipline dei singoli settori nulla dicono sul punto,

**DELIBERA**

di riservarsi di intervenire ai sensi dell'art. 2, comma 2, e 13 lett. d) ed e) nel caso in cui per la concomitanza tra i due scioperi si abbia una incidenza sulla continuità del servizio tale da ledere i diritti della persona.

## **Verbale 541 (Seduta del 1 Aprile 2004)**

### **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

#### **Asstra / Anav. Chiarimenti in ordine all'esercizio del diritto di sciopero in occasione del rinnovo del CCNL durante il periodo di "tregua sindacale" previsto all'art. 1 del Protocollo del 23 luglio 1993**

“ Secondo l'orientamento della Commissione (delib. 98/177 del 26.03.1998; delib. 99/378 del 10.06.1999), le clausole riconducibili alla c.d. "parte obbligatoria" della contrattazione collettiva, ivi compresa quella di "tregua sindacale", pur potendo fornire un supporto esterno agli strumenti di contemperamento fra diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e diritti costituzionali degli utenti, hanno la funzione di regolare i rapporti fra i soggetti stipulanti, determinando per essi l'insorgenza di vincoli, la cui violazione costituisce inadempimento sul piano contrattuale.

Tali clausole non possono, invece, ritenersi inserite nel "corpo unico della disciplina dei servizi minimi" e, quindi, rilevare ai fini della applicazione della legge 146 del 1990 e ss. modifiche.”

## **Verbale 541 (Seduta del 1 Aprile 2004)**

### **Delibera n. 04/212**

“La Commissione delibera “che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi.

Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”

## **Verbale 541 (Seduta del 1 Aprile 2004)**

### **Iniziative per sollecitare la sostituzione delle regolamentazioni provvisorie con accordi**

“Con la legge n. 146/1990 e le successive modifiche di cui alla legge n. 83/2000, il legislatore ha stabilito che la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali avvenga attraverso la conclusione di accordi e contratti collettivi e che, solo in assenza di questi, la Commissione debba intervenire con proprie regolamentazioni provvisorie. In questo senso già l’art. 19 della legge n. 146/1990 prevedeva che entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore le parti stipulassero i contratti collettivi o sottoscrivessero gli accordi in materia.

La Commissione ritiene di dover invitare le parti a prendere direttamente contatti tra di loro, per verificare la possibilità di stipulare, in sostituzione delle regolamentazioni provvisorie, i contratti o gli accordi previsti dal legislatore, da sottoporre, poi, alla valutazione di idoneità da parte della Commissione.

Analogo invito viene rivolto anche in ordine alla eventuale revisione di contratti o accordi già dichiarati idonei da questa Commissione.

La Commissione ribadisce, comunque, la propria disponibilità, su richiesta delle parti, a promuovere incontri e a fornire tutte le opportune indicazioni.”

## **Verbale 541 (Seduta del 1 Aprile 2004)**

### **MINISTERI**

#### **Ministero della Giustizia. Richiesta parere**

La Commissione delibera di inviare al Ministero della Giustizia una nota di risposta nella quale si evidenzi come, tra i provvedimenti cautelari ed urgenti, rientrino tutti i procedimenti cautelari in materia civile e del lavoro.

## Verbale 541 (Seduta del 1 Aprile 2004)

### **TRASPORTO FERROVIARIO**

#### **Delibera interpretativa in tema di rarefazione**

#### **Delibera n. 04/233**

### **LA COMMISSIONE**

VISTO il punto 3.3.4. dell'accordo nazionale del 23 novembre 1999 e succ.modd. sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero nel settore del trasporto ferroviario, secondo cui "l'intervallo tra un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non potrà essere comunque inferiore a tre giorni...";

VISTO il punto 3.3.5. dello stesso accordo, a norma del quale "al fine di rispettare il principio di rarefazione delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore ad un giorno, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama";

RILEVATO che questa Commissione è già intervenuta (v. delibere in data 19.9.2003 - pos. 16652 e 30.1.2004 n. 04/08 – pos 17571) per evitare che il succedersi a pochi giorni di distanza tra sciopero nazionale e sciopero locale possa incidere, nello stesso ambito, sulla continuità del servizio senza il rispetto di un intervallo minimo;

ESAMINATO il problema relativo all'interpretazione del citato punto 3.3.4., per quanto riguarda l'ambito di applicazione della regola sull'intervallo "soggettivo" di tre giorni *tra un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto* e l'individuazione delle ipotesi di coincidenza soggettiva dei soggetti proclamanti;

ESAMINATO, altresì, il problema relativo all'interpretazione del citato punto 3.3.5., per quanto riguarda l'ambito di applicazione della regola sull'intervallo "oggettivo" di un giorno *tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo*;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate da alcune organizzazioni sindacali, anche nel corso di apposite audizioni, in ordine alle difficoltà emerse in sede applicativa sulla base di un'interpretazione rigorosa delle disposizioni in questione;

CONSIDERATO che l'accordo citato non definisce i bacini di utenza rispetto ai quali si deve ritenere applicabile la regola sulla rarefazione oggettiva;

RITENUTO opportuno procedere all'individuazione delle Regioni nelle quali lo sciopero deve essere considerato di rilevanza nazionale;

RITENUTO, altresì, opportuno precisare i criteri di computo dei giorni che devono intercorrere tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo;

RILEVATO che la regolamentazione vigente non qualifica come "liberi" i detti giorni;

### **DELIBERA**

che, al di fuori delle ipotesi in cui può trovare applicazione il principio della concentrazione di cui al punto 3.3.5., secondo capoverso, dell'Accordo sopra indicato, in tema di rarefazione trovino applicazione i seguenti criteri interpretativi:

1) la regola dell'intervallo "soggettivo" di tre giorni tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate dallo stesso soggetto e dallo stesso livello sindacale, nelle seguenti ipotesi:

- a) tra diversi scioperi nazionali;
- b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale;

2) nelle ipotesi in cui le singole azioni di sciopero sono, invece, proclamate da diversi livelli della stessa sigla sindacale, trova applicazione la regola della rarefazione "oggettiva", nei termini di cui al successivo punto 3 );

3) la regola della rarefazione "oggettiva" di un giorno tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate da sigle sindacali diverse, nelle seguenti ipotesi:

- a) tra diversi scioperi nazionali;
- b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale;
- c) tra sciopero nazionale e sciopero locale, idoneo, per la sua collocazione, a provocare effetti sul sistema ferroviario nazionale, salvo che non sia espressamente prevista la limitazione al solo traffico locale;
- d) tra diversi scioperi locali di rilevanza nazionale, nei termini di cui al precedente punto c);

4) la previsione della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l'effettuazione del precedente, con riguardo sia all'intervallo "soggettivo" che a quello "oggettivo", non è, invece, applicabile (fermo restando il rispetto dell'obbligo di preavviso):

- a) tra scioperi locali incidenti su diversi ambiti territoriali;

b) tra sciopero nazionale e sciopero a carattere esclusivamente locale, o comunque incidente sul solo traffico locale (ai fini della esatta qualificazione dello sciopero come “a carattere esclusivamente locale, o comunque incidente sul solo traffico locale”, nell’atto di proclamazione, la prevista specificazione delle modalità dello sciopero deve contenere tutte le indicazioni necessarie ad escludere che la proclamata astensione si rifletta sul traffico che prescinde dall’ambito locale);

5) in ogni caso, nella predetta ipotesi di cui al precedente punto 4 b), al fine di garantire il contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati, si farà riferimento all’intervallo di dieci giorni tra le date di effettuazione degli scioperi (termine desumibile dalla *ratio* dell’art.2, 2° comma della legge n.146/1990 e succ.modd., nonché dalla lettura combinata delle disposizioni in tema di preavviso e di rarefazione oggettiva, di cui ai punti 3.1. e 3.3.5. dell’accordo citato);

6) i giorni che devono intercorrere tra effettuazione e proclamazione non vengono considerati liberi, con la conseguenza che in caso di previsto intervallo di tre giorni, lo sciopero potrà essere proclamato il terzo giorno successivo a quello della effettuazione della precedente astensione, e nel caso del minore intervallo di un giorno in quello immediatamente successivo;

7) di invitare le parti destinatarie a formulare osservazioni e indicazioni in ordine alla individuazione degli scioperi locali incidenti sul bacino d’utenza nazionale



## **Verbale 541 (Seduta del 1 Aprile 2004)**

### **Delibera interpretativa sui limiti di applicabilità dell'accordo al trasporto cargo**

#### **Delibera n. 04/234**

#### **LA COMMISSIONE**

RILEVATO che è sorto il problema dei limiti di applicabilità al trasporto Cargo delle disposizioni dell'Accordo del personale delle Ferrovie dello Stato del 23 novembre 1999, così come modificato dall'Accordo del 29 ottobre 2001;

RITENUTO che il trasporto in oggetto rientra nel campo di applicazione dell'Accordo, sia pure nella parte in cui – lett. a) del punto 2 – fa riferimento “a tutto il personale dipendente dalle società del Gruppo F.S.”, con conseguente esclusione dell'applicazione della disciplina in tema di “prestazioni indispensabili”, prevista dal successivo punto 4 (non richiamato dalla citata lett.a), salva la negoziazione di “eventuali necessità connesse a particolari situazioni di trasporto non passeggeri..” (punto 4.2.5.), in chiaro riferimento ai beni indicati nell'art.1, comma 2, lett.a), della legge 146/1990 e succ. mod.;

#### **DELIBERA**

che al trasporto Cargo si applicano le disposizioni relative agli istituti espressamente richiamati nella lett. a) dell'art. 2 dell'Accordo del personale delle Ferrovie del 23 novembre 1999, così come modificato dall'Accordo del 29 ottobre 2001, con esclusione degli istituti in questa sede non espressamente richiamati (es. fasce orarie).

**Verbale n. 543 (Seduta del 15 aprile 2004)**

**GIUSTIZIA**

**Delibera n. 04/260**

**LA COMMISSIONE**

in relazione alla richiesta di parere della Corte d'Appello di Milano sulla possibilità di disporre comandate in caso di sciopero degli Ufficiali Giudiziari,

**DELIBERA**

di precisare che le comandate possono essere disposte esclusivamente per assicurare le prestazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. b della proposta sulle prestazioni indispensabili adottata con delibera n. 99/284 del 22 aprile 1999.

## **Verbale n. 544 (Seduta del 22 aprile 2004)**

### **TRASPORTO URBANO**

“Per quanto riguarda il contenuto delle comunicazioni di adesione a scioperi nazionali o delle proclamazioni di scioperi regionali o locali, si precisa che è sufficiente che i soggetti sindacali proclamanti o aderenti indichino la durata, la collocazione temporale dello sciopero e garantiscano l’osservanza delle fasce orarie di servizio completo.

Naturalmente, nella comunicazione all’utenza da parte dell’azienda, la durata dello sciopero e l’articolazione delle fasce orarie di servizio completo dovranno essere specificate.

Per quanto, poi, concerne il quesito, posto dalle organizzazioni sindacali, circa l’opportunità di un eventuale ulteriore tentativo di conciliazione tra le parti, in caso di mancanza di un accordo sulle fasce, è senza dubbio auspicabile che ci si adoperi al fine di raggiungere l’accordo, in mancanza del quale la Commissione dovrà attivare la procedura per la regolamentazione provvisoria.

Infine, per quanto riguarda gli accordi stipulati anteriormente alla l. n. 83/2000 ed alla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, tra i quali anche l’accordo SEAC del 1994, occorre che essi vengano sottoposti alla valutazione di idoneità della Commissione di garanzia, la quale, in tale sede, valuta la conformità degli accordi alle prescrizioni della legge e delle Regolamentazione provvisoria.”

## **Verbale n. 544 (Seduta del 22 aprile 2004)**

### **COMUNICAZIONI**

#### **Delibera n. 04/285 bis**

“Nelle ipotesi di scioperi il cui impatto sia prevedibilmente minimo sui diritti costituzionalmente protetti dei cittadini utenti, l’Azienda può, sotto la propria responsabilità, integrare l’informazione all’utenza con la relativa precisazione in ordine alla incidenza sul servizio e, altresì, tenerne conto, nella predeterminazione delle misure sul piano organizzativo”.

## **Verbale n. 544 (Seduta del 22 aprile 2004)**

### **Eventuale revisione della articolazione dei settori di intervento della Commissione**

La Commissione approva il riparto di competenze allegato e, con riferimento ai servizi strumentali, delibera quanto segue:

- 1) laddove il servizio strumentale sia ricompreso nel campo di applicazione dell'accordo o della regolamentazione provvisoria che disciplina il servizio principale, la competenza sarà del Commissario di settore;
- 2) laddove il servizio strumentale non sia compreso nel campo di applicazione dell'accordo o della regolamentazione provvisoria che disciplina il servizio principale:
  - a) seguirà le regole di settore specifiche (accordo o regolamentazione provvisoria) ove esistenti, con le attuali competenze (es. pulizia e metalmeccanici competenza del Commissario Di Cagno);
  - b) in assenza di regole di settore specifiche, seguirà le norme di legge e sarà di competenza del Commissario responsabile del settore principale cui il servizio strumentale inerisce.

## **Verbale n. 544 (Seduta del 22 aprile 2004)**

**Delibera di indirizzo in tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei singoli lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 146/1990 e successive modificazioni, in sostituzione della delibera n. 03/48 del 19 marzo 2003.**

**Delibera n. 04/292**

### **LA COMMISSIONE**

RILEVATO che l'art. 13, lett. i) ultima parte, prevede tra le attribuzioni della Commissione la deliberazione delle sanzioni previste dall'art. 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'art. 4, la prescrizione al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari ai lavoratori che si astengono dal lavoro in relazione alle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art. 2 o che, richiesti della effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività.

RITENUTO opportuno in via di interpretazione della disciplina ora richiamata indicare modalità di applicazione e determinazione delle sanzioni ai singoli lavoratori;

RITENUTO a tal fine di dover precisare i rapporti tra le deliberazioni in materia di questa Commissione e le correlate iniziative dei datori di lavoro

### **DELIBERA**

a chiarimento e in sostituzione delle precedenti delibere:

1) i lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari ex art.4, comma 1, legge cit. allorché “si astengano dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2” o non effettuino le prestazioni indispensabili richieste, e pertanto sono sottoposti alle suddette sanzioni anche in caso di sciopero illegittimo per violazione dell'obbligo di preavviso, o dell'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'art.2, comma 1, legge cit., nonché nel caso di sciopero illegittimo per violazione delle “misure” previste nell'art.2, comma 2, legge cit., ivi comprese le procedure di raffreddamento e di conciliazione e gli intervalli minimi, in quanto tali “misure” sono espressamente richiamate sia nel comma 1 che nel comma 3 del citato art.2;

2) le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art.4, comma 1, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all'esito del procedimento disciplinare, solo a seguito di valutazione negativa del “comportamento delle parti” ai sensi dell'art.13, comma 1, lett.i), legge cit. nell'ipotesi in cui l'illegittimità dello sciopero dipenda, appunto, dalla condotta dei soggetti collettivi (ad es., violazione degli obblighi di preavviso, di comunicazioni, di

rispetto degli intervalli minimi e di esperimento delle procedure preventive). L'azienda può sollecitare alla Commissione l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento e, nell'ipotesi in cui essa abbia già iniziato il procedimento disciplinare, la definizione del medesimo potrà avvenire solo dopo la conclusione della suddetta procedura di valutazione. In ogni caso l'azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della apertura e della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione;

3) le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all'esito del procedimento disciplinare, senza necessità di attendere una valutazione della Commissione nell'ipotesi in cui la condotta illegittima sia propria del singolo lavoratore che non effettui le prestazioni indispensabili richieste, e ciò in quanto la Commissione è tenuta a valutare solo "il comportamento delle parti" (organizzazioni sindacali e aziende erogatrici del servizio) e non anche il comportamento dei singoli lavoratori.

Nell'ipotesi in cui la Commissione abbia deliberato l'apertura del procedimento di valutazione ai sensi dell'art. 13 lett. i) della Legge n. 146/90 e successive modificazioni, è opportuno che il datore di lavoro attenda l'esito del procedimento, laddove ritenga rilevanti questioni che potrebbero essere risolte con la delibera di valutazione della Commissione. In tal caso l'azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione;

4) le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art.4, comma 1, legge cit., non sono condizionate all'indicazione preventiva di cui all'art. 13, lett. d);

5) il procedimento disciplinare aperto da datore di lavoro deve, ovviamente, rispettare le regole dello stesso rispettivamente vigenti per il lavoratore alle dipendenze dei datori di lavoro privati o per il lavoratore alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;

6) l'eventuale previsione di un apparato sanzionatorio specifico per le inadempienze in materia di sciopero è rimesso alla contrattazione collettiva, ovviamente nel rispetto delle regole fissate dalla legge (ad es., proporzionalità tra infrazione e sanzioni; esclusione di misure estintive o che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro);

7) la Commissione si riserva di verificare il puntuale adempimento della presente delibera di indirizzo da parte dei datori di lavoro

## **Verbale n. 544 (Seduta del 22 aprile 2004)**

**Revisione delle delibere 12 marzo 2003 e 8 maggio 2003 in ordine alle conseguenze, in tema di rarefazione, dell'indicazione ai sensi dell'art. 13 lett. d)**

**Delibera n. 04/293**

### **LA COMMISSIONE**

RILEVATO che, in tema di rarefazione oggettiva e di rilevanza di uno sciopero proclamato in precedenza, ma già oggetto di indicazione immediata ai sensi dell'art.13, lett.d), della legge n.146/1990 e successive modificazioni, sono state adottate in via provvisoria, rispettivamente il 12 marzo 2003 (verb. 494) e l'8 maggio 2003 (verb. 501) due delibere di difficile coordinamento, che hanno dato luogo a segnalazioni anche da parte delle organizzazioni sindacali;

RITENUTO opportuno sciogliere la riserva ed adottare una delibera di carattere generale sul punto;

### **DELIBERA**

a) la proclamazione di uno sciopero, anche se oggetto di una indicazione immediata ai sensi dell'art.13, lett.d), della legge n.146/1990 e succ.modd., rileva ai fini della rarefazione oggettiva con la successiva proclamazione di altri scioperi fino a quando non sia intervenuta la revoca;

b) soltanto nel settore del trasporto aereo, in conformità della prassi fin qui adottata, l'indicazione immediata farà venire meno la rilevanza dello sciopero cui si riferisce la medesima ai fini della rarefazione oggettiva con altri scioperi proclamati successivamente;

c) nella indicazione immediata ex art.13, lett.d), della violazione della regola della rarefazione oggettiva sarà espressamente precisato che l'indicazione stessa ha valore soltanto nell'ipotesi in cui lo sciopero proclamato in precedenza non sia revocato;

d) in conformità con quanto deciso con delibera n.03/45 del 12 marzo 2003, si ribadisce che:

- i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art.13, lett.d), legge n.146/1990 e succ.modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione;
- la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione;



e) nel caso della rarefazione soggettiva, la proclamazione di un nuovo sciopero potrà essere effettuata previa revoca di quello proclamato in precedenza

## Verbale n. 545 (Sedute del 29 e 30 aprile 2004)

### SANITA'

#### **Provincia Autonoma di Bolzano. Ipotesi accordo (pos. 18256)**

“Comunico che la Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, l’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche demanda l’individuazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione agli accordi tra le OO.SS. e i datori di lavoro pubblici e privati; ne consegue che gli accordi sindacali possono legittimamente determinare le sedi in cui debba aver luogo la preventiva procedura di conciliazione prevista dalla legge.

Resta fermo che:

- a) le parti che non intendono adottare le procedure previste dall’accordo collettivo possono richiedere che il preventivo tentativo di conciliazione si svolga: *“se lo sciopero ha rilievo locale, presso la Prefettura, o presso il Comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l’amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”*. Nel caso sottoposto all’attenzione di questa Commissione, dunque, relativo alla vertenza in atto tra l’Ente Provincia e le OO.SS. del comparto medici della Provincia Autonoma di Bolzano, laddove non si addivenga alla conclusione dell’accordo collettivo, il tentativo di conciliazione si dovrà necessariamente svolgere presso il Commissariato del Governo, e nel caso in cui l’accordo venga stipulato ma vi siano OO.SS. dissenzienti,

queste ultime potranno chiedere che la procedura conciliativa si svolga presso lo stesso Commissariato del Governo;

- b) ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, *“il Prefetto o il corrispondente organo nelle Regioni a statuto speciale, informati i Presidenti delle Regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1”*. Il tentativo di conciliazione di cui all’art. 8 sopra citato rappresenta una fase della procedura c.d. di “precettazione”, per la quale la legge ha previsto una competenza esclusiva del Prefetto o del corrispondente organo nelle Regioni a Statuto Speciale.”

**Verbale n. 545 (Sedute del 29 e 30 aprile 2004)**

**COMUNICAZIONE**

**Problemi interpretativi in materia di “Divieto di azioni unilaterali” durante l’esperimento delle procedure di raffreddamento nel settore delle telecomunicazioni (art. 2 lett. b Regolamentazione provvisoria n. 02/152 del 25/07/02)**

**Delibera n. 04/295**

**LA COMMISSIONE**

**VISTO**

l’art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000

**CONSIDERATO**

che sono emersi problemi interpretativi con riferimento all’art. 2 lett. b) “Divieto di azioni unilaterali” della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore delle telecomunicazioni, approvata con delibera n.02/152 del 25 luglio 2002;

**DELIBERA QUANTO SEGUE**

la disposizione dell’art. 2 lett. B) “Divieto di azioni unilaterali” secondo cui durante le procedure di raffreddamento “le imprese sospenderanno, per la medesima durata, l’applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza” va interpretata nel senso che dall’obbligo di sospensione (oltre il caso di reiterato ricorso a richieste di espletamento delle procedure al solo fine di ottenere la detta sospensione) sono, tra gli altri, esclusi:

- a) gli atti già eseguiti prima della richiesta di attivazione della procedura;
- b) gli atti adottati in esecuzione di accordi sindacali;
- c) le procedure di informazione e/o consultazione per le quali siano previsti termini massimi e che si pongono come alternative alle procedure di cui alla L. n. 146/1990 e succ. modd.

## Verbale n. 545 (Sedute del 29 e 30 aprile 2004)

### **SCIOPERO GENERALE**

#### **Integrazione delibera sullo sciopero generale: intervallo minimo e comunicazione dello sciopero generale. Problema dello “sciopero generale” di settore (es. pubblico impiego)**

La Commissione, all’esito di un ampio e articolato dibattito, ribadisce il punto 1 della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 e, richiamata l’esigenza della comunicazione dello sciopero generale agli Osservatori previsti da contratti e regolamentazioni provvisorie da parte delle Confederazioni, si riserva nel caso concreto di valutare le conseguenze della eventuale mancata comunicazione

La Commissione ribadisce, altresì, che, nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso proclamati sia prima che dopo, si fa riferimento all’intervallo minimo e non al rapporto tra effettuazione e proclamazione e che detto intervallo minimo sia di dieci giorni

**Verbale n. 546 (Seduta del 6 maggio 2004)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**Sciopero del trasporto pubblico locale. Comunicazione delle singole aziende e informativa all'utenza**

**Delibera n. 04/333**

La Commissione ha avuto occasione di rilevare che, in occasione degli scioperi a livello sia territoriale che nazionale, alcune aziende hanno lamentato la mancata tempestiva comunicazione dell'atto di proclamazione e quindi l'impossibilità di curare l'informativa all'utenza.

Al fine di assicurare il pieno rispetto delle previsioni legislative si ritiene opportuno ricordare che, in mancanza di diversa previsione sul punto in sede di accordo o di regolamentazione, deve trovare applicazione l'art. 2, 1° comma della legge n. 146/90 e succ. modd., ai sensi del quale la comunicazione della proclamazione "deve essere data alle amministrazioni e imprese che erogano il servizio.

**Verbale n. 546 (Seduta del 6 maggio 2004)**

**Individuazione dei destinatari delle diverse comunicazioni della Commissione**

La Commissione delibera che la comunicazione delle deliberazioni sia effettuata oltre che nei confronti delle parti interessate anche all'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 146/90 e successive modificazioni salvo quanto previsto dal successivo art. 13, lett. n).

## **Verbale n. 546 (Seduta del 6 maggio 2004)**

**Delibera n. 04/334**

### **LA COMMISSIONE**

RILEVATO che si è posto il problema dell'individuazione della sede amministrativa presso la quale svolgere il tentativo preventivo di conciliazione in caso di sciopero di livello locale;

RILEVATO che l'art.2, comma 2, sul punto, dispone espressamente che il tentativo di conciliazione possa svolgersi "se lo sciopero ha livello locale, presso la Prefettura, o presso il Comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte";

RITENUTO che nel caso di "servizi pubblici di competenza del Comune" l'intervento di tale amministrazione è escluso soltanto nel caso in cui il Comune medesimo rivesta la qualità di datore di lavoro;

### **DELIBERA**

- a) che, nel caso di sciopero che riguarda servizi di competenza dell'amministrazione comunale, il tentativo preventivo di conciliazione debba essere svolto presso il Comune, con la sola eccezione nel caso in cui il Comune assuma la qualità di datore di lavoro;
- b) che il tentativo di conciliazione in oggetto debba, invece, essere espletato presso la Prefettura nel caso di servizi pubblici che riguardano più Comuni, o esulano dalla competenza del Comune;
- c) rimane fermo peraltro, che in caso di richiesta al Prefetto la procedura può comunque essere espletata in questa sede salva l'eventuale contestazione della controparte.

## Verbale n. 547 (Seduta del 13 Maggio 2004)

### **TRASPORTO URBANO**

#### **Sult Segreteria Regionale della Sicilia: Richiesta di parere circa l'individuazione del soggetto con il quale deve essere attivata la procedura di raffreddamento prevista dalla normativa vigente sull'esercizio del diritto di sciopero**

“Con riferimento alla richiesta di parere circa la individuazione del soggetto con il quale deve essere attivata la procedura di raffreddamento prevista dalla normativa vigente sull'esercizio del diritto di sciopero, si espone quanto segue.

Al riguardo, trovano applicazioni le previsioni contenute nell'art. 2, lett. C), punto 1., della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delib. 02/13 del 31-01-2002, pubblicata in G.U. il 23-03-2002), ove si prevede che il soggetto collettivo che intende promuovere l'astensione “deve avanzare richiesta di incontro all'ente gestore del servizio o all'azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione”. Ai sensi del successivo punto 2., la controparte datoriale (aziendale o nazionale), entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, “informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita”.

La Commissione di Garanzia, secondo quanto deliberato in data 12 marzo 2003, ha inoltre chiarito che “in mancanza di diversa previsione nella regolamentazione o nell'accordo, il mancato espletamento, imputabile alla controparte, della prima fase della procedura di raffreddamento, esonera l'organizzazione sindacale dall'espletamento della seconda fase, ove prevista”.

Alla luce della ricordata regolamentazione, si ritiene che, in caso di rivendicazioni attinenti alla stipulazione ovvero applicazione dei contratti collettivi presso singole aziende, non assumendo autonoma rilevanza il livello regionale, i soggetti competenti ad esperire la prima fase della procedura di raffreddamento devono essere individuati nella controparte datoriale a livello aziendale. Qualora quest'ultima ometta di convocare il soggetto sindacale, secondo le modalità indicate nel richiamato art. 2, lett. C) della Regolamentazione provvisoria, la procedura si considererà esaurita, ed il soggetto sindacale potrà proclamare lo sciopero, dovendo però, prima o contestualmente alla proclamazione dello stesso, “comunicare alla Commissione, per iscritto, l'esito delle procedure” e “precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento”.

Qualora invece la prima fase della procedura sia correttamente esperita, ma si esaurisca con esito negativo, le parti potranno esperire la seconda fase della procedura, ai sensi dell'art. 2, lett. D), della Regolamentazione provvisoria, attraverso un tentativo di conciliazione che si svolgerà o nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le



parti ovvero in alternativa, in difetto di accordo tra le parti, presso la Prefettura competente per territorio.”

**Verbale n. 549 (Seduta del 27 maggio 2004)**

**Disciplina della eventuale partecipazione alle procedure di valutazione delle associazioni degli utenti**

La Commissione delibera:

- di informare le associazioni degli utenti dell'apertura di procedure di valutazione e del relativo esito soltanto nelle ipotesi in cui il procedimento sia stato aperto su richiesta o segnalazione delle medesime.
- delibera, altresì, di fornire informazioni, ove richiesto dalle dette associazioni.

**Verbale n. 552 (Seduta del 17 giugno 2004)**

**Delibera n. 04/421**

**LA COMMISSIONE**

**ESPRIME L'AVVISO**

che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deliberate in via sostitutiva dalla Commissione di garanzia, ai sensi dell'art. 4, co.4 bis, della legge n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, siano devoluti all'INPS, Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

**Verbale n. 553 (Seduta del 24 giugno 2004)**

**Delibera n. 04/431**

**LA COMMISSIONE**

**ESPRIME L'AVVISO**

che, intervenuta la valutazione dell'idoneità delle disposizioni contenute in un codice di autoregolamentazione a realizzare il contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1 della Legge n. 146/1990 e succ. modificazioni:

- a) la valutazione di idoneità di un diverso assetto regolamentare, quanto al medesimo servizio, è ammissibile in presenza di un mutamento verificatosi nella situazione di fatto ovvero nel caso in cui, per una differente valutazione degli interessi in gioco, la precedente regolamentazione appaia non più adeguata a garantire il detto contemperamento;
- b) gli organi rappresentativi della categoria possono quindi, formulare proposte di modifiche indicandone espressamente i relativi motivi.

**Verbale n. 558 (Seduta del 2 settembre 2004)**

**FARMACIE**

**Federfarma – Stato di agitazione dei farmacisti privati**

La Commissione delibera di trasmettere una nota con la quale si chiarisce che la regolamentazione provvisoria del settore non prevede l'obbligatorietà del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione di uno sciopero.

## Verbale n. 558 (Seduta del 2 settembre 2004)

### **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

“Si ricorda che l’art. 11 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (adottata da questa Commissione con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002), impone di garantire, in caso di sciopero, il servizio completo durante le fasce, precisando, altresì, che i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.

Con la delibera n. 03/19 del 16 gennaio 2003 la Commissione ha precisato inoltre che le Aziende che non hanno ancora sottoscritto con le controparti sindacali gli accordi aziendali di cui all’art. 16 della citata Regolamentazione provvisoria (al fine di concordare, tra l’altro, le procedure da adottare all’inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio, nonché le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce), sono comunque tenute ad emanare i regolamenti di servizio idonei a soddisfare l’esigenza di garanzia del servizio durante le fasce anzidette. Tali regolamenti di servizio, naturalmente, debbono indicare le modalità strettamente necessarie per assicurare il rispetto delle fasce.

Si ricorda, infine, che questa Commissione è, altresì, competente a valutare la corretta informazione all’utenza da parte dell’Azienda in ordine alla indicazione dei modi e tempi effettivi di riattivazione del servizio al termine dello sciopero (art. 2, comma 6, della legge 146/1990), fornendo all’utente una informazione completa, possibilmente con la precisazione dell’orario di ripresa del servizio da ciascun capolinea e, comunque, con l’esplicita garanzia del rispetto delle fasce.”

**Verbale n. 559 (Seduta del 9 settembre 2004)**

**COMUNICAZIONI**

**Nota di dissenso di alcuni componenti la Rsu in quanto non convocati dai componenti di maggioranza, della stessa Rsu, al momento della proclamazione dello sciopero**

La Commissione delibera che la concreta e specifica questione non rientra nella competenza di questa Commissione

## Verbale n. 559 (Seduta del 9 settembre 2004)

### **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

“La Commissione ribadisce che ai sensi dell'art. 2, lett. B) della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera del 31-01-2002, n. 02/13 pubblicata in G.U. il 23-03-2002), *"Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio"*, e che, secondo l'indirizzo già espresso al riguardo, "la disposizione dell'art. 2, lett. B) "Divieto di azioni unilaterali", secondo cui durante le procedure di raffreddamento le imprese sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza, va interpretata nel senso che dall'obbligo di sospensione (oltre il caso di reiterato ricorso a richieste di espletamento delle procedure al solo fine di ottenere la detta sospensione) sono tra gli altri esclusi: a) gli atti già eseguiti prima della richiesta di attivazione della procedure; b) gli atti adottati in esecuzione di accordi sindacali; c) le procedure di informazione e/o consultazione per le quali siano previsti termini massimi che si pongono come alternative alle procedure di cui alla legge n. 146 del 1990 e ss. mod."(delibera 04/295)”



**Verbale n. 559 (Seduta del 9 settembre 2004)**

**Nota del Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali riguardante la proposta di chiarimenti in merito alla trasmissione di elenchi nominativi di dipendenti aderenti a sciopero**

La Commissione delibera di inviare la seguente nota di risposta al Segretario Generale del Garante in oggetto:

“Comunico che questa Commissione, salvo le ipotesi in cui l’individuazione dell’aderente allo sciopero in violazione della disciplina sia indispensabile per l’applicazione delle sanzioni, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, si è sempre limitata a chiedere i dati numerici dei lavoratori partecipanti alle astensioni collettive dal lavoro.

Si comunica, altresì, che nei rari casi in cui sono stati trasmessi elenchi nominativi, questi sono stati restituiti in originale al mittente.”

**Verbale n. 560 (Seduta del 16 settembre 2004)**

**Interrogazione parlamentare dei Senatori Malabarba e Sodano in merito a provvedimenti disciplinari di Poste Italiane Spa Verona a seguito di nota della Commissione di garanzia**

La Commissione delibera di comunicare al Ministero delle Comunicazioni che, attesa la natura di Autorità indipendente della Commissione medesima, nessun intervento può essere intrapreso dal Ministro cui l'interrogazione è rivolta e che le delibere e gli atti della Commissione sono trasmessi ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Delibera altresì di informare della vicenda, con separata comunicazione, il Presidente del Senato sollevando il problema dell'ammissibilità delle interrogazioni parlamentari sull'operato della Commissione.

**Verbale n. 561 (Seduta del 23 settembre 2004)**

La Commissione precisa che le azioni di sciopero, qualunque sia l'oggetto della controversia da cui scaturiscono, possono essere proclamate da qualunque soggetto sindacale anche non firmatario del CCNL.

**Verbale n. 561 (Seduta del 23 settembre 2004)**

**SANITA'**

**FIMMG/Settore della medicina generale convenzionata con il S.S.N.**

La Commissione decide di inviare una nota all'organizzazione sindacale e all'ente datoriale segnalando l'opportunità di disciplinare l'esercizio del diritto di sciopero in sede di accordo in sostituzione del codice di autoregolamentazione.

## Verbale n. 562 (Seduta del 30 settembre 2004)

### **GIUSTIZIA**

“1) La Commissione ritiene che non compete alle Direzioni Provinciali del Lavoro alcuna valutazione in merito all’esistenza delle violazioni della disciplina dello sciopero ed alla determinazione della sanzione amministrativa, nonché relativamente ad eventuali vizi del procedimento avanti la Commissione, fermo l’obbligo di verificare la regolarità della notifica della decisione definitiva.

2) La Commissione ritiene, altresì, che l’eventuale carenza del contraddittorio nel corso del procedimento, nonché il mancato rispetto del termine per la deliberazione della sanzione previsto dall’art. 4, comma 4 quater della L. n. 146/90, non hanno effetto estintivo.

3) Nel caso in esame, la Commissione ha espressamente disposto l’applicazione della sanzione solo nei confronti del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro.

4) In mancanza di diversa previsione, l’ordinario termine di prescrizione non può coincidere con quello di cui all’art. 22 della L. n. 689/81; va peraltro precisato che l’eventuale impugnazione con rito ordinario davanti al giudice del lavoro della delibera di questa Commissione non fa venire meno l’efficacia esecutiva di quest’ultima, con il conseguente obbligo di emettere l’ordinanza ingiunzione, salvo l’eventuale sospensione disposta dal giudice su istanza di parte, mentre il termine di 30 giorni vale esclusivamente per l’impugnazione dell’ordinanza ingiunzione.

5) In questa prospettiva, la Commissione di garanzia è il soggetto legittimato passivamente in caso di impugnazione della delibera, mentre la Direzione Provinciale del Lavoro è il soggetto legittimato passivamente in caso di impugnazione dell’ordinanza ingiunzione”.

**Verbale n. 562 (Seduta del 30 settembre 2004)**

**Delibera n. 04/547**

**LA COMMISSIONE**

**RILEVATO CHE**

- la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 4 bis, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 costituisce sanzione "sostitutiva" di quella di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

- il soggetto responsabile dell'illecito da punire, a seconda dei casi, con l'una o con l'altra delle due sanzioni sopra indicate è l'organizzazione sindacale;

- l'art. 4, comma 4 bis, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 si riferisce a "coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile";

- pertanto la sanzione amministrativa deve essere applicata nei confronti dell'attuale legale rappresentante del sindacato responsabile;

- in ogni caso devono sempre essere emesse contemporaneamente due separate ordinanze ingiunzioni, l'una nei confronti del predetto responsabile legale attuale, l'altra nei confronti dell'organizzazione sindacale responsabile quale debitore solidale ex art. 6, comma 3, legge n. 689 del 1981;

**INVITA**

codesta spettabile Direzione Provinciale del Lavoro di Roma ad emanare immediatamente le due ordinanze ingiunzioni sopra indicate.

**Verbale n. 562 (Seduta del 30 settembre 2004)**

**Efficacia nel tempo delle procedure ai fini della proclamazione dello sciopero**

La Commissione assume l'orientamento che: a) l'efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione riguarda sia la prima che le successive proclamazioni di sciopero nell'ambito della stessa vertenza; b) che in mancanza, per quanto attiene alla durata massima del preavviso, ove non vi sia previsione negli Accordi o Regolamentazioni provvisorie si debba far riferimento, in linea di massima, al termine già previsto di 45 giorni dalle Regolamentazioni provvisorie o degli Accordi, salvo la facoltà in caso di superamento, di verificare se detto superamento costituisce comportamento sleale di azione sindacale.

## **Verbale n. 562 (Seduta del 30 settembre 2004)**

**Delibera n. 04/548**

### **LA COMMISSIONE**

#### **PREMESSO**

1. che a seguito della disdetta di accordi sindacali valutati idonei dalla Commissione di Garanzia, ai sensi dell'art. 13 lett. a) della l. n. 146/1990 e succ. modificazioni, si è posto il problema dell'efficacia nel tempo della regolamentazione contenuta in siffatti accordi;
2. che con delibera n. 03/131 dell'11 novembre 2003 questa Commissione ha già ritenuto che la disdetta di un accordo sindacale valutato idoneo non determina l'immediata cessazione dell'efficacia dell'accordo stesso, ma può solo costituire l'avvio della procedura per la sostituzione dell'accordo stesso che si verifica solo in seguito alla nuova delibera di idoneità della Commissione;
3. che tuttavia in mancanza della stipulazione di un nuovo accordo la Commissione di Garanzia ha il potere-dovere di adottare una regolamentazione provvisoria sostitutiva;
4. che è opportuno definire in via generale le conseguenze della disdetta di accordi sindacali anche al fine di dare certezza alle parti in ordine alla disciplina applicabile

#### **ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO**

1. anche in caso di disdetta, gli accordi sindacali valutati idonei hanno efficacia fino alla loro sostituzione con un nuovo accordo valutato idoneo ovvero con una regolamentazione provvisoria;
2. in caso di disdetta di un accordo sindacale valutato idoneo, comunicata da tutte le parti sindacali o datoriali stipulanti, il nuovo accordo deve essere stipulato entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della disdetta e successivamente valutato idoneo dalla Commissione di garanzia;
3. qualora le parti non addivengano alla stipulazione di un nuovo accordo sostitutivo di quello nei cui confronti è stata comunicata la disdetta entro il termine di 6 mesi dalla medesima, la Commissione di Garanzia avvierà la procedura per la regolamentazione provvisoria sostitutiva ai sensi dell'art. 13 lett. a) della l. n. 146/1990, fermo restando che, nelle more della procedura, conserva efficacia l'accordo già valutato idoneo



**Verbale n. 564 (Seduta del 14 ottobre 2004)**

**GIUSTIZIA**

“La Commissione ritiene che i lavoratori che compongono il presidio in caso di sciopero siano tenuti ad assicurare i servizi individuati all’art. 1 dell’accordo sottoscritto il 17 ottobre 1990 (recepito in D.M. del 7 novembre 1990), nonché tutte le attività direttamente o indirettamente strumentali all’erogazione dei suddetti servizi.”

**Verbale n. 564 (Seduta del 14 ottobre 2004)**

**Delibera n. 04/557**

**LA COMMISSIONE**

**RILEVATO**

che il rispetto dell'art. 32 della regolamentazione provvisoria sul trasporto aereo, nella parte in cui impone che nell'ambito della stessa vertenza «*decorsi 45 giorni liberi dalla effettuazione del primo sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare un successivo sciopero è tenuto ad esperire nuovamente la procedura di cui agli artt. 30 e 31*» della regolamentazione provvisoria citata si rileva di difficile osservanza, in considerazione della pluralità delle OO.SS. proclamanti e dell'intervallo massimo tra effettuazione e proclamazione,

**DELIBERA**

di segnalare la detta violazione solo nei casi in cui i motivi posti a fondamento della vertenza facciano ritenere utile la ripetizione delle procedure medesime considerando, altresì, il tempo intercorrente dalla precedente effettuazione del tentativo di conciliazione.

## **Verbale n. 564 (Seduta del 14 ottobre 2004)**

### **SANITA'**

“La clausola di cui all’art. 2, secondo comma, del contratto collettivo intercompartimentale del 25 marzo 2002 (il quale, peraltro, non risulta essere stato inviato a questa Commissione ai fini della valutazione di idoneità), non può vincolare le organizzazioni sindacali che non lo hanno sottoscritto, in quanto tali organizzazioni, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, possono richiedere che il tentativo di conciliazione si svolga, se lo sciopero ha rilievo locale, presso la Prefettura.

Il contratto collettivo di comparto per l’area medica del 13 marzo 2003 (il quale, anch’esso, non risulta essere stato inviato alla Commissione ai fini della valutazione di idoneità) non regola la materia dell’esercizio del diritto di sciopero, ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Di conseguenza, la clausola di cui all’art. 2, comma quinto, di tale contratto collettivo di comparto non rientra tra le disposizioni (di legge, di accordi sindacali o codici di autoregolamentazione) delle quali questa Commissione ha il compito di valutare l’osservanza”.

**Verbale n. 564 (Seduta del 14 ottobre 2004)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

“Si fa presente che, ai fini della comunicazione all’utenza, può essere effettuato dall’azienda un giudizio prognostico circa il grado di adesione allo sciopero. E’ pertanto possibile che le aziende non effettuino alcuna comunicazione all’utenza, qualora prevedano che lo sciopero non incida sul funzionamento del servizio pubblico.

Va da sé tuttavia che, qualora l’esercizio dello sciopero crei un disservizio all’utenza di cui la stessa non sia stata preavvisata, l’azienda potrà essere sanzionata ai sensi dell’art. 4, comma 4 della l. n. 146/90 e successive modifiche.”

**Verbale n. 564 (Seduta del 14.10.2004)**

**TRASPORTO URBANO**

La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che trattandosi di scioperi articolati in livelli diversi non opera il principio dell'intervallo tra effettuazione dello sciopero e proclamazione di quello successivo.

**Verbale n. 564 (Seduta del 14.10.2004)**

**SANITA'**

**CGIL/Terme di Galatro. Blocco delle attività termali con assemblea permanente**

La Commissione delibera che l'attività in oggetto rientra nel campo di applicazione della legge n.146/90 limitatamente alle prestazioni terapeutiche sulla base di prescrizioni mediche.

**Verbale n. 564 (Seduta del 14 ottobre 2004)**

Ai fini della durata della franchigia elettorale, le elezioni suppletive sono considerate elezioni locali e territoriali.

**Verbale n. 565 (Seduta del 21 ottobre 2004)**

**LA COMMISSIONE**

rileva che l'attività di vigilanza privata svolta dalle guardie campestri in favore delle proprietà degli associati ai consorzi non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Al riguardo si precisa che, ai fini dell'applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche all'attività di vigilanza privata, occorre che la stessa sia esercitata in strutture in cui si svolgono servizi volti alla tutela dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (come gli aeroporti in relazione alla libertà di circolazione, gli ospedali e le ASL in relazione al diritto alla salute, ecc.) o beni necessari per la loro erogazione.



**Verbale n. 565 (Seduta del 21 ottobre 2004)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

“Secondo l’orientamento di questa Commissione, il mancato espletamento, imputabile alla controparte, della prima fase delle procedure di raffreddamento, esonera l’organizzazione sindacale dall’espletamento della seconda fase.”

**Verbale n. 565 (Seduta del 21 ottobre 2004)**

**UNIVERSITA'**

“Con riferimento alla disciplina del diritto di sciopero del personale docente delle Università, considerate servizio pubblico essenziale dall’art. 1, comma 2 lett. d) della l. 146/1990 e successive modifiche, si invitano le Università e le Organizzazioni in indirizzo a raggiungere un accordo ai sensi della predetta legge e ad informare questa Commissione sull’andamento delle relative trattative, nell’ambito delle quali è disponibile, su richiesta delle parti, a prestare ogni possibile assistenza.

In mancanza, la Commissione provvederà ad adottare una proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a) della legge.”

**Verbale n. 565 (Seduta del 21 ottobre 2004)**

**UNIVERSITA'**

“Con riferimento alla disciplina dell’esercizio diritto di sciopero del personale del Comparto Università, attualmente contenuta nell’accordo del 22 marzo 1996, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 9.2 del 4 luglio 1996, rilevata la necessità di adeguare tale accordo alla sopravvenuta normativa di cui alla legge n. 83/2000, si invita l’ARAN ad attivare la procedura negoziale per l’adeguamento dell’accordo di Comparto alla legge citata e ad informare questa Commissione sull’andamento delle relative trattative, nell’ambito delle quali è disponibile, su richiesta delle parti, a prestare ogni possibile assistenza.

In mancanza di accordo si provvederà a formulare una proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990 e successive modifiche.”

**Verbale n. 565 (Seduta del 21 ottobre 2004)**

**UNIVERSITA'**

“Con riferimento alla disciplina dell’esercizio diritto di sciopero del personale del Comparto Enti di Ricerca e Sperimentazione, attualmente contenuta nell’accordo del 17 maggio 1996, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 6.1 dell’11 luglio 1996, rilevata la necessità di adeguare tale accordo alla sopravvenuta normativa di cui alla legge n. 83/2000, si invita l’ARAN ad attivare la procedura negoziale per l’adeguamento dell’accordo di Comparto alla legge citata e ad informare questa Commissione sull’andamento delle relative trattative, nell’ambito delle quali è disponibile, su richiesta delle parti, a prestare ogni possibile assistenza.

In mancanza di accordo si provvederà a formulare una proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990 e successive modifiche.”

**Verbale n. 565 (Seduta del 21.10.2004)**

**VIGILI DEL FUOCO**

La Commissione delibera di inviare la seguente nota:

“Con riferimento all’oggetto si fa presente all’organizzazione sindacale proclamante che, durante l’astensione, dovrà essere garantito il soccorso tecnico urgente alla popolazione”

## Verbale n. 565 (Seduta del 21.10.2004)

### TRASPORTO AEREO

“Comunico che la Commissione ha deliberato la seguente lettera di risposta alla nota aziendale:

1. quanto alla presunta violazione del termine di preavviso, l'art. 4 della regolamentazione provvisoria del trasporto aereo del 16 luglio 2001, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185, risulta pienamente rispettato in quanto nei 10 giorni non va computato il solo termine iniziale. Dal 13 ottobre, data di proclamazione dello sciopero, al 23 ottobre, data di effettuazione dello sciopero, risultano rispettati i 10 giorni richiesti dalla regolamentazione;

2. con riferimento ai problemi di rarefazione oggettiva, lo sciopero del 15 ottobre 2004 delle guardie giurate e addetti Security dipendenti della SEA Milano, non è assoggettato alle disposizioni sulla rarefazione oggettiva di cui agli artt. 16 e seg. della regolamentazione provvisoria sul trasporto aereo come specificato nell'art. 19 della regolamentazione medesima. Inoltre, con riferimento alla presunta violazione della rarefazione oggettiva dello sciopero SAV con lo sciopero HUB Fiumicino del 21 ottobre 2004, si ricorda che ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria il concetto di rarefazione oggettiva trova applicazione con riferimento ad azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali sullo stesso bacino di utenza “*che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale*”. Circostanza questa che non si verifica nel caso di specie.”

**Verbale n. 566 (Seduta del 28 e 29 ottobre 2004)**

**TRASPORTO AEREO**

**Star Fly / Ugl T.A. Lombardia. Proclamazione sciopero per il personale autista di linea (Stazione Centrale di Milano - Aeroporto di Milano Linate) e autisti movimentazione equipaggi (da e per l'imbarco aeromobili)**

La Commissione prende atto che nel caso in esame non si applica la disciplina del trasporto aereo, attesa l'attività svolta dal personale interessato, ma quella del trasporto pubblico locale e dispone pertanto la trasmissione al relatore competente.

**Verbale n. 567 (Seduta del 4 novembre 2004)**

La legge n. 146/1990 non annovera tra i poteri della Commissione di Garanzia quello di fornire “indicazioni” preventive ai datori di lavoro sulla legittimità delle proclamazioni di sciopero, ma unicamente quello - previsto dall’art.13 lett. d) - di indicare eventuali violazioni delle prescrizioni previste dalla legge ovvero da accordi o regolamentazioni. La mancanza di una simile indicazione immediata comporta che la Commissione ritiene regolare – allo stato delle proprie conoscenze – l’astensione dal lavoro proclamata. Resta salvo il diritto dell’Azienda di richiedere l’apertura di un procedimento ex-art.4-quater L.146/’90 e ss. mod..

L’ art. 13 lett. b) L.146/’90 prevede che la Commissione di Garanzia possa esprimere “pareri” (*rectius* “giudizi”) unicamente sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o dei codici di autoregolamentazione, e non già sulla liceità di specifiche iniziative. Il parere-giudizio, peraltro, può essere reso solo “su richiesta congiunta delle parti”, ferma restando la potestà di autonomo intervento della Commissione.



## Verbale n. 567 (Seduta del 4 novembre 2004)

### **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Ai fini dell'esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, non assume alcun rilievo la mancata sottoscrizione da parte della O.S. richiedente del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria degli autoferrotranvieri. Ciò si desume anche dalla Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto locale (delib. 02/13 del 31-01-2002, pubblicata in G.U. il 23-03-2002), che anzi all'art. art. 2, lett. A) precisa che "l'attivazione della procedura...la partecipazione della stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse".

La Commissione sottolinea, altresì, che, ai sensi del punto 4 del richiamato art. 2, lett. C) della Regolamentazione provvisoria, "*L'omessa convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 13, lett. c), d), h), i) ed m) della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000.*"

**Verbale n. 568 (Seduta dell'11 novembre 2004)**

**TRASPORTO AEREO**

**Sea Linate / UGL TA Segr. Nazionale. Differimento sciopero relativo al personale addetto alla Sicurezza e alla Vigilanza**

La Commissione, decide di inviare una nota con la quale si precisa la non applicazione del principio della rarefazione oggettiva nel servizio in questione.

## Verbale n. 568 (Seduta dell'11 novembre 2004)

### **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Ai fini dell'esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, non assume alcun rilievo la mancata sottoscrizione da parte della O.S. richiedente del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria degli autoferrotranvieri. Ciò si desume anche dalla citata Regolamentazione provvisoria, che, anzi. all'art. art. 2, lett. A) precisa che "l'attivazione della procedura...la partecipazione della stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse".

Si ricorda, altresì, che, ai sensi del punto 4 del richiamato art. 2, lett. C) della Regolamentazione provvisoria, "l'omessa convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 13, lett. c), d), h), i) ed m) della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000."

**Verbale n. 568 (Seduta dell'11 novembre 2004)**

**SANITA'**

**Delibera n. 04/612**

**LA COMMISSIONE**

**PREMESSO**

1. che con nota del 30 giugno 2004, successivamente pervenuta, il Centro Diagnostico Italiano S.p.A. ha chiesto un parere “circa l'applicazione della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, sulle prestazioni essenziali nel servizio sanitario nazionale a salvaguardia dell'utenza o, quantomeno, quale attività strumentale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale nell'ambito della Sanità e, quindi al diritto alla salute del cittadino”;

1. che, al riguardo l'istante deduceva di svolgere attività di “Servizi Sanitari” con 230 dipendenti e 400 medici specialisti e con 6 punti prelievo sul territorio milanese;
2. che l'istante, in particolare, comunicava di effettuare i seguenti servizi sanitari in convenzione con il SSN:
  - a) servizio di radiochirurgia stereotassica per la cura di patologie oncologiche cerebrali ed extraneurologiche;
  - a) servizi di Medicina preventiva;
  - b) servizi di chirurgia ambulatoriale e Day-Surgery;
  - c) servizi di diagnostica per immagini (TAC, risonanze magnetiche, PET, ecografie, radiografie);
  - d) servizi di analisi cliniche extraospedaliere;

**CONSIDERATO**

1. che, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni è determinante il fatto che i servizi essenziali, “indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro”, siano “volti a garantire il godimento dei diritti alla persona costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute...” (art. 1).
2. che, pertanto, debbono ritenersi effettivamente rientranti nel servizio pubblico essenziale della sanità tutti i servizi e le attività che oggettivamente sono dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute ed alla vita (delib. n. 03/125 del 23.7.2003).
3. che, in conseguenza, i centri diagnostici che svolgono attività terapeutiche debbono ritenersi compresi nell'ambito di applicazione della citata legge n.

- 146/1990 e successive modificazioni poiché svolgono attività oggettivamente dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute;
4. che il Centro Diagnostico Italiano S.p.A., richiedente il parere, deve ritenersi compreso nella l. 146/1990 e successive modifiche;
  5. che ai soggetti privati, erogatori di servizi sanitari, in mancanza di diverso accordo si applicano gli accordi nazionali del settore sanità del 20, 25 e 26.9.2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in Gazz. Uff. s.o. n. 34 del 28.2.2002;

### **ESPRIME L'AVVISO**

che al Centro Diagnostico Italiano S.p.A. si applica la legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed in mancanza di diverso accordo gli accordi nazionali del settore sanità del 20, 25 e 26.9.2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in Gazz. Uff. s.o. n. 34 del 28.2.2002.

**Verbale n. 568 (Seduta dell'11 novembre 2004)**

**SICUREZZA**

**BSK Securmark Emilia Romagna / Cgil Cisl Uil. Sciopero servizi trasporto valori**

La Commissione prende atto della comunicazione del Prefetto, relativamente alla limitazione dell'astensione al solo servizio di trasporto valori e, come tale, non rientrante tra i servizi essenziali da garantire.

**Verbale n. 569 (Seduta del 18 novembre 2004)**

**Delibera n. 04/624**

**LA COMMISSIONE**

**PREMESSO**

che sono stati posti a questa Commissione diversi quesiti in ordine alle conseguenze della mancata effettuazione, imputabile alla controparte datoriale, della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione di cui alla legge n.146/90 e successive modificazioni, ed all'art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel trasporto pubblico locale (delib. 02/13 del 31-01-2002, pubblicata in G.U. il 23-03-2002);

**RITENUTO OPPORTUNO**

rispondere a tali quesiti con la formulazione di un orientamento di carattere generale, nell'ambito del settore del trasporto pubblico locale;

**ESPRIME L'AVVISO**

che il mancato espletamento, imputabile alla controparte, della prima fase della procedura di raffreddamento, esonera l'organizzazione sindacale dall'espletamento della seconda fase della procedura;

che, comunque, l'omessa convocazione o partecipazione alle procedure da parte dell'ente o dell'azienda, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle stesse potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, ai sensi dell'art.13 della legge n.146/90, e successive modificazioni ed integrazioni

**Verbale n. 569 (Seduta del 18 novembre 2004)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**Delibera n. 04/625**

In caso di revoca per mancata effettuazione della seconda fase delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione di cui all'art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel trasporto pubblico locale (delibera 02/13 del 31-01-2002), la Organizzazione Sindacale, ai fini della corretta proclamazione dello sciopero revocato per una data successiva, può chiedere direttamente l'esperimento della pretermessa seconda fase delle procedure, non essendo necessario iniziare *ex novo* - ossia ripetendo la prima fase - la procedura stessa



**Verbale n. 569 (Seduta del 18 novembre 2004)**

**SCIOPERO GENERALE PROVINCIALE**

La Commissione delibera che, attesi i motivi posti a fondamento della vertenza, non vi è obbligo di convocazione delle organizzazioni sindacali che intendono proclamare lo sciopero generale provinciale.

**Verbale n. 570 (Seduta del 25 novembre 2004)**

**COMUNICAZIONE**

La Commissione delibera che non sussistono obblighi di rarefazione tra lo sciopero generale e l'astensione dalle prestazioni straordinarie. Tale astensione, pertanto, deve considerarsi legittima, purché posta in essere nel pieno rispetto delle regole, per essa previste, dalla regolamentazione di settore.

**Verbale n. 571 (Sedute del 1° e 2 dicembre 2004)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**ATM Milano / Faisa Cisal. Sciopero ausiliari della sosta (Pos. 19937) (rel. Magnani)**

“L’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. ha segnalato, in considerazione delle attività espletate dagli ausiliari della sosta, i gravi disagi alla mobilità che possono derivare dalle astensioni dal servizio degli stessi, soprattutto per quanto attiene alla rimozione dei veicoli in sosta irregolare che impediscono la marcia dei mezzi pubblici, di quelli di pubblico soccorso e di emergenza.

L’astensione di ventiquattro ore, peraltro, cade in concomitanza di rilevanti manifestazioni cittadine, coincidenti con la festa del Santo Patrono.

In quanto si tratti di servizio strumentale rispetto al servizio di trasporto pubblico locale, è necessario che sia garantito il rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Si invitano, pertanto, i soggetti in indirizzo ad attivarsi urgentemente per la ricerca di un accordo, ai sensi dell’art. 1 della Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili nel trasporto pubblico locale, adottata con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in G.U. del 23 marzo 2002, n. 70, fornendone opportuna comunicazione a questa Commissione.”

**Verbale n. 572 (Seduta del 9 dicembre 2004)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**Delibera n. 04/665**

**LA COMMISSIONE**

**PREMESSO**

1. che sono stati posti a questa Commissione diversi quesiti in ordine alla mancata convocazione di alcune organizzazioni sindacali, ai fini dell'esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, ai sensi dell'art. 2, lett. C) della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delib. 02/13 del 31-01-2002, pubblicata in G.U. il 23-03-2002);
2. che si ritiene opportuno rispondere a tali quesiti con la formulazione di un orientamento di carattere generale, nell'ambito del settore del trasporto pubblico locale;

**CONSIDERATO**

1. che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei contratti o accordi collettivi *“devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la Prefettura, o presso il Comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”*;
2. che per il settore del trasporto pubblico locale, l'art. 2, lett. A) della richiamata Regolamentazione provvisoria, stabilisce che *“in ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse”*;

**ESPRIME L'AVVISO**

1. che, ai fini dell'esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, non assume alcun rilievo la mancata sottoscrizione, da parte

dell'organizzazione sindacale richiedente, del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria degli autoferrotranvieri;

2. che l'omessa convocazione o partecipazione alle procedure da parte dell'ente o dell'azienda, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle stesse, potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

**Verbale n. 575 del 12 gennaio 2005**

**TRASPORTO FERROVIARIO**

Anche il personale addetto alle biglietterie rientra nell'ambito di applicazione della legge per quanto attiene alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero.

**Verbale n. 575 (Seduta del 12 gennaio 2005)**

**Delibera n. 05/10**

**LA COMMISSIONE**

**PREMESSO**

1- che si è posto in diversi casi il problema dell'applicabilità della legge n. 146/90 in caso di astensione collettiva dal lavoro a seguito del ritardato pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori;

2- che parimenti si è posta la questione se la revoca intempestiva dello sciopero, a seguito dell'adempimento dell'obbligo retributivo, costituisca una forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/90;

3- che appare opportuno risolvere dette questioni formulando un orientamento di carattere generale;

4- che peraltro, con delibera n. 342 del 16 giugno 1998, questa Commissione ha già avuto modo di precisare che *“il ritardo nel pagamento degli stipendi, o di altri emolumenti, non è, di per sé, una motivazione tale da esimere le Organizzazioni sindacali ed i lavoratori dal rispetto della legge n. 146/1990”*;

**ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO**

1- anche l'astensione collettiva proclamata per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990;

2- l'avvenuta corresponsione della retribuzione arretrata integra un'ipotesi di composizione del conflitto e, quindi, è assimilabile all' "accordo tra le parti", che costituisce, per espressa disposizione legislativa (art. 2, comma 6, della legge n. 146/90), elemento ostativo della configurazione della revoca intempestiva quale forma sleale di azione sindacale;

3- della gravità dell'inadempimento datoriale potrà essere tenuto conto, da parte della Commissione, nella valutazione del comportamento delle parti, ai sensi dell'art. 4, comma 4 *quater*, della legge n. 146/90.

**Verbale n. 577 (Seduta del 26.1.2005)**

**ENERGIA**

La Commissione, rilevato che tra l'effettuazione dello sciopero dello straordinario proclamato in precedenza e quello in oggetto è intercorso un intervallo e quindi si è in presenza di due distinte proclamazioni onde non si pone un problema di durata massima, rilevato altresì che nel settore non opera la rarefazione, dichiara che non vi è luogo a provvedere.



**Verbale n. 577 del 26.1.2005**

**ENTI LOCALI**

In relazione all'attività di prevenzione degli incendi e di tutela del patrimonio boschivo, si deve fare riferimento, allo stato, alla disciplina prevista per gli enti locali

## **Verbale n. 577 del 26.1.2005**

### **MINISTERI**

La Commissione ha deliberato di ribadire il proprio costante orientamento in ordine all'applicabilità della L.n.146/1990 e successive modifiche al personale adibito presso le Commissioni tributarie (a partire dalla deliberazione n.99/71 del 4 febbraio 1999) recentemente riaffermato dalla deliberazione n.03/168 del 10 dicembre 2003, con cui è stato dichiarato idoneo il codice di autoregolamentazione dell'astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati tributari (pubblicato in G.U.n.294 del 19 dicembre 2003).

In particolare, la Commissione ribadisce che l'introduzione di misure cautelari nel processo tributario rende, inevitabilmente, soggetto il personale delle Commissioni tributarie alla L.n.146/1990 e successive modifiche, stante l'espressa previsione dell'art.1 lett.a).

**Verbale n. 577 del 26.1.2005**

**TRASPORTO FERROVIARIO**

Durante l'effettuazione dello sciopero dovranno essere garantiti i treni in transito la cui destinazione oltrepassa l'area dello sciopero.

**Verbale n. 578 del 2.2.2005**

**GIUSTIZIA**

La presunzione di adesione all'astensione da parte dell'avvocato non comparso in udienza, contemplata nell'art.3 co. 2-3 della vigente Regolamentazione provvisoria, rende oggettivamente impossibile configurare l'ipotesi di astensioni esulanti lo stretto ambito territoriale di riferimento dell'associazione proclamante.

## **Verbale n. 578 del 2.2.2005**

**Delibera n. 05/55**

### **LA COMMISSIONE**

#### **CONSIDERATO**

1 che la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all'art. 1, comma secondo, lett. a) individua l'amministrazione della giustizia come servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

2 che, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nei casi di "astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori"; mentre ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Regolamentazione provvisoria "potrà non essere rispettato l'obbligo di preavviso ai sensi anche dell'art. 2 co. 7° della legge n. 146 ... nei soli casi in cui l'astensione venga proclamata in difesa dell'ordine costituzionale ovvero per grave attentato ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo";

3 che la previsione di cui alla Regolamentazione provvisoria deve essere necessariamente interpretata alla luce delle previsioni di cui all'art. 2, comma 7 della legge, come sottolineato espressamente nel considerato della delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, in base alla quale la formulazione "astensione... proclamata in difesa delle garanzie essenziali del processo" va intesa come ricompresa nelle ipotesi che immediatamente la precedono ("difesa dell'ordine costituzionale" e reazione "a gravi attentati ai diritti fondamentali del cittadino") e, dunque, interpretata alla luce di queste;

#### **DELIBERA**

che l'adozione di un singolo provvedimento restrittivo della libertà personale, per quanto discutibile ma soggetto a riesame secondo gli ordinari mezzi di impugnazione, non può ritenersi lesivo dell'ordine costituzionale o risolversi in un attentato a tale ordine, tale da giustificare la proclamazione di un'astensione collettiva senza preavviso (ché, altrimenti, ogni provvedimento dell'autorità giudiziaria ritenuto gravemente illegittimo potrebbe giustificare il ricorso all'astensione collettiva senza preavviso

## **Verbale n. 578 del 2.2.2005**

La Commissione, con riferimento al voto contrario e all'opinione dissenziente espressi in sede di adozione di un provvedimento, delibera che, nella comunicazione del provvedimento o della delibera, si indichi soltanto se i medesimi atti sono stati adottati a maggioranza o all'unanimità senza che in tale sede risulti il nominativo del Commissario che ha votato contro, ferma l'applicazione invece di quanto previsto dal regolamento per la redazione del verbale.

La Commissione, dunque, nel ribadire quanto deciso nella seduta del 2 dicembre 2004 in ordine alla pubblicità dei verbali, precisa che nel testo delle delibere e dei provvedimenti e nelle comunicazioni degli stessi ai soggetti interessati si faccia riferimento all'adozione a maggioranza o all'unanimità senza menzionare il nome del Commissario che ha espresso l'opinione dissenziente.

## **Verbale n. 579 del 9.2.2005**

### **TRASPORTO AEREO**

Il Presidente, attesa l'assenza del Commissario Figurati riferisce in ordine all'avvio della procedura di cui all'art. 8 della legge n. 146/90 comunicata dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti il quale ha invitato il SULT a differire lo sciopero, proclamato per l' 8 febbraio 2005, alla giornata del 10 febbraio 2005 concentrandolo con l'altra astensione riguardante il settore del trasporto ferroviario. Sul punto il Presidente dà lettura della proposta predisposta dal Commissario Figurati per la valutazione del comportamento del SULT.

Sulla questione si apre un'ampia ed articolata discussione alla quale partecipano tutti i Commissari presenti e al termine della quale il Presidente chiede alla Commissione di pronunciarsi se, in caso di accoglimento da parte di una O.S. di un invito del Ministro formulata ai sensi dell'art. 8 ad effettuare uno sciopero - già oggetto di indicazione immediata da parte della Commissione in quanto contrastante con alcuni contenuti della regolamentazione provvisoria - la Commissione debba ugualmente intervenire, ed eventualmente, aprire il procedimento di valutazione.

I Commissari singolarmente esprimono i seguenti orientamenti.

Il Commissario Di Cagno rileva l'inopportunità di un'apertura del procedimento di valutazione sul caso in questione proponendo invece di inviare una nota al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti per una maggiore armonizzazione tra delibere della Commissione ed ordinanze ex art. 8 L. 146/90 e succ. mod..

I Commissari Magnani, Lippolis, Proia e Tiraboschi, pur ritenendo la sussistenza della possibilità della valutazione dello sciopero da parte della Commissione, anche a seguito di ordinanza del Ministro, sottolineano l'opportunità di non intervenire sul caso in questione.

Il Commissario Vallebona, pur riconoscendo la non opportunità di intervenire sul caso concreto, evidenzia come l'intervento del Ministro possa anche prescindere dalla legittimità dell'azione di sciopero, e che pertanto l'intervento della Commissione si muove su un piano diverso.

Il Commissario Melica, concordando con la soluzione di non intervenire sul caso in esame, propone di organizzare un incontro con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti per una migliore definizione del problema in questione.

Il Presidente, dunque, prendendo atto che, con riferimento allo sciopero del SULT, vi è la volontà della Commissione di non procedere con l'apertura del procedimento di valutazione, invita i Commissari Di Cagno e Vallebona a presentare proposte di delibere sulla problematica del rapporto tra delibere della Commissione ed ordinanze ex art. 8 L.146/90 e succ. mod. .

La proposta del Commissario Figurati, come espressamente richiesto dallo stesso, viene acquisita al presente verbale come opinione dissenziente all'orientamento della Commissione di non intervenire sullo sciopero del SULT.



**Verbale n. 580 (Seduta del 16 febbraio 2005)**

La Commissione, con riferimento alla mancata partecipazione dell'azienda all'incontro fissato per l'espletamento della procedura di conciliazione, delibera che i motivi di salute del rappresentante legale non impediscono allo stesso di delegare altro dipendente.

## **Verbale n. 580 (Seduta del 16 febbraio 2005)**

**Delibera n. 05/81**

### **LA COMMISSIONE**

VISTA la nota in data 10 febbraio 2005 con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato, nel trasmettere il ricorso notificato a questa Commissione presso la detta Avvocatura, ha chiesto la trasmissione di un circostanziato rapporto corredato dei relativi documenti e atti;  
VISTO il rapporto trasmesso in via d'urgenza dal Presidente il successivo 11 febbraio 2005 per indicare sulla base degli allegati documenti le ragioni poste dalla Commissione a base delle proprie delibere;

### **ATTESO CHE**

- a) il ricorso ha ad oggetto l'ordinanza di precettazione emessa dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti al termine del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 146/90 e s.m.i. e investe i presupposti e le condizioni per l'emanazione del detto provvedimento, che prescindono dalla legittimità o no dello sciopero, essendo rilevante solo il "fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati". Al contrario la delibera della Commissione di invito a desistere dallo sciopero si fonda sulla violazione della disciplina dello stesso. Pertanto, nella specie, essendo impugnato il provvedimento di precettazione del Ministro, la Commissione di garanzia è carente di legittimazione passiva;
- b) le delibere della Commissione come quella in esame, adottate ai sensi dell'art. 13 d), sono provvedimenti di carattere provvisorio adottati espressamente "allo stato degli atti" e, pertanto, ad avviso della Commissione insuscettibili di impugnazione;
- c) anche ad ammettere che nei confronti di tali delibere sia ammissibile ricorso avanti l'Autorità giudiziaria, dette delibere si inseriscono in un procedimento che può concludersi con la valutazione negativa del comportamento delle OO.SS. e la relativa sanzione, impugnabile per espressa previsione di legge (art. 20 bis legge 146/90 e s.m.i.) davanti al Giudice Ordinario, sicché anche il provvedimento ex art. 13 d) non potrebbe che essere sottoposto alla valutazione di tale giudice;
- d) il richiamato provvedimento ex art. 13 d) è stato trasmesso, oltre che alle OO.SS. proclamanti e alla Azienda datrice di lavoro, anche al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in conformità con la prassi costantemente seguita dalla Commissione sin dalla sua istituzione, senza alcuna richiesta di precettazione, sicché non costituisce presupposto di quest'ultima;
- e) ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda la successiva nota, inviata in data 27 gennaio 2005 al Ministro, con la quale la Commissione avendo ricevuto il preavviso di attivazione delle procedure di raffreddamento ex art. 8, riguardanti una serie di scioperi tra cui quello in oggetto, ha comunicato, con atto inviato anche alle OO.SS. e alle Ferrovie dello Stato S.p.a., che in riferimento a detto sciopero era stata

contestata solamente la violazione della regola della durata massima della prima azione di sciopero;

- f) nella specie il provvedimento di precettazione pur richiamando la delibera e alcune note della Commissione di garanzia, è ovviamente fondato sul presupposto necessario e sufficiente del grave e imminente pericolo per l'utenza, come risulta dall'espresso riferimento al "grave pregiudizio per la collettività impossibilitata ad usufruire di mezzi di trasporto alternativi", in quanto "il giorno 10 febbraio, nell'ambito del trasporto aereo, risultano proclamati due scioperi.....tali da penalizzare oltremodo una collettività già pesantemente e reiteratamente lesa nel diritto costituzionalmente garantito alla libertà di circolazione". Il che conferma da un lato la già rilevata carenza di legittimazione passiva della Commissione di garanzia e dall'altro, per quel che qui può interessare, la esaustiva motivazione del provvedimento di precettazione adottato dal Ministro nella propria autonomia.

### **DELIBERA**

pertanto di chiedere all'Avvocatura Generale dello Stato di formulare in via preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva della Commissione, nonché, in via subordinata e per quanto occorra, eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dei provvedimenti ex art. 13 d) ed in via ancor più subordinata eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo stante l'attribuzione di tale eventuale impugnativa alla giurisdizione del Giudice Ordinario."

**Verbale n. 580 (Seduta del 16 febbraio 2005)**

**Delibera n. 05/585**

**LA COMMISSIONE**

nel procedimento n. 20204

**PREMESSO**

1. che, in data 22 ottobre 2004, il Coordinamento nazionale di lotta autoferrotranvieri proclamava uno sciopero nazionale della durata di 24 ore per il giorno 1 dicembre 2004;
2. che, in data 27 ottobre 2004, le Confederazioni CGIL, CISL e UIL proclamavano uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per il 30 novembre 2004;
3. che, in considerazione di detta proclamazione, con delibera dell'11 novembre 2004 la Commissione, facendo riferimento alle prescrizioni di cui alla delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, invitava le Confederazioni CGIL, CISL e UIL ad escludere dallo sciopero generale proclamato per il 30 novembre 2004 le categorie rientranti nell'ambito di applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. mod., in relazione alle quali fossero state proclamate in precedenza astensioni collettive ed, in particolare, tra queste, il trasporto pubblico locale;
4. che, **in data 12 novembre 2004, le Confederazioni CGIL, CISL e UIL, nel comunicare le modalità di collocazione oraria e di articolazione territoriale e settoriale dello sciopero generale del 30 novembre 2004, non facevano alcun riferimento al settore del trasporto pubblico locale;**
5. che, **in data 17 novembre 2004, le segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, nell'aderire allo sciopero generale del 30 novembre, comunicavano le modalità di partecipazione dei diversi settori, ivi compreso il trasporto pubblico locale; in pari data, le medesime segreterie nazionali annullavano e sostituivano la precedente comunicazione ed inviavano un successivo documento di adesione nel quale non era più incluso il settore del trasporto pubblico locale;**
6. che, **con nota del 19 novembre 2004, le segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL comunicavano nuovamente l'adesione del settore del trasporto pubblico locale allo sciopero generale del 30 novembre 2004, riconfermandone le modalità già indicate nella prima nota del 17 novembre 2004;**

7. che la Commissione, in data 23 novembre 2004, rinnovava l'invito alle segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL ad escludere dallo sciopero generale del 30 novembre il settore del trasporto pubblico locale; detto invito non veniva però accolto dalle organizzazioni sindacali di categoria di cui sopra;
8. che in effetti in data 30 novembre FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL partecipavano allo sciopero generale, mentre il successivo 1° dicembre 2004 aveva luogo lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale precedentemente proclamato dal Coordinamento nazionale di lotta autoferrotranvieri;
9. che la Commissione, nella seduta del 16 dicembre 2004, deliberava l'apertura del procedimento di valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-*quater*, della L. n. 146/1990 e successive modificazioni, nei confronti delle segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, contestando la seguente violazione: mancato rispetto dell'intervallo minimo tra l'effettuazione di due azioni di sciopero;
10. che la Commissione, in tale delibera di apertura del procedimento di valutazione, avvertiva le parti che avevano 30 giorni per presentare osservazioni e chiedere, eventualmente, di essere sentite;
11. che, con nota del 5 gennaio 2005, le segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, a seguito della comunicazione di apertura del procedimento di valutazione, rilevavano che l'adesione allo sciopero generale del 30 novembre 2004 da parte delle Federazioni di categoria "è un atto puramente formale, e necessario solo al fine di specificare le modalità di partecipazione allo stesso", facendo altresì presente che "lo sciopero generale del 30.11.2004 in quanto tale è di esclusiva competenza delle confederazioni proclamanti e ad esse devono essere riferiti tutti gli atti competenti" e che, a seguito di detto sciopero, "non risulta che si sia verificato alcun aspetto negativo, né danno, per l'utenza"; chiedevano inoltre di essere sentite in apposita audizione, con la presenza delle Confederazioni;
12. che, in data 19 gennaio 2005, si è svolta l'audizione richiesta, nel corso della quale i rappresentanti delle associazioni sindacali hanno sottolineato: l'inapplicabilità del principio di rarefazione oggettiva al rapporto tra sciopero generale e sciopero di categoria, non potendo in ogni caso trovare applicazione il criterio cronologico, dovendo piuttosto attribuirsi rilevanza alla valutazione del diverso livello degli interessi in gioco; che lo sciopero del 1° dicembre, proclamato per un rinnovo contrattuale in realtà già avvenuto, avrebbe dovuto essere riproclamato sulla base di nuova motivazione; che l'impatto dello sciopero del 1° dicembre "è stato territorialmente limitato"; che, in ogni caso, "responsabile" dello sciopero generale, e quindi di eventuali illegittimità, è la Confederazione e non la Federazione di categoria che è tenuta ad aderire, salva diversa indicazione dell'associazione di livello superiore, alla proclamazione confederale;

## **CONSIDERATO**

1. che lo sciopero generale è ricompreso nell'ambito di applicazione della legge n. 146/1990, poiché anche l'esercizio di questa forma di sciopero deve essere temperato con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, che non potrebbero certo essere privati delle necessarie garanzie proprio di fronte al più esteso degli scioperi;
2. che la stessa Corte costituzionale (sent. n.290 del 1974), nel riconoscere la libertà dello sciopero politico, ha riaffermato, anche in questo caso, *“la necessità ... di non compromettere servizi pubblici o funzioni essenziali aventi carattere di preminente interesse generale costituzionalmente protetto”*, trattandosi *“di problemi che attengono non già allo scopo dello sciopero, contrattuale o politico che sia, ma allo sciopero come tale”*;
3. del resto, l'unica eccezione prevista dalla legge n.146/1990 e succ. modd. (art. 2, comma 7), fondata su specifiche tassative motivazioni dello sciopero (difesa dell'ordine costituzionale o protesta per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori), prevede soltanto l'esonero dagli obblighi del preavviso minimo e della indicazione della durata, confermando la generale applicazione delle previsioni di legge in ogni altro caso e, quindi, di quelle dell'intervallo minimo e della garanzia delle prestazioni indispensabili;
4. che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei contratti o accordi collettivi devono essere indicati *“intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di sciopero proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1”*;
5. che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70, la quale in applicazione dell'art. 2, c.2, legge 146/90 e succ. modd., dispone espressamente che *“tra l'effettuazione di due azioni di sciopero da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero”* (art. 10, lettera B);
6. che la Commissione di Garanzia è, comunque, intervenuta in materia mediante la delibera n. 03/134 del 24.9.2003, diretta, per quanto possibile e nel rispetto del necessario temperamento con i diritti costituzionali degli utenti, a consentire l'effettuazione dello sciopero generale, mediante alcune deroghe alla disciplina ordinaria, prevedendo in particolare: a) l'esclusione dell'obbligo di esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione; b) la disapplicazione, per i settori per cui è prevista, della regola dell'intervallo minimo tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo, purchè sia rispettato un intervallo minimo di almeno

dieci giorni tra l'effettuazione di due scioperi di cui almeno uno sia generale; c) la facoltà della Commissione di consentire l'effettuazione di entrambi gli scioperi, di cui almeno uno sia generale, anche quando tra gli stessi intercorra un intervallo inferiore a dieci giorni, allorché **l'effettuazione di entrambi gli scioperi non sia ritenuta tale da compromettere nel caso concreto i diritti della persona costituzionalmente garantiti, incidendo sulla continuità del servizio;**

7. che, ai sensi dei principi informativi della legge e della Regolamentazione provvisoria, in caso di due scioperi che incidono sullo stesso servizio, **deve darsi prevalenza a quello proclamato in precedenza;**
8. che, nella specie, la Commissione, tenuto conto del possibile impatto delle due astensioni collettive (proclamate per due giorni successivi l'uno all'altro), ha ritenuto che il mancato rispetto dell'intervallo impedisse in concreto l'equo contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati ed ha, conseguentemente, inviato un'indicazione immediata ai sensi dell'art.13 lett. d) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, invitando le organizzazioni sindacali proclamanti ad escludere il settore del trasporto pubblico locale dallo sciopero del 30 novembre 2004;
9. che le organizzazioni sindacali proclamanti, disattendendo l'indicazione della Commissione, non hanno accolto l'invito;
10. che nella specie il settore del trasporto pubblico locale ha risentito di **due scioperi in due giorni successivi**, ragion per cui si è verificata una lesione del diritto alla libertà di circolazione costituzionalmente tutelato;
11. che, del resto, le stesse organizzazioni sindacali, in sede di audizione, ha riconosciuto che anche il 1° dicembre si sono avute conseguenze sul servizio "sia pure in ambito territorialmente limitato" (cfr. sul punto anche i dati forniti da ASSTRA in data 7 dicembre 2004 e relativi al 63% dei dipendenti delle aziende associate, dai quali si evince che agli scioperi del 30 novembre e del 1° dicembre 2004 hanno aderito, rispettivamente, il 38, 84% e il 14,33% del personale in servizio);
12. che non è stato assicurato, pertanto, il contemperamento tra diritti costituzionali voluto dal legislatore, così come precisato nella Regolamentazione provvisoria;

### **CONSIDERATO ALTRESI'**

1. che, in presenza di due astensioni collettive dal lavoro in 2 giorni successivi, le giustificazioni addotte dalle organizzazioni sindacali possono rilevare ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, ma non anche per escludere la responsabilità in ordine ad una proclamazione di scioperi in violazione della disciplina vigente, atteso che:

- a) l'affermazione che in occasione dello sciopero generale, essendo coinvolte le attività economiche nella loro generalità, non si avrebbe incidenza sul diritto alla mobilità degli utenti, trascura di considerare che tale diritto è riconosciuto dalla Costituzione a tutte le persone e non soltanto a quella parte della comunità, sia pure percentualmente rilevante, che partecipa allo sciopero;
- b) la legislazione vigente non consente alla Commissione l'auspicata valutazione del "diverso livello degli interessi in gioco" e a tale impossibilità, del resto, si sono richiamate le stesse organizzazioni sindacali in sede di consultazione da parte della Commissione, prima dell'adozione della ricordata delibera 03/134 in tema di scioperi generali;
- c) che, non avendo sottoscritto le organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero nazionale del 1° dicembre il CCNL degli autoferrotranvieri, non si può ritenere che la proclamazione effettuata il 22 ottobre 2004 avesse perso efficacia, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere effettuata *ex novo* e, quindi, successivamente allo sciopero generale del 30 novembre;

### **RITENUTO INFINE**

1. che non può accogliersi nemmeno il rilievo per il quale "responsabile" dello sciopero generale e, quindi, di eventuali illegittimità, è unicamente la confederazione e non la federazione di categoria che vi abbia aderito;
2. che, infatti, la legge individua quale soggetto responsabile di eventuali violazioni l'organizzazione sindacale che abbia proclamato lo sciopero ovvero che vi abbia aderito, non potendo assumere rilievo quale esimente da responsabilità l'eventuale vincolo endoassociativo ad aderire; e, comunque, nel caso in esame risulta che le confederazioni, nel comunicare le modalità dello sciopero generale del 30 novembre, non hanno fatto alcun riferimento al settore del trasporto pubblico locale, mentre i sindacati di categoria, dopo alcune incertezze (v. nn. 4, 5, 6 della motivazione in fatto), hanno operato una esplicita adesione;
3. che le giustificazioni addotte possono motivare il contenimento della sanzione nella misura minima nei confronti di ciascuna organizzazione sindacale proclamante;

### **VALUTA NEGATIVAMENTE**

il comportamento delle segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, per il mancato rispetto dell'intervallo minimo tra l'effettuazione di due azioni di sciopero, di cui all'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000, in data 11 novembre 2004 e confermata il successivo 23 novembre 2004;

### **DELIBERA**

la sospensione ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, del pagamento dei contributi sindacali dovuti alle segreterie



nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, per un ammontare economico di euro 2582 (duemilacinquecentottantadue) nei confronti di ciascuna organizzazione sindacale;

### **INDICA**

secondo l'art.4, comma 4 *quater* e 4 *sexties* della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, il termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica della presente delibera per l'esecuzione delle predette sanzioni da parte del datore di lavoro;

### **DISPONE**

che la sanzione nei confronti di ciascuna delle tre organizzazioni sindacali venga applicata dalla Met.Ro. - Metropolitana di Roma s.p.a.;

### **INVITA**

le Associazioni datoriali ASSTRA e ANAV a trasmettere la presente delibera a tutte le aziende associate;

### **AVVERTE**

che, ai sensi dell'art.4, comma 4 *quater*, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, il legale rappresentante dell'azienda deve comunicare alla Commissione l'esecuzione delle sanzioni ai soggetti collettivi entro 30 giorni dall'esecuzione stessa;

### **AVVERTE**

che avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro competente per territorio, ai sensi dell'art.20 *bis* della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nell'ordinario termine di prescrizione;

**Verbale n. 580 (Seduta del 16 febbraio 2005)**

**COMUNICAZIONI**

**Delibera n. 05/82**

- 1) La regola di intervallo minimo non opera nel caso di scioperi concomitanti, il che si verifica quando lo sciopero, anche dello straordinario, proclamato successivamente, sempre nel rispetto del termine di preavviso, è attuato in un periodo coincidente o ricompreso in quello dello sciopero proclamato in precedenza.
- 2) La regola di intervallo minimo non impedisce la contemporanea proclamazione da parte della medesima organizzazione sindacale di uno sciopero dello straordinario e di uno sciopero delle prestazioni ordinarie ricompreso nel periodo di attuazione dello sciopero dello straordinario.
- 3) La regola di intervallo minimo non impedisce la proclamazione di uno sciopero delle prestazioni ordinarie da attuare in un periodo di sciopero dello straordinario proclamato da altra organizzazione, fermo restando l'obbligo di preavviso minimo e di intervallo minimo rispetto ad eventuale altro sciopero delle prestazioni ordinarie proclamato in precedenza.

**Verbale n. 580 (Seduta del 16 febbraio 2005)**

**ENERGIA**

Nel settore elettrico, stante l'elevato livello delle prestazioni indispensabili che assicura la continuità del servizio, allo stato non viene applicato il principio di intervallo minimo, impregiudicata ogni diversa soluzione nella disciplina in fieri.

## Verbale n. 581 (Sedute del 23 e 24 febbraio 2005)

### TELECOMUNICAZIONI

#### **Rai / Snater. Sciopero nazionale proclamato il 18 febbraio '05 (atto pervenuto in pari data) per il 4 marzo 2005.**

Il Commissario Vallebona propone di inviare all'O.S. proclamante una indicazione immediata in quanto lo sciopero coincide con un evento indicato nella delibera dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni come di particolare importanza per la società, e quindi rientrante nelle prestazioni indispensabili previste dall'art.4 dell'Accordo di settore in cui si effettua un rinvio formale alla fonte per quanto riguarda la suddetta delibera.

Il Commissario Di Cagno ritiene che l'Accordo in questione sia inequivoco nel richiedere l'emissione di "apposita delibera del Garante per le Telecomunicazioni" laddove il termine "*apposita*" non può che indicare specifica delibera espressamente riferita ad eventi di tale straordinaria importanza da incidere sull'esercizio del diritto costituzionale dello sciopero. Nel caso di specie non risulta assunta alcuna specifica delibera del Garante per le Telecomunicazioni e, dunque, lo sciopero deve ritenersi legittimo.

Il Presidente, rilevata l'antioriorità della delibera dell'Autorità, le finalità espressamente deliberate (trasmissione in chiaro), il mancato espresso richiamo allo sciopero, ritiene che nel caso in esame non possa essere adottata una indicazione immediata. Propone, peraltro, di trasmettere immediatamente l'Accordo dichiarato idoneo a detta Autorità per quanto di competenza con un richiamo all'art.4 dell'Accordo stesso e di informarne contestualmente la RAI.

La Commissione, con voto contrario del Commissario Vallebona, approva la proposta del Presidente.

## Verbale n. 581 (Sedute del 23 e 24 febbraio 2005)

### **TRASPORTO AEREO**

In apertura di seduta il Presidente, con riferimento ai problemi esaminati nella seduta di ieri in relazione al Trasporto Aereo, rilevata la complessità della disciplina, propone l'invio alle OO.SS. e Datoriali della seguente nota:

“ Nel rilevare il particolare stato di tensione delle relazioni sindacali nel settore, si è constatato come la vigente regolamentazione provvisoria del 19 luglio 2001 presenti difficoltà applicative e costringa la Commissione a reiterati interventi.

Tale situazione è da attribuire anche all'accentuata tendenza alla frammentazione delle iniziative sindacali e all'articolazione del servizio del trasporto aereo, con la conseguenza che gli scioperi proclamati con riferimento a una singola componente incidono in misura molto rilevante sul servizio finale.

La limitazione che ne deriva per il diritto costituzionalmente garantito degli utenti alla libertà di circolazione è, poi, accentuata in presenza di condizioni climatiche avverse e di scioperi in servizi alternativi ricadenti nello stesso periodo.

In questa situazione, la Commissione non può che rinnovare l'invito alle parti sociali, destinatarie della regolamentazione provvisoria in oggetto, a tentare di pervenire a una regolamentazione pattizia che, attraverso anche la semplificazione della disciplina, consenta l'esercizio del diritto di sciopero in conformità con le finalità della legge n. 146/90 e successive modifiche e, al tempo stesso, realizzi un equo temperamento con il godimento dei diritti della persona.”

## Verbale n. 582 (Seduta del 2 marzo 2005)

### COMUNICAZIONE

#### **Poste Italiane. Quesito posto dall'O.S. in materia di titolarità del conflitto - Rsu e titolarità del conflitto**

Nel corso della discussione vengono esaminate le due seguenti proposte di Delibera di indirizzo:

*(Ipotesi A – proposta del Commissario Vallebona)*

#### LA COMMISSIONE

Considerato che:

- 1) l'art.21 (attuale 25) del c.c.n.l. dell'11 gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con Delibera n.01/115 dell'11 ottobre 2001, prevede che, per i conflitti di lavoro a livello di unità produttiva, la richiesta di attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione debba essere effettuata dalla "RSU interessata unitamente alle competenti strutture territoriali del sindacato";
- 2) L'obbligo di esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione dello sciopero è previsto direttamente dalla legge (art. 2 comma 2) con contestuale rinvio ai contratti collettivi per ogni necessaria specificazione (soggetti, tempi, modalità, etc.);
- 3) Nel sistema della l.n.146/1990 e successive modifiche, il diritto di sciopero non può essere esercitato dai singoli lavoratori senza una previa legittima proclamazione da parte di un soggetto collettivo (art. 2 comma 1) e, a sua volta, la proclamazione è legittima solo se, tra l'altro, è preceduta dall'espletamento della procedura di raffreddamento e conciliazione (art. 2 comma 2: "procedure ... da esperire prima della proclamazione");
- 4) Pertanto, i soggetti collettivi, nell'attuare il rinvio legale relativo alla determinazione delle procedure, regolano nei contratti collettivi le condizioni per una legittima proclamazione e ben possono, in questo quadro, autovincolarsi a proclamare lo sciopero solo quando le procedure siano state richieste da determinati soggetti in ragione della loro ritenuta idoneità a valutare l'interesse collettivo;
- 5) In questo sistema si inserisce la disposizione collettiva di cui al punto 1, che riserva alla RSU, unitamente ai sindacati territoriali, il potere di richiedere l'attivazione della procedura preventiva alla proclamazione, così, evidentemente, considerando indispensabile la valutazione della RSU circa la corrispondenza all'interesse collettivo dell'apertura del conflitto. E, non a caso, questa disposizione è stata valutata idonea dalla Commissione di garanzia;
- 6) Nella specie, in base al protocollo di intesa sulle RSU nell'ambito di Poste It. Spa., del 16 settembre 2003, "le decisioni della RSU sono assunte a maggioranza";

- 7) Pertanto le procedure di raffreddamento e conciliazione non possono essere richieste in mancanza di una decisione in tal senso della RSU assunta a maggioranza, sicché, in mancanza di tale decisione, la singola componente della RSU non è legittimata a richiedere l'attivazione della procedura preventiva;
- 8) Tale conclusione rileva direttamente sul piano della disciplina dell'esercizio di sciopero nel servizio pubblico essenziale, poiché, come evidenziato nei punti 2, 3, e 4 che precedono, è la stessa legge a rimettere al contenuto dei contratti collettivi ogni determinazione in proposito, sicché non è consentito uno sciopero proclamato dai sindacati stipulanti in difformità dalle suddette regole collettive;
- 9) La ricordata procedura prevista dal contratto collettivo vincola, ovviamente, tutte le parti stipulanti il medesimo, tra cui il SAILP CONFESAL;
- 10) Il ricorso alla procedura presso l'autorità amministrativa, in alternativa alla procedura stabilita in sede collettiva, è consentita per i soggetti stipulanti l'accordo collettivo solo se entrambe "le parti" convengono in tal senso, mentre non è consentito che ciò avvenga per iniziativa della sola parte sindacale.

*(Ipotesi B – proposta del Presidente)*

## **LA COMMISSIONE**

Considerato che:

- 1) l'art.21 (attuale 25) del c.c.n.l. dell'11 gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con Delibera n.01/115 dell'11 ottobre 2001, prevede che per i conflitti di lavoro a livello di unità produttiva, la richiesta di attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione debba essere effettuata dalla "RSU interessata unitamente alle competenti strutture territoriali del sindacato";
- 2) nella specie, in base al protocollo di intesa sulle RSU nell'ambito di Poste It. Spa., del 16 settembre 2003, "le decisioni della RSU sono assunte a maggioranza";
- 3) l'interpretazione letterale del combinato disposto delle clausole ricordate nei punti 1 e 2, che precedono, impedirebbe la proclamazione dello sciopero da parte delle componenti delle RSU rimaste in minoranza;
- 4) questa conclusione non sembra conforme al generale principio di libertà sindacale e di esercizio del diritto di sciopero, sicché deve essere preferita una diversa interpretazione, in base alla quale il vincolo della decisione della RSU, non opera sul piano legale come limite reale al potere di proclamare lo sciopero, ma solo sul piano negoziale, con conseguente facoltà della componente della RSU rimasta in minoranza di attivare la procedura preventiva in sede amministrativa per poter poi proclamare lo sciopero.

La Commissione, dopo ampia discussione, approva a maggioranza, con i voti contrari del Presidente Martone e dei Commissari Di Cagno e Tiraboschi, la proposta presentata dal Commissario Vallebona

**Verbale n. 582 (Seduta del 2 marzo 2005)**

**Delibera n. 05/109**

**LA COMMISSIONE**

**PREMESSO**

che, con nota prot. n.20 del 28 febbraio 2005, l'ENEL di Roma evidenziava che la forma di sciopero del lavoro straordinario con un intervallo inferiore a tre giorni rispetto al precedente *“qualora sia di continuo reiterata può incidere in modo anche rilevante sulle prestazioni indispensabili”*;

**DELIBERA**

che la precedente comunicazione della Commissione di Garanzia del 20 maggio 2004, prot.7262, citata nella nota dell'ENEL di cui in premessa, riguarda la durata massima dello sciopero dello straordinario, mentre, per quanto riguarda la regola di intervallo minimo di tre giorni tra scioperi dello straordinario, indicata nella delibera di indirizzo n.03/130 dell'11 settembre 2003, la stessa opera, ovviamente, solo nei settori in cui è previsto un intervallo fra scioperi del lavoro ordinario;

che, invece, nel settore elettrico privo, allo stato, di una regola di intervallo minimo tra scioperi del lavoro ordinario non si applica, di conseguenza, neppure la regola di intervallo minimo tra scioperi del lavoro straordinario;

che, pertanto, per il rispetto del limite di durata massima di 30 giorni, è sufficiente che le due azioni di sciopero siano distinte e intervallate almeno di un giorno, come nella specie



## **Verbale n. 582 (Seduta del 2 marzo 2005)**

### **Contenuto e limiti degli obblighi del datore di lavoro in relazione alle richieste di procedure di raffreddamento e conciliazione**

**Delibera n. 05/122**

#### **LA COMMISSIONE**

ESAMINATO il problema relativo all'ipotesi di mancato riscontro da parte aziendale alla richiesta di attivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione avanzata dalle organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, l'esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero – fatta salva l'eventuale assoluta pretestuosità della richiesta di convocazione – è obbligatorio per entrambe le parti;

RITENUTO che tale obbligo non viene meno, tranne che la disciplina non sia contenuta in un accordo valutato idoneo, pur in presenza della facoltà delle OO.SS. di considerare esperite le procedure in caso di omessa convocazione e, quindi, di proclamare lo sciopero;

RITENUTO, altresì, che ai fini del predetto obbligo la partecipazione alle procedure e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle OO.SS. partecipanti;

RILEVATA la necessità di conoscere, ai fini della valutazione del comportamento aziendale, le ragioni della eventuale mancata convocazione delle OO.SS. richiedenti;

#### **DELIBERA**

di invitare la aziende e le amministrazioni erogatrici del servizio a comunicare, tempestivamente, alla Commissione le ragioni della eventuale mancata convocazione delle OO.SS. richiedenti

## Verbale n. 583 (Seduta del 9 marzo 2005)

**“Delibera a carattere generale in tema di adesione allo sciopero”**

**Delibera n. 05/127**

### **LA COMMISSIONE**

#### **PREMESSO**

3. che in diversi casi è stata segnalata la diffusione in azienda di comunicati con i quali organizzazioni sindacali diverse dalle organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero o hanno lasciato libertà ai propri iscritti di parteciparvi o hanno in altro modo dichiarato di condividere le ragioni dello sciopero;

4. che, anche per ragioni di certezza, si ritiene opportuno formulare un orientamento di carattere generale al fine di chiarire se e quando siffatte condotte integrino dichiarazione di adesione allo sciopero, soggetta alle regole di cui alla l. n. 146 del 1990 e successive modificazioni, tra le quali in particolare l'obbligo di preavviso;

#### **CONSIDERATO**

3. che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, anche al fine di consentire alle amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi essenziali di predisporre le misure di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 146/90 e di predisporre la comunicazione all'utenza, lo sciopero deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a dieci giorni;

4. che, in effetti, l'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, dispone che le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 “sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi”;

5. che, tenuto conto di quanto sopra, l'obbligo di preavviso è inderogabile anche nel caso di adesione di un'organizzazione sindacale ad uno sciopero da altri proclamato;

6. che l'adesione – così come la proclamazione – si traduce in un invito ai lavoratori a scioperare e può anche manifestarsi implicitamente, attraverso atti dell'organizzazione sindacale che assumano siffatto contenuto;

7. che nel semplice riconoscimento, da parte di una organizzazione sindacale, della libertà dei propri iscritti di aderire ad uno sciopero proclamato da altra organizzazione, non può di per sé ravvisarsi una dichiarazione di adesione a siffatto sciopero, a meno che per il concorso di altre circostanze, quali, ad esempio, la formalizzazione di tale riconoscimento in un documento diffuso nei locali aziendali e in cui si manifesti espressa condivisione delle ragioni dello sciopero, esso possa essere apprezzato come un invito a scioperare;

## **ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO**

a) anche nel caso di adesione di un'organizzazione sindacale ad uno sciopero proclamato da altro soggetto sindacale deve essere rispettato il termine di preavviso;

b) l'adesione di una organizzazione sindacale allo sciopero proclamato da altra organizzazione sindacale si verifica non solo in caso di adesione formale, ma anche quando, in assenza di adesione formale, nella condotta della organizzazione sindacale sia ravvisabile, in considerazione delle circostanze del caso concreto, un invito a scioperare

## Verbale n. 584 (Seduta del 16 marzo 2005)

### **ENERGIA**

La Commissione ha deliberato di richiamare l'attenzione sulla distinzione tra il proprio ambito di competenza e quella del Ministero delle Attività Produttive.

Ai sensi delle legge n. 146/1990 e successive modificazioni, gli accordi e le regolamentazioni provvisorie devono realizzare esclusivamente il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; si tratta pertanto di una competenza più ristretta di quella spettante al Ministero delle Attività Produttive.

In questa prospettiva, la Commissione ritiene, almeno ad una prima approssimazione, che la continuità del servizio non possa essere considerata essenziale per qualsiasi utenza.

Sulla base di questa premessa, la nota della Commissione del 24 febbraio 2005 auspica e tenta di promuovere una ragionevole revisione dell'accordo del 1991 in considerazione anche delle trasformazioni che ha subito il settore.

Con riferimento, infine, alla distinzione tra utenti "interrompibili" in tempo reale e utenti "interrompibili" con preavviso di cui alla nota in oggetto, si chiede di conoscere la percentuale di energia elettrica sul totale nazionale normalmente assorbita da ciascuna di dette categorie di utenti".

**Verbale n. 584 (Seduta del 16 marzo 2005)**

**IGIENE AMBIENTALE**

Il piano dei servizi, ai sensi dell'art. 9 dell'accordo nazionale 1 marzo 2001 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale, è oggetto di informazione e consultazione tra l'impresa e la RSU o, in mancanza, la RSA e, all'esito di rilevante dissenso, il potere di decisione spetta al Prefetto

**Verbale n. 584 (Seduta del 16 marzo 2005)**

**SCUOLA**

**Istituto IRRE Abruzzo/Cgil, Cisl, Uil.**

**Nota della Prefettura dell'Aquila con la quale si rileva, salvo parere contrario della Commissione, la non applicabilità della legge n. 146/90 all'Istituto Regionale Ricerca Educativo**

La Commissione delibera di trasmettere una nota al Prefetto confermando la non applicabilità della legge n. 146/90 e successive modifiche, all'Istituto in questione.

**Verbale n. 584 (Seduta del 16 marzo 2005)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**Coordinamento Nazionale Sindacati di Base/TPL Nazionale. Sciopero del 9 marzo 2005. Nota dell'ASSTRA in merito alla adesione delle RDB CUB (atto pervenuto in data 3 marzo 2005)**

La Commissione delibera l'invio della seguente nota :

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 marzo 2005, ha esaminato la comunicazione di codesta Organizzazione con la quale si lamenta che la RDB CUB Trasporti, componente del Coordinamento Nazionale Sindacati di Base, avrebbe “aderito” allo sciopero nazionale del 9 marzo 2005 con una motivazione, comunicata ai lavoratori mediante la diffusione di volantini, del tutto diversa da quella addotta per richiedere l'espletamento della procedura di raffreddamento e conciliazione.

La Commissione, pur prendendo atto che il volantino, allegato alla comunicazione in oggetto, pone l'enfasi sui trattamenti economici previdenziali di malattia, e che ciò può aver determinato una maggiore sensibilizzazione dei lavoratori nei confronti dello sciopero ha ritenuto, tuttavia, di non poter ravvisare nella condotta denunciata una modificazione delle motivazioni dello sciopero tale da determinarne l'illegittimità.

Infatti la rivendicazione relativa al “rinnovo contrattuale”, posta a base della richiesta di procedura di raffreddamento e conciliazione e della successiva proclamazione, appare talmente ampia da abbracciare qualsiasi rivendicazione contrattuale (nella proclamazione dello sciopero da parte del Coordinamento Nazionale Sindacati di Base in data 7 febbraio 2005, inoltre, si indica specificamente tra gli oggetti di negoziazione la “*diaria di malattia*”).

## **Verbale n. 585 (Seduta del 23 marzo 2005)**

### **ENERGIA**

1. Il periodo c.d. di franchigia estiva o elettorale costituisce un divieto di sciopero, con la conseguenza che durante tali periodi non debbono effettuarsi le astensioni, mentre ben possono essere effettuate delle proclamazioni per periodi di tempo non interessati dalla franchigia.

2. I periodi di c.d. franchigia sono quelli stabiliti dagli accordi valutati idonei dalla Commissione e dalle Regolamentazioni provvisorie consultabili anche sul sito internet della Commissione.

3. Il divieto di sciopero durante le c.d. franchigie, in mancanza di diversa espressa disposizione, deve ritenersi applicabile anche allo sciopero dal lavoro straordinario, poichè secondo l'orientamento della Commissione "l'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge n. 146/1990 e successive modificazioni" (delib. n. 03/130 dell'11.9.2003) e quindi anche le c.d. franchigie.



## Verbale n. 585 (Seduta del 23 marzo 2005)

### GIUSTIZIA

#### Delibera n. 05/144

#### LA COMMISSIONE

#### DELIBERA

l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli art. 4, comma 4 *quater* e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, potendo le astensioni degli avvocati, appartenenti all'Ordine di Latina, riguardare solo le udienze presso gli uffici giudiziari del circondario di Latina, come si desume anche dal tenore complessivo della Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dell'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 02/137, e, in particolare, dall'obbligo di informazione preventiva che grava sull'avvocato che non intenda aderire, derivandone in caso contrario la compromissione delle prestazioni indispensabili;

#### AVVERTE

il destinatario che ha 30 giorni per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, di essere sentito.

Esprime voto contrario il Commissario Vallebona il quale dichiara che i precetti di cui viene contestata la violazione non sono rinvenibili né nella legge, né nella disciplina di settore.

Il Presidente motiva così il suo voto favorevole: attesa anche la mancanza di ogni limite alla operatività della presunzione di adesione, l'interpretazione sistematica della regolamentazione provvisoria non può che essere nel senso che la proclamazione può riguardare esclusivamente l'ambito entro il quale operano gli enti proclamanti o i partecipanti all'assemblea proclamante. Se così non fosse, si dovrebbe riconoscere alla segreteria provinciale di una Organizzazione Sindacale la possibilità di proclamare uno sciopero nazionale

**Verbale n. 585 (Seduta del 23 marzo 2005)**

**IGIENE AMBIENTALE**

Nel caso in cui le procedure di raffreddamento siano richieste da una RSU, nella eventuale seconda fase a livello territoriale, debbano essere convocate tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL; mentre, in caso di richiesta delle procedure di raffreddamento da parte di una singola RSA, la convocazione per l'eventuale successiva fase a livello territoriale debba riguardare solo le OO.SS. nel cui ambito sono rispettivamente costituite le RSA che hanno preso l'iniziativa a livello aziendale.

**Verbale n. 586 (Seduta del 30 marzo 2005)**

**Delibera n. 05/158**

**“Successive proclamazioni per la stessa giornata di scioperi non integralmente coincidenti quanto all’orario”**

In presenza di due proclamazioni di sciopero per lo stesso giorno con diversa durata, o comunque non integralmente coincidente, lo sciopero proclamato successivamente viola la regola della rarefazione oggettiva in quanto non rispetta l’intervallo minimo e incide sulla continuità del servizio.

**Verbale n. 588 (Seduta del 13 aprile 2005)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**ATAC Roma. Quesito posto dall'azienda sulle modalità di comunicazione dello sciopero all'utenza**

- a) ferma restando la non computabilità, nei cinque giorni antecedenti lo sciopero, del giorno stesso di effettuazione dello sciopero, nel termine di cinque giorni vanno computate le giornate di sabato, domenica e le altre giornate festive;
- b) in base all'art. 2, co. 6, della L. n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la comunicazione all'utenza deve essere data almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, tenendo dunque conto, nel caso di utilizzazione di informazione a mezzo di organi di stampa, dei tempi necessari per la pubblicazione;
- c) poiché la legge si limita a prevedere che la comunicazione all'utenza deve essere effettuata almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, rientra nella discrezionalità dell'azienda prescegliere il momento in cui effettuare detta comunicazione, anche in relazione alle caratteristiche oggettive del servizio erogato.

**Verbale n. 592 (Seduta a.m. dell'11 maggio 2005)**

**Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni/Rsu Slc-Cgil, Uil-Sic,Fistel-Cisl.**

La Commissione delibera l'invio di una nota di risposta per precisare che l'attività teatrale non è ricompresa tra i servizi pubblici essenziali.

## Verbale n. 594 (Seduta a.m. del 19 maggio 2005)

### MINISTERI

La Commissione delibera di inviare la seguente nota:

“Riscontriamo la Vs. richiesta di parere di cui all’oggetto, concernente la riconducibilità dell’attività degli Ufficiali Giudiziari nell’ambito dei servizi essenziali di cui alla L.146/’90 e ss. mod..

Con accordo del 8 marzo 2005 tra l’ARAN e le maggiori Organizzazioni Sindacali del settore, dichiarato idoneo con delibera della Commissione di Garanzia n.05/178 del 13 aprile 2005 pubblicata sulla G.U. (Serie Generale) n. 96 del 27.04.2005, sono state definite le norme di garanzia da osservarsi in caso di sciopero nel Comparto Ministeri. L’art.2 co.1 di detto accordo, in applicazione dell’art.1 co.2 lett.a) L.146/’90 e ss. mod., ricomprende espressamente l’amministrazione della giustizia tra i servizi pubblici essenziali.

In particolare, l’art.2 co.2 lett.b) del suddetto accordo 8 marzo 2005, prevede che in occasione di sciopero debba essere garantita la continuità dell’attività giudiziaria attraverso l’assicurazione delle prestazioni indispensabili relative *“all’assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo e detenzione; ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti e indifferibili”*.

Ciascuna Amministrazione del Comparto Ministeri, ai sensi dell’art.3 del predetto accordo, è tenuta a stipulare protocolli d’intesa per l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in occasione di sciopero.

Stante quanto sopra, l’attività degli Ufficiali Giudiziari deve ritenersi soggetta alle disposizioni di cui alla L.146/’90 e ss. mod. In attesa che il Ministero della Giustizia adotti un regolamento di servizio sulla base dello stipulando protocollo d’intesa per l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare i servizi minimi, l’accordo 8 marzo 2005 consente di ritenere che debbano essere assicurate da parte degli Ufficiali Giudiziari tutte le prestazioni relative *“all’assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo e detenzione; ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti e indifferibili”*.

**Verbale n. 596 (Seduta a.m. del 25 maggio 2005)**

**Individuazione degli eventi eccezionali che, in base alla Regolamentazione provvisoria del settore, si configurino quali prestazioni indispensabili da garantire**

La Commissione delibera di inviare all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni una nota segnalando che negli accordi RAI/USIGRAI – FNSI del 4 dicembre 2000 e RAI/CGIL- CISL- UIL del 22 novembre 2001, le parti hanno, tra l'altro, voluto rimettere alla detta Autorità l'individuazione degli eventi che per la loro particolare rilevanza presentano peculiarità tali da dover essere trasmessi anche in occasione di scioperi (art. 4), chiedendo di voler comunicare le determinazioni in merito.

**Verbale n. 596 (Seduta a.m. del 25 maggio 2005)**

**SICUREZZA STRADALE**

La Commissione ha deliberato di rappresentare come una Regolamentazione provvisoria, adottata dalla Commissione ai sensi dell'art.13 lett.a) della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, non possa essere oggetto di disdetta da parte delle organizzazioni sindacali. Essa potrà essere sostituita da un accordo tra le parti, valutato idoneo da questa Commissione, ai sensi del suddetto art. 13, comma 1, lett.a).”



## Verbale n. 596 (Seduta a.m. del 25 maggio 2005)

### **TRASPORTO AEREO**

La Commissione inizia un'ampia discussione circa l'opportunità di deliberare l'apertura del procedimento di valutazione nei confronti dell'organizzazione sindacale per revoca spontanea dello sciopero tardiva, perché adottata dopo l'informativa all'utenza.

All'esito il Presidente pone in votazione la proposta di incaricare il relatore di predisporre per la prossima seduta una delibera di apertura del procedimento di valutazione.

Il Commissario Vallebona dichiara che avendo espresso voto contrario alla presupposta delibera di concentrazione degli scioperi, n. 212 del 5 maggio 2005, non sia consentito, nelle conseguenti vicende, applicare principi che non presuppongono ed anzi escludono tale concentrazione, e pertanto esprime voto contrario.

Il Presidente esprime voto favorevole dichiarando che, nel caso in esame, lo sciopero dell'UP non era oggetto della delibera di concentrazione in quanto unico sciopero legittimamente proclamato per il 28 maggio e revocato soltanto in data 22 maggio quando tutti gli utenti del servizio ne avevano avuto ampia e ripetuta conoscenza, tramite i principali mezzi di informazione, onde si è in presenza della violazione del 6° co. dell' art. 2, che integra la disciplina sul punto prevista dalla regolamentazione provvisoria

Il Commissario Magnani esprime voto contrario poiché la revoca si deve ritenere tempestiva.

Il Commissario Lippolis esprime voto contrario ribadendo le motivazioni già espresse dal Commissario Vallebona.

Il Commissario Vallebona aggiunge, a precisazione di quanto già affermato, che quando una vicenda viene trattata secondo regole eccezionali alla medesima non possono più essere applicate le regole eccezionalmente derogate.

Il Commissario Proia esprime voto favorevole sottolineando che la tempestività della revoca è ancor più necessaria quando lo sciopero è stato concentrato a seguito dell'invito della Commissione.

Il Commissario Figurati esprime voto favorevole.

La delibera quindi viene approvata a maggioranza con i voti contrari dei Commissari Lippolis, Magnani, Melica e Vallebona.

Il relatore viene incaricato di predisporre la relativa delibera da sottoporre all'approvazione nella prossima seduta.

**Verbale n. 598 (Seduta a.m. del 1 giugno 2005)**

**BENI DI PRIMA NECESSITA'**

**Settore autotrasporto in conto terzi. Agitazione ad oltranza promossa spontaneamente da operatori del trasporto bisarche (autotrasportatori monoveicolari)**

La Commissione, ritenuto che dalla interpretazione dell'accordo del settore, alla luce dei principi dettati dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, si rileva che l'accordo stesso trova applicazione in relazione alle astensioni dal lavoro che riguardino attività riconducibili, direttamente o indirettamente, tra i servizi essenziali previsti dall'art. 1, comma 2, L. n. 146/1990 e succ. mod., delibera di comunicare agli utenti, che hanno fatto pervenire le loro segnalazioni, che la disciplina vigente non ricomprende nel suo campo di applicazione gli scioperi proclamati da imprese di trasporti a mezzo bisarche in quanto è volta esclusivamente a garantire il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati.

**Verbale n. 600 (Seduta a.m. del 8 giugno 2005)**

**TRASPORTO AEREO**

La Commissione ha deciso che il contenuto della propria delibera 04/624 del 18/11/2004, peraltro espressamente riferita all'ambito del trasporto pubblico locale, non sia estendibile al trasporto aereo.

Infatti il collegamento tra l'art. 30 u.c. e l'art. 31 della regolamentazione provvisoria del settore trasporto aereo del 9/7/2001 (G.U. n. 187 del 10/8/2001) evidenzia come, in caso di mancata convocazione da parte dell'Amministrazione o dell'azienda, nei termini indicati, "la prima fase della procedura "si intende esaurita con esito negativo e da quel momento (art. 31 ) decorrono i termini per un tentativo di conciliazione da esperirsi nei tempi e con le modalità indicate nel medesimo articolo.

Il preciso riferimento testuale oltre al noto favore della legge 146 del 1990 come modificata dalla 83 del 2000 per l'esplicazione delle procedure, rendono strettamente collegata alla disciplina del trasporto pubblico locale, l'esonero dall'esperimento alla seconda fase.

**Verbale n. 600 (Seduta a.m. del 8 giugno 2005)**

**ENTI LOCALI**

La Commissione delibera di rispondere al Prefetto, segnalando che sulla base della documentazione inviata non risulta che - ai fini dell'individuazione dell'organismo per l'effettuazione delle procedure di raffreddamento - l'attività svolta dall'IPAB rientri tra le competenze del Comune. Conseguentemente il soggetto deputato a tali procedure deve ritenersi il Prefetto.

**Verbale n. 600 (Seduta a.m. del 8 giugno 2005)**

**IGIENE AMBIENTALE**

La Commissione delibera non luogo a provvedere atteso che:

- a) l'accordo pulizie/multiservizi del 15.1.02 si applica soltanto ai servizi di pulizia strumentali alla erogazione di servizi pubblici essenziali;
- b) nel caso in esame dalla documentazione in atti non emerge che le attività prestate all'interno degli uffici interessati dall'astensione collettiva, sono direttamente strumentali all'erogazione di servizi pubblici di trasporto.

**Verbale n. 603 (Seduta p.m. del 15 giugno 2005)**

**COMUNICAZIONI**

La Commissione rileva che l'astensione collettiva dalle prestazioni accessorie e/o complementari, in particolare per quanto riguarda le prestazioni nei giorni di "non lavoro" e di "mancato riposo", ipotesi alle quali non si può applicare la richiesta delibera in tema di lavoro straordinario, contrasta con la previsione di cui all'art. 2 e 3, lett. c), 1° comma dell'accordo di settore

**Verbale n. 603 (Seduta p.m. del 15 giugno 2005)**

**IGIENE AMBIENTALE**

La Commissione delibera all'unanimità che il termine, rispettivamente, di 2 giorni, per la convocazione a livello aziendale e territoriale, e di cinque giorni, per la convocazione a livello nazionale, ai fini dell'esperimento della procedura di raffreddamento, si riferisce al termine entro il quale deve essere fissato l'incontro, ferma restando, comunque, la facoltà di proroga, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato all'accordo nazionale 1 marzo 2001.

**Verbale n. 606 (Seduta a.m. del 28 giugno 2005)**

**SCIOPERO GENERALE**

**LA COMMISSIONE**

in relazione alle proclamazioni di sciopero riguardanti più settori, o riguardanti tutte le categorie pubbliche e private con riferimento ad ambiti territoriali limitati

**RILEVATO**

che, a maggioranza, è prevalso in Commissione l'orientamento di non ritenere applicabile la delibera in tema di sciopero generale n.03/134;

**DELIBERA**

a maggioranza che, ad integrazione della prassi seguita fino ad oggi:

a) la rarefazione con scioperi proclamati in precedenza sia segnalata al funzionario, incaricato con apposito ordine di servizio, per la predisposizione di un unico provvedimento ex art.13, lett.d) (allegando, altresì, copia del relativo atto di proclamazione);

b) che la rarefazione con scioperi proclamati successivamente sia oggetto di separati provvedimenti ex art.13, lett.d), a cura dei Commissari responsabili dei singoli settori;

c) che ai fini dell'individuazione dello sciopero proclamato per primo si faccia costante riferimento alla data della originaria proclamazione, a condizione che l'adesione della singola categoria intervenga entro il termine di preavviso, salva l'ipotesi in cui già nell'atto di proclamazione siano contenute tutte le indicazioni richieste dalla disciplina del singolo settore;

d) ai fini della rarefazione si faccia riferimento alla disciplina prevista espressamente per i singoli settori



**Verbale n. 607 (Seduta p.m. del 28 giugno 2005)**

**SICUREZZA**

La Commissione delibera di rispondere al Prefetto segnalando che in ogni caso l'attività di vigilanza privata rientra nell'applicazione della legge n.146/1990 e succ.mod. se strumentale alla tutela dei diritti della persona.

**Verbale n. 608 ( Seduta del 6 luglio 2005)**

**Delibera n. 05/379 bis**

“L’ipotesi prevista dall’art 13, lett. e) della legge 146/1990, come successivamente modificata e integrata, si riferisce anche al caso in cui gli scioperi concomitanti in servizi pubblici alternativi siano proclamati da soggetti aderenti alla stessa organizzazione sindacale”.

**Verbale n. 611 (Seduta a.m. del 20 luglio 2005)**

**Delibera n. 05/406**

**LA COMMISSIONE**

con riferimento alle azioni di sciopero dei lavoratori con contratto di collaborazione;

**DELIBERA**

che nel caso in cui il servizio pubblico essenziale sia svolto facendo ricorso a collaborazioni coordinate e continuative, in mancanza di specifica disciplina, trovino attuazione le disposizioni previste nel settore per i lavoratori subordinati.

## **Verbale n. 612 (Seduta p.m. del 20 luglio 2005)**

**Delibera n. 05/432**

### **LA COMMISSIONE**

#### **PREMESSO**

- che con nota del 6 maggio 2005 il sig. Prefetto di Milano chiedeva alla Commissione di esprimersi sulla riconducibilità dell'attività degli ufficiali giudiziari nell'ambito dei servizi essenziali di cui alla L.146/'90 e ss. mod.;

- che la Commissione, con nota del 19 maggio u.s. a firma del commissario delegato per il settore, chiariva che l'attività degli ufficiali giudiziari doveva ritenersi soggetta alle disposizioni di cui alla L.146/'90 e ss. mod.;

- che, con comunicazione del 8 luglio u.s., il sig. Prefetto di Milano rimetteva alla Commissione nota della Corte d'Appello di Milano datata 7 luglio 2005, nella quale si escludeva che l'attività degli ufficiali giudiziari rientrasse nel novero dei servizi pubblici essenziali; il tutto, anche sulla scorta di una "risposta a quesito" del Ministero della Giustizia del 14 aprile 2004, nella quale si sosteneva che *"alla luce della normativa vigente in materia, e, in particolare, dell'art.2 del D.M. 7 novembre 1990 ... tra i profili professionali da individuare al fine di garantire i servizi essenziali, non è indicato l'ufficiale giudiziario"*;

- che, evidentemente a seguito di detta interpretazione fornita dalla Corte d'Appello di Milano, la FP CGIL e la UIL PA di Milano hanno proclamato in data 13 luglio u.s uno sciopero per l'intera giornata del 15 luglio 2005, vale a dire con un preavviso di neppure quarantott'ore e senza il rispetto del termine di cui all'art.2 co.5 L.146/'90 e ss. mod., sciopero in relazione al quale la Commissione si riserva di aprire procedimento di valutazione ai sensi dell'art.13 lett.i) L.146/'90 e ss. mod.;

#### **CONSIDERATO**

- che ai sensi dell'art.1 co.2 L.146/'90 e ss. mod., l'amministrazione della giustizia deve essere considerata "servizio pubblico essenziale";

- che, ai sensi della L.146/'90 e ss. mod., nei servizi pubblici essenziali devono essere garantite "le prestazioni individuate come indispensabili";

- che, dunque, non vi è coincidenza tra la nozione di "servizio essenziale" e quella di "prestazione indispensabile";

- che, ai sensi dell'art.2 co.1 L.146/'90 e ss. mod., "nell'ambito dei servizi pubblici essenziali" i soggetti sindacali proclamanti azioni di sciopero sono tenuti a una serie di obblighi analiticamente individuati;

- che, ai sensi dell'art.2 co.2 L.146/'90 e ss. mod., le prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero sono determinate attraverso accordi collettivi dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia, ovvero, in mancanza, da regolamentazioni provvisorie adottate dalla medesima Commissione;

- che, per quanto concerne il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche facenti capo al "Comparto Ministeri", in data 8 marzo 2005 è stato stipulato tra ARAN e Organizzazioni Sindacali un "accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero", dichiarato idoneo da questa Commissione di Garanzia con delibera n.05/178 del 13 aprile 2005, e pubblicato in G.U. (Serie Generale) n.96 del 27 aprile 2005;

- che, per giurisprudenza e dottrina assolutamente costanti, la dichiarazione di idoneità di un accordo, seguita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, comporta piena efficacia cogente dello stesso (addirittura *erga-omnes* quanto all'individuazione delle prestazioni indispensabili);

- che, di conseguenza, l'accordo 8 marzo 2005 sottoscritto tra ARAN e OO.SS. spiega efficacia cogente nei confronti del Ministero della Giustizia, e supera qualsivoglia precedente determinazione, soprattutto se precedente all'entrata in vigore della L.83/2000, modificativa della L.146/'90;

### **CONSIDERATO ALTRESÌ**

- che detto accordo 8 marzo 2005, all'art.2 co.1 lett. b), espressamente comprende l'amministrazione della giustizia tra "i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri", e stabilisce altresì, ai sensi dell'art.1, co.1, che "*le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005*";

- che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del predetto accordo 8 marzo 2005, tutte le "*azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2*" (e dunque anche l'amministrazione della giustizia) devono osservare determinate modalità di proclamazione, effettuazione e revoca, e devono essere precedute dall'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione ivi indicate;

- che l'art.2 co.2 lett.b) del suddetto accordo, nell'individuare le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, specifica che la continuità dell'attività giudiziaria deve essere assicurata limitatamente: "*all'assistenza alle udienze nei processi*

*con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo e detenzione; ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti e indifferibili”;*

- che l'art.3 dell'accordo 8 marzo 2005 affida ad appositi regolamenti di servizio adottati dalle singole amministrazioni l'individuazione dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili;

- che, in linea teorica, l'attività degli ufficiali giudiziari ben potrebbe spiegare incidenza sui provvedimenti restrittivi della libertà personale ovvero sui provvedimenti cautelari, urgenti e indifferibili (es. tempestiva notifica di un provvedimento cautelare);

- che, tuttavia, compete alla responsabilità del Ministero della Giustizia, nell'ambito del regolamento di servizio emanando ai sensi dell'art.3 dell'accordo 8 marzo 2005, individuare o meno un contingente minimo di ufficiali giudiziari da mantenere in servizio in caso di sciopero, a seconda che l'attività degli stessi venga ritenuta incidente o meno sui diritti costituzionali della persona garantiti attraverso le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 co.2 lett. b) dell'accordo 8 marzo 2005;

### **CONSIDERATO INFINE**

- che le OO.SS. rappresentative degli ufficiali giudiziari, sino alla nota della Corte d'Appello di Milano del 7-7-'05, hanno sempre ritenuto che lo sciopero dei propri aderenti soggiaccia alle norme di cui alla L.146/'90 e ss. mod. (da ultimo, v. sciopero degli ufficiali giudiziari di Milano proclamato per il 27-5-'05, nonché sciopero degli ufficiali giudiziari di Cosenza proclamato per il 29-7-'05) tanto da richiedere espressamente l'attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi della legge predetta;

- che la proclamazione di sciopero degli ufficiali giudiziari di Milano per il 15-7-'05 senza il preavviso di legge da parte di FP CGIL e UIL PA di Milano, è stata espressamente contestata dal Segretario Generale della UIL PA sig. Nino Laganà con comunicazione inviata alla Commissione in data 14-7-'05, nella quale si ribadisce la soggezione dello sciopero degli ufficiali giudiziari alla L.146/'90 e ss. mod.;

- che, d'altro canto, questa Commissione di Garanzia ha sempre ritenuto pacifica detta interpretazione delle norme della legge suindicata (v. da ultimo, in relazione allo sciopero nazionale degli ufficiali giudiziari del 10-4-'04, determinazione del 13-5-'04 pos.18694);

- che, peraltro, a differenza di quanto affermato dal Ministero della Giustizia nella “risposta a quesito” del 14-4-'04, fatta propria dalla Corte d'Appello di Milano nella nota del 7-7-'05, l'art.2 D.M. 7 novembre 1990 (pubblicato in Bollettino Ufficiale Ministero di Grazia e Giustizia n.24/'90) ricomprende espressamente, alla lett.g), “l'operatore UNEP” tra i profili professionali chiamati a garantire i servizi essenziali;

### **DELIBERA**

quanto segue:

- lo sciopero degli ufficiali giudiziari rientra nel campo di applicazione della L.146/'90 e ss. mod., ed è soggetto all'accordo "sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero" nel Comparto Ministeri, stipulato tra ARAN e Organizzazioni Sindacali in data 8 marzo 2005, dichiarato idoneo da questa Commissione di Garanzia con delibera n.05/178 del 13 aprile 2005, e pubblicato in G.U. (Serie Generale) n.96 del 27 aprile 2005;

- in occasione di sciopero degli ufficiali giudiziari, pertanto, deve essere rispettato anche il disposto di cui agli artt. 4 e 5 dell'accordo 8 marzo 2005, e l'Amministrazione competente è tenuta ad aderire alla richiesta di esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione;

- compete al regolamento di servizio emanando dal Ministero della Giustizia definire i contingenti del personale dipendente da detto Ministero (tra cui, eventualmente, anche ufficiali giudiziari) da mantenere in servizio in occasione di sciopero, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili di cui all'art.2 co.2 lett.b) dell'accordo 8 marzo 2005.

**Verbale n. 613 (Seduta a.m. del 7 settembre 2005)**

**ENERGIA**

La Commissione, preso atto del mancato invio da parte delle associazioni sindacali della preannunciata nuova proposta di regolamentazione dello sciopero nel settore elettrico, più volte sollecitata, delibera di inviare una nota alle organizzazioni sindacali e per conoscenza alle aziende, con la quale si informa che, in mancanza di un tempestivo invio di detta documentazione, la Commissione procederà all'avvio del procedimento per l'adozione di una regolamentazione provvisoria della materia.



**Verbale n. 613 (Seduta a.m. del 7 settembre 2005)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

La Commissione, rilevato che il motivo posto a fondamento dello sciopero attiene ad una vertenza relativa alla disciplina del trattamento di malattia in sede contrattuale; rilevato che sul punto si sono avuti più incontri fra le parti;

rilevato pertanto che, in conformità con l'orientamento in materia già assunto dalla Commissione, non ricorrono le condizioni per il rinnovo delle procedure, delibera all'unanimità di prendere atto.

## **Verbale n. 613 (Seduta a.m. del 7 settembre 2005)**

**Delibera n. 05/468**

### **LA COMMISSIONE**

#### **PREMESSO**

1. che, con nota del 1° giugno 2005, la Segreteria comprensoriale della FILT-CGIL di Lecce ha posto alla Commissione un quesito sulla necessità o meno del rispetto delle procedure di raffreddamento e di conciliazione previste dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delib. 02/13 del 31.01.2002, pubblicata in G.U. il 23.03.2002) per la categoria degli Ausiliari del traffico. La questione è stata sollevata nell'ambito di una vertenza sindacale riguardante il mancato riconoscimento, a tali lavoratori, del "premio di risultato" di cui all'accordo aziendale sottoscritto il 2 agosto 2004;

2. che l'art. 1 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delib. 02/13 del 31.01.2002, pubblicata in G.U. il 23.03.2002) prevede che *"la presente Regolamentazione si applica altresì ...ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'esercizio di servizio di trasporto pubblico"*;

3. che l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ai commi 132 e 133, prevede che:

- *"I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali"*;

- *"Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*;

4. che, con riferimento alla disciplina contrattuale, il vigente CCNL del settore Autoferrotranvieri – Area professionale 3<sup>a</sup> - Area operativa: servizi ausiliari per la

mobilità, distingue la figura dell'*Operatore della mobilità* (138) da quella dell'*Operatore qualificato della mobilità* (151), svolgendo i primi “*compiti di contenuto tecnico-professionale di limitata complessità*”, quali, a titolo esemplificativo, le “*attività di cui al comma 132 dell’art. 17 della legge n. 127/97, la vendita di titoli di sosta...informazioni al pubblico...manutenzione dei parcometri ...*”; i secondi “*compiti anche ispettivi*” nonché “*le seguenti attività che, in relazione all’organizzazione dell’impresa, potranno essere anche accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari: attività di cui ai commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge n. 127/97; competenza a disporre la rimozione forzata dei veicoli...nonché all’effettuazione di tutte le attività connesse; verifica dei titoli di viaggio e di sosta; informazioni al pubblico; funzioni di concetto ...*”

Tutto ciò premesso,

### **FORMULA IL SEGUENTE PARERE**

1. se ai cosiddetti Ausiliari del traffico sono conferite solo funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta (ovvero gestione dei parcheggi), può ritenersi che siano addetti ad attività aziendali diverse e non strumentali rispetto alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale;

2. se, invece, oltre all’adibizione alle attività di cui sopra, tale personale sia adibito ad attività funzionale alla prevenzione ed all’accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, svolgendo dunque mansioni funzionali alla circolazione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale, tale attività dovrà essere considerata come complementare e strumentale ai servizi della mobilità e, quindi, il personale ad essa addetto dovrà ritenersi assoggettato alla richiamata normativa sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ivi compresa la disciplina relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione.

## Verbale n. 614 (Seduta p.m. del 7 settembre 2005)

### **Delibera n.05/473**

#### **LA COMMISSIONE**

#### **PREMESSO**

- che in data 6-12-'94 è stato stipulato tra il Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio e le OO.SS. di categoria FP-CGIL, SINALCO-CISL, UIL -Vigili del Fuoco, CISNAL-V.F. e USSPI-TECSTAT un accordo ai sensi dell' art.2, co.2, della L.146/'90 per l'individuazione dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili che devono essere garantite in occasione di sciopero dei Vigili del Fuoco;

- che detto accordo è stato dichiarato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione 6.2 del 12-1-'95;

- che in data 12-10-95 è stato trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneità, un accordo siglato in data 17-10-'95 riguardante il personale del Comparto Aziende Autonome, nel quale venivano identificati i servizi minimi essenziali di cui occorre garantire la continuità in caso di sciopero;

- che tale accordo veniva valutato idoneo dalla Commissione (delib. 1-2-'96, punto 17.1) solo dopo i chiarimenti forniti dall'ARAN nella nota del 30 gennaio 1996, ossia nella considerazione della perdurante vigenza ed efficacia dell'Accordo già in vigore per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- che, successivamente, in data 24-1-'97 è stato sottoposto alla valutazione della Commissione il testo di un nuovo accordo, sottoscritto in data 20-12-'96 dall'Amministrazione del Ministero dell'Interno e dalle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, USPPI e UGL, per l'individuazione dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili che devono essere garantite in occasione di sciopero dei Vigili del Fuoco;

- che il predetto accordo non ha conseguito la dichiarazione di idoneità della Commissione, giusta delibera n.97/476-6.2. del 10-7-'97;

- che, conseguentemente, la Commissione ha ritenuto che gli scioperi dei Vigili del Fuoco trovassero *“la loro regolamentazione nell'Accordo del 6 dicembre 1994, valutato idoneo con delibera del 12 gennaio 1995, e soltanto in via integrativa nell'Accordo sui servizi minimi per le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo”* (v. delib. 98/333-8.3. del 18-6-'98);

- che, tuttavia, a seguito della promulgazione della proposta integrativa sulle prestazioni indispensabili del Comparto Ministeri del 16-7-'98, al fine di colmare le lacune (intervallo minimo, etc.) della disciplina prevista nell'Accordo del Comparto Aziende e in adesione al parere espresso dalla Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendio con nota del 26 luglio 1999, la Commissione ha ritenuto:

a) che le prestazioni indispensabili dei Vigili del Fuoco fossero regolate, in assenza di nuova disciplina pattizia valutata idonea dalla Commissione di Garanzia, dall'Accordo del 6 dicembre 1994, integrato per quanto attiene al solo personale che presta servizio antincendio aeroportuale dalla specifica disciplina del settore del trasporto aereo;

b) che la disciplina sopracitata costituisse disciplina speciale per il servizio erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prevalente solo nella parte relativa alle prestazioni indispensabili sulla disciplina generale contenuta nella proposta della Commissione relativa al Comparto Ministeri (da ultimo, v. delibera n.00/165 del 23-3-2000);

- che, a seguito dell'entrata in vigore della L.83/2000, modificativa e integrativa della disciplina di cui alla L.146/'90, si è reso necessario l'adeguamento di tutte le discipline pattizie previgenti alle nuove prescrizioni di cui all' art.2, co.2, così come novellato;

- che, dopo tale data, perdurando l'inerzia delle parti nella stipula di un nuovo accordo, questa Commissione di Garanzia, con delibera n.01/92 del 19-7-'01 (Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto aereo), nel dettare una disciplina uniforme per l'intero settore del trasporto aereo, ha regolamentato altresì l'esercizio del diritto di sciopero dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al personale addetto al servizio antincendio operante nei siti aeroportuali;

- che, ad oggi, nessun nuovo accordo sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, così come espressamente previsto dal nuovo testo dell'art. 2, co.2, della legge 146/'90 e ss. mod., è stato stipulato tra l'Amministrazione dell'Interno (*rectius* l'ARAN) e le OO.SS. rappresentative del personale dei Vigili del Fuoco (v., da ultimo, nota ARAN del 18 marzo 2002);

### **PREMESSO ALTRESÌ**

- che in assenza di una disciplina specifica soddisfacente di tutte le previsioni di cui all'art.2 co.2 L.146/'90 come modificata dalla L.83/2000, la Commissione di Garanzia ha ritenuto e ritiene che al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco debba applicarsi in via analogica, ad integrazione di quanto previsto dall'accordo 6-12-'94, la disciplina del Comparto Ministeri (ieri la "proposta" della Commissione, oggi l'accordo 8-3-'05 dichiarato idoneo con delibera n.05/178);

- che detto orientamento della Commissione non comporta particolari problemi pratici, considerato che il citato accordo 8-3-'05 espressamente rinvia, con riferimento alla

definizione delle prestazioni indispensabili, ad accordi da raggiungere tra le singole amministrazioni e le oo.ss., di talchè, sino alla stipulazione di nuovo accordo dichiarato idoneo, le prestazioni indispensabili da assicurare in occasione di sciopero del personale dei Vigili del Fuoco, con esclusione dei distaccamenti operanti nei siti aeroportuali, devono ritenersi quelle indicate dall'accordo 6-12-'94;

### **PREMESSO INFINE**

- che, quanto al problema delle franchigie elettorali, la disciplina vigente appare assolutamente chiara nell'escludere la possibilità di scioperi del personale dei Vigili del Fuoco in prossimità delle consultazioni elettorali;

- che, difatti, l'art.4 dell'accordo 6-12-'94 è tassativo nell'escludere scioperi "nella settimana che precede e che segue la scadenza delle consultazioni elettorali, Europee, Nazionali, Regionali e Amministrative (per queste ultime l'esclusione dello sciopero opera solo per le località che sono sede delle consultazioni)";

- che l'inequivoca e omnicomprensiva dizione del suddetto art. 4 non consente di aderire alla tesi, adombrata dall'Amministrazione dell'Interno, secondo cui le franchigie elettorali sarebbero state previste con esclusivo riferimento ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco operanti nei siti aeroportuali;

- che non è consentito all'interprete della norma, infatti, offrire una lettura della stessa radicalmente contrastante con il senso fatto palese dal significato proprio delle parole;

- che, ugualmente, non è consentito all'interprete disapplicare norme inequivoche solo perché non appaiono chiare le motivazioni che hanno portato all'adozione delle stesse;

- che, peraltro, le franchigie elettorali sono previste nella stragrande maggioranza degli accordi sull'esercizio del diritto di sciopero vigenti nel settore pubblico, di talchè la previsione delle stesse anche per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non appare assolutamente eccentrica rispetto alla generalità della disciplina;

- che, quanto alla specifica vicenda che ha originato la richiesta di chiarimenti in oggetto, si rileva che le franchigie elettorali previste dall'accordo 8-3-'05, relativo al Comparto Ministeri, sono meno "invasive" rispetto a quelle previste dallo specifico accordo 6-12-'94 (cinque giorni di franchigia in luogo di una settimana), di talchè la Commissione - nella perdurante assenza di una complessiva disciplina specifica per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conforme alle previsioni di cui alla L.83/2000 - ha ritenuto e ritiene di applicare la disciplina che meno comprime l'esercizio del diritto di sciopero;

- che, ovviamente, ove l'Amministrazione dell'Interno ritenga superflua la previsione di franchigie elettorali limitatrici dell'esercizio del diritto di sciopero degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ben potrà rappresentare le proprie

valutazioni all'ARAN nell'ambito della trattativa finalizzata al raggiungimento di un accordo con le OO.SS., ferme restando le competenze di questa Commissione di Garanzia nella valutazione di idoneità di un eventuale accordo;

### **DELIBERA**

di rispondere nei sensi suindicati alla richiesta di chiarimenti sulle modalità di effettuazione dello sciopero del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avanzata dal Ministero dell'Interno con la nota in oggetto;

### **INVITA**

l'ARAN e le OO.SS. rappresentative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a pervenire a un accordo sulle prestazioni indispensabili da erogare in caso di sciopero ai sensi dell'art.2 co.2 L.146/'90 come modificata dalla L.83/2000, e a sottoporlo alla valutazione della Commissione di Garanzia entro 60 giorni dalla ricezione della presente;

### **SI RISERVA**

in caso di perdurante ed ingiustificata inerzia delle parti, di formulare una proposta di regolamentazione ai sensi dell'art. 13, lett. a) della legge 146/1990 e ss. mod..

**Verbale n. 615 (Seduta a.m. del 14 settembre 2005)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Sebbene una riduzione della durata della astensione dal lavoro rispetto a quanto già comunicato dalle OO.SS. appaia in generale positiva ed ammissibile, nel settore dei servizi pubblici essenziali contrasta con la particolare disciplina dello sciopero ed in particolare con l'obbligo di preavviso della durata e delle modalità del medesimo, funzionale ad apprestare le misure per garantire le prestazioni indispensabili e a fornire le dovute comunicazioni all'utenza.

Poiché la condotta lamentata non è imputabile alle associazioni sindacali, trova applicazione nel caso il punto 3 della delibera n. 04/292 del 22 aprile 2004.



**Verbale n. 617 (Seduta del 21 settembre 2005)**

**ENERGIA**

**Comunicazione prefettizia con la quale si richiede un parere sull'applicabilità della legge n. 146/1990 nei casi di sciopero indetto nelle industrie classificate "a rischio di incidente rilevante" ai sensi del d.lgs 17.08.1999, n. 334**

“ Si precisa che la competenza di questa Commissione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. 146/1990, riguarda esclusivamente i “servizi pubblici essenziali ... volti a garantire ...” , relativamente ai diritti della persona, che, dunque, non rilevano in sé, ma solo in quanto garantiti mediante i predetti servizi.

Nel caso in esame non si tratta di aziende produttrici di servizi essenziali o a questi strumentali, sicché la Commissione non è competente.”

**Verbale n. 618 (Seduta a.m. del 28 settembre 2005)**

**SCIOPERO GENERALE**

La Commissione, visto quanto deliberato reiteratamente con riferimento al rapporto tra scioperi generali e scioperi di categoria (v. verb. n. 521 del 5 novembre 2003, verb. n. 545 del 29-30 aprile 2004, verb. n. 580 del 16 febbraio 2005) delibera che per gli scioperi proclamati successivamente si deve fare riferimento all'intervallo minimo di almeno 10 giorni tra l'effettuazione delle astensioni e non all'intervallo previsto dalle discipline di settore tra effettuazione e proclamazione.

**Verbale n. 618 (Seduta a.m. del 28 settembre 2005)**

**ENERGIA**

La Commissione prende atto della proclamazione di sciopero considerato che il divieto di proclamazioni plurime non si applica nel settore, atteso che nello stesso non opera il principio della rarefazione.

**Verbale n. 618 (Seduta a.m. del 28 settembre 2005)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

La Commissione, rilevato che l'azienda non risulta aderente all'ANAV e considerato, altresì, che in base alla regolamentazione vigente il bacino territoriale coincide con l'ambito di operatività dell'azienda, dichiara il non luogo a provvedere atteso che non trova applicazione la regola della rarefazione in relazione allo sciopero proclamato per le aziende aderenti all'ANAV.

**Verbale n. 622 (Seduta a.m. del 19 ottobre 2005)**

**SCIOPERO GENERALE**

**Delibera n. 05/554**

Lo sciopero generale proclamato successivamente deve coincidere, quanto alla durata e alla collocazione temporale, con quello proclamato per primo.

**Verbale n. 622 (Seduta a.m. del 19 ottobre 2005)**

**Richiesta della CGIL di acquisire su supporto informatico tutti i verbali della Commissione, dall'insediamento all'ultimo approvato, e di tutti gli atti che non abbiano carattere strettamente interno**

La Commissione ha deliberato di trasmettere su supporto informatico gli atti e le delibere di cui ha disposto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (provvisoria regolamentazione, valutazione di accordi e codici di autoregolamentazione, delibere di invito, valutazione di comportamenti, delibere sulle istanze di riesame, delibere di indirizzo, attività consultiva, delibere di segnalazione ai sensi dell'art. 8 della legge 146/90) ritenendo che tali documenti esauriscono gli atti a rilevanza esterna di cui alla lettera n) dell'art. 13 della legge 146/90 e s.m.i.

Per quanto riguarda invece l'attività preparatoria, le richieste potranno essere formulate ai sensi del «Regolamento di accesso agli atti in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241», pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 287 del 7 dicembre 2004.

Indipendentemente dalla richiesta della CGIL, il Presidente propone che i verbali della Commissione, con esclusione degli atti riguardanti singole persone e degli atti interni attinenti all'Amministrazione ed al funzionamento interno della Commissione medesima, vengano inseriti nel sito internet.

**Verbale n. 624 (seduta a.m. del 26 ottobre 2005)**

**MINISTERI**

La Commissione, con riferimento allo sciopero del “personale co. co. co. ex LSU”, ha deliberato di segnalare che, ove il personale interessato sia adibito al servizio pubblico essenziale della “protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali”, di cui all’art. 1 comma 2 della legge 146/1990 nonché all’art. 2 lett. g) dell’Accordo sulle norme di garanzia in caso di sciopero per il Comparto Ministeri, lo stesso sarebbe soggetto alle norme della legge 146/1990 e ss. mod.

In tal caso, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 146/1990 e dell’art. 5 Accordo Comparto Ministeri, le procedure di raffreddamento e conciliazione devono essere esperite prima della proclamazione dello sciopero, di talchè la proclamazione contestuale non risulterebbe regolare.

**Verbale n. 624 (seduta a.m. del 26 ottobre 2005)**

**CREDITO**

**Banca d'Italia. Richiesta chiarimenti in ordine alla delibera n. 05/127 in tema di adesione allo sciopero**

Con la delibera n. 05/127 la Commissione di Garanzia, nel ribadire il proprio costante orientamento in tema di adesione a sciopero proclamato da altra organizzazione sindacale, si è limitata a specificare che deve considerarsi “adesione” anche un invito a scioperare che presenti le caratteristiche richiamate nella predetta delibera.

Pertanto, ove pur “in assenza di adesione formale, nella condotta della organizzazione sindacale sia ravvisabile, in considerazione delle circostanze del caso concreto, un invito a scioperare”, ci si troverà in presenza di una adesione a sciopero già proclamato, con tutte le relative conseguenze in ordine al preavviso di cui al costante orientamento di questa Commissione”.



## Verbale n. 624 (seduta a.m. del 26 ottobre 2005)

### **METALMECCANICI**

L'Accordo settore metalmeccanico e installazione impianti del 4 febbraio 2004, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato su G.U., serie generale, n. 77 del 1° aprile 2004, prevede che, nel caso di contrasto circa le *“modalità operative e di impiego del personale”* necessarie per garantire la continuità dei servizi, il *“Piano delle prestazioni indispensabili”* è predisposto dall'Azienda *“in via transitoria”* e *“in attesa della risoluzione dell'eventuale contrasto”*.

Il piano suddetto prevede, inoltre, che le prestazioni indispensabili vengano assicurate mediante *“conduzione”*, ossia, come chiarisce il punto 3.1 del Piano stesso, mantenendo *“sotto costante controllo”* il *“funzionamento degli impianti e relativi sistemi”*, e non già mediante *“reperibilità”* (punto 3.3).

Ciò posto, precisiamo che la Commissione ha ritenuto di dover procedere ad una attenta valutazione del *“Piano delle prestazioni indispensabili”* predisposto dalla Vitrociset, stante la rilevanza dei diritti che possono risultare coinvolti e non avendo, a tutt'oggi, la Commissione potuto acquisire elementi idonei ad escludere che l'attività di conduzione degli impianti di assistenza al volo incida, direttamente o indirettamente, sulla sicurezza delle persone. Anche talune affermazioni contenute in documenti di provenienza sindacale non aiutano a fare luce sul problema ora evidenziato (si veda, in particolare, la nota dell'11 ottobre 2005, laddove, nel contestare il comportamento aziendale avente ad oggetto, tra l'altro, la trasmissione agli uffici ENAV di un *“elenco del personale previsto in servizio nelle ore dello sciopero”* senza indicazione della possibilità che il personale stesso aderisca allo sciopero e abbandoni gli impianti, si denuncia che tale comportamento può *“mettere in pericolo i passeggeri in volo”*).

La delicatezza e la complessità dei problemi ora evidenziati rende necessario lo svolgimento di una adeguata istruttoria (oltre le parti, sono già state ascoltate ENAV ed ENAC), che è tutt'ora in corso, e, allo stato, non è ancora possibile escludere che l'attività di cui trattasi incida sul livello complessivo di sicurezza secondo gli standards internazionali.

In ragione di ciò, non è ancora possibile procedere all'esame della vostra richiesta di valutazione delle cosiddette *“comandate”* aziendali, così come, del resto, non è stato nemmeno avviato il procedimento di valutazione della regolarità degli scioperi effettuati.

Per quanto riguarda, in particolare, la contestazione relativa al superamento, da parte del suddetto piano delle prestazioni indispensabili, delle misure percentuali previste, in via generale, dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modifiche, si ricorda che la stessa disposizione ora ricordata prevede che tali misure percentuali possono non trovare applicazione in *“casi particolari”*. E, anche a ragione di ciò, questa Commissione, come detto, sta attentamente valutando, svolgendo apposita istruttoria, la conformità alla disciplina vigente del Piano predisposto dall'Azienda per poter accertare la ricorrenza delle condizioni per l'eventuale deroga alla anzidetta regola generale.

Per quanto riguarda, poi, gli altri aspetti da voi segnalati, facciamo presente che, ai sensi del citato Accordo settore metalmeccanico e installazione impianti del 4 febbraio 2004, rientrano nel settore stesso le imprese “che esercitano la conduzione” di “impianti ed apparecchiature per la navigazione aerea...”.

Di conseguenza, gli scioperi da voi segnalati sono stati da noi classificati nel così detto “settore metalmeccanico” (e, è possibile presumere, per la stessa ragione, gli scioperi stessi non sono stati registrati dall’Osservatorio dei conflitti sindacali nei trasporti).

Per quanto riguarda la questione dell’informativa sullo sciopero, rileviamo che, come di norma accade per le altre imprese che svolgono attività strumentale al servizio pubblico essenziale, l’Azienda ha informato della proclamazione dello sciopero il suo committente, ENAV, e non già gli utenti del servizio da quest’ultimo gestito.

Per quanto riguarda la nota del 7 ottobre 2005, si fa presente che secondo il consolidato orientamento di questa Commissione applicato a tutti i settori, anche l’astensione dalla prestazione di lavoro straordinario, ove (e sempre che) questo sia legittimamente richiesto, è soggetta alla disciplina relativa allo sciopero nei servizi pubblici essenziali”.

Il Commissario Di Cagno rileva che la questione relativa alla possibilità di comandare in servizio tutti i lavoratori impiegati nei turni ordinari è stata già affrontata e sciolta dalla Commissione con la delibera di idoneità dell’Accordo del settore Metalmeccanici. Per questo vota contro la proposta che lascia ancora impregiudicata detta questione e chiede che venga inserita a verbale la propria proposta come opinione dissenziente:

“Si propone che la Commissione, ferme restando le attività istruttorie in corso finalizzate alla acquisizione di elementi utili a formulare una eventuale proposta di piano delle prestazioni indispensabili, invii all’Azienda e alle oo.ss. una comunicazione del seguente tenore:

“In riferimento alle numerose comunicazioni pervenute a questa Commissione in ordine al problema delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero dei “conduttori” Vitrociset, si rappresenta quanto segue.

Il punto 1) dell’Accordo settore metalmeccanico 4 febbraio 2004, nel definire il campo di applicazione della disciplina, espressamente si riferisce alle imprese che esercitano la conduzione di impianti per la navigazione aerea. E’ in quest’ambito che rileva l’impegno delle parti sia nel definire le modalità dell’esercizio del diritto di sciopero sia nel definire i piani aziendali delle prestazioni necessarie a garantire la continuità dei servizi. Ai sensi dell’art. 1), infatti, la “*definizione puntuale delle prestazioni indispensabili nonché le modalità operative e di impiego del personale che garantiscono la continuità dei servizi*” deve essere effettuata, entro il termine di due mesi, da ciascuna azienda ricompresa nel campo di applicazione dell’accordo, previo esame con le strutture di rappresentanza presenti in azienda ovvero, in caso di loro assenza, con le oo.ss. territoriali. L’Accordo, dunque, impone alle parti un dovere di ricerca di intesa sul piano delle prestazioni indispensabili, la cui ottemperanza potrà essere valutata da questa Commissione di Garanzia anche in base ai principi di buona fede e correttezza.

L’Accordo, peraltro in sintonia con quanto stabilito dalla legge, prevede che in ipotesi di contrasto tra le parti circa l’individuazione delle prestazioni indispensabili mantenga efficacia nelle more, al solo fine di garantire la funzionalità del servizio minimo, il piano delle prestazioni indispensabili predisposto in via unilaterale dall’Azienda. Stante

quanto sopra, le oo.ss. proclamanti lo sciopero sono comunque tenute a rispettare il piano aziendale sino al raggiungimento di un accordo.

E' evidente, tuttavia, come il piano aziendale adottato in via unilaterale non possa far coincidere le prestazioni indispensabili con la totalità delle prestazioni rese in un determinato servizio. Una siffatta pretesa, infatti, si porrebbe in contrasto con le previsioni della legge 146/1990 e ss. mod., che, per un verso, parla di "quote strettamente necessarie di lavoratori", e, per altro verso, indica nella misura di un terzo del personale e del 50% dei servizi normalmente offerti la percentuale di prestazioni che devono comunque essere garantite in caso di sciopero.

Peraltro, pur riconoscendo che la specificità delle mansioni svolte dai "conduttori" Vitrociset consentirebbe di ricomprendere il servizio nei "casi particolari" di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, in nessun caso si potrebbe convenire con la pretesa aziendale di considerare "indispensabili" tutte le prestazioni ordinarie, atteso che in tal caso i lavoratori verrebbero privati del diritto costituzionale di sciopero, con vanificazione del principio ispiratore della legge 146/1990 di temperamento tra diritti costituzionali.

Qualora, pertanto, l'azienda insista nel pretendere di applicare in caso di sciopero un piano delle prestazioni indispensabili in contrasto con il dettato della legge 146/1990, la Commissione di garanzia si vedrà costretta a valutare tale comportamento ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1, lettere h) e i) della legge 146/1990 e ss. mod.".

La Commissione, esaminato l'orientamento già espresso nel 1994 e nel 1999, approva, a maggioranza, la proposta del Commissario delegato per il settore e delibera l'invio della nota proposta dallo stesso.

**Verbale n. 624 (seduta a.m. del 26 ottobre 2005)**

**SCUOLA**

La Commissione delibera di prendere atto dello sciopero in considerazione del fatto che nella disciplina di settore è espressamente previsto un intervallo di 7 giorni fra 2 azioni di sciopero senza l'aggiunta dell'aggettivo "liberi". Il Presidente informa che nell'anno 2003 la Commissione ha stabilito che nel computo dell'intervallo fra azioni di sciopero si deve tener conto soltanto del "dies a quo" o del "dies ad quem", salva l'ipotesi in cui i giorni vengano qualificati come "liberi".

## Verbale n. 626 (Seduta a.m. del 2 novembre 2005)

### **Appunto per la predisposizione di una bozza di delibera sulle attività strumentali**

La Commissione passa all'esame della questione relativa alle attività strumentali nei servizi pubblici essenziali. La Commissione inizia un'ampia discussione sulla proposta presentata dal Commissario Antonio Vallebona circa l'eventuale deliberazione di un indirizzo di orientamento generale sull'argomento.

Il Commissario Mariella Magnani, relativamente ai punti 1) e 2) della suddetta proposta, rileva come, in riferimento ad alcuni settori dei servizi pubblici essenziali, il personale non direttamente addetto alle prestazioni del servizio possano rientrare nell'ambito applicativo della legge 146/90 e succ. mod. solo se espressamente incluso nelle specifiche discipline di settore.

Il Commissario Giampiero Proia, afferma di essere tendenzialmente in accordo con la proposta in discussione. Intende, però, esporre che, a suo avviso, qualche dubbio applicativo della legge esiste nei confronti del personale c.d. di staff. In particolare, precisa che un rapporto di strumentalità, sia pure di grado diverso per intensità, possa porsi con riferimento ai soli servizi di staff.

Il Commissario Gianni Di Cagno ritiene che non sia opportuno adottare una delibera di indirizzo in materia di servizi strumentali, anche considerato che un orientamento di massima risulta già adottato nella seduta del 22 aprile 2004 in occasione della ripartizione delle competenze tra i singoli commissari. Ritiene, peraltro, che possa essere opportuno adottare delibere specifiche per particolari settori, quali quello della Sicurezza, sempre tenendo presenti le particolari caratteristiche di un simile servizio.

Il Commissario Michele Tiraboschi sostiene che non sia opportuno adottare delle regole troppo rigide che finirebbero per rivelarsi incompatibili con le singole discipline di settore vigenti.

Il Commissario Luigi Melica chiede chiarimenti in ordine alla fonte alla quale fare riferimento per individuare quei servizi che non rientrerebbero nella disciplina prevista dalla legge.

Il Commissario Vincenzo Lippolis ritiene opportuno che si faccia esclusivo riferimento alla disciplina contrattuale dichiarata idonea con attività deliberativa della Commissione.

Il Presidente afferma che in relazione ai punti 1) e 2) della proposta allegata in esame, la loro valutazione non risulta indispensabile per poter affrontare la questione della disciplina da applicare alle aziende che erogano servizi diversi. Ritiene, altresì, che non si possa limitare la possibilità di escludere alcune componenti del processo produttivo aziendale al solo accordo negoziale. Infatti, se è vero, così come appare vero, che la Commissione ha la facoltà di includere servizi strumentali nelle discipline di settore deliberate in via autoritativa, deve, a maggior ragione, ammettersi che tale facoltà possa spettare anche in via interpretativa.

A seguito della discussione, la Commissione si riserva di mettere in votazione i residui tre punti della proposta presentata dal Commissario Vallebona.

Il Presidente propone che alla luce della medesima discussione svolta, non si adotti alcuna delibera di indirizzo generale relativo alle attività strumentali e che si continui a seguire la prassi fin qui adottata in conformità a quanto deciso in data 22 aprile 2004.

Il Commissario Vallebona sostiene che qualora la Commissione intenda approvare la proposta del Presidente prima esposta sarebbe opportuno aggiungere le seguenti integrazioni a quanto deliberato in occasione della eventuale revisione della articolazione dei settori di intervento della Commissione, di cui al punto 1.2) del Verbale, n.° 544 del 22 aprile 2004:

- al punto 2) dopo le parole “laddove il servizio strumentale non sia e...”, aggiungere la parola “*espressamente*”;
- al punto 2), lett. B) dopo le parole “in assenza di regole di settore specifiche, seguirà le norme di legge...”, aggiungere le parole “*Tenuto conto di quelle del settore cui il servizio strumentale inerisce*”.

La Commissione approva l'integrazione del Verbale 544 del 22 aprile 2004.

A questo punto della discussione i Commissari Magnani e Di Cagno chiedono che non venga votata alcuna proposta di disciplina dei servizi strumentali.

La Commissione approva.

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.35.

La seduta riprende alle ore 12.50.

Sono presenti il Presidente Antonio MARTONE (sino alle ore 13.05), i Commissari Giovanni DI CAGNO (dalle ore 13.00), Vincenzo LIPPOLIS, Mariella Magnani, Luigi MELICA, Giampiero PROIA (sino alle ore 13.30), Michele TIRABOSCHI e Antonio VALLEBONA.

Il Presidente, a questo punto, ritenuta la discussione ormai matura, mette in votazione la sua proposta.

La Commissione delibera, all'unanimità, di approvare la proposta del Presidente di non adottare, allo stato, una delibera di carattere generale e di seguire la prassi adottata fino ad oggi.

**Verbale n. 627 (Seduta p.m. del 2 novembre 2005)**

**SICUREZZA**

Nelle more della definizione di una apposita disciplina per il settore, secondo il costante orientamento di questa Commissione, l'attività di vigilanza deve ritenersi rientrante nell'ambito di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche, allorché essa abbia ad oggetto strutture in cui si svolgono servizi volti alla tutela di diritti della persona costituzionalmente tutelati (v. Delibera 12.10 del 9 giugno 1994, che si allega)

**Verbale n. 628 (seduta p.m. del 9 novembre 2005)**

**SCIOPERO GENERALE**

**LA COMMISSIONE**

adotta, a maggioranza, la seguente delibera:

Nel rapporto tra proclamazioni di sciopero generale e adesioni o proclamazioni a livello territoriale più ristretto o di singole categorie, non è consentito ampliare la durata e conseguentemente, di fronte a quella indicata dalle confederazioni, vanno adottate le indicazioni ai sensi dell'art. 13, lett. d).



## **Verbale n. 633 (Seduta a.m. del 30 novembre 2005)**

### **COMUNICAZIONI**

“Considerato che il potere direttivo spetta all'utilizzatore della prestazione del lavoro somministrato, nulla esclude che, nel rispetto delle norme di legge e delle discipline di settore, anche questo personale, se normalmente adibito a prestazioni indispensabili, possa essere comandato all'effettuazione di tali prestazioni, fermo restando il divieto di sostituire lavoratori in sciopero con lavoratori a termine o somministrati appositamente assunti”.

## **Verbale n. 633 (Seduta a.m. del 30 novembre 2005)**

### **IGIENE AMBIENTALE**

#### **Richiesta di parere relativa all'applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche al personale addetto al servizio di pulizia presso l'aeroporto militare di Ghedi (atto pervenuto il 18 novembre 2005)**

Il servizio di pulizia, in quanto strumentale alla erogazione dei servizi essenziali espressamente richiamati all'art. 1, comma 2, lett. a), legge n. 146/1990 e successive modifiche, rientra nel campo di applicazione delle disposizioni della legge 146/1990 e successive modifiche.

Più in particolare, con riferimento all'attività di cui all'oggetto, la stessa rientra nel campo di applicazione dell'Accordo nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero del 15 gennaio 2002, valutato idoneo con delibera n. 02/22 del 7.2.2002, laddove si considerano prestazioni indispensabili anche quelle relative a servizi da garantire “..in comunità di particolare significato (carceri, caserme, ospizi)”; (art. 7, lett. b-).”.

**Verbale n. 637 (Seduta a.m. del 21 dicembre 2005)**

**SANITA'**

I medici dell'emergenza territoriale rientrano nel campo di applicazione del codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla Federazione italiana medici di medicina generale nei comparti dell'assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuità assistenziale e dell'emergenza medica con rapporto di lavoro convenzionato con il SSN, attualmente vigente, valutato idoneo dalla Commissione, con alcune precisazioni, con delibera n. 02/136 del 4.7.02.

## Verbale n. 642 (Seduta del 18 gennaio 2006)

### TRASPORTO AEREO

La Commissione ha deliberato di precisare che la Provvisoria regolamentazione dello sciopero nel settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001 (pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185) individua, agli artt. 1, 24 e 26, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero anche i servizi aeroportuali accessori (Vedi, ad esempio: Servizi relativi al “*flusso di passeggeri e bagagli; pulizie aerostazione e toilettes; bar e ristoranti*”) e le relative prestazioni indispensabili.

Considerata la natura strumentale dei servizi di pulizia interna agli aeromobili rispetto al diritto costituzionalmente garantito alla mobilità degli utenti-cittadini e tenuto conto della specie meramente esemplificativa e non esaustiva dei servizi aeroportuali accessori indicati nella Provvisoria regolamentazione citata, è consolidata prassi di questa Commissione di garanzia estendere la disciplina del settore anche alle operazioni di pulizia interna agli aeromobili.

Si precisa, inoltre, che non rileva, ai fini dell'applicabilità della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali del trasporto aereo, la tipologia del Contratto Collettivo di Lavoro (V. Contratto “Multiservizio”), rilevando, invece, il solo servizio finale erogato.

**Verbale n. 644 (Seduta del 1° febbraio 2006)**

**SANITA'**

**Delibera n. 06/65**

Anche le aziende ospedaliere e sanitarie della provincia di Bolzano debbono adottare i regolamenti aziendali sulla base di accordi sindacali decentrati o aziendali per l'individuazione dei contingenti di personale, conformemente a quanto previsto dalla sopra citata disciplina nazionale, valutata idonea dalla Commissione, da mantenere in servizio durante lo sciopero ed inviare tali regolamenti e tali accordi alla Commissione per le valutazioni di propria competenza;

**Verbale n. 645 (Seduta dell'8 febbraio 2006)**

La mancata timbratura del cartellino a garanzia della prestazione lavorativa, attiene a comportamenti dei dipendenti che incidono sul piano dei singoli rapporti di lavoro che esulano dalle competenze della Commissione.

**Verbale n. 651 (Seduta a.m. del 22 marzo 2006)**

La Commissione, rilevato che pervengono sempre più frequentemente proclamazioni di sciopero che non contengono tutti gli elementi prescritti dalla Commissione medesima delibera di rinnovare l'invito già formulato in passato alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali chiedendo, altresì, di precisare l'ambito di incidenza, nazionale o locale, dello sciopero proclamato.

## **Verbale n. 655 (Seduta a.m. del 5 aprile 2006)**

### **SANITA'**

1. la disciplina contenuta nel C.C.N.L. ARIS-AIOP relativo al quadriennio normativo 1998/2001 relativa all'astensione dal lavoro è priva di efficacia, in quanto non è mai stata sottoposta al necessario e imprescindibile giudizio di idoneità della Commissione, ai sensi dell'art.13, lett. A), della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

2. ne consegue, che, in mancanza di una diversa efficace disciplina, si applica, in via analogica, l'accordo nazionale per i servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ANFFAS *Onlus* del 23 febbraio 2005, valutato idoneo da questa Commissione con delibera n.05/311 del 15 giugno 2005 pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Gen. n.153 del 4 luglio 2005;

3. il suddetto accordo, all'art. 3 rubricato "Contingenti di personale" prevede che, in conformità ai regolamenti di servizio aziendali, "adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata" (commi 3 e 1, art. cit.), "la struttura associativa individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero" (comma 3, art. cit.)."



**Verbale n. 657 (Seduta del 19 aprile 2006)**

Il servizio di fornitura di acqua calda sanitaria e teleraffrescamento rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 146/90 e ss. mod. nei limiti che la Commissione si riserverà di individuare.

**Verbale n. 658 (Seduta del 26 aprile 2006)**

**IGIENE AMBIENTALE**

**Delibera n. 06/232**

“Con riguardo all’ipotesi di coesistenza di due accordi dichiarati idonei dalla Commissione relativi al medesimo servizio essenziale, si deve fare riferimento all’accordo sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali corrispondente al contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda”.

**Verbale n. 659 (Seduta a.m. del 3 maggio 2006)**

**TRASPORTO AEREO**

Le consultazioni elettorali amministrative e, conseguentemente, i relativi turni di ballottaggio siano da ricondurre nella fattispecie delle “elezioni amministrative parziali”, di cui al citato articolo, non essendo più previste dal sistema elettorale nazionale la figura delle “elezioni uniche nazionali amministrative” o c.d. “generali”.

**Verbale n. 659 (Seduta a.m. del 3 maggio 2006)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**Delibera n.06/245**

**LA COMMISSIONE**

**DELIBERA**

- che l'art.11, lettera A), della vigente Regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto locale, riprodotte la dizione dell'accordo nazionale del 7.02.91, va interpretato nel senso che gli scioperi di durata inferiore alle ventiquattro ore devono svolgersi obbligatoriamente senza interruzione alcuna (in un "*unico periodo di ore continuative*"), salvo quella eventualmente conseguente al rispetto delle fasce orarie di garanzia

**Verbale n. 661 (Seduta a.m. del 10 maggio 2006)**

**GIUSTIZIA**

“La vigente regola contenuta nell’art. 2, comma 4, della regolamentazione provvisoria (“l’astensione.... non può protrarsi nel medesimo ambito per cui è proclamata per oltre trenta giorni consecutivi ovvero calcolati nell’arco di un trimestre”) va interpretata nel senso che il computo del limite di trenta giorni debba essere fatto a ritroso prendendo come *dies a quo* l’ultimo giorno di sciopero”.

## **Verbale n. 661 (Seduta a.m. del 10 maggio 2006)**

In relazione alle regolamentazioni dell'esercizio del diritto di sciopero nel pubblico impiego, la Commissione prende atto dell'applicazione dei seguenti accordi:

### **1. Comparto Ministeri (accordo 2005)**

Accordo nazionale 8 marzo 2005 - valutato idoneo con delibera n. 178 del 13 aprile 2005.

Per quanto riguarda l'individuazione delle prestazioni indispensabili si deve fare riferimento anche ai seguenti accordi integrativi:

1. Ministero delle Attività Produttive – Accordo del 28 gennaio 2004 – valutato idoneo con delibera n. 05/329 del 22 giugno 2005 (adeguato alla legge n. 83/2000).

2. Ministero dell'Ambiente – Accordo 11 gennaio 1991 - valutato idoneo con delibera del 18 aprile 1991.

3. Ministero della Difesa - Accordo 25 novembre 1992 – valutato idoneo con delibera n. 9.2. del 6 maggio 1993.

4. Ministero della Giustizia – Accordo 17 ottobre 1990 – valutato idoneo con delibera del 21 marzo 1991.

### **2. Comparto Regioni e Autonomie locali (accordo 2002)**

Accordo nazionale del 19 settembre 2002 – valutato idoneo con delibera 02/181 del 25 settembre 2002.

### **3. Comparto Enti pubblici non economici (accordo 2002)**

Accordo del 13 marzo 2002 – valutato idoneo con delibera n. 02/115 del 20 giugno 2006.

### **4. Comparto Servizio sanitario nazionale (accordo 2001)**

Accordo nazionale del 20 settembre 2001 – valutato idoneo con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001.

### **5. Comparto Scuola (accordo 1999)**

Accordo nazionale del 3 marzo 1999 – valutato idoneo con delibera n. 99/285 del 22 aprile 1999 eventualmente integrato dalle previsioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 (in attesa di adeguamento alla sopravvenuta normativa di cui alla legge n. 83/2000).

### **6. Comparto Università (Accordi e proposta 1996 livello nazionale – Accordo Bocconi 2002; Accordo Luiss 2003)**

Per quanto riguarda il personale dell'Università, in mancanza di accordi specifici, (- Università Bocconi – accordo per il personale tecnico e amministrativo del 4 giugno 2002 – valutato idoneo con delibera n. 02/171 del 5 settembre 2002;

- Università Luiss – accordo per il personale tecnico e amministrativo del 24 novembre 2003 – valutato idoneo) si applicano i seguenti accordi eventualmente integrati dalle previsioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000:

- Accordo personale non docente del Comparto Università del 22.3.1996 – valutato idoneo con delibera n. 9.2 del 4 luglio 1996;

- Accordo personale non docente del Comparto Università (area dirigenza) del 3 dicembre 1996 – valutato idoneo con delibera n. 98/355 del 18 giugno 1996;

Per il personale docente dell'Università sono in corso le iniziative per pervenire ad una diversa disciplina sulla base anche della proposta deliberata dalla Commissione con delibera n. 3 dell'11 gennaio 1996.

**7. Comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione (accordo Comparto Ricerca 1996, Accordo Enea 2003)**

- Accordo personale Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 17 maggio 1996 – valutato idoneo con delibera n. 6.1. dell'11 luglio 1996 eventualmente integrato - in attesa di revisione - dalle previsioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

- Accordo personale Enea del 16 luglio 2003 (tra Aran e Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisl e organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl Ricerca, Uil/pa, Cisl/Ricerca) valutato idoneo con delibera 04/38 del 26 febbraio 2004.

**8. Comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale**

Privo di disciplina

**9. Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Privo di disciplina

**10. Comparto Agenzie Fiscali**

Privo di disciplina

**11. Comparto Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo**

Privo di disciplina

Per quanto riguarda i comparti privi di regolamentazione, in attesa di discipline adeguate alle prescrizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, La Commissione delibera che troveranno applicazione in via sostitutiva le seguenti discipline: la disciplina del Comparto delle Università in caso di astensione del personale del comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, l'accordo relativo al personale dei Ministeri in occasione di scioperi del personale delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione delibera, nel contempo, di avviare le procedure per pervenire ad una disciplina relativamente ai seguenti comparti: Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Agenzie fiscali, Università.

**Verbale n. 666 (Seduta p.m. del 24 maggio 2006)**

**Modalità di comunicazione dei provvedimento di apertura del procedimento di valutazione del comportamento**

La Commissione delibera, all'unanimità, che le comunicazioni dell'apertura dei procedimenti di valutazione del comportamento vengano notificate alle parti e non anche anticipate via fax.



## **Verbale n. 667 (Seduta a.m. del 31 maggio 2006)**

### **SANITA'**

“La Commissione ribadisce l’avviso già espresso in analogo precedente (delib. n. 06/65; Nursing up/Provincia Autonoma di Bolzano, che si allega) e cioè che anche le aziende ospedaliere e sanitarie della Provincia Autonoma di Bolzano debbono adottare i regolamenti aziendali sulla base di accordi sindacali decentrati o aziendali per l’individuazione dei contingenti di personale da mantenere in servizio durante lo sciopero, conformemente a quanto previsto dalla disciplina nazionale, valutata idonea dalla Commissione, ed inviare tali regolamenti e tali accordi alla Commissione per le valutazioni di propria competenza.

Ciò significa, pertanto, che le aziende ospedaliere e sanitarie della Provincia Autonoma di Bolzano, così come tutte le altre presenti sul territorio nazionale, sono tenute a rispettare le disposizioni contenute nella legge n. 146 del 1990 e successive modifiche e negli Accordi valutati idonei.

Si coglie, in ogni caso, l’occasione per richiedere l’invio del citato accordo intercompartimentale della Provincia di Bolzano ai fini della valutazione di idoneità.”

**Verbale n. 667 (Seduta a.m. del 31 maggio 2006)**

OSPEDALE S. GIOVANNI CALIBITA FATEBENEFRATELLI/RSA ANMIRS. Richiesta di revoca della delibera del 18 gennaio 2006 (atto pervenuto l'8 maggio 2006), con la quale la Commissione invitava le OO.SS., tra cui la suddetta RSA a tenere l'assemblea indetta il 19 gennaio 2006 nelle ore indicate nell'accordo stipulato il 26 giugno 2003 tra l'Ospedale e le OO.SS. Le citate OO.SS. sostengono la legittimità del loro operato, in ragione dell'intervenuta scadenza del C.C.N.L. della dirigenza medica degli Ospedali classificati 2000-20001, mentre l'Ospedale afferma, che, nonostante l'intervenuta scadenza contrattuale, tale accordo, non essendo ancora stato rinnovato, sia da ritenersi vigente anche sull'argomento in esame

La Commissione delibera di rispondere precisando che dalla non contestata applicazione tra le parti del contratto anche dopo la sua scadenza, deriva la perdurante vincolatività delle norma in ordine all'assemblea, ovviamente ciò accade per le organizzazioni che hanno sottoscritto il contratto stesso o che comunque al medesimo fanno riferimento.

## **Verbale n. 669 (Seduta a.m. del 7 giugno 2006)**

### **TELECOMUNICAZIONI**

“Con riferimento alla nota del 25 maggio 2005, con la quale si sollecita, tra l’altro, il parere della Commissione sugli ambiti di applicabilità della Regolamentazione provvisoria del settore (del. n. 02/152 del 25.7.2002, Pubblicata in G.U. n. 214 del 12.9.2002), la Commissione, nella seduta del 7 giugno 2006, ha ritenuto di confermare alle OO.SS. richiedenti che – come evidenziato nel corso di precedenti audizioni tra Telecom e OO.SS. e come affermato nella delibera n. 04/693 del 22 dicembre 2004 – in assenza di esplicite previsioni concordate tra le parti, l’ambito di applicazione della disciplina di settore deve ritenersi esteso al servizio nella sua globalità.”

**Verbale n. 669 (Seduta a.m. del 7 giugno 2006)**

**GIUSTIZIA**

Ministero della Giustizia /Camera Penale di Nola astensione dalle udienze innanzi al Tribunale di Nola ed all'ufficio del Giudice di Pace Circondariale proclamata, in data 23 maggio 1996, dall'assemblea della Camera Penale di Nola per i giorni 6, 7, 8, 9, 12, 13 14, 15 e 16 giugno 2006

In relazione all'art. 2, 4° comma, la Commissione precisa che il limite di 30 giorni consecutivi nell'arco dei 90 giorni (da calcolare con riferimento all'ultimo giorno di sciopero contenuto nella proclamazione) trova applicazione anche in caso di astensioni con motivazioni diverse.

## **Verbale n. 671 (Seduta a.m. del 14 giugno 2006)**

### **TELECOMUNICAZIONI**

Adesione del 1° giugno 2006 del Settore Poste e Telecomunicazione allo sciopero generale della Provincia di Livorno proclamato il 24.5.2006 (atto pervenuto in pari data) per il 14 giugno 2006. Precedente proclamazione di sciopero del 27 aprile 2006 (atto pervenuto il 13 giugno 2006) relativa all'astensione da prestazioni straordinarie dall'8 maggio 2006 al 7 giugno 2006.

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che non ricorre la rarefazione tra lo sciopero generale della Provincia di Livorno e quello concernente l'astensione dalle prestazioni straordinarie precedentemente proclamato.

## **Verbale n. 671 (Seduta a.m. del 14 giugno 2006)**

### **TRASPORTO AEREO**

#### **Comunicazione in ordine ai problemi applicativi degli artt. 16 e 17 della Regolamentazione del trasporto aereo ed esame delle eventuali proposte di integrazione o modifica**

Il Presidente Antonio Martone illustra la seguente proposta di avvio delle procedure per modificare l'attuale disciplina di settore:

#### **“LA COMMISSIONE**

RILEVATO che la vigente regolamentazione del trasporto aereo, approvata con delibera n. 01/92 del 19.07.2001, alla luce dell'esperienza di questi ultimi tre anni, si è rivelata idonea soltanto in parte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

RILEVATO che, come risulta dal prospetto allegato, si è verificato un frequente ricorso a proclamazioni di sciopero in sicuro contrasto con la detta disciplina, che hanno imposto alla Commissione di intervenire reiteratamente con indicazioni immediate seguite, in caso di inottemperanza, anche dall'apertura di numerosi procedimenti di valutazione;

RILEVATO, in particolare, che anche quando le OO.SS. si sono adeguate alle indicazioni della Commissione, la revoca o il differimento dello sciopero nell'immediatezza della data prevista hanno comunque inciso negativamente sul servizio e, quindi, sul diritto degli utenti, attesa la particolare rilevanza, nel settore del trasporto aereo, del c.d. effetto annuncio (anche per il diverso rilievo dato dai mezzi di comunicazione alle proclamazioni degli scioperi e alle successive revoche);

RILEVATO che analoga situazione si è verificata anche quando, su richiesta della Commissione o di sua iniziativa, il Ministro competente ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990 e succ. modd.;

RILEVATO che, soprattutto in questi ultimi mesi, la revoca o il differimento dello sciopero o i provvedimenti ministeriali, se da un lato hanno consentito di assicurare i voli previsti, sono stati comunque accompagnati da uno scarso ricorso al servizio da parte degli utenti, per la impossibilità di programmare, con il necessario anticipo, il ricorso al trasporto aereo, in una situazione di perdurante incertezza;

RILEVATO, per converso, che la situazione ora descritta, stante la costante interpretazione della disciplina vigente come preclusiva della concentrazione degli scioperi, ha impedito alle singole OO.SS. (in ipotesi operanti in diversi segmenti della catena produttiva del servizio) di proclamare e attuare tempestivamente astensioni collettive nel rispetto delle regole vigenti;

## RITENUTO

che gli inconvenienti ora sinteticamente individuati possono essere attribuiti:

- 1) alla pluralità delle OO.SS. operanti nelle singole articolazioni del settore (piloti, assistenti di volo, personale di terra con diverse mansioni, controllori di volo...);
- 2) alle trasformazioni intervenute nel settore del servizio, anche a causa della liberalizzazione e alla difficile determinazione dei bacini di utenza rilevanti ai fini dell'applicazione della regola della rarefazione;

RILEVATO che sulla base di queste considerazioni la Commissione ha reiteratamente invitato le parti sociali a stipulare un accordo in sostituzione della vigente provvisoria regolamentazione e, in mancanza, a formulare suggerimenti e proposte per pervenire a una revisione della vigente regolamentazione, rendendola più snella e meglio adeguata alle trasformazioni intervenute nel settore;

RITENUTO che, in mancanza di un'auspicata iniziativa, la Commissione deve promuovere la procedura per una revisione della regolamentazione e che, a tal fine, è opportuno sentire preventivamente le parti;

RITENUTO, in questa prospettiva, opportuno indicare le seguenti possibili modifiche:

- 1) ridurre a una sola fase le procedure di raffreddamento elevando a 10 giorni il termine per la convocazione e il raggiungimento dell'accordo;
- 2) elevare a 60 giorni il periodo per il quale non è necessario il rinnovo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione;
- 3) stabilire in 15 giorni il termine di preavviso prevedendo che la revoca o il differimento deve intervenire entro 5 giorni dalla ricezione dell'indicazione immediata da parte della Commissione, con facoltà per la Commissione, in caso di revoca o differimento tardivo, di verificare se si sia in presenza di una violazione delle regole di lealtà e correttezza (solo in tal modo, infatti, è possibile attenuare le conseguenze dell'effetto annuncio, consentendo agli utenti di programmare il ricorso al trasporto aereo);
- 4) prevedere, in coerenza con l'impostazione della legge e con quanto previsto negli altri settori, la possibilità della concentrazione degli scioperi, con riferimento allo stesso giorno e alla collocazione oraria di quello proclamato per primo, aumentando, nel contempo, da 10 a 15 giorni l'intervallo tra le astensioni collettive incidenti sullo stesso bacino;
- 5) ridisegnare i bacini di utenza, distinguendo quello nazionale e internazionale da quelli regionali o locali e, ove possibile, considerare le singole compagnie aeree come autonomo bacino di utenza, adeguando, di conseguenza, le regole della rarefazione oggettiva;
- 6) attese le caratteristiche del servizio reso dai controllori di volo, elevare a 30 giorni l'intervallo minimo tra due astensioni collettive di detto personale".

Il Commissario Tiraboschi ritiene che prima di affrontare la modifica dell'intera disciplina, venga verificata la possibilità di rivedere solo in via interpretativa la disciplina vigente.

Il Commissario Tiraboschi, in merito al problema della concentrazione sugli scioperi indetti per il personale Enav e sulla necessità di stralciare la stessa posizione Enav, rinvia alle osservazioni della Prof.ssa Magnani; in relazione al divieto della rarefazione oggettiva

di cui all'art. 16, rinvia all'interpretazione testuale dell'art. 2, comma 2 della Legge 146/90 e ss. mod. e all'art. 16, co. 1 della Provvisoria regolamentazione del settore del Trasporto aereo.

Il Presidente precisa che:

- 1) l'intervallo tra uno sciopero e l'altro è cosa diversa dalla rarefazione;
- 2) l'Accordo Quadro del 1998 sui trasporti non fu ritenuto idoneo dalla Commissione nella parte in cui operava una riserva a favore delle Confederazioni;
- 3) se l'art. 2 della legge vietasse la concentrazione non sarebbe consentito né agli accordi, né alle Provvisorie regolamentazioni poter derogare a tale divieto come, invece, accade;

4) dal rilevamento del numero degli scioperi si può facilmente presumere che, qualora fosse introdotto in via di modifica, un intervallo di 15 gg. tra uno sciopero e l'altro, si potrebbero realizzare solo 10 scioperi (intesi quelli di rilevanza nazionale) in un anno e il prezzo che si pagherebbe sarebbe compensato dal fatto che in tal modo, gli utenti potrebbero sapere con largo anticipo quali sono i giorni impegnati dalle agitazioni sindacali sfocianti in scioperi;

Il Commissario Di Cagno, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di valutare preventivamente se sia utile o meno la discussione sul divieto della concentrazione. In particolare, ritiene che l'art. 2 della Legge 146/90 non preveda alcun divieto alla concentrazione degli scioperi in nessun settore dei servizi pubblici essenziali. Tale opinione esce rafforzata anche a seguito di un esame dei lavori preparatori alla regolamentazione provvisoria vigente. Anzi, si può pacificamente affermare che la Legge di riferimento auspica la concentrazione di differenti azioni di sciopero. Infine illustra la propria proposta di modifica della disciplina del settore del Trasporto Aereo vigente.

Il Commissario Magnani premette che, a suo avviso, le norme vigenti demandano alle fonti secondarie la individuazione dell'intervallo esistente tra un sciopero e l'altro e, ciò operando attribuisce piena legittimazione anche in ordine alla concentrazione. Peraltro il problema della eventuale modifica della regolamentazione del T.A. non prescinde da un'analisi dei problemi che insorgono in questo settore. Problemi però che non consistono tanto nella reale conflittualità reale, ma in quella virtuale. L'affollamento del calendario dello sciopero è dovuto all'uso strumentale di proclamazione di scioperi ordinati solo ad acquisire pubblicità o con funzione anticoncorrenziale. A fronte di ciò propone di intervenire tramite aggiustamenti graduali della regolamentazione provvisoria, alcuni dei quali ottenibili anche in via interpretativa, così come del resto indicato nelle osservazioni allegate:

1) rivedere la disciplina della regolamentazione provvisoria in merito alla revoca degli stessi scioperi e al preavviso massimo;

2) stralcio della posizione del personale Enav con delle possibilità di adottare regole specifiche per lo stesso in attesa delle trattative in corso tra le parti;

3) ammettere la concentrazione degli scioperi delle altre categorie sugli scioperi Enav e in caso di sciopero generale;



4) revisione dei bacini di utenza mediante monitoraggio delle evoluzioni intervenute in questo campo a seguito della liberalizzazione, istituzionalizzando i rapporti con Enac ed eventualmente convocando in audizione il medesimo Ente.

Il Commissario Lippolis richiamando quanto osservato dai Commissari Magnani e Tiraboschi rileva come la norma prevede che è possibile proclamare degli scioperi solo dopo l'effettuazione di quelli precedenti. Pur affermando che l'art. 2 non escluda la possibilità di concentrare più azioni di sciopero, ritiene che non si possa escludere che le discipline di settore possano modulare detta possibilità. In riferimento all'art. 16, il Commissario Lippolis ritiene che tale articolo possa essere interpretato nel senso di prevedere un divieto di concentrazione di diverse azioni di sciopero.

Il Presidente, premesso che a suo avviso il divieto di concentrazione non può desumersi dall'art. 2 della legge, anche perché non vede come la concentrazione possa incidere negativamente sulla "continuità del servizio", propone che la Commissione concluda sul punto precisando che "la legislazione vigente non vieta né impone la concentrazione degli scioperi ma rimette alla disciplina dei singoli settori la scelta".

La Commissione delibera unanimemente in conformità.

Si passa quindi all'esame della questione dell'interpretazione degli artt. 16 e 17 della Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo.

All'esito della discussione il Presidente invita i Commissari a pronunciarsi in ordine alla possibilità di desumere dall'art. 16 della Regolamentazione provvisoria un divieto di concentrazione degli scioperi:

- Il Commissario Magnani preso atto che la formulazione dell'art. 16 si presta a diverse letture e che l'orientamento fin qui seguito è stato nel senso del divieto di concentrazione, che, alla base dell'orientamento, ci sono argomenti parzialmente condivisibili, il Commissario propone di deliberare di consentire in via sperimentale la concentrazione sugli scioperi Enav.

- Il Commissario Lippolis interviene osservando che le alternative non siano due, ma tre e cioè che la norma possa essere interpretata nel senso che contiene un divieto assoluto di concentrazione; nel senso che ammette la concentrazione; nel senso che contenga un divieto relativo che la Commissione possa rimuovere in ragione della garanzia dei diritti degli utenti e della continuità del servizio.

- Il Presidente ritiene che si debba prima decidere se la concentrazione sia vietata o meno e si riserva, nel caso in cui si escluda tale divieto, di porre in votazione proposte in ordine alla individuazione dei casi in cui la Commissione nella valutazione comparativa dei diritti possa comunque escluderla.

Il Presidente pone pertanto in votazione il quesito prima formulato:

- Il Commissario **Tufarelli**: si astiene sottolineando come la formulazione della norma non consenta l'espressione di un parere definitivo. Non vorrebbe che il voto, in un senso o nell'altro, condizionasse la discussione successiva la mancanza di partecipazione alle pregresse discussioni rende complesso un voto in un senso o nell'altro.

- Il Commissario **Tiraboschi**: concentrazione vietata, ma non in maniera assoluta e come da prassi della Commissione è possibile ammettere la concentrazione in alcuni casi.

- Il Commissario **Frosini**: ritiene che l'art. 16 non vieta la concentrazione, in conformità con quanto previsto dalla legge e salvo il ruolo della Commissione nel bilanciamento degli interessi contrapposti.

- Il Commissario **Baldassarri**: ritiene che l'art. 16 non ponga alcun divieto di concentrazione tra diverse azioni di sciopero.

- Il Commissario **Magnani**: si astiene ritenendo che non sia possibile pronunciarsi in materia con un SI o con un NO senza specificare quando la concentrazione possa essere consentita.

- Il Commissario **Di Cagno**: pur ribadendo che avrebbe ritenuto più opportuna una decisione su una complessiva modifica della regolamentazione, conferma a proprio parere che l'art. 16 non contiene un divieto di concentrazione, anche rilevato che, in tal caso, violerebbe il disposto della legge 146 che espressamente prevede la possibilità di concentrazione.

- Il Commissario **Lippolis**: si esprime a favore del fatto che l'art. 16 contenga un divieto di concentrazione che la Commissione, però, possa rimuovere in ragione della garanzia dei diritti degli utenti e della continuità del servizio.

- **Il Presidente**: ritiene che in sede di interpretazione dell'art. 16 non possa affermarsi il divieto della concentrazione tra più azioni di sciopero e che la prassi invocata è stata posta in discussione fin dal 2003 senza che la Commissione si sia pronunciata sul punto.

La Commissione si esprime con quattro voti a favore, due voti contrari e due astenuti; delibera che l'art. 16 della Provvisoria regolamentazione del Trasporto aereo non vieta la concentrazione.

Il Presidente visto l'esito della votazione e tenuto conto anche delle considerazioni svolte dai Commissari, invita gli stessi ad individuare i casi in cui, per assicurare il contemperamento dei diritti, la concentrazione può essere esclusa.

**Verbale n. 672 (Seduta p.m. del 14 giugno 2006)**

**TRASPORTO AEREO**

La Commissione riprende l'esame del punto relativo all'eventuale **modifica degli artt. 16 e 17 della Provvisoria regolamentazione del Trasporto aereo:**

Il Commissario Magnani, ritiene necessario elaborare criteri di carattere generale atteso l'esito della votazione sull'art. 16, propone che in via sperimentale si applichi la concentrazione unicamente per gli scioperi proclamati in ambito Enav tra scioperi nazionali e scioperi di bacini di utenza inferiore e in relazione agli scioperi proclamati in altri settori del Trasporto aereo rispetto agli scioperi nazionali e di rilievo nazionale Enav precedentemente proclamati.

Il Presidente propone che l'art. 16, così come interpretato, debba trovare applicazione ferma restando la possibilità di intervenire qualora la concentrazione possa creare un grave pregiudizio all'utenza, valutazione che il legislatore attribuisce alla Commissione seppure ai fini previsti dall'art. 8 della legge.

La Commissione delibera l'esame della proposta di avvio della procedura nella seduta del 5 luglio, alle ore 9.00. Resta inteso che le varie proposte dovranno essere depositate presso la Segreteria del Presidente entro il giorno 28 giugno.

**Verbale n. 673 (Seduta del 21 giugno 2006)**

**Delibera n.06/357**

“Dies ad quem” rilevante ai fini del computo del termine di efficacia delle procedure di raffreddamento e conciliazione

**LA COMMISSIONE**

**DELIBERA**

che il “dies ad quem” rilevante ai fini del computo del termine di efficacia delle procedure di raffreddamento e conciliazione va individuato nel giorno di proclamazione dello sciopero, salvo diversa espressa previsione nella disciplina di settore

**Verbale n. 674 (Seduta del 28 giugno 2006)**

**COMUNICAZIONI**

**Poste Italiane Roserio (MI)/Cobas Pt Cub. Nota di risposta dell'O.S. all'indicazione immediata della Commissione inviata con riferimento all' astensione dalle prestazioni straordinarie e aggiuntive**

La Commissione delibera di confermare l'indicazione immediata atteso che, come da orientamento costante di questa Commissione e come affermato nella stessa indicazione immediata, il servizio finale reso all'utenza deve essere considerato nella sua unitarietà.

## **Verbale n. 675 (Seduta a. m. del 5 luglio 2006)**

### **TRASPORTO AEREO**

Alitalia SpA /ANPAV - AVIA. Sciopero nazionale proclamato il 6 giugno '06 (atto pervenuto in pari data) per il 20 luglio '06, dalle 12.00 alle 16.00, degli Assistenti di volo della Società Alitalia

La Commissione prende atto dello sciopero, atteso che dalla concentrazione di tale sciopero di ANPAV – AVIA sull'astensione degli assistenti di volo Alitalia precedentemente proclamata dalle OO.SS. Filt, Fit, Uilt e Ugl, sempre per il 20 luglio '06, non è prevedibile un pregiudizio per i diritti dell'utenza.

A tal proposito il Presidente intende ribadire come a suo avviso la concentrazione degli scioperi, di per sè, non rappresenti un nocumento per i diritti degli utenti del trasporto aereo.

Su tali profili relativi alla concentrazione degli scioperi nel settore aereo si apre una discussione alla quale partecipano tutti Commissari presenti, a seguito della quale, la Commissione dispone la pubblicizzazione sul sito Internet della delibera interpretativa assunta nella seduta del 14 giugno '06. In tale circostanza il Presidente propone di ribadire, comunque, che la Commissione possa riservarsi di non consentire tale concentrazione di scioperi nel trasporto aereo, in presenza di prevedibili gravi pregiudizi dei diritti costituzionali dell'utenza.

In alternativa il Commissario MAGNANI propone che, in considerazione di prevedibili pregiudizi dell'utenza la concentrazione sia limitata, in via sperimentale, agli scioperi locali di ENAV rispetto a quelli nazionali, ovvero agli scioperi di altre categorie su ENAV, precisando che negli altri casi deve ritenersi sempre prevedibile un pregiudizio all'utenza.

Le due proposte vengono poste in votazione, nel corso della quale si esprimono le seguenti indicazioni di voto:

- i Commissari TIRABOSCHI, TUFARELLI e LIPPOLIS si astengono;
- il Commissario MAGNANI si esprime in favore della propria proposta;
- i Commissari BALDASSARRI, PITRUZZELLA, DI CAGNO e il Presidente MARTONE si esprimono in favore della proposta del Presidente. Il Commissario DI CAGNO, peraltro, intende puntualizzare come, a proprio avviso, la proposta del Commissario MAGNANI rischi di rivelarsi contrastante con la stessa delibera assunta in data 14 giugno '06.

La Commissione, pertanto accoglie la proposta del Presidente MARTONE.

**Verbale n. 678 (Seduta p.m. del 12 luglio 2006)**

**GIUSTIZIA**

La Commissione prende atto dello sciopero, considerato che, essendo esclusa dal computo la domenica, l'astensione rimane nel limite dei sette giorni di durata massima della prima azione di sciopero.

**Verbale n. 678 (Seduta p.m. del 12 luglio 2006)**

**TAXI**

“La Commissione ha deliberato che allo stato della disciplina vigente non può ritenersi sufficiente la comunicazione dello sciopero all’ANCI. La Commissione si riserva di adottare eventuali iniziative al riguardo



**Verbale n. 678 (Seduta p.m. del 12 luglio 2006)**

**Applicabilità o meno alla Commissione dell'art. 29 del D.L. 223 del 2006**

La Commissione ritiene, all'unanimità, che il suddetto articolo del D.L. n.223/2006 non si applichi alla Commissione, poiché riguarda le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, con esclusione delle Autorità indipendenti e, dunque, di questa Commissione.

**Verbale n. 679 (Seduta del 19 luglio 2006)**

**ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**

**C.R.I. Nota del Presidente della CRI**

La Commissione delibera di comunicare che la disciplina da applicare è quella relativa agli Enti Pubblici non Economici pubblicata sul sito web della Commissione e in G.U.

**Verbale n. 679 (Seduta del 19 luglio 2006)**

**TRASPORTO AEREO**

La Commissione, in relazione all'interpretazione dell'art. 16 della Regolamentazione provvisoria vigente del settore aereo, delibera di integrare quanto già pubblicato sul sito web, avendo cura di precisare che: *“nella seduta del 5 luglio 2006, la Commissione, a maggioranza, si riserva in via di eccezione di non consentire la concentrazione degli scioperi nel trasporto aereo in presenza di un prevedibile grave pregiudizio dei diritti degli utenti”*.

## Verbale n. 684 (Seduta del 13 settembre 2006)

### **IGIENE AMBIENTALE**

La Commissione delibera l'invio della seguente nota:

“Con delibera assunta in data 26 luglio 2006, la Commissione di garanzia ha prescritto alla ditta SMI srl di aprire procedimento disciplinare a carico dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero del 20 e 21 aprile 2006, al fine dell'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

Con la comunicazione in oggetto, viene precisato che “per questa società non è necessario aprire nuovi procedimenti disciplinari nei confronti dei propri dipendenti”, e si fa altresì presente che “essendo periodo di ferie non sarà possibile notificare entro trenta giorni tale delibera a tutti i dipendenti”.

Si comunica pertanto alla Ditta in epigrafe che l'apertura del procedimento disciplinare è oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico, la cui violazione è sanzionabile dalla Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 sexies, legge 146/1990 e ss. mod..

Si precisa altresì che la notificazione ai dipendenti dovrà essere effettuata senza ulteriori indugi, e che l'azienda ha termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica ai dipendenti per aprire procedimento disciplinare e per darne comunicazione alla Commissione di garanzia”.

**Verbale n. 684 (Seduta del 13 settembre 2006)**

**SANITA'**

**PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO di Roma. Quesito in materia di modalità di esecuzione dello sciopero nel settore dell'ospedalità classificata, ex artt. 12 e 13 della legge n.146/1990 e succ. modif.**

“Con riferimento alla nota in oggetto, quanto al primo quesito, relativo alla possibilità di includere tra le prestazioni indispensabili le attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo, la Commissione osserva quanto segue.

Il CCNL applicato dalla Provincia Religiosa (CCNL per il personale dipendente da case di cura I.R.C.C.S. presidi e centri di riabilitazione 2002-2005, trasmesso a questa Commissione per la valutazione di idoneità), non contempla tra le prestazioni indispensabili da garantire anche in caso di sciopero le “attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo” (tra cui servizio di portineria e raccolta e allontanamento di rifiuti) senz'altro strumentali alla tutela dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

La Commissione, al fine di procedere alla valutazione di idoneità di propria competenza, ha convocato le parti stipulanti e svolto alcuni rilievi sul testo dell'accordo, segnalando alcune lacune tra cui quella sopra descritta, rivolgendo, dunque, l'invito ad integrare il CCNL .

Le parti hanno concordamente accolto l'invito, impegnandosi a sottoporre nel più breve tempo possibile alla Commissione un nuovo testo integrato con le indicazioni fornite.

Nelle more del perfezionamento di questa procedura, dovendosi comunque garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati, per quanto attiene a questo specifico profilo, si deve fare applicazione dell'accordo già valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per il settore sanità pubblica (Accordo Nazionale 20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/155 del 13.12.2001 - G.U. – suppl. ord. – n. 34 del 28.2.2002; comunicato rettifica G.U. – serie generale – n. 265 del 12.11.2002) che include tra le prestazioni indispensabili le “attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo” (art. 2, comma 2, lett. A3).

Quanto al secondo quesito, relativo alla mancata preventiva conoscenza dei lavoratori che aderiscono allo sciopero, la Commissione osserva che, in un sistema incentrato sulla libertà sindacale, non è legittimo imporre ai lavoratori di comunicare preventivamente la loro intenzione di aderire o meno allo sciopero – salvo apposita previsione contrattuale, nonchè privare della retribuzione i lavoratori presenti in servizio durante lo sciopero, per il fatto di non aver preventivamente comunicato la loro presenza al lavoro”.

**Verbale n. 685 (Seduta del 19 settembre 2006)**

La Commissione, all'unanimità, delibera, che “con l'atto di apertura del procedimento di valutazione del comportamento, si richieda, in via preventiva, alle organizzazioni sindacali la comunicazione entro trenta giorni del nominativo del responsabile legale del sindacato”.

La Commissione, all'unanimità, delibera, infine, che nel caso in cui l'azienda comunichi l'inesistenza o una quantità dei contributi sindacali tale da non consentire l'applicazione della sanzione entro un limite di tempo ragionevole, si proceda alla contestazione al legale rappresentate dell'O.S. della sanzione sostitutiva con l'invito allo stesso e all'organizzazione sindacale ad indicare altre eventuali aziende nell'ambito territoriale interessato, presso le quali effettuare le trattenute. La contestazione al responsabile legale deve avvenire entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'inesistenza o insufficienza dei contributi”.

**Verbale n. 690 (Seduta dell'11 ottobre 2006)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

L'art. 10 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delib. 02/13 del 31.01.2002, pubblicata in G.U. il 23.03.2002, n. 70) è stato sempre interpretato nel senso di considerare quale "bacino di utenza" l'ambito territoriale di operatività di ogni singola azienda di trasporto pubblico locale.

**Verbale n. 691 (Seduta del 18 ottobre 2006)**

**Cimitero Acattolico per gli Stranieri al Testaccio/Fesica – Segreteria territoriale di Roma. Richiesta di parere in ordine all'applicabilità della legge n. 146/19990 all'astensione dal lavoro del personale dipendente addetto alla ricezione turistica (atto pervenuto a questa Commissione il 16 ottobre 2006)**

La Commissione delibera di rispondere alla richiesta di parere, segnalando che nel campo della legge 146/90 e succ. mod. rientra solamente l'attività connessa alla sepoltura.



**Verbale n. 692 (Seduta del 25 ottobre 2006)**

**TRASPORTO MERCI**

**SBB Cargo Italia/Filt-Cgil, Fit-Cisl, Fast Ferrovie. Richiesta di parere in merito alla regolamentazione applicabile in ordine alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale addetto al servizio di trasporto merci**

“Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si comunica che la Commissione ha deliberato all’unanimità che per la individuazione delle prestazioni indispensabili in occasione degli scioperi del personale dell’Azienda in indirizzo si applica per analogia la disciplina prevista per il settore del Trasporto Ferroviario di cui all’accordo nazionale del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001) valutato idoneo con delibera n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000 e pubblicato in G.U. n. 86 del 12 aprile 2002.”

## Verbale n. 692 (Seduta del 25 ottobre 2006)

### **TRASPORTO FERROVIARIO**

**Delibera n. 06/581bis**

**Modifica della delibera interpretativa n. 04/233 del 1° aprile 2004 in tema di rarefazione per il settore del trasporto ferroviario.**

#### **LA COMMISSIONE**

VISTO il punto 3.3.4. dell'accordo nazionale del 23 novembre 1999 e succ. modd. sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero nel settore del trasporto ferroviario, secondo cui "l'intervallo tra un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamata dallo stesso soggetto, non potrà essere comunque inferiore a tre giorni...";

VISTO il punto 3.3.5. dello stesso accordo, a norma del quale "al fine di rispettare il principio di rarefazione delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore ad un giorno, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama";

RILEVATO che questa Commissione è già intervenuta (v. delibere in data 19.9.2003, pos.16652, e 30.01.2004 - n. 04/08, pos.17571) per evitare che il succedersi a pochi giorni di distanza tra sciopero nazionale e sciopero locale possa incidere, nello stesso ambito, sulla continuità del servizio senza il rispetto di un intervallo minimo;

ESAMINATO il contenuto della delibera di indirizzo n. 04/233 del 1° aprile 2004 con la quale la Commissione ha dettato criteri interpretativi in materia di rarefazione tra scioperi;

ESAMINATO il problema relativo alla interpretazione del citato punto 3.3.4., per quanto riguarda l'ambito di applicazione della regola sull'intervallo "soggettivo" di tre giorni *tra un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamata dallo stesso soggetto* e l'individuazione delle ipotesi di coincidenza soggettiva dei soggetti proclamanti;

ESAMINATO, altresì, il problema relativo alla interpretazione del citato punto 3.3.5., per quanto riguarda l'ambito di applicazione della regola sull'intervallo "oggettivo" di un giorno *tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo*;

CONSIDERATO che l'accordo citato non definisce i bacini di utenza rispetto ai quali si deve ritenere applicabile la regola sulla rarefazione oggettiva;

RILEVATO che a seguito del primo biennio di sperimentazione della delibera di indirizzo n.04/233 del 1° aprile 2004 sono emerse talune difficoltà applicative con specifico riguardo alla individuazione dello sciopero locale di rilevanza nazionale ed al conseguente intervallo – tanto soggettivo quanto oggettivo – da applicare a questa tipologia di sciopero in relazione alla precedente o successiva proclamazione di uno sciopero nazionale o di uno sciopero di pari livello o ancora di uno sciopero a carattere esclusivamente locale;

RILEVATO che la Commissione ha tenuto delle audizioni con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Orsa, Fast, Ugl, in data 18 aprile 2006, nonché in data 10 maggio 2006 con le OO.SS. Sult e Cub-Trasporti su questo specifico tema, al fine di avviare una verifica del funzionamento della delibera interpretativa n. 04/233 del 1° aprile 2004 citata;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate da tutte le organizzazioni sindacali sentite in ordine ai dubbi emersi in sede applicativa. In particolare è stato osservato che gli scioperi di rilevanza nazionale sono quelli che investono le regioni che per la loro caratteristica organizzativa rappresentano degli importanti nodi ferroviari e che interessino le categorie addette alla circolazione dei treni e, segnatamente, gli addetti al movimento stazioni, personale viaggiante e di macchina sui treni. Inoltre dalla documentazione inviata dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. in data 9 maggio 2006, in seguito a richiesta specifica della Commissione, è emersa una nuova organizzazione territoriale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. mutata in seguito ai processi di privatizzazione ed esternalizzazione ancora in atto nel settore. A tal fine si precisa che RFI S.p.A. (Rete Ferroviaria Italiana) è articolata in 15 Direzioni Compartimentali Movimento, 15 Direzioni Compartimentali Infrastruttura e una Direzione Navigazione, mentre secondo FS S.p.A. le strutture di Trenitalia S.p.A. che attraverso le loro articolazioni territoriali hanno diretta incidenza sulla circolazione dei treni sono la Direzione ad alta velocità, la Direzione passeggeri nazionale e internazionale, la Direzione passeggeri regionale, la Direzione operazioni tecniche;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra espresso e di quanto emerso nel corso delle audizioni con le OO.SS e con le Ferrovie dello Stato S.p.A., procedere ad una maggiore specificazione dei criteri interpretativi fissati nella delibera del 1° aprile 2004, n. 04/233, tenendo conto in particolare delle disposizioni contenute nell'accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 e succ. mod. in ordine al campo di applicazione (art. 2) e alla articolazione delle prestazioni indispensabili (art. 4);

#### DELIBERA

di procedere – ferme restando le ipotesi in cui può trovare applicazione il principio della concentrazione di cui al punto 3.3.5., secondo capoverso, dell'Accordo di settore – alla revisione della delibera n. 04/233 del 1° aprile 2004, in tema di rarefazione, limitatamente all'art. 3 lettera c), e art. 4, lettera. b), secondo i seguenti criteri:

1) la regola dell'intervallo "soggettivo" di tre giorni tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate dallo stesso soggetto e dallo stesso livello sindacale, nelle seguenti ipotesi:

- a) tra diversi scioperi nazionali;
- b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale;

2) nelle ipotesi in cui le singole azioni di sciopero sono, invece, proclamate da diversi livelli della stessa sigla sindacale, trova applicazione la regola della rarefazione "oggettiva", nei termini di cui al successivo punto 3);

3) la regola della rarefazione "oggettiva" di un giorno tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate da sigle sindacali diverse, nelle seguenti ipotesi:

- a) tra diversi scioperi nazionali;
- b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale;
- c) tra sciopero nazionale e sciopero locale, idoneo, per la sua collocazione ovvero per le strutture e/o i soggetti coinvolti (personale addetto al movimento stazioni, personale addetto alla circolazione di macchina e viaggiante, rientrante nelle direzioni compartimentali movimento nonché il personale delle sale operative centrali e territoriali e personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica od organizzativa con la circolazione dei treni), a provocare effetti sul sistema ferroviario nazionale;
- d) tra diversi scioperi locali di rilevanza nazionale, nei termini di cui al precedente punto c);

4) la previsione della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l'effettuazione del precedente, con riguardo sia all'intervallo "soggettivo" che a quello "oggettivo", non è, invece, applicabile (fermo restando il rispetto dell'obbligo di preavviso):

- a) tra scioperi locali incidenti su diversi ambiti territoriali;
- b) tra sciopero nazionale e sciopero a carattere esclusivamente locale, o comunque incidente sul solo traffico locale (ai fini della esatta qualificazione dello sciopero come "a carattere esclusivamente locale, o comunque incidente sul solo traffico locale" si dovrà intendere quello sciopero che non sia idoneo, per la sua collocazione ovvero per le strutture e/o i soggetti coinvolti (personale addetto al movimento stazioni, personale addetto alla circolazione di macchina e viaggiante, rientrante nelle direzioni compartimentali movimento nonché il personale delle sale operative centrali e territoriali e personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica od organizzativa con la circolazione dei treni), a provocare effetti sul sistema ferroviario nazionale;

5) in ogni caso, nella predetta ipotesi di cui al precedente punto 4 b), al fine di garantire il contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati, si farà riferimento all'intervallo di dieci giorni tra le date di

effettuazione degli scioperi (termine desumibile dalla *ratio* dell'art.2, 2° comma della legge n.146/1990 e succ. modd., nonché dalla lettura combinata delle disposizioni in tema di preavviso e di rarefazione oggettiva, di cui ai punti 3.1. e 3.3.5. dell'accordo citato);

6) i giorni che devono intercorrere tra effettuazione e proclamazione non vengono considerati liberi, con la conseguenza che in caso di previsto intervallo di tre giorni, lo sciopero potrà essere proclamato il terzo giorno successivo a quello della effettuazione della precedente astensione, e nel caso del minore intervallo di un giorno in quello immediatamente successivo;

7) ai fini dell'esatta qualificazione dello sciopero come "a carattere esclusivamente locale", o comunque "incidente sul solo traffico locale", le OO.SS. sono tenute ad indicare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 146/1990 e succ. mod., le modalità dello sciopero precisando nell'atto di proclamazione, tutte le informazioni necessarie con riferimento alla incidenza territoriale, alle strutture e ai soggetti coinvolti: personale addetto al movimento stazioni, personale addetto alla circolazione di macchina e viaggiante, personale rientrante nelle direzioni compartimentali movimento nonché il personale delle sale operative centrali e territoriali e personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica ed organizzativa con la circolazione dei treni.

**Verbale n. 692 (Seduta del 25 ottobre 2006)**

**Scioperi generali di ambito territoriale limitato o di più settori – problema relativo alla eventuale possibilità del divieto di concomitanza.**

**Delibera n. 06/582**

In caso di scioperi “generali” di ambito territoriale limitato o relativi a singoli settori, deve trovare applicazione l’art. 13, lett. e) della legge 146/90 e s.m.i. tenendo conto della previsione degli eventuali divieti di concomitanza contenuti nelle regolamentazioni provvisorie.

**Verbale n. 693 (Seduta del 31 ottobre 2006)**

**TRASPORTO FERROVIARIO**

La Commissione delibera l'invio della seguente nota:

“La Commissione, esaminata la nota della Prefettura di Firenze, con la quale si richiedono chiarimenti di carattere generale in ordine al corretto espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, ha deliberato di rispondere che il tentativo di conciliazione in sede amministrativa-prefettizia, ai sensi di quanto prevede l'art. 2 della legge n. 146/1990 e succ. mod., il quale ha trovato specifica regolamentazione nell'accordo nazionale del trasporto ferroviario del 23 novembre 1999 (modificato ed integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001, pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86), è previsto solo se congiuntamente richiesto, in mancanza è sufficiente quello espletato in sede aziendale.”

**Verbale n. 693 (Seduta del 31 ottobre 2006)**

**Pos. 25652**

**Filcem-Cgil di Livorno. Richiesta di parere in ordine all'applicabilità della legge n.146/'90 ad "un'azienda che lavora in appalto sul servizio idrico (compresa la reperibilità)"**

“Comunico che la Commissione, all'unanimità, ha deliberato che il servizio idrico - sebbene concesso in appalto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge n.146/'90, così come modificata dalla Legge n.83/2000.”



## **Verbale n. 698 (Seduta del 22 novembre 2006)**

### **SANITA'**

La Commissione ha deliberato di precisare che la legge n. 146 del 1990 e successive modifiche si applica a tutte le strutture, pubbliche o private, dalle quali è erogato un servizio di natura sanitaria tale da incidere sul godimento del diritto alla salute costituzionalmente tutelato (cfr. delib. n. 04/612 dell'11.11.2004 e n. 03/125 del 23.7.2003).

Nel caso di specie il servizio reso, sicuramente di natura sanitaria, attiene a prestazione di fisioterapia e riabilitazione di soggetti affetti da disabilità e, pertanto, rientra nel campo di applicazione della legge suddetta, come pure dell'Accordo per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti all'unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 05/311 del 15.6.2005), stipulato proprio per strutture analoghe, quanto a finalità, all'AIAS (cfr. delib. n. 05/311 cit.).

Detto accordo include, infatti, tra i "servizi minimi essenziali" (art. 2) anche l'Assistenza ordinaria, consistente in "prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto e non rinviabili" e "assistenza a persona con disabilità".

**Verbale n. 698 (Seduta del 22 novembre 2006)**

**SANITA'**

**Richiesta di parere circa le modalità di predisposizione di contingenti nel caso di sciopero proclamato nel settore della sanità pubblica per tutte le categorie di lavoratori da una sigla sindacale rappresentativa di interessi di gruppi di personale specifici.**

“Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, comunico che la Commissione, ha deliberato di precisare che nell’ordinamento positivo vigente, fondato sul principio di libertà sindacale, è perfettamente legittimo, in linea teorica, che ad uno sciopero proclamato da una sigla sindacale, pur rappresentativa degli interessi di una sola tra le categorie di personale operanti nel settore, partecipino anche altri lavoratori appartenenti ad altre aree di contrattazione. Quanto precede anche alla luce del fatto che tali scioperi “generalisti” sono spesso proclamati per la tutela di interessi non propriamente “contrattuali” ma appartenenti alla sfera “politica” o “economico-politica”.

Ne consegue che, in tale ipotesi, l’Azienda dovrà procedere all’individuazione di contingenti di personale per tutte le categorie di dipendenti, salvo effettuare una ragionevole valutazione prognostica sulla (non) partecipazione alla protesta di interi gruppi di lavoratori”.

**Verbale n. 698 (Seduta del 22 novembre 2006)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

“Comunico che la Commissione ha rilevato che il mero invito rivolto ai lavoratori dalla RSU Trambus - Rimessa Magliana al rispetto degli ordini di servizio aziendali relativi all'efficienza dei mezzi, non integra di per sé la nozione di "sciopero bianco", né tanto meno una violazione del disposto di cui all'art. 2, lettera B), della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera del 31.01.2002, n. 02/13, pubblicata in G.U. il 23.03.2002, n. 70).

La Commissione ha anche ribadito che, secondo il proprio costante orientamento, ogni forma di lotta sindacale tale da determinare una significativa riduzione del servizio pubblico normalmente erogato deve ritenersi soggetta alle norme di cui alla legge n. 146/1990 e ss. mod.; si invita, pertanto, l'azienda in indirizzo a segnalare a questa Commissione di Garanzia gli eventuali disagi che gli utenti del servizio di trasporto abbiano a patire a seguito dell'invito rivolto dalla RSU Trambus - Rimessa Magliana ai dipendenti Trambus”.

**Verbale n. 700 (Seduta a.m. del 29 novembre 2006)**

**SICUREZZA E SOCCORSO STRADALE**

**Servizio di custodia e soccorso autotrasportatori – Napoli/Comitato spontaneo.**

Atteso che i soggetti proclamanti lo sciopero si trovano “in condizione di non operatività”, la Commissione ritiene che il caso non rientra nel campo di applicazione della Legge 146/90 e succ. mod..

## Verbale n. 702 (Seduta del 6 dicembre 2006)

### **NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE**

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 6 dicembre 2006, vista la nota aziendale del 23 novembre 2006, prot. n. 5964, esaminata la proposta del Commissario delegato per il settore, ha deliberato quanto segue.

Nel corso dell’audizione del 3 ottobre 2006, effettuata nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto, le OO.SS. hanno chiarito che la TRAMBUS OPEN di Roma svolge, *in via pressoché esclusiva*, un servizio di *trasporto turistico* di linea nella città di Roma (cfr. punto 5 del considerato della delibera del 4 ottobre 2006, n. 06/533), vale a dire, un servizio di *trasporto pubblico turistico*, e non già - come poteva presumersi, invece, sia dall’adesione allo sciopero nazionale per il rinnovo del CCNL del settore, sia dalla circostanza che, con nota del 18 luglio 2006, la TRAMBUS OPEN di Roma chiedeva di valutare “un’eventuale violazione della regola di cui all’art. 3 AN 22 marzo 1994” - un servizio di *noleggio autobus*.

Tale circostanza, peraltro, non è mai stata smentita, tenuto conto che “nessuna osservazione, né richiesta di audizione è pervenuta da parte dell’azienda” (cfr. il punto 8 della premessa della delibera del 4 ottobre 2006, n. 06/533).

Trattandosi, nel caso di specie, di un servizio di *trasporto pubblico turistico* e non già di *noleggio turistico*, l’esclusione dalla disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è confermata proprio dall’art. 1 del citato Accordo nazionale del 22 marzo 1994 (concluso tra ENAT e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL), quando questo stabilisce che “si applica alle aziende esercenti *noleggio autobus con conducente...*” con espressa esclusione “*dei servizi di trasporto turistico*” (cfr. il punto 4 del considerato della delibera del 4 ottobre 2006, n. 06/533).

La predetta esclusione dei servizi di *trasporto pubblico turistico* dal campo di applicazione della legge 146 del 1990 e ss. mod., può desumersi, altresì, dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera del 31-01-2002, n. 02/13 pubblicata in G.U. il 23-03-2002), che non prevede tale attività tra quelle espressamente indicate all’art. 1.

Per le ragioni fin qui esposte, la Commissione, sulla base della vigente disciplina, ha ritenuto che, “in occasione di astensioni collettive dal lavoro del personale dipendente della TRAMBUS OPEN di Roma non trovano applicazione le norme in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla citata legge, nonché alla disciplina di settore [del *noleggio autobus con conducente*] e, segnatamente, l’obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal lavoro all’impresa che eroga il servizio” e, conseguentemente ha deliberato l’insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa del comportamento dalle parti, in occasione della astensione collettiva dal lavoro

del personale dipendente dall'azienda TRAMBUS OPEN di Roma attuata in adesione allo sciopero nazionale di 24 ore del 3 luglio 2006”.

**Verbale n. 702 (Seduta del 6 dicembre 2006)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**Delibera n. 06/677**

**LA COMMISSIONE**

all'esito della discussione, all'unanimità,

**DELIBERA**

che in caso di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo biennale o quadriennale del CCNL, devono essere garantiti, oltre i servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, anche i trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti individuati con accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, le aziende possono individuare i trasporti assolutamente indispensabili dandone immediatamente comunicazione, oltre che alle rappresentanze sindacali, a questa Commissione.

**Verbale n. 704 (Seduta del 20 dicembre 2006)**

**UNIVERSITÀ**

**A.R.D.S.U. (Regione Toscana). Richiesta di parere da parte della Confederazione Cobas relativo all'applicabilità della legge n.146/1990 e successive modif. all'Azienda regionale per il diritto allo studio (A.R.D.S.U.)**

La Commissione delibera l'applicazione della disciplina degli enti locali e l'invio della seguente lettera:

“Comunico che la Commissione nella seduta del 20 dicembre 2006, con riferimento alla nota in oggetto, ha deliberato di segnalare alla O.S. richiedente che già precedentemente è stata ritenuta, da questa Commissione, applicabile, agli Enti che erogano servizi connessi con la garanzia del diritto allo studio, la disciplina dell'Accordo Collettivo Nazionale del comparto Regioni – Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, valutato idoneo dalla Commissione con Deliberazione 02/181 del 25.09.2002 (Pubblicato su G.U. – *serie generale* – n.° 256 del 31 ottobre 2002).



**Verbale n. 705 (Seduta dell'11 gennaio 2007)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

La Commissione delibera di inviare la seguente nota:

“La Commissione precisa che – secondo il proprio costante orientamento - l’art. 10 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera 02/13 del 31/1/2002, pubblicata in G.U. il 23 marzo 2002, n. 70) deve essere interpretato nel senso che il “servizio completo” previsto durante le fasce orarie di garanzia comprende anche la prestazione del personale addetto alle biglietterie”.

## Verbale n. 706 (Seduta del 18 gennaio 2007)

### ENERGIA

“Con riferimento allo sciopero proclamato dalla Faile-Cisal-Segreteria Provinciale CA-OR in data 14 gennaio 2007 per 24 ore a decorrere dalle ore 23.00 del 25 gennaio 2007, per la Centrale di Sulcis, e dalle ore 22.00 del 29 gennaio 2007, per la Centrale di Portoscuso (atto pervenuto a questa Commissione in pari data),

#### LA COMMISSIONE,

visto che dal suddetto atto di proclamazione non risulta chiaramente garantito l’obbligo di reperibilità del personale in turno di reperibilità, in quanto detto obbligo è riferito genericamente a garantire che il personale in reperibilità intervenga “su guasti che pregiudicano la sicurezza degli impianti ... e a garantire l’incolumità del personale”;

visti gli accordi nazionali ENEL dell’11 novembre 1991, valutati idonei da questa Commissione con delibera n.14.a del 13 novembre 1991, che dispongono che il personale in turno di reperibilità esentato dall’astensione “nelle giornate interessate dallo sciopero, pur avendo diritto a sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, ha l’obbligo di assicurare la reperibilità estendendola al periodo orario dello sciopero stesso” e che i lavoratori reperibili “hanno diritto di limitare la propria attività – durante il periodo orario interessato dallo sciopero – alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose e ad assicurare, quanto prima possibile, il ripristino del servizio in caso di interruzioni;

#### DELIBERA

di invitare la Segreteria provinciale proclamante a garantire le prestazioni indispensabili, in conformità a quanto previsto dagli accordi Enel citati, con particolare riferimento al rispetto dell’obbligo di reperibilità nei termini specificati dagli accordi medesimi;

#### DELIBERA

altresì, di invitare la Segreteria provinciale proclamante ad indicare nelle future proclamazioni di sciopero la garanzia delle prestazioni indispensabili in conformità ai richiamati accordi nazionali Enel;

**Verbale n. 706 (Seduta del 18 gennaio 2007)**

**UNIVERSITA'**

La Commissione delibera di invitare le Organizzazioni rappresentative dei docenti universitari e dei ricercatori, alle quali era già stato rivolto l'invito a ricercare in sede di accordo un'apposita disciplina sull'esercizio del diritto di sciopero, a far pervenire entro il 28 febbraio 2007 eventuali proposte in attuazione della l. 146/90 e succ. mod. In mancanza la Commissione procederà ai sensi dell'art. 13. lett. a) della suddetta legge.

## **Verbale n. 707 (Seduta del 25 gennaio 2007)**

### **TRASPORTO AEREO**

#### **Delibera n. 07/35**

#### **LA COMMISSIONE**

##### **PREMESSO**

- che, in data 14 giugno 2006, questa Commissione ha ritenuto di precisare che l'art. 16 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto aereo non vieta la concentrazione degli scioperi;

- che, in data 5 luglio 2006, questa Commissione, ad integrazione della delibera di cui sopra, ha precisato che essa si riservava, in via di eccezione, di non consentire la concentrazione degli scioperi nel trasporto aereo in presenza di un prevedibile grave pregiudizio dei diritti dell'utenza;

- che l'ATM-PP, a nome di ANPCAT, LICTA, CILA/AV e SACTA, ha chiesto a questa Commissione, in data 7 luglio 2006 e successivamente in data 20 dicembre 2006, un'interpretazione dell'art. 17 della regolamentazione provvisoria "valutando l'estensione del concetto di concentrazione di sciopero anche al settore dell'assistenza al volo";

##### **CONSIDERATO**

- che il settore dell'assistenza al volo riveste un rilievo del tutto peculiare nel servizio del trasporto aereo, a sua volta non surrogabile da servizi di trasporto in altri settori, in considerazione degli effetti potenzialmente paralizzanti l'intero servizio derivanti dalle azioni di sciopero; e che, proprio in considerazione di ciò, la regolamentazione provvisoria lo assoggetta ad una disciplina speciale, in particolare con la previsione di un intervallo minimo di 20 giorni tra le diverse azioni di sciopero, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell'ambito dello stesso bacino d'utenza;

- che deve escludersi la possibilità di "concentrazione" di scioperi relativi al settore dell'assistenza al volo in giornate ed orari per i quali risultino già proclamati scioperi riguardanti altre categorie operanti nel trasporto aereo, atteso il certo pregiudizio per l'utenza che ne deriverebbe (v. delibera 5 luglio 2006), attesi gli effetti paralizzanti dell'intero servizio, non derivanti invece dallo sciopero delle altre categorie;

- che deve altresì escludersi la possibilità di concentrazione tra gli scioperi proclamati da diversi sindacati nello stesso servizio di assistenza al volo, attesa la formulazione inequivoca dell'art. 17 della regolamentazione provvisoria, che non ammette eccezioni, non contenendo tra l'altro la precisazione, presente nell'art. 16, che si tratti di

azioni di sciopero incidenti “effettivamente sullo stesso servizio finale (trasporto aereo) e sullo stesso bacino d’utenza”;

**ESPRIME L’AVVISO**

che la cd. concentrazione non possa, allo stato, trovare applicazione nel settore dell’assistenza al volo.

**Verbale n. (Seduta a.m. del 1° febbraio 2007)**

**COMUNICAZIONI**

“Comunico che la Commissione ha deliberato di rappresentare quanto segue.

L’astensione dalle prestazioni straordinarie, proclamata dalle Segreterie regionali Valle d’Aosta delle OO.SS. SLC CGIL, SLP CISL e UILPOST in data 2 gennaio 2007 (atto di proclamazione pervenuto in data 3 gennaio 2007) per il periodo dal 12 gennaio 2007 al 12 febbraio 2007 (con esclusione del 31 gennaio 2007) , pure oggetto di indicazione immediata ex articolo 13, lettera d) della legge 146/90 e successive modificazioni, non risulta revocata dai soggetti proclamanti.

Come, infatti, da prassi generalmente osservata da questa Commissione, la sola indicazione immediata non fa venir meno la rilevanza dello sciopero ai fini dell’intervallo minimo.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 13 lettera i) della legge 146/90 e successive modificazioni, la Commissione: *“valuta, con la procedura prevista dall’articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall’articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari”*.

**Verbale n. 710 (Seduta dell'8 febbraio 2007)**

**SCIOPERO GENERALE**

In relazione a dichiarazioni di stati di agitazione per “ottenere un pronunciamento del Governo” su decisioni asseritamente “in contrasto con la Costituzione italiana” non ricorrono le condizioni per l’espletamento delle procedure di raffreddamento previste in prospettiva di scioperi interessanti i servizi pubblici essenziali.

**Verbale n. 710 (Seduta dell'8 febbraio 2007)**

**GENERALE**

La Commissione, con riferimento allo sciopero generale di ambito territoriale limitato, premesso che non può trovare diretta applicazione la disciplina sullo sciopero generale, di cui alla delibera n. 03/134, e che, conseguentemente, si deve far riferimento alla disciplina dei singoli settori, in primo luogo per quanto riguarda il preavviso e la durata dell'intervallo, precisa che per l'individuazione dello sciopero proclamato per primo, ai fini della rarefazione, si deve far riferimento all'atto di proclamazione dello sciopero generale, a condizione che l'adesione intervenga nel rispetto del termine di preavviso, come deliberato dalla Commissione nella seduta del 28 giugno 2005.



**Verbale n. 710 (Seduta dell'8 febbraio 2007)**

**TRASPORTO MARITTIMO**

**MCT coordinamento lavoratori portuali/SDL sindacato dei lavoratori intercategoriale.**

“Comunico che la Commissione ha deliberato all'unanimità di invitare l'organizzazione sindacale proclamante ad escludere dallo sciopero il personale necessario a garantire la sicurezza degli impianti, il patrimonio aziendale, la vigilanza e il mantenimento in funzione degli impianti di merci deperibili, animali vivi e controllo merci pericolose, nonché il funzionamento degli impianti per l'approvvigionamento di energia, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità (art. 1, comma 2, lett. a) della l. n. 146/90 e succ. mod.)”.

## **Verbale n. 710 (Seduta dell'8 febbraio 2007)**

### **Richiesta di una iniziativa legislativa in tema di invio delle proclamazioni degli scioperi e delle astensioni collettive**

**Delibera n. 07/67**

#### **LA COMMISSIONE**

RILEVATO che in occasione dell'astensione collettiva dei distributori di carburanti proclamata per i giorni 6 e 7 febbraio 2007 questa Commissione non ha tempestivamente ricevuto il relativo atto di proclamazione;

RILEVATO che ai sensi della legge vigente (art. 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.) la proclamazione deve essere inviata alle Autorità competenti ad adottare il provvedimento di cui all'art. 8 della citata legge che ne curano a loro volta l'immediata trasmissione a questa Commissione;

RILEVATO che, a causa della mancata ricezione dell'atto di proclamazione, questa Commissione non è stata messa in grado di adottare i provvedimenti di sua competenza con la immediatezza prevista dall'art. 13 della legge;

RILEVATO che già in passato è stata ripetutamente segnalata l'esigenza di un intervento legislativo idoneo a evitare tale inconveniente;

#### **DELIBERA**

di sottoporre alla valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri l'opportunità di una iniziativa legislativa di modifica e integrazione dell'art. 2, 1° comma, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., prevedendo che le proclamazioni degli scioperi e delle astensioni collettive siano inviate, oltre che ai destinatari ivi indicati, contestualmente anche a questa Commissione di garanzia.

**Verbale n. 711 (Seduta del 15 febbraio 2007)**

**TRASPORTO FERROVIARIO**

“Comunico che la Commissione ha deliberato quanto segue:

1.come già deliberato nella seduta del 25 ottobre 2006, si ribadisce che per la individuazione delle prestazioni indispensabili in occasione degli scioperi del personale della suddetta azienda si applica, per analogia, la disciplina prevista per il settore del trasporto ferroviario di cui all'accordo nazionale del 23 novembre 1999 (modificato ed integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), valutato idoneo con delibera n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000 e pubblicato in G.U. n.86, del 12 aprile 2002.

2.In caso di proclamazione di sciopero dei lavoratori della SBB Cargo, saranno dunque applicabili le disposizioni relative alle modalità di proclamazione degli scioperi, al preavviso, alla durata massima, all'intervallo soggettivo tra scioperi, alla sospensione dello sciopero per avvenimenti di particolare gravità ed alle franchigie, come previsto nella delibera n.04/234 del 1° aprile 2004, relativa al trasporto Cargo.

3. Inoltre, in caso di proclamazione di sciopero dovrà essere garantita la sicurezza delle merci pericolose secondo quanto stabilito, allo stato, dal paragrafo 1.10 del RID per le merci delle classi di pericolo da 1 a 8”.

**Verbale n. 711 (Seduta del 15 febbraio 2007)**

**SANITÀ**

**Asl CE2-Postazione Emergenza 118.**

La Commissione delibera di inviare una nota di risposta al Prefetto di Caserta con la quale si evidenzia che, trattandosi di personale che presta servizio su base volontaria, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della l. n. 146/90 e succ. modd.

**Verbale n. 711 (Seduta del 15 febbraio 2007)**

**TRASPORTO AEREO**

Ai fini della regola del preavviso massimo si deve far riferimento alla data di ricevimento, da parte dell'Osservatorio sui conflitti sindacali, dell'atto di proclamazione dello sciopero.

**Verbale n. 712 (Seduta del 22 febbraio 2007)**

**Delibera n. 07/86**

**LA COMMISSIONE**

nella seduta del 25 gennaio 2007, ha espresso l'avviso che la concentrazione non possa, allo stato, trovare applicazione nel settore dell'assistenza al volo.

Successivamente, in data 22 febbraio 2007, la Commissione, ad integrazione della delibera del 25 gennaio 2007, ed in attesa della revisione della disciplina di settore, ha deliberato che la concentrazione degli scioperi nel settore dell'assistenza al volo è consentita, nella stessa data e nello stesso orario, quando interessino lo stesso Centro di controllo e, quindi, non importino un ampliamento degli effetti dello sciopero proclamato per primo.

**Verbale n. 713 (Seduta del 1° marzo 2007)**

**TRASPORTO FERROVIARIO**

La Commissione delibera il non luogo a provvedere trattandosi di personale delle officine per cui non trova applicazione l'obbligo di iniziare l'astensione alle ore 9.00.

**Verbale n. 713 (Seduta del 1° marzo 2007)**

**TRASPORTO MARITTIMO**

**T.C.T. s.p.a.Taranto/Cobas del lavoro privato aderente alla confederazione Cobas segreteria provinciale Taranto. Nota sindacale del 20 febbraio 2007 (atto pervenuto in pari data), con la quale si richiede alla Commissione una pronuncia circa i servizi minimi da garantire nel corso dello sciopero proclamato in data 8 febbraio 2007 per il giorno 23 febbraio 2007. Il sindacato afferma che l'azienda si occupa di manutenzione, carico e scarico container merci in area portuale e che la stessa non avrebbe indicato la presenza di particolari merci deperibili previste in arrivo per la data dello sciopero.**

La Commissione prende atto atteso che l'astensione ha avuto ad oggetto esclusivamente operazioni di carico/scarico merci di cui non è stata segnalata la deperibilità.



**Verbale n. 714 (Seduta dell'8 marzo 2007)**

**Comune di Roma. Denuncia della Sig. Rossella Perucci di “*gravissima situazione in atto nel Comune di Roma*” per quanto attiene al personale educatore degli asili nido. In sintesi, viene denunciata una forma di “*sciopero bianco*” del personale che si assenterebbe per malattia in misura pari al 50 per cento dell’organico con rifiuto da parte del Comune di supplire alle assenze**

“Con riferimento alla Vostra comunicazione mail in data 1 marzo 2007, la Commissione, nella seduta dell’8 marzo 2007, su proposta dell’Avv. Marco Baldassarri, delegato per il settore, ha rilevato che l’accertamento dei fatti evidenziato con la detta comunicazione, esula dalle competenze della Commissione medesima.

Quest’ultima potrà intervenire solo nel caso in cui dovesse risultare acclarato che le assenze per malattia del personale non sono dovute ad effettivo stato di malattia.

La Commissione ha deliberato, altresì, di inviare copia della predetta comunicazione mail al Comune di Roma che legge per conoscenza”.

**Verbale n. 714 (Seduta dell'8 marzo 2007)**

**TRASPORTO AEREO**

Per il personale addetto alla sicurezza aeroportuale trova applicazione la disciplina prevista nella Regolamentazione provvisoria del settore del Trasporto aereo (delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), in quanto tale servizio deve ritenersi riconducibile nei servizi di sicurezza aeroportuale di cui all'art.1 comma 2 della citata Regolamentazione provvisoria.

**Verbale n. 714 (Seduta dell'8 marzo 2007)**

**SCIOPERO GENERALE**

**Integrazione della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 in tema di comunicazione della proclamazione dello sciopero generale agli "Osservatori" previsti da accordi e regolamentazioni provvisorie e in tema di intervallo minimo tra più astensioni collettive.**

A seguito di quanto deliberato nelle sedute del 30 aprile 2004 e dell'8 marzo 2007, ad integrazione della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, valgono i seguenti principi:

- a) la proclamazione dello sciopero generale deve essere inviata, da parte delle Confederazioni,  
anche agli Osservatori previsti da accordi e regolamentazioni provvisorie;
- b) nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, proclamati sia prima  
che dopo la proclamazione dello sciopero generale, ai fini dell'applicazione della regola di rarefazione,  
si deve far riferimento all'intervallo minimo di dieci giorni tra le due astensioni e non tra  
effettuazione  
e proclamazione;
- c) nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, ai fini del  
rispetto  
della regola di rarefazione, la valutazione del possibile impatto può essere effettuata con  
riferimento  
agli scioperi proclamati sia prima che dopo lo sciopero generale.

**Verbale n. 716 (Seduta del 22 marzo 2007)**

Ai fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti quanto piuttosto al contenuto oggettivo dell'attività svolta in relazione al soddisfacimento degli interessi costituzionalmente tutelati.

**Verbale n. 717 (Seduta del 29 marzo 2007)**

**CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE**

**Proposta di indirizzo interpretativo sull'applicabilità della disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali al personale autostradale addetto all'attività di esazione del pedaggio.**

La Commissione ritiene di non esprimere un avviso interpretativo limitandosi a segnalare al Commissario delegato l'opportunità di intervenire soltanto in mancanza di accordi idonei a garantire la sicurezza dell'esercizio in occasione dello sciopero degli esattori.

**Verbale n. 720 (Seduta del 19 aprile 2007)**

La Commissione, alla luce dei dati trasmessi dal Ministero dell'interno in data 16 aprile 2007, ai fini del computo delle franchigie per le elezioni provinciali e comunali del mese di maggio 2007, delibera:

a) che con riferimento al primo turno delle elezioni previste per i giorni 27 e 28 maggio 2007 venga applicata, ove prevista, la c.d. "franchigia lunga";

b) che venga, invece, applicata la c.d. "franchigia breve" con riferimento alle elezioni interessanti ambiti territoriali limitati.

**Verbale n. 720 (Seduta del 19 aprile 2007)**

**COMUNICAZIONI**

La Commissione delibera l'invio della seguente nota:

“Comunico che la Commissione ha deliberato di precisare che:

1) la non operatività della regola dell'intervallo minimo in caso di scioperi concomitanti si applica anche nel caso in cui gli scioperi siano proclamati da diverse organizzazioni sindacali;

2) il punto 3 della delibera in oggetto (possibilità di proclamare uno sciopero delle prestazioni ordinarie da attuare in un periodo di sciopero dello straordinario proclamato da altra organizzazione), va letto in combinato disposto con l'art. 10 della provvisoria regolamentazione e dunque si applica ad “ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per gli utenti”;

2) operando nel settore la regola “proclamazione/effettuazione”, per poter proclamare legittimamente uno sciopero occorre attendere il decorso di 4 giorni dall'effettuazione dello sciopero precedentemente proclamato e poi proclamare nel termine di preavviso”.

## Verbale n. 720 (Seduta del 19 aprile 2007)

### **IGIENE AMBIENTALE**

La Commissione ribadisce - come già evidenziato nella delibera del 25 gennaio 2007 (pos. 26464, prot. 1008 del 26.01.07) - che gli accordi aziendali del 9 giugno 2000 e del 15 aprile 2002, richiamati dall'O.S. in indirizzo, non sono mai stati valutati dalla Commissione ai sensi dell'art. 13 lett. a) della legge n. 146/1990, e succ. mod. e che, comunque, l'attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti rientra nella disciplina generale relativa al settore dell'igiene ambientale contenuta nell'Accordo nazionale dell'1 marzo 2001, valutato idoneo con delibera n. 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001 che individua all'art. 8 le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero .

Pertanto, eventuali violazioni degli stessi che non integrino diretta violazione della vigente regolamentazione nazionale di settore non assumono rilievo ai fini dell'esercizio delle funzioni della Commissione stessa.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione sulla piena applicabilità dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 57 dell'8 marzo 2002, ed in particolare sull'art. 8, che individua le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero. Tale disposizione prevede, alla lett. d), che *“Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 146/1990 quelle relative a: (...)Trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta e trattamento negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio, avuto riguardo al personale strettamente necessario alla loro effettuazione e alle caratteristiche tecniche dell'impianto, con la salvaguardia della erogazione di energia elettrica e/o termica nei servizi a rete”*.

Nel richiamare dunque le altre disposizioni del medesimo art. 8 che individuano i rifiuti che debbono in ogni caso essere raccolti e trasportati (rifiuti pericolosi, rifiuti solidi urbani relativi a utenze scolastiche, mense pubbliche, etc. etc.), la disciplina vigente individua dunque, per quanto qui di interesse, i limiti all'esercizio del diritto di sciopero gravanti sui lavoratori di cui in oggetto nei termini appena indicati: per un verso non costituiscono prestazioni indispensabili, e dunque non debbono essere assicurati, in caso di sciopero, i servizi di trattamento di tutti i rifiuti raccolti; per altro verso è necessario mantenere comunque il livello di erogazione dell'energia elettrica nei servizi a rete”.



## Verbale n. 720 (Seduta del 19 aprile 2007)

### **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

La Commissione fa presente che il tema della “Applicabilità della legge n.146/1990 alle assemblee ex art. 20 legge n. 300/1970” è stato espressamente affrontato con delibera n. 04/212 del 1° aprile 2004 di pari oggetto, il cui testo di seguito si riporta:

“La Commissione  
Delibera

che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi.

Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”

I principi fissati in detta delibera vanno ovviamente relazionati – per quanto riguarda il settore del Trasporto Pubblico Locale – al disposto dell’art. 14 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delib. 02/13 del 31.01.2002, pubblicata in G.U. il 23.03.2002, n.70).

Stante quanto sopra, l’assemblea retribuita di lavoratori addetti al trasporto pubblico locale in tanto sarà regolare in quanto sia stata convocata e si sia svolta nei limiti fissati dall’art. 20 della legge n. 300/1970, e non abbia inciso sulle “prestazioni indispensabili” (fasce orarie di garanzia).

\*\*\*\*\*

Con accordo del 23 giugno 2005, integrato in data 11 luglio 2005, e dichiarato idoneo da questa Commissione con delibera n. 06/279 del 17 maggio 2006 (pubblicato in G.U. il 7.06.2006, n.130), le fasce orarie di garanzia per l’intera Regione Sicilia sono articolate come segue: 6.00-9.00 e 13.30-16.30; il tutto salvi precedenti accordi locali.

Stante quanto sopra, l’assemblea retribuita in oggetto parrebbe non avere interamente rispettato la fascia pomeridiana di garanzia, a meno che presso la Vs azienda non sia in vigore accordo locale che preveda una articolazione delle fasce diversa da quella prevista dall’accordo regionale.

Vi invitiamo a farci conoscere con estrema sollecitudine l’esistenza o meno di uno specifico accordo locale o aziendale sulle fasce di garanzia, precedente l’accordo regionale sopra citato.

Il tutto, anche al fine di valutare la regolarità degli scioperi indetti presso la Vs azienda, rispetto alla cui articolazione, pur difforme da quella prevista dall'accordo regionale, nulla avete mai eccepito".

**Verbale n. 722 (Seduta del 10 maggio 2007)**

**TRASPORTO AEREO**

Le attività connesse all'aviazione privata e di aeroclub non possono ritenersi riconducibili alla nozione di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge n.146/1990 e successive modifiche.

## Verbale n.724 (Seduta del 24 maggio 2007)

### **SANITA'**

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 1999, la formazione specialistica del medico implica la "graduale assunzione di compiti assistenziali" ma l'attività del medico in formazione specialistica "in nessun caso è sostitutiva del personale di ruolo", anche perché, ai sensi del comma "ogni attività formativa e assistenziale ... si svolge sotto la guida del tutor".

Ne consegue che l'astensione dal lavoro del medico in formazione specialistica, in assenza di rapporto di lavoro in senso tecnico (art. 37, comma 1) non può essere qualificata come sciopero e, comunque, non dovrebbe incidere, in linea teorica, sulle prestazioni indispensabili da garantire agli utenti.

E' tuttavia da segnalare che, nel caso in cui, per motivi organizzativi, i medici specializzandi di una determinata struttura fossero adibiti a compiti assistenziali propri la cui interruzione potrebbe provocare un disservizio per gli utenti, l'eventuale astensione dal lavoro deve conformarsi alla disciplina prevista per gli scioperi nel settore sanitario".

**Verbale n.724 (Seduta del 24 maggio 2007)**

**SANITA'**

La proclamazione contestuale di due scioperi di estensione diversa da parte della stessa sigla sindacale può violare la regola dell'intervallo minimo tra azioni di sciopero, ove le due azioni interessino il medesimo bacino di utenza.

Nel caso in cui però le due azioni, singolarmente legittime quanto a preavviso, durata e espletamento delle procedure di conciliazione, si concentrino sul medesimo giorno, per costante orientamento della Commissione, la regola dell'intervallo non opera, non potendo la seconda azione provocare all'utenza un disagio aggiuntivo.

## **Verbale n.724 (Seduta del 24 maggio 2007)**

### **ENTI LOCALI**

La procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali personale non dirigenziale sottoscritto in data 19 settembre 2002 e valutato idoneo da questa Commissione con delibera 02/181 del 25.09.2002 deve essere effettuata, indipendentemente dall'effettivo svolgimento di servizi essenziali da parte dei lavoratori interessati alla protesta .

## **Verbale n. 725 (Seduta del 31 maggio 2007)**

### **ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**

“Comunico che la Commissione ha deliberato di segnalare all’O.S. proclamante la necessità che, in occasione dello sciopero in oggetto, vengano garantiti i servizi pubblici essenziali previsti dall’Accordo Enti Pubblici non Economici, sottoscritto il 13 marzo 2002, e valutato idoneo dalla Commissione, con deliberazione n. 02/115 del 20 giugno 2002, pubblicato in G.U. n. 189 del 9 agosto 2002, con particolare riferimento al servizio di informazioni reso dal CCISS”.

**Verbale n. 728 (Seduta del 14 giugno 2007)**

**ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**

La Commissione delibera di sollecitare la CRI all'adozione di una regolamentazione aziendale in materia di sciopero, così come previsto dalla legge n. 146/2990, come modificata dalla legge n. 83/2000 informando l'Ente medesimo che, in caso di mancata adozione della predetta regolamentazione, la Commissione provvederà ai sensi dell'art. 13 lett. a) della legge n. 146/1990 e ss. mod. mediante l'adozione di regolamentazione provvisoria.



## Verbale n.729 (Seduta del 21 giugno 2007)

### **ENERGIA**

La legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, al comma 4 bis dell'articolo 4, dispone che per le organizzazioni sindacali che non fruiscono dei benefici patrimoniali o non partecipano alle trattative, si provveda all'adozione in via sostitutiva di una sanzione amministrativa pecuniaria, da applicarsi mediante ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro – Sezione Ispettorato del lavoro.

L'articolo 9 della predetta legge 146 del 1990 e successive modificazioni, nel prevedere che l'inosservanza “delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8”, dia luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza ed applicata con ordinanza – ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro – Sezione Ispettorato del lavoro, dispone che le somme relative sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, Gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, oggi Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Sebbene, dunque, il predetto articolo 4, comma 4 bis, nulla disponga in ordine al soggetto cui devono essere devoluti i proventi derivanti dalle sanzioni previste nel medesimo comma, appare congruo con il sistema della legge individuare nell'INPS il soggetto in questione: all'INPS vanno infatti devoluti sia i contributi sindacali, di cui la sanzione amministrativa in questione è sostitutiva, sia i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9.

In tal senso la Commissione, nella seduta del 17 giugno 2004, ha espresso, al riguardo, il seguente avviso: “i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deliberate in via sostitutiva dalla Commissione di garanzia, ai sensi dell'art. 4, co.4 bis, della legge n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, siano devoluti all'INPS, Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”.

**Verbale n.730 (Seduta del 28 giugno 2007)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

“Uno sciopero regionale del trasporto pubblico locale può interessare tutti i settori nei quali si articola il servizio, a condizione di non coinvolgere aziende che prestano servizi pubblici esulanti dal trasporto locale (ad es. nel settore ferroviario).

Per quanto attiene alle procedure di raffreddamento e conciliazione, questa Commissione ha più volte ritenuto che, in assenza di una controparte datoriale, lo sciopero di protesta contro un atto politico possa prescindere dal preventivo formale esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, fermo restando che detto esperimento appare sempre opportuno”.

## **Verbale n.733 (Seduta del 19 luglio 2007)**

### **UNIVERSITA'**

“Secondo il costante orientamento della Commissione di Garanzia, l'Amministrazione è tenuta alla comunicazione all'utenza, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, solo allorché ritenga che lo sciopero proclamato possa comportare effettivi disagi per i cittadini a causa di una ridotta erogazione del servizio. Ovviamente l'Amministrazione assume piena responsabilità rispetto a detta valutazione prognostica, pertanto, subirà le conseguenze di legge nel caso in cui abbia omesso di dare comunicazione all'utenza, rispetto ad uno sciopero che abbia determinato una parziale erogazione del servizio con conseguenti disagi per i cittadini”.

## Verbale n. 735 (Seduta del 6 settembre 2007)

### **ENERGIA**

“Ai fini della individuazione della disciplina di settore applicabile in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, occorre tenere conto del servizio finale offerto dall’azienda interessata, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.

Conseguentemente, nel caso di un’azienda che si occupa della conduzione di una centrale elettrica a biomasse, producendo energia elettrica immessa in rete, la disciplina a cui fare riferimento – anche per la determinazione dei servizi indispensabili da garantire e dei contingenti minimi di personale da esonerare in caso di sciopero - è quella stabilita per il comparto elettrico dall’Accordo nazionale Enel del 11 novembre 1991, valutato idoneo da questa Commissione con delibera n. 14 del 13 novembre 1991; e ciò indipendentemente dal tipo di contratto collettivo applicato ai dipendenti.

Si precisa, inoltre, che le astensioni dal lavoro che interessano il settore elettrico sono soggette alla valutazione preventiva di compatibilità con la sicurezza del sistema elettrico da parte del Gestore della rete elettrica nazionale (Terna), al quale sia le aziende che le Organizzazioni Sindacali interessate devono trasmettere “*copia della proclamazione dello sciopero ed ogni informazione utile a determinare ambiti, termini e modalità*”.

Il suddetto obbligo di comunicazione, infatti, grava, secondo quanto disposto dal “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete”, su tutti gli “utenti del dispacciamento” tra i quali rientrano anche le “*unità di produzione connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente*”. Rientrando l’azienda di cui trattasi nella categoria di “utenti del dispacciamento”, ne consegue che la medesima è soggetta all’obbligo di comunicazione degli scioperi alla società Terna ai fini della valutazione di compatibilità degli stessi con il mantenimento della c.d. riserva vitale”.

**Verbale n. 735 (Seduta del 6 settembre 2007)**

**ENTI LOCALI**

Assolac di Castrovillari (CS)/Casil (segreteria provinciale di Cosenza). Nota della Prefettura di Cosenza in data 2 agosto 2007 (atto pervenuto in data 6 agosto 2007) con la quale viene comunicata la proclamazione di uno sciopero dei dipendenti della Società Assolac per il giorno 10 agosto 2007.

La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che lo sciopero in oggetto non rientra nella disciplina della legge n. 146/1990 e ss. mod..

**Verbale n. 735 (Seduta del 6 settembre 2007)**

**IGIENE AMBIENTALE**

La trattenuta dei contributi sindacali dalla retribuzione dei lavoratori iscritti all'O.S. sanzionata può essere effettuata anche in più riprese fino a concorrenza della somma ingiunta, procedendo, pertanto, mensilmente al versamento delle quote all'Inps territorialmente competente.

**Verbale n. 735 (Seduta del 6 settembre 2007)**

**TRASPORTO AEREO**

I giorni previsti come termine ... di preavviso non devono essere calcolati come giorni 'liberi', nel senso che non si deve computare il *dies a quo*, ma soltanto il *dies ad quem*" (cfr. le delibere n. 10.cp2 del 17 dicembre 1992; n. 99/70 del 4 febbraio 1999; n. 99/464 del 22 luglio 1999; n. 99/557 del 21 ottobre 1999)

**Verbale n.738 (Seduta del 27 settembre 2007)**

**ENTI LOCALI**

La Commissione prende atto dello sciopero e attesa la concomitanza dello sciopero con la celebrazione di S. Francesco, patrono d'Italia, delibera di invitare le OO.SS. proclamanti a valutare l'opportunità di revocare o differire ad altra data lo sciopero proclamato dandone informazione al Prefetto di Perugia.



**Verbale n. 740 (Seduta dell'11 ottobre 2007)**

**IGIENE AMBIENTALE**

Il Relatore riferisce che l'agitazione in questione riguarda soggetti imprenditoriali autonomi (autotrasportatori) che svolgono il lavoro di trasporto per conto terzi; che la FIBE s.p.a. è una società che gestisce gli impianti di combustibile derivato dai rifiuti; che l'astensione attiene al momento del trasporto del rifiuto già trasformato in ecoballa alla discarica; considerato inoltre che dall'art. 12 dell'accordo nazionale di igiene ambientale (relativo campo di applicazione) si evince che esso si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o alla collettività, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o dell'Ente; che esso pertanto si riferisce a lavoratori dipendenti dalle imprese in questione; per quanto premesso, il relatore ritiene che l'astensione in oggetto non possa essere ricondotta nel campo di applicazione dell'accordo di igiene ambientale ma ad essa possano essere applicati i principi generali di cui alla legge n. 146/1990 e succ. mod. o le disposizioni relative all'autotrasporto in conto terzi contenute nel relativo codice di autoregolamentazione.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**Verbale n. 740 (Seduta dell'11 ottobre 2007)**

**VIGILI DEL FUOCO**

“Comunico che la Commissione nella seduta dell'11 ottobre 2007, su proposta del Commissario Prof. Giovanni Pitruzzella, delegato per il settore, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attuativo della legge 30 settembre 2004, n. 252, con il quale il rapporto di lavoro dei Vigili del Fuoco è stato sottratto alla contrattazione collettiva e ricondotto nell'ambito di un “regime di diritto pubblico”, ha deliberato di invitare le parti interessate a pervenire ad un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, al fine di sottoporlo al giudizio di idoneità della scrivente Commissione.

Al riguardo si fa presente che, prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, la Commissione, con delibera 05/473 adottata nella seduta del 7 settembre 2005, ha segnalato all'ARAN ed alle OO.SS. rappresentative del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco la necessità di addivenire al predetto accordo, senza, peraltro, ottenere alcun riscontro (v. allegato)”.

**Verbale n. 741 (Seduta del 18 ottobre 2007)**

**IGIENE AMBIENTALE**

Il Torrione di Monteverdi Luigi & C./ Ugl. Nota sindacale con cui si richiede di sapere se trova applicazione la normativa che riguarda i servizi pubblici essenziali. Il personale svolge servizio di pulizia alle camere, agli uffici e a tutti i locali della caserma Chinotto che ospita il centro di eccellenza scuola di polizia europea e internazionale Coespu.

La Commissione delibera di comunicare all'O.S. Ugl - che ha richiesto un parere in ordine all'applicabilità della normativa in materia di sciopero ai lavoratori della Ditta Il Torrione – che, nel caso di specie, trova applicazione l'accordo nazionale relativo al settore pulizie del 15 gennaio 2002, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/22 del 7.02.2002, pubblicato in G.U. n. 57 dell'8 marzo 2007.

**Verbale n. 741 (Seduta del 18 ottobre 2007)**

**Delibera n. 07/570**

**LA COMMISSIONE**

**DELIBERA**

che, nel caso di scioperi interessanti lavoratori rientranti nella categoria dei metalmeccanici, agli scioperi medesimi sia applicabile la disciplina specificamente prevista, (accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77 dell'1 aprile 2004), con assegnazione della pratica al relativo settore, ad eccezione del settore del trasporto aereo la cui disciplina attrae anche i servizi strumentali.

**Verbale n. 742 (Seduta del 25 ottobre 2007)**

**TRASPORTO AEREO**

**Delibera n. 07/590**

**LA COMMISSIONE**

visti i dati trasmessi dall'Enac e da Alitalia Express;

nelle more di una revisione della Regolamentazione del settore del Trasporto Aereo, delibera n.01/92 del 19 luglio 2001, (pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), relativamente alla materia de cc.dd. bacini d'utenza;

**DELIBERA**

di considerare, allo stato, come Nazionale il bacino d'utenza nel quale opera la Società Alitalia Express.

**Delibera n. 07/591**

**LA COMMISSIONE**

visti i dati trasmessi dall' ENAC;

nelle more di una revisione della Regolamentazione del settore del Trasporto Aereo, delibera n.01/92 del 19 luglio 2001, (pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), relativamente alla materia de cc.dd. bacini d'utenza;

**DELIBERA**

di considerare, allo stato, come locale il bacino d'utenza nel quale opera la Società NEOS.

**Verbale n. 742 (Seduta del 25 ottobre 2007)**

**TRASPORTO AEREO**

“Comunico che la Commissione ha deliberato di precisare che le percentuali del 30% e del 50% previste dall’art. 26 della regolamentazione provvisoria del T.A., devono intendersi riferite alle prestazioni normalmente erogate dagli esercizi commerciali indicati nella rubrica dello stesso art. 26, vale a dire bar e ristoranti (oltre che alle attività di pulizia aerostazioni e toilettes).

Per quanto riguarda l’assemblea, questa commissione, con delibera in data 1 aprile 2004 n. 04/212 ha precisato che “l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi”.

**Verbale n. 742 (Seduta del 25 ottobre 2007)**

**Delibera n. 07/601**

**CONSIDERATO**

che la Commissione svolge un'attività che richiede complesse istruttorie, le quali presuppongono approfondite competenze nel campo del diritto sindacale e delle relazioni industriali e del diritto costituzionale;

**CONSIDERATO**

altresì che detta attività istruttoria deve svolgersi in tempi rapidissimi e costituisce la necessaria premessa delle valutazioni e degli approfondimenti che vengono poi fatti dai Commissari;

**CONSIDERATO**

che tra il personale amministrativo in servizio presso la Commissione, peraltro non di ruolo ma in posizione di comando da altre Amministrazioni, non sono presenti in misura adeguata le sopradette peculiari competenze professionali;

**RITENUTO**

quindi necessario avvalersi, sulla base di quanto espressamente previsto dalla legge istitutiva all'art. 12, di esperti particolarmente qualificati nel campo del diritto sindacale e del diritto del lavoro e del diritto costituzionale, che forniscano il supporto istruttorio necessario ai successivi approfondimenti da parte della Commissione;

**VISTO**

quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di retribuzione di incarichi conferiti da Amministrazioni dello Stato

**DISPONE**

la pubblicazione sul sito internet e la comunicazione al Governo e al Parlamento dei compensi percepiti dagli esperti in servizio presso la Commissione.

**Verbale n.743 (Seduta del 31 ottobre 2007)**

**COMUNICAZIONI**

“Comunico che la Commissione ha deliberato di chiarire che nei rapporti tra scioperi proclamati ed effettuati a livello nazionale e scioperi proclamati ed effettuati a livello locale trova applicazione la regola della rarefazione oggettiva (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche). Quanto sopra, indipendentemente dalla presenza in ambito locale della O.S. proclamante lo sciopero nazionale, considerato che alle suddette astensioni possono partecipare tutti i lavoratori”.



**Verbale n.745 (Seduta del 15 novembre 2007)**

La Commissione, rilevato che in data odierna l'azienda non ha ancora fatto pervenire le osservazioni richieste delibera di concedere un ultimo termine (fino al 23 novembre 2007) per fornire le dette notizie precisando altresì che in mancanza si procederà all'applicazione dell'art. 4, comma 4 sexies della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.

Sul piano generale la Commissione delibera che ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4 sexies della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. si debba preventivamente fissare un termine entro il quale devono essere trasmesse le osservazioni richieste con diffida ad adempiere preannunciando, in mancanza, l'applicazione della sanzione.

Delibera altresì di provvedere all'apertura del procedimento nella riunione immediatamente successiva.

## Verbale n. 746 (Seduta del 22 novembre 2007)

### **SCIOPERO “GENERALE” TRASPORTI**

La Commissione, udita la relazione del Presidente in merito all’audizione del 19 novembre 2007, adotta all’unanimità la seguente delibera:

#### **Delibera n. 07/683**

#### **LA COMMISSIONE**

VISTA la nota in data 14 novembre 2007 con la quale, in relazione all’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd deliberata nella seduta dell’8 novembre 2007, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, nell’impegnarsi al rispetto della regola della rarefazione oggettiva per quanto riguarda le proclamazioni di sciopero ricadenti nei dieci giorni precedenti e successivi al 30 novembre, hanno manifestato l’impossibilità di differenziare la durata dell’astensione tra i diversi settori e si sono impegnate, altresì, ad evitare la concomitanza limitatamente ai collegamenti interregionali e alle lunghe percorrenze di competenza ministeriale;

RILEVATO, altresì, che in sede di audizione, in data 19 novembre 2007, le organizzazioni sindacali hanno ribadito come l’applicazione integrale del divieto di concomitanza renderebbe di fatto impossibile lo sciopero generale nel settore dei trasporti;

RILEVATO che successivamente all’audizione, con nota in pari data, le Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno dichiarato di accogliere in via eccezionale l’invito della Commissione a ridurre a quattro ore lo sciopero nel settore del trasporto aereo ed hanno chiesto contestualmente “l’apertura di un’apposita procedura per definire un’idonea disciplina dello sciopero generale nel comparto dei trasporti”;

RITENUTO che la riduzione a quattro ore (dalle 11 alle 15) dello sciopero del settore del trasporto aereo, nonchè l’impegno assunto per assicurare le prestazioni minime in tutti i settori riduce entro limiti ragionevoli gli effetti della concomitanza onde non ricorrono le condizioni per rivolgere l’invito a differire l’astensione di uno dei settori ad altra data;

RITENUTO, altresì, che la rigida applicazione della regola della concomitanza renderebbe impossibile il ricorso ad una forma di sciopero – quale quello “generale dei trasporti” – comunque da tempo praticata nella prassi sindacale;

RILEVATO, inoltre, che sono state rispettate le regole del preavviso e della rarefazione\*;

in attesa di approfondire i problemi posti dalla particolare forma dell’astensione collettiva in oggetto anche in considerazione della espressa richiesta delle organizzazioni sindacali

## **DELIBERA**

di prendere atto della nota delle Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti del 19 novembre 2007.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alle Organizzazioni sindacali proclamanti, alle controparti datoriali, al Ministro dei Trasporti, al Ministro del Lavoro, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

\* Ad integrazione dell'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni dell'8 novembre 2007, si segnala, altresì, che in data 6 novembre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Messina Federmar Cisl (comunicato alle ore 8,55) e Uslac Uncdim (comunicato alle ore 11,34) uno sciopero per i giorni 20 e 21 novembre 2007 del personale della Ustica Lines S.p.a.).

**Verbale n. 746 (Seduta del 22 novembre 2007)**

**SCIOPERO “GENERALE” TRASPORTI**

La Commissione, su proposta del Presidente, adotta all'unanimità la seguente delibera:

**Delibera n. 07/684**

**LA COMMISSIONE**

RILEVATO che, successivamente all'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd del 9 novembre 2007 e a seguito della convocazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ugl, con nota del 19 novembre 2007, ha differito lo sciopero generale di otto ore di tutti i lavoratori dei trasporti, originariamente proclamato per il 27 novembre, al 30 novembre p.v. con le medesime modalità;

RILEVATO che risulta rispettato il termine di preavviso e che può consentirsi la concentrazione con lo sciopero in precedenza proclamato dalle Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti per il 30 novembre 2007 nei limiti temporali di quest'ultima astensione collettiva e nel rispetto della contestata violazione della regola della rarefazione;

RILEVATO, altresì, che la Commissione, con riferimento allo sciopero proclamato dalle Segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, in data odierna ha preso atto della comunicazione con la quale la durata dell'azione di sciopero nel settore del trasporto aereo è stata ridotta a quattro ore (11,00-15,00);

**DELIBERA**

di prendere atto del differimento dello sciopero in oggetto al 30 novembre invitando, altresì, l'organizzazione sindacale proclamante a rispettare le indicazioni in ordine alla violazione della regola della rarefazione risultanti dall'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd. e della relativa delibera in data odierna che si allegano.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Organizzazione sindacale proclamante, alle controparti datoriali, al Ministro dei Trasporti, al Ministro del Lavoro, nonchè ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

## Verbale n. 747 (Seduta del 29 novembre 2007)

### **TRASPORTO AEREO**

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente delibera di archiviazione:

#### **Delibera n. 07/721**

### **LA COMMISSIONE**

#### **PREMESSO**

- che, in data 3 settembre 2007, questa Commissione richiedeva ad Alitalia Express e Alitalia ogni informazione utile (in particolare modalità e effettivo impatto sull'erogazione del servizio all'utenza) relativa allo stato di agitazione del personale di volo e terra in servizio presso l'aeroporto di Milano Malpensa, in atto dalla fine di agosto 2007;

- che, in data 5 settembre 2007, Alitalia Express significava che, a partire dal 29 agosto 2007, si era registrato un incremento anomalo delle segnalazioni di "inefficienza tecnica degli aeromobili", che aveva comportato l'indisponibilità contemporanea di più velivoli, con conseguenti ricadute sulla regolarità dei voli; e che, comunque, tale incremento anomalo era oggetto di approfondimento da parte della compagnia;

- che, in data 6 settembre 2007, la Commissione, nel sollecitare ulteriori precisazioni a Alitalia e Alitalia Express, richiedeva anche ad ENAC ogni notizia utile in ordine all'istruttoria in corso;

- che, in data 7 settembre 2007, Alitalia Express chiariva secondo quali modalità avvengono di norma le segnalazioni di inefficienza degli aeromobili da parte degli equipaggi e che, nel caso in cui i relativi interventi di manutenzione non siano effettuabili in tempi brevi, ne può derivare un'indisponibilità dell'aeromobile anche per i giorni successivi, con conseguente necessità di effettuare cancellazioni preventive a tutela dell'utenza;

- che, in data 19 settembre 2007, ENAC, all'esito dell'indagine espletata, ha comunicato alla Commissione che effettivamente il numero delle segnalazioni di avarie tecniche nel periodo considerato (29 agosto – 7 settembre) è stato statisticamente anomalo e che un certo numero di malfunzionamenti non è stato confermato dai tecnici di manutenzione; che, comunque, a seguito di qualunque segnalazione di anomalia tecnica da parte dell'equipaggio, le normative della sicurezza del volo prescrivono che deve essere effettuato un intervento tecnico verifica (e, naturalmente, se del caso, di "rettifica dell'efficienza");

- che, a seguito di ciò, la Commissione, in data 12 ottobre 2007, chiedeva a Alitalia Express di precisare quali e quanti "malfunzionamenti" non fossero stati confermati in occasione della successiva verifica tecnica;

- che, in data 8 novembre 2007, Alitalia Express, nel ribadire l'anomalia del numero di segnalazioni di avarie tecniche nel periodo considerato, rilevava che: per 76 delle suddette segnalazioni non era risultata evidente un'avaria ma non era possibile affermare che la stessa non si fosse effettivamente manifestata in volo, per 48 segnalazioni è risultata difficile la valutazione a posteriori, in un solo caso (che peraltro non ha comportato cancellazioni) si è accertata una segnalazione errata; concludeva, dunque, che l'aumento anomalo delle segnalazioni poteva trovare "riscontro in un atteggiamento, da parte degli equipaggi, particolarmente puntiglioso e scrupoloso, con l'obiettivo di impiegare un aeromobile assolutamente perfetto";

### **CONSIDERATO**

1. che anche l'ostruzionismo o lo sciopero pignolo, là dove si traducano in una compromissione o limitazione dei servizi essenziali, ben possono essere oggetto di valutazione da parte di questa Commissione alla luce della legge n. 146/1990 e successive modificazioni;

2. che tutti i soggetti che concorrono alla erogazione dei servizi essenziali, ivi comprese le imprese o le amministrazioni erogatrici, sono tenute a garantire le prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni;

3. che, peraltro, dall'indagine di ENAC è risultato che la cancellazione dei voli operata da Alitalia Express nel periodo considerato è stata obiettivamente giustificata dalle segnalazioni di avarie tecniche degli aeromobili da parte degli equipaggi, considerate anche le normative di sicurezza del volo;

4. che, d'altro canto, Alitalia Express, pur confermando l'anomalia quantitativa delle segnalazioni di avaria tecnica degli aeromobili rispetto alla media giornaliera, ha segnalato che in un solo caso si è accertata una segnalazione errata a fronte della quale non si è verificata alcuna cancellazione;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del caso.

**Verbale n. 749 (Seduta del 13 dicembre 2007)**

**BENI DI PRIMA NECESSITA'**

**FARMACIE**

La Commissione, rilevato che, il rapporto dei dipendenti delle farmacie private non è oggetto di apposita disciplina e che, peraltro, nell'atto di proclamazione si precisa che il personale dipendente assicurerà il normale funzionamento delle farmacie di turno, delibera, allo stato, di prendere atto dello sciopero.

La Commissione, rilevato altresì, che nel settore sono oggetto di apposita disciplina sia i titolari delle farmacie che le aziende di distribuzione dei farmaci ma, non anche i dipendenti, ritenuto, pertanto, di verificare se anche i detti lavoratori siano soggetti alle disposizioni di cui alla legge 146/90 e succ. mod., delibera di invitare le OO.SS. e la Federfarma ad avviare incontri per pervenire ad un'eventuale disciplina del settore (art. 13, comma 1, lett. a) della l. 146/90 e succ. mod.).

**Verbale n. 749 (Seduta del 13 dicembre 2007)**

**IGIENE AMBIENTALE**

La Commissione delibera l'invio della seguente nota alla Prefettura dell'Aquila:

“In relazione alla nota evidenziata in oggetto si rileva che, ai sensi della legge n. 146/1990 e succ. modd., al servizio bar svolto dalla Società Cooperativa P.A. “La Cascina” di Roma, appaltatrice del servizio bar presso l'Ospedale San Salvatore de L'Aquila, non trova applicazione la disciplina prevista dalla suddetta legge”.



**Verbale n. 749 (Seduta del 13 dicembre 2007)**

**Delibera n. 07/754**

**LA COMMISSIONE**

**DELIBERA**

che, ai fini del rispetto della durata massima dell'astensione collettiva dal lavoro straordinario, il decorso del relativo termine rimane sospeso per i periodi di franchigia.

## Verbale n. 750 (Seduta del 20 dicembre 2007)

### COMUNICAZIONI

“..... la questione della natura giuridica delle trattenute sindacali che opera il datore di lavoro (volontariamente o *iussu iudicis*), pur dibattuta nella dottrina e nella giurisprudenza alla luce delle risultanze referendarie e delle modifiche legislative, non può incidere sull'apparato sanzionatorio predisposto della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, la quale, all'art. 4, comma 2, afferma che "Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione".

Ne consegue che, il datore di lavoro che, a qualunque titolo trattenga dalle retribuzioni dei lavoratori i contributi sindacali per conto dei soggetti collettivi è tenuto, in caso di valutazione negativa da parte della Commissione di Garanzia, a versarli alla Direzione dell'INPS competente nella misura stabilita”.

**Verbale n. 751 (Seduta del 10 gennaio 2008)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

La Commissione delibera di comunicare all'Azienda che l'astensione dall'effettuazione di turni e/o prestazioni aggiuntive, se non inseriti nella ordinaria programmazione dei turni di servizio, è sottratta al campo di applicazione della legge n.146/1990 e ss. mod.

**Verbale n. 752 (Seduta del 17 gennaio 2008)**

**IGIENE AMBIENTALE**

Copuglia soc. coop. /Uiltucs segreteria regionale Puglia. Proclamazione in data 10 gennaio 2008 (atto pervenuto in data 11 gennaio 2008) per i lavoratori della Copuglia soc. coop. impegnati nei servizi turistici di guida o ascensoristi e complementari presso le Grotte di Castellana.

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio in questione non rientra nel campo di applicazione della l. 146/90 e succ. mod.

## **Verbale n.753 (Seduta del 24 gennaio 2008)**

### **COMUNICAZIONI**

La Commissione delibera di prendere atto dello sciopero, atteso che per “*il limite di un mese*” si deve far riferimento ai giorni del mese e che, per quanto riguarda il personale addetto al recapito non trova applicazione la franchigia prevista per il pagamento del canone RAI.

## **Verbale n.753 (Seduta del 24 gennaio 2008)**

### **SANITA'**

“...Le attività strumentali all'erogazione di un servizio pubblico essenziale rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche, nonché nella disciplina di settore valutata idonea dalla Commissione, anche se svolte da soggetti diversi da quello erogatore del servizio principale, come si evince, tra l'altro, dalla disposizione dell'art. 13 lett. b) della citata legge.

Nella specie, il servizio di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche erogato dalla società CUP 2000 nelle aziende e strutture del Servizio Sanitario Nazionale della provincia di Bologna costituisce servizio accessorio e strumentale al servizio sanitario, come confermato anche dalla espressa previsione quale prestazione indispensabile, contenuta nell'Accordo nazionale del Comparto Sanità del 20 settembre 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, pubblicato sulla G.U. – supplemento ordinario – n. 34 del 28 febbraio 2002 (v. art. 2 lett. A3).

Pertanto, in caso di sciopero, i contingenti di personale, nella misura necessaria a garantire i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili, dovranno essere determinati, secondo le modalità previste dall'art. 3 (contingenti di personale) della citata disciplina del settore Sanità, in base ad accordi che dovranno essere trasmessi in copia a questa Commissione.

In mancanza dei suddetti accordi l'Azienda per soddisfare le esigenze di continuità del servizio sopra richiamate è comunque tenuta ad emanare unilateralmente i regolamenti di servizio”.

## Verbale n.753 (Seduta del 24 gennaio 2008)

### **TRASPORTO MARITTIMO**

M.C.T. Gioia Tauro/Sul – Coordinamento portuali Gioia Tauro. Sciopero del personale portuale di Gioia Tauro

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 24 gennaio 2008, con riferimento all’atto di proclamazione dello sciopero in oggetto, trasmesso alla Commissione medesima dal Prefetto di Reggio Calabria in data 18 gennaio 2008, ha deliberato all’unanimità di invitare l’Organizzazione Sindacale proclamante ad escludere dallo sciopero il personale necessario a garantire la sicurezza degli impianti, il patrimonio aziendale, la vigilanza e il mantenimento in funzione degli impianti per merci deperibili, animali vivi e controllo merci pericolose, nonché il funzionamento degli impianti per l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità (art. 1, comma 2 lett. a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000)”.

## **Verbale n.753 (Seduta del 24 gennaio 2008)**

### **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

La Commissione adotta all'unanimità la seguente delibera di indirizzo:

#### **Delibera n. 08/51**

### **LA COMMISSIONE**

#### **PRESO ATTO**

- della nota della Segreteria Regionale Lombardia dell'ORSA del 21 gennaio 2008, con la quale l'O.S. fa presente che la NORDCARGO di Milano *“è un'impresa ferroviaria che effettua esclusivamente trasporto merci privato per ferrovia”*;

- della nota della FNM S.p.A. di Milano del 23 gennaio 2008, prot. n. 0000268, con la quale l'azienda chiede che al personale interessato dallo sciopero in oggetto venga applicata la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n.146/1990 e ss. mod. nel settore del trasporto locale (adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n.02/13 e pubblicata in G.U. del 23 marzo 2002, n.70), dal momento che *“per quanto riguarda NORDCARGO trovano applicazione le regole in vigore per le altre aziende autoferrotranviarie del Gruppo FNM sia sul piano dei rapporti contrattuali, ... che per quanto concerne i trattamenti normativi ed economici del personale.”*;

#### **VISTO**

- l'orientamento della Commissione precedentemente espresso nelle sedute del 25 ottobre 2006 e del 15 febbraio 2007 in merito all'applicazione della disciplina relativa al trasporto ferroviario al settore del trasporto merci su rotaia (pos. 25549);

#### **RITENUTO CHE**

- ai fini della disciplina applicabile in materia di sciopero non è rilevante il CCNL applicato dall'Azienda al personale, ma occorre fare riferimento alla natura del servizio pubblico reso;

#### **DELIBERA**

- che nei confronti del personale dipendente della azienda NORDCARGO di Milano deve trovare applicazione, per analogia, la disciplina prevista per il settore del trasporto



ferroviario di cui all'accordo nazionale del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), valutato idoneo con delibera n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000 e pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86, come interpretato dalla delibera della Commissione di garanzia n. 04/234 dell'1 aprile 2004, avente ad oggetto i limiti dell'applicabilità dell'accordo del settore ferroviario al trasporto cargo;

#### DISPONE

l'invio della presente delibera alle OO.SS. operanti nel settore, alle Aziende NORDCARGO e FNM di Milano, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

**Verbale n. 754 (Seduta del 31 gennaio 2008)**

**COMUNICAZIONI**

La Commissione delibera di rispondere all'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma che per quanto riguarda le agitazioni sindacali presso Sky Italia s.r.l. non si ravvisano, allo stato, elementi tali da ritenere applicabile la disciplina di cui alla l. 146/90 e succ. modd.

## **Verbale n. 754 (Seduta del 31 gennaio 2008)**

### **ENTI LOCALI**

La Commissione adotta all'unanimità la seguente delibera di indirizzo:

#### **Delibera n. 08/58**

### **LA COMMISSIONE**

#### **PREMESSO**

1. che, con nota del 21 gennaio 2008, prot. n. 16/5 – M\_ITPR\_TSUTG00026362008-01-21 Gab., il Prefetto di Trieste ha chiesto di conoscere se l'attività svolta dal personale delle Cooperative "Itaca" e "La Quercia", impiegato in alcune strutture assistenziali per anziani del Comune di Trieste, sia riconducibile o meno alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modifiche;

#### **RITENUTO CHE**

2. ai fini della disciplina applicabile in materia di sciopero occorre fare riferimento alla natura del servizio pubblico reso;

3. l'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato in G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), individua, all'articolo 2, comma 1, lett. b), tra i servizi da considerare essenziali ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, quelli connessi all'igiene, sanità e attività assistenziali;

4. il medesimo articolo, al comma 2, nell'ambito del predetto servizio essenziale, individua, al punto n. 4) quale prestazione indispensabile, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, quella relativa al "servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale";

5. in mancanza di altra idonea disciplina, specificamente applicabile alle imprese appaltatrici, la detta regolamentazione dovrà trovare applicazione anche nel caso di affidamento di tale attività ad imprese esterne;

## **DELIBERA**

- che nei confronti del personale dipendente da Cooperative o altre imprese “esterne”, impiegato in strutture assistenziali per anziani dei Comuni, trova applicazione la disciplina prevista nell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato in G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002);

## **DISPONE**

l’invio della presente delibera al Prefetto di Trieste, al Sindaco del Comune di Trieste, alle Cooperative “Itaca” e “La Quercia” di Trieste, alla Segreteria provinciale di Trieste della O.S. Fp Cgil, nonché l’inserimento sul sito Internet della Commissione.

**Verbale n. 757 (Seduta del 21 febbraio 2008)**

**IGIENE AMBIENTALE**

La Commissione, esaminata la proposta del Relatore, delibera che per gli autotrasportatori di ecoballe e degli altri scarti di lavorazione deve trovare applicazione la disciplina dell'autotrasporto in conto terzi che, tra l'altro, prevede tra le prestazioni indispensabili il "trasporto di rifiuti, acqua potabile e prodotti per allevamento, quando l'emergenza è sancita dalle AA.SS.LL. competenti per territorio con richiesta avanzata dalle prefetture oppure da organismi territoriali della protezione civile".

**Verbale n. 757 (Seduta del 21 febbraio 2008)**

**TRASPORTO FERROVIARIO**

La Commissione, sentito il Relatore, all'esito degli accertamenti svolti e tenendo conto dei precedenti, delibera che, in considerazione del servizio reso dalla società Nordcargo, sia applicabile la legge 146/90 e succ. modd. con particolare riferimento alla disciplina prevista per il settore del trasporto merci per quanto attiene l'individuazione delle prestazioni indispensabili, ivi inclusa la durata, atteso che detta ultima disciplina consiste in un codice di autoregolamentazione non direttamente applicabile nel suo complesso.

**Verbale n. 758 (Seduta del 28 febbraio 2008)**

**COMUNICAZIONI**

PostelPrint S.p.A./Cisl (segreteria territoriale di Palermo). Proclamazione in data 19 febbraio 2008 (atto pervenuto in pari data) di uno sciopero dei lavoratori di PostelPrint di Palermo

La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che l'attività svolta dall'azienda non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina del settore poste.

## Verbale n. 762 (Seduta del 20 marzo 2008)

### **TRASPORTO MERCI**

An.Ri.Trans s.r.l. di Verona/Fit Cisl (segreteria provinciale di Verona). Nota dello studio legale Avv.ti Pasetto e Fiocco di Verona in data 17 marzo 2008 (atto pervenuto in data 18 marzo 2008) con la quale si contesta la proclamazione di uno sciopero dalle prestazioni straordinarie, per il giorno 22 marzo 2008, del personale della An.Ri.Trans s.r.l. di Verona (trasporto merci deperibili – frutta e verdura).

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 20 marzo 2008, ha deliberato di non intervenire in relazione allo sciopero in oggetto, ritenendo che il tipo di attività svolta non rientri, di per sé, nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, atteso che le merci deperibili sono richiamate dall’articolo 1, comma 2, lett. a), della suddetta legge, con esclusivo riferimento alle dogane, “in considerazione del danno irreparabile provocato dallo sciopero degli addetti alle dogane” (delibera 99/200 del 18 marzo 1999).

Si segnala, infine, che il Codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel settore dell’autotrasporto in conto terzi del 20 giugno 2001, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 01/93 del 19 luglio 2001 e pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001, non menziona, al punto 3, tra le prestazioni indispensabili, le merci deperibili”.



**Verbale n. 763 (Seduta del 27 marzo 2008)**

**TRASPORTO MERCI**

La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che le astensioni proclamate da imprese di trasporti a mezzo bisarche non rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

## **Verbale n. 764 (Seduta del 3 aprile 2008)**

### **IGIENE AMBIENTALE**

La Commissione delibera di precisare al Prefetto di Ravenna che, anche in presenza di uno sciopero nazionale, qualora il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente riguardi il servizio reso da una singola azienda o in un ambito territoriale limitato, la competenza ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 8 della legge n.146/1990 e ss. mod., è del Prefetto competente per territorio.

**Verbale n. 764 (Seduta del 3 aprile 2008)**

**TRASPORTO AEREO**

**Delibera d'orientamento sulla ripetizione delle procedure di raffreddamento e conciliazione.**

**Delibera n. 08/151°**

**LA COMMISSIONE**

con riferimento alla regola della ripetizione delle procedure di raffreddamento e conciliazione;

**VISTA**

la delibera n. 04/557 con la quale la Commissione ha ritenuto *“di segnalare la (...) violazione solo nei casi in cui i motivi posti a fondamento della vertenza facciano ritenere utile la ripetizione delle procedure medesime considerando, altresì, il tempo intercorrente dalla precedente effettuazione del tentativo di conciliazione”*;

**CONSIDERATO**

che la predetta delibera era stata adottata nel presupposto della non operatività del principio di concentrazione tra azioni di sciopero, e cioè quando l'individuazione di un giorno per il quale proclamare una astensione collettiva nel rispetto della regola della rarefazione si rivelava particolarmente difficoltosa;

**RITENUTO**

che a seguito dell'interpretazione dell'art. 16 della Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo fornita da questa Commissione con le delibere del 14 giugno 2006 e 5 luglio 2006 è venuto meno il presupposto della detta delibera n. 04/557;

**DELIBERA**

di ritenere non più applicabile il principio sancito dalla suddetta delibera n. 04/557 e, dunque, di indicare, in caso di scadenza del termine di validità delle procedure di raffreddamento e conciliazione, l'irregolarità della proclamazione, indipendentemente dai motivi posti a fondamento della vertenza.

**DELIBERA**

altresì, di inserire la presente delibera sul sito internet della Commissione

**Verbale n. 764 (Seduta del 3 aprile 2008)**

**TRASPORTO FERROVIARIO**

**Delibera n. 08/151c**

**LA COMMISSIONE**

**VISTA**

la richiesta dell'O.S. Orsa-Settore Ferrovie-Compartimento Circumvesuviana Napoli del 21 marzo 2008 in ordine all'esistenza o meno di un obbligo da parte delle aziende di redigere, a seguito di un eventuale esito negativo dell'esperimento della prima fase delle procedure, come previste dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n.146/1990 e ss. mod. nel settore del trasporto locale (delibera del 31.01.02, n.02/13, pubblicata in G.U. del 23.03.02, n.70), un verbale con l'indicazione dei motivi che non hanno consentito il raggiungimento di un accordo;

**VALUTATE**

le ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere la necessità di esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione, nonché l'esigenza di comprovarne l'effettivo espletamento;

**DELIBERA**

che anche in caso di esito negativo delle suddette procedure deve essere redatto il relativo verbale, rimettendo alla decisione delle parti convenute l'eventuale precisazione dei motivi che hanno dato origine al mancato accordo;

**DISPONE**

l'inserimento della presente delibera sul sito Internet della Commissione.

**Verbale n. 765 (Seduta del 10 aprile 2008)**

**Delibera di indirizzo:**

**Delibera n. 08/157**

**LA COMMISSIONE**

in tema di adozione della proclamazione durante il periodo di franchigia

**DELIBERA**

che anche nel periodo di franchigia possono essere adottate le proclamazioni di sciopero

**DISPONE**

l'inserimento della presente delibera sul sito internet della Commissione.

**Verbale n. 766 (Seduta del 16 aprile 2008)**

**TELECOMUNICAZIONI**

**Delibera n. 08/172**

**LA COMMISSIONE**

**RILEVATO**

che, nel settore delle telecomunicazioni, secondo la prassi fin qui seguita, la Commissione ha ritenuto legittime le proclamazioni di scioperi contenenti l'alternativa in ordine all'orario di astensione (prima e/o ultima ora di ciascun turno di lavoro; penultima e/o ultima ora di ogni turno di lavoro; penultimi 60 minuti e/o ultimi 60 minuti di ogni turno di lavoro)

**RITENUTO**

che tale prassi contrasta con la previsione legislativa, di cui all'articolo 2 comma 1, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, che prevede l'esatta indicazione delle modalità di astensione, nonché con l'esigenza di consentire l'organizzazione del servizio pubblico essenziale, tenendo conto dell'orario di effettuazione dell'astensione;

**VISTO**

l'articolo 7 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, che dispone testualmente, in tema di durata, che :

“Il primo sciopero di ogni vertenza non può superare la durata di 24 ore. L'astensione successiva alla prima e relativa alla stessa vertenza non può superare la durata di 48 ore. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa. In caso di proclamazioni di sciopero per turni deve essere indicato l'orario di inizio e l'orario finale di ciascun turno di servizio ovvero la relativa collocazione nel turno. L'azione di sciopero costituita da una o due ore per turno potrà essere proclamata di volta in volta per un massimo di 30 giorni consecutivi.”.

**DELIBERA**

che, in applicazione della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, la proclamazione dello sciopero deve prevedere l'esatta indicazione dell'orario di effettuazione dell'astensione, ovvero l'esatta collocazione nel turno.

## **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al Ministero delle Comunicazioni ed alle organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILTE UIL, UILCOM UIL, CISAL Comunicazione, UGL Comunicazione, SNATER Telecomunicazioni, FIALTEL, FLM UNITI CUB, COBAS TLC, CGIL, CISL, UIL, FIOM, FIM e UILM, nonchè alla Confindustria, all'Unione Industriali di Roma, alla Assotelecomunicazioni ed alle aziende Telecom Italia S.p.A, Telecom Italia Mobile S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Blu S.p.A, Vodafone S.p.A, Albacom S.p.A, Atlanet S.p.A., H3G S.p.A..

## **DISPONE**

l'inserimento della presente delibera sul sito internet della Commissione.

## **Verbale n. 766 (Seduta del 16 aprile 2008)**

### **TELECOMUNICAZIONI**

**Delibera n. 08/173**

#### **LA COMMISSIONE**

##### **RILEVATO**

quanto deliberato, nella seduta del 10 aprile 2008, in ordine al computo dei giorni lavorativi entro i quali deve essere effettuata la procedura di conciliazione presso la Pubblica Amministrazione;

##### **RILEVATO ALTRESI'**

che il riferimento ai giorni lavorativi (3 o 5), contenuti nelle diverse Regolamentazioni ed Accordi di settore, appare riferirsi alla qualificazione dei giorni con riferimento all'attività prestata presso l'Amministrazione medesima, atteso che si tratta di un termine ultimo entro il quale la Pubblica Amministrazione deve procedere alla convocazione ed alla promozione del tentativo di conciliazione:

##### **DELIBERA**

che, ove nelle Regolamentazioni Provvisorie o negli Accordi di settore si faccia riferimento "ai giorni lavorativi", entro i quali deve essere promosso ed esperito il tentativo di conciliazione, per la qualificazione dei giorni deve essere preso a riferimento l'orario di lavoro della Pubblica Amministrazione che deve promuovere l'esperimento del tentativo di conciliazione.

##### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alle Confederazioni sindacali ed alle Associazioni datoriali, nonché la pubblicazione sul sito internet della Commissione.



**Verbale n. 766 (Seduta del 16 aprile 2008)**

**IGIENE AMBIENTALE**

La Commissione delibera di rispondere al Prefetto di Lecce che l'attività di manutenzione degli edifici e delle strade provinciali non rientra nelle previsioni della l. 146/90 e succ. modd.

**Verbale n. 767 (Seduta del 24 aprile 2008)**

**ENTI LOCALI**

La Commissione, vista la risposta del Centro Turistico del Gran Sasso S.p.A. trasmessa tramite la Prefettura de L'Aquila, da cui risulta che la funivia in oggetto costituisce in determinati periodi dell'anno l'unico mezzo di trasporto per accedere all'insediamento turistico di Campo Imperatore, che, peraltro, include strutture diverse da quelle turistiche, delibera di precisare al Prefetto de L'Aquila che il servizio in oggetto rientra nell'ambito della legge n. 146/1990.

La Commissione delibera, altresì, che al servizio in oggetto è applicabile la disciplina relativa al trasporto pubblico locale.

## **Verbale n. 768 (Seduta del 30 aprile 2008)**

### **COMUNICAZIONI**

“ (...) considerato che l’azienda Answers S.p.A. di Pistoia svolge, in outsourcing, attività di call center, senza erogare servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento telefonico e telematico, ha deliberato di comunicare alla S.V. che le suddette attività non rientrano nel campo di applicazione della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008”.

## Verbale n. 769 (Seduta dell'8 maggio 2008)

### **TRASPORTO AEREO**

La Commissione approva, all'unanimità, la seguente delibera:

#### **Delibera n. 08/216**

#### **LA COMMISSIONE**

VISTA la precedente delibera del 22 febbraio 2007, con la quale:

a) dopo aver indicato le ragioni a favore di una revisione della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo approvata nella seduta del 19 luglio 2001, ha preso atto che il reiterato invito alle parti sociali a stipulare in sostituzione di detta Regolamentazione provvisoria un apposito accordo e, in mancanza, a formulare concrete proposte anche per adeguarla alle trasformazioni intervenute nel settore, non ha avuto concreti riscontri;

b) ha ritenuto opportuno sentire preventivamente le parti prima di promuovere una procedura per l'eventuale revisione della citata disciplina;

RILEVATO che, in tale occasione, la Commissione ha sollecitato le osservazioni delle parti sulle seguenti possibili modifiche:

1) elevare a 90 giorni il periodo per il quale non è necessario il rinnovo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione in duplice fase;

7) rivedere, ai fini della disciplina della rarefazione e della concentrazione, anche in considerazione delle modifiche tecniche e normative intervenute nel settore, i bacini di utenza, distinguendo quello nazionale e quello internazionale da quelli regionali e locali;

8) prevedere la possibilità della concentrazione degli scioperi, con riferimento allo stesso giorno e alla collocazione oraria di quello proclamato per primo, là dove le astensioni rimangano limitate allo stesso bacino di utenza, come ridisegnato ai sensi del precedente punto 2). Di conseguenza, elevare da 10 a 15 giorni l'intervallo tra le astensioni collettive incidenti sullo stesso bacino;

9) attese le caratteristiche del servizio reso dai controllori di volo, elevare a 30 giorni l'intervallo minimo tra due astensioni collettive di detto personale;

10) stabilire in 15 giorni il termine di preavviso dello sciopero prevedendo:

a. che la revoca, non altrimenti motivata, debba intervenire almeno 10 giorni prima della data dello sciopero;

b. che, in caso di indicazione immediata da parte della Commissione, la revoca debba intervenire entro 5 giorni dalla ricezione della detta indicazione da parte della Commissione, con facoltà per la Commissione, in caso di revoca o differimento tardivo, di verificare se si sia in presenza di una violazione delle regole di lealtà e correttezza (solo in

tal modo, infatti, è possibile attenuare le conseguenze dell'effetto annuncio, consentendo agli utenti di programmare il ricorso al trasporto aereo);

11) rivedere tempi e modalità della comunicazione, da parte degli organi competenti, della soppressione dei voli in occasione degli scioperi, al fine di consentire la tempestiva comunicazione all'utenza;

7) prevedere che l'azienda comunichi alle organizzazioni sindacali proclamanti la data dell'informazione all'utenza;

RILEVATO che, con successiva nota pervenuta in Commissione il 26 marzo 2007, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-TA e le associazioni datoriali Assaeroporti, Assaereo, Assohandlers, Assocatering, Fairo e Ibar, ritenendo che la Regolamentazione "debba essere oggetto di un adeguamento alle attuali esigenze allo scopo di meglio tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini e quello allo sciopero dei lavoratori del settore", hanno informato la Commissione di aver "avviato un confronto costruttivo al fine di elaborare una regolamentazione pattizia", impegnandosi "a fornire entro il 31 maggio successivo i risultati del comune lavoro";

RILEVATO, peraltro, che, nonostante le successive sollecitazioni, soltanto alcune delle parti sociali (Ibar, Assaereo, Enav, Enac, Cub, Atm-PP, Cisl Vigili del Fuoco) hanno formulato osservazioni;

CONSIDERATO che, in una valutazione complessiva, deve ritenersi prevalente la contrarietà alle proposte prima elencate o, comunque, la mancanza di concrete indicazioni sulle quali, pur in presenza della impossibilità di pervenire ad un accordo, possano realizzarsi tendenziali convergenze;

CONSIDERATO, altresì, che l'applicazione della disciplina vigente, alla luce anche della adottata interpretazione degli art. 16 e 17, ha consentito la realizzazione di un adeguato contemperamento fra il diritto allo sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati;

CONSIDERATO che, sotto altro aspetto, è possibile che il settore del Trasporto Aereo subisca, nei prossimi mesi, rilevanti modifiche e ristrutturazioni;

RITENUTO, infine, che in tale contesto è auspicabile la realizzazione del preannunciato accordo tra le parti;

### **DELIBERA**

di non dare, allo stato, avvio alla procedura per la revisione della regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo, rinnovando, altresì, l'invito alle parti ad adoperarsi per raggiungere un accordo che, valutato idoneo, possa sostituire la regolamentazione provvisoria in conformità con la scelta di fondo operata dal legislatore;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti, a Filt-Cgil Trasporto Aereo, Fit-Cisl, Uil-Uil, Ugl-Trasporto Aereo, Unione Piloti, SdL-Trasporto Aereo, ANPAC, ANPAV, Assivolo Quadri, ATM-PP (Anpcat, Licta, Cila AV, Sacta), AVIA (Assistenti di Volo), Cisl-A.V., Cub Trasporto settore aereo – Rdb, USSPI – APAC, Cgil-FP, Cisl FPS, Uil-PA, Cgil-VV.F., Cisl-VV.F., Uil VV.F., ENAC, ENAV, Assaereo, Assaeroporti, IBAR, Assohandlers, Assocatering, Fairo, nonché la pubblicazione sul sito “internet.

## **Verbale n. 769 (Seduta dell'8 maggio 2008)**

### **Problemi attuativi dell'art. 5 della legge n 146 del 1990 e succ. modd.**

La Commissione adotta, all'unanimità, la seguente delibera:

#### **Delibera n. 08/232**

#### **LA COMMISSIONE**

- vista la richiesta delle OO.SS. di conoscere le modalità di pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 5 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

- considerato che la Commissione si è già pronunciata in merito con delibera del 21 gennaio 1993;

- considerato che i principi in essa enunciati debbono essere confermati;

#### **DELIBERA**

- di richiamare le imprese e le amministrazioni al rispetto di quanto precisato nella delibera prima richiamata (v. allegato);

- di inviare la presente delibera alle principali organizzazioni di categoria affinché ne diano ampia diffusione;

- di considerare la mancanza di comunicazione, a questa Commissione, delle informazioni di cui all'art. 5 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, come inottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge stessa, anche al fine di un eventuale provvedimento sanzionatorio.”

La Commissione delibera, altresì, la pubblicazione della presente delibera sul sito Internet, nonché di darne comunicazione alle OO.SS. e alle Associazioni datoriali.

## **Verbale n. 770 (Seduta del 15 maggio 2008)**

### **IGIENE AMBIENTALE**

Il Presidente ad integrazione della delibera n. 05/10 del 2005, propone che venga precisato che in caso di espresso richiamo all'art. 1460 del cod. civ. non trovi applicazione la legge 146/90 e succ. modd. nella sola ipotesi in cui, in presenza di un inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1455 del cod. civ., i lavoratori si astengano, anche collettivamente, dalla prestazione ma preventivamente, fino a che non sia intervenuto l'adempimento.

Il Commissario Michele Tiraboschi, delegato per il settore, propone che in tal caso si applichi la disciplina di cui all'art. 1460 del cod. civ., non trattandosi di fattispecie configurabile come sciopero ai sensi della legge 146/90 e succ. modd.

I Commissari Mariella Magnani e Tommaso Edoardo Frosini ritengono di confermare la delibera n. 05/10 del 2005 giacchè, anche in caso di qualificazione di eccezione di inadempimento, si tratta sempre di un'astensione dal lavoro ai sensi della legge 146/90 e succ. modd. e dell'inadempimento datoriale si può tener conto ai fini dell'irrogazione delle sanzioni e dell'applicazione dell'art. 13 lett. h) della legge 146/90 e succ. modd.

Il Commissario Marco Baldassarri propone di integrare la delibera n. 05/10 del 2005 precisando che, laddove il mancato pagamento delle retribuzioni si protragga oltre tre, mesi trovi applicazione l'art. 2, comma 7 della legge 146/90 e succ. modd.

Il Commissario Giovanni Di Cagno aderisce alla proposta del Presidente ed in via tendenziale alla proposta del Commissario Baldassarri.

Il Commissario Francesco Tufarelli aderisce alla proposta del Presidente.

Il Presidente dispone che si passi all'esame dei singoli casi.

In relazione alla pos. 30294 la Commissione delibera di richiedere all'azienda un'analitica indicazione dei giorni di effettiva astensione dal lavoro, se in occasione di detta astensione siano state rese le prestazioni indispensabili e quando effettivamente siano state erogate le retribuzioni, nonché con quanti ritardi.



## **Verbale n. 770 (Seduta del 15 maggio 2008)**

### **TRASPORTO AEREO**

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente delibera di orientamento:

#### **Delibera n. 08/241**

#### **LA COMMISSIONE**

##### **RILEVATO**

che, effettivamente, la disciplina del settore del Trasporto Aereo di cui alla delibera n. 01/92, non prevede un termine entro il quale le parti devono attivare la seconda fase della procedura di raffreddamento e conciliazione;

##### **RILEVATO ALTRESÌ**

che, come già precisato da questa Commissione con delibera n. 03/119 del 17 luglio 2003, il ricorso a dette procedure è obbligatorio per entrambe le parti e che *“la mancata attuazione anche di una sola fase delle stesse non può determinare l'aggravamento del conflitto in corso”*;

##### **CONSIDERATO**

che appare comunque opportuno stabilire, alla luce delle disposizioni sancite dalla vigente disciplina di settore, un termine entro il quale le parti sono tenute ad attivare la seconda fase delle procedure di conciliazione, pena la vanificazione della prima fase già espletata;

##### **CONSIDERATO INOLTRE**

che la Commissione, con delibere n. 03/35 del 20.02.2003 e n. 03/116 del 17.07.2003 ha stabilito che *“il periodo entro il quale ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero nell'ambito della stessa vertenza la procedura di raffreddamento e conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento”*.

##### **DELIBERA**

di indicare in novanta giorni dall'esaurimento della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, il termine perentorio entro il quale le parti sono tenute ad avanzare la richiesta di attivazione della seconda fase di dette procedure

**DISPONE**

la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale della Commissione; nonché la trasmissione della stessa al Ministro del Lavoro e, per conoscenza, a Livingston S.p.a., ad Assaereo e ai Presidenti delle Camere.

**Verbale n. 772 (Seduta del 29 maggio 2008)**

**METALMECCANICI**

Ital Tbs Trieste. Richiesta di parere in merito alla applicabilità della legge 146/1990 e succ, modd, nell'azienda Tbs.

La Commissione esprime l'avviso che, attesa l'attività svolta dall'Azienda, la legge n. 146/1990 e ss. mod. è applicabile e che, per quanto riguarda l'individuazione delle prestazioni indispensabili, atteso il rapporto di strumentalità, si deve fare riferimento a quelle previste per il servizio relativo alla sanità.

**Verbale n. 774 (Seduta del 12 giugno 2008)**

**SCIOPERO “GENERALE”**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E FERROVIARIO**

La Commissione ritiene che nel rapporto tra scioperi nazionali e scioperi locali trova in ogni caso applicazione la regola dell'intervallo fra effettuazione ed effettuazione e non anche quella fra effettuazione e proclamazione; pertanto delibera di contestare la sola violazione della regola della concomitanza.

**Verbale n. 775 (Seduta del 19 giugno 2008)**

**IGIENE AMBIENTALE**

(....) La Commissione rileva, inoltre, che per integrare la fattispecie della eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., il rifiuto della prestazione non potrebbe essere intermittente e a scelta dei lavoratori, ma continuo fino all'adempimento della controparte".

**Verbale n. 775 (Seduta del 19 giugno 2008)**

**TRASPORTO FERROVIARIO**

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente delibera:

**Delibera n. 08/311 bis**

**LA COMMISSIONE**

**VISTA**

la comunicazione di FS del 16 giugno 2008, dalla quale risulta che lo sciopero del personale operante nella Regione Toscana ha implicato la soppressione anche del 30 % dei treni a media e lunga percorrenza;

**VISTA, ALTRESÌ**

la segnalazione di un utente che ha lamentato la soppressione del treno Roma-Milano;

**RILEVATO**

che, con delibera n. 06/581 bis del 25 ottobre 2006, la Commissione ha precisato che le OO.SS. sono tenute ad indicare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 146/1990 e succ. mod., le modalità dello sciopero precisando nell'atto di proclamazione, tutte le informazioni necessarie con riferimento all'incidenza territoriale, alle strutture e ai soggetti coinvolti ai fini dell'esatta qualificazione dello sciopero come "a carattere esclusivamente locale" o comunque "incidente sul solo traffico locale";

**RITENUTO**

opportuno richiamare l'attenzione delle OO.SS. sull'esigenza di rispettare il predetto provvedimento;

**DELIBERA**

di rivolgere l'invito alle OO.SS. territoriali, per il tramite delle segreterie nazionali, al rispetto delle disposizioni sopra richiamate, indicando espressamente, in occasione delle proclamazioni di sciopero, se l'astensione è limitata al traffico locale o se, al contrario, essa è destinata ad avere ripercussioni anche sul traffico nazionale.

## Verbale n. 776 (Seduta del 26 giugno 2008)

### MINISTERI

La Commissione delibera l'invio della seguente nota al Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali:

“Comunico che la Commissione (...) ha deliberato di esprimere l'avviso che i servizi erogati dalle Direzioni Provinciali del Lavoro relativi a:

- Vigilanza nei cantieri edili;
- Vigilanza congiunta con le FFSS in materia di sicurezza;
- Vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti;
- Interventi di polizia giudiziaria in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- Verifiche ascensori e montacarichi;
- Conciliazione monocratica su richieste di intervento;
- Conciliazione controversie individuali e plurime dei settori pubblico e privato;
- Collegi di conciliazione ed arbitrato

debbano considerarsi essenziali ai fini di quanto prescritto dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, limitatamente alle situazioni in cui siano direttamente strumentali al godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Si invita, pertanto, la S.V. ad attivare (ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. – Serie generale – n. 96 del 27 aprile 2005) le procedure per la stipulazione di protocolli d'intesa con le OO. SS. rappresentative, al fine di individuare “*appositi contingenti di personale, distinti per area e profilo professionale, da adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi*”.

## **Verbale n. 776 (Seduta del 26 giugno 2008)**

### **TRASPORTO AEREO**

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente delibera:

#### **Delibera n. 08/320 bis**

#### **LA COMMISSIONE**

nel prendere atto dei provvedimenti di precettazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2008, con il quale si è disposto il differimento ad altra data delle azioni di sciopero proclamate presso il settore dell'assistenza al volo (ENAV) per il 21 giugno 2008;

#### **DELIBERA**

di segnalare alla Presidenza del Consiglio e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l'opportunità che, anche nei casi di necessità ed urgenza, la previa informazione alla Commissione di garanzia sia fatta nei tempi tali da consentire l'effettuazione della valutazione da parte della Commissione stessa;

#### **RILEVA**

altresì, l'opportunità che, in vista anche degli scioperi già proclamati per il futuro, sia attuata una forma di coordinamento delle iniziative per meglio assicurare il contemperamento tra diritti di sciopero e diritti costituzionalmente protetti degli utenti;

#### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.



**Verbale n. 776 (Seduta del 26 giugno 2008)**

**Ambito di applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 2 della legge 146/90 e succ. modd. relativamente ad Aziende nell'ambito delle quali possono individuarsi separatamente le prestazioni strumentali ai servizi pubblici essenziali**

La Commissione esprime l'avviso che, nel caso di sciopero del personale dipendente di un'impresa che eroga direttamente il pubblico servizio, deve trovare applicazione la legge anche se il personale interessato non è addetto alla detta erogazione e ovviamente non sarà tenuto ad effettuare le prestazioni indispensabili.

Nel caso invece di sciopero del personale di un'azienda che tra le altre attività svolge anche quella di prestazioni direttamente strumentali all'erogazione di un pubblico servizio la legge trova applicazione solo se lo sciopero riguarda il personale addetto a queste ultime attività.

## **Verbale n. 781 (Seduta del 30 luglio 2008)**

### **CARBURANTI**

“ (...) si rappresenta che l’art. 5 della L. 146 del 1990 deve ritenersi applicabile anche ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante.

La circostanza, segnalata nel quesito, che *“nella maggioranza dei casi”* detti gestori siano lavoratori autonomi, infatti, non esclude che vi siano impianti di distribuzione gestiti da lavoratori subordinati, con conseguente obbligo di informazione ex art. 5 L. 146 del 1990 a carico del datore di lavoro.

Quanto agli obblighi incombenti sui gestori di impianti in regime di lavoro autonomo, è evidente che l’art. 5 della L. n. 146 del 1990 deve essere interpretato alla luce del disposto dell’art. 2-bis, introdotto dalla legge n. 83 del 2000, che ha esteso le previsioni della legge n. 146 alle astensioni collettive dalle prestazioni da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori.

Di conseguenza nulla rileva la circostanza, segnalata nel quesito, *“che è lo stesso imprenditore che eroga il servizio ad astenersi dall’attività lavorativa”*. Al di là di ogni distinzione lessicale tra “sciopero” di un lavoratore subordinato e “astensione dalle prestazioni” di un lavoratore autonomo/piccolo imprenditore, infatti gli obblighi di segnalazione di cui alla norma in oggetto incombono comunque, e potranno essere adempiuti dai gestori di impianti di carburante in regime di lavoro autonomo con la trasmissione dei dati dell’astensione alle proprie organizzazioni di riferimento proclamanti l’astensione dalle prestazioni (tra cui la CONFESERCENTI) , ai fini della successiva diffusione ai sensi della delibera n. 08/232 di questa Commissione di Garanzia”.

## **Verbale n. 781 (Seduta del 30 luglio 2008)**

### **Orientamento di carattere generale in tema di efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione in mancanza della proclamazione di una prima azione di sciopero**

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente delibera di orientamento:

#### **Delibera n. 08/402**

#### **LA COMMISSIONE**

adotta all'unanimità la seguente delibera di indirizzo

#### **PREMESSO**

1) che, con delibera n. 00/226 del 12 ottobre 2000, questa Commissione ha già disposto nel senso che l'esonero dal preventivo esperimento delle procedure possa essere ammessa nel caso in cui nell'ambito della stessa vertenza venga proclamato uno sciopero a breve distanza di tempo dal primo (e sempre che non si siano verificate modificazioni nelle posizioni delle parti o dei termini del conflitto); non invece nel caso in cui la proclamazione di un nuovo sciopero "risulti separata dall'effettuazione dello sciopero precedente da un più ampio lasso di tempo";

2) che, con delibera n. 03/35 del 20 febbraio 2003, così come integrata dalla delibera 03/116 del 17 luglio 2003, si è ritenuto opportuno predeterminare in linea generale il periodo per il quale "ai fini della proclamazione di uno sciopero, ha efficacia, nei settori in cui manchino previsioni specifiche", il preventivo esperimento delle diverse fasi della procedura di raffreddamento e di conciliazione e pertanto si è espresso l'avviso che "nei predetti codici e regolamentazioni provvisorie il periodo entro il quale ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento";

3) che siffatta delibera non disciplinava espressamente la questione dell'efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione in mancanza della proclamazione di una prima azione di sciopero;

4) che a ciò si è provveduto con delibera del 30 settembre 2004 con la quale la Commissione ha assunto l'orientamento per cui "l'efficacia nel tempo delle procedure di

raffreddamento e conciliazione riguarda sia la prima che le successive proclamazioni di sciopero nell'ambito della stessa vertenza”;

5) che occorre formulare un orientamento per i casi in cui, nelle discipline di settore, la previsione del periodo di efficacia delle procedure concerne solo le azioni di sciopero successive al primo nell'ambito della stessa vertenza;

6) che tale in particolare è il caso dei seguenti Accordi e Codici di autoregolamentazione:

a) Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

b) Accordo del 26 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza medica e veterinaria (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

c) Accordo del 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

d) Codice di autoregolamentazione nel settore della medicina generale (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

e) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo RAI (art.3.b: 45 giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero);

f) Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali (art.7: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

g) Accordo del 7 maggio 2002 riguardante l'area dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali (art.7: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

h) Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

i) Accordo nazionale dell'8 marzo 2005, riguardante il comparto Ministeri (art. 5, comma 11: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero);

l) Accordo nazionale del 7 novembre 2002, riguardante il personale delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ex IACP) (art. 4, comma 11: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

m) Accordo nazionale del 16 luglio 2003, riguardante il personale dell'Enea (art. 5, comma 11: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero);

n) Accordo nazionale del 23 febbraio 2005, riguardante le strutture associative appartenenti all'unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS (art. 5, comma 10: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero);

o) Accordo del 24 novembre 2003, riguardante la LUISS – Libera Università degli studi Guido Carli (art. 2: 90 giorni dalla conclusione della prima azione di sciopero);

7) che analoghe previsioni sono contenute nelle seguenti Regolamentazioni provvisorie:

a) Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo (art.32: 45 giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero);

b) Regolamentazione provvisoria del 29 ottobre 2004, riguardante il settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario (art. 11: 90 giorni dall'effettuazione della precedente azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia);

c) Regolamentazione provvisoria del 19 luglio 2006, riguardante il settore della vigilanza privata (art. 3: la procedura non deve essere reiterata nell'ambito della medesima vertenza per un periodo di 120 giorni dalla effettuazione o dalla revoca del primo sciopero);

### **RILEVATO**

1) che la mancata previsione, in molte discipline di settore, del termine di efficacia delle procedure di raffreddamento e conciliazione in relazione alla proclamazione del primo sciopero è giustificata dal fatto che, di norma, la proclamazione sindacale dello sciopero è tempestiva, cioè effettuata immediatamente a ridosso dell'espletamento delle procedure;

2) che, ciononostante, a fronte delle incertezze emerse nella prassi, è opportuno formulare un orientamento di carattere generale in relazione alle ipotesi in cui quanto sopra evidenziato non avvenga;

3) che appare congruo e coerente con gli orientamenti già espressi dalla Commissione fissare il termine in questione in 90 giorni;

### **ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO**

a) nei settori in cui manchino previsioni specifiche in ordine alla "efficacia" nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di proclamazione del primo sciopero, il periodo in questione è fissato in 90 giorni dalla conclusione della procedura o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento;

b) per le azioni di sciopero successive alla prima si applicheranno le specifiche previsioni contenute nelle regolamentazioni di settore ovvero, per i settori in cui manchino tali previsioni, quanto disposto con delibera n. 03/35 del 20 febbraio 2003, così come integrata dalla delibera 03/116 del 17 luglio 2003;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la pubblicazione sul sito internet della Commissione.

**Verbale n. 782 (Seduta del 4 settembre 2008)**

**Differimento dello sciopero e obbligo di ripetizione delle procedure di raffreddamento e conciliazione.**

La Commissione, in relazione alla richiesta di chiarimenti inoltrata dall'Enav, adotta all'unanimità la seguente delibera di orientamento:

**Delibera n. 08/421**

**LA COMMISSIONE**

**DELIBERA**

in caso di differimento dello sciopero – a seguito di ordinanza di precettazione ex art. 8 L. n. 146/1990 e successive modificazioni - ad una data in relazione alla quale risulta superato il periodo di validità delle procedure di raffreddamento e conciliazione, la procedura non dovrà essere ripetuta solo nel caso in cui lo sciopero differito possa considerarsi legittimo - vale a dire senza che la sua proclamazione violi la disciplina legale o contrattuale del settore di riferimento – e la fissazione della nuova data di effettuazione sia contestuale alla revoca.

**DISPONE**

la pubblicazione della presente delibera sul sito internet della Commissione.

**Verbale n. 783 (Seduta dell'11 settembre 2008)**

**Delibera di indirizzo:**

**Delibera n. 08/424**

**LA COMMISSIONE**

**RILEVATO**

che è opportuno precisare i destinatari delle revoche delle proclamazioni di sciopero;

**DELIBERA**

che le revoche devono essere inviate tempestivamente ai medesimi soggetti destinatari, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000, della proclamazione di sciopero nonché, in caso di indicazione immediata o invito della Commissione, anche alla Commissione stessa;

**DISPONE**

l'inserimento della presente delibera sul sito Internet della Commissione.

## **Verbale n. 784 (Seduta del 18 settembre 2008)**

### **IGIENE AMBIENTALE**

“(…) in virtù di quanto previsto nell’art. 5 dell’allegato sulle procedure all’accordo nazionale di settore del 19.04.2001, in G.U. n. 184, del 9 agosto 2001, il quale prevede che “ *i soggetti competenti a svolgere per livello l’esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà - in coerenza con il fine di cui all’art. 1- di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il termine di durata*”, le due organizzazioni sindacali che intendono proseguire il confronto in sede aziendale possono, formalizzando per iscritto tale intendimento, con l’accordo anche dei rappresentanti aziendali, continuare il confronto di primo livello.

Allo stesso tempo la terza organizzazione sindacale che intenda continuare il confronto di secondo livello con le proprie strutture territoriali sarà legittimata a compierlo nel rispetto delle formalità e tempi previsti dall’art. 2, lett. b), dell’allegato sulle procedure citato, nel caso in cui abbia ottemperato correttamente allo svolgimento della fase di livello aziendale.

A nulla rileva la circostanza che si tratti di una procedura avviata congiuntamente dalle tre RR.SS.AA. sugli stessi profili di criticità”.



**Verbale n. 784 (Seduta del 18 settembre 2008)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

“La Commissione, rilevato che l’eventuale individuazione della giornata del ‘sabato’, oltre che della ‘domenica’, quale giornata ‘festiva’ deve dipendere dalla particolare organizzazione del servizio svolto, che nel settore del Trasporto Pubblico Locale non ricorrono le condizioni per considerare il ‘sabato’ un giorno ‘festivo’, delibera di comunicare, ai fini di una corretta interpretazione dell’art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delib. 02/13 del 31.01.2002, pubblicata in G.U. il 23.03.2002, n. 70), che la giornata del ‘sabato’ deve essere considerata ‘lavorativa.’”

**Verbale n. 786 (Seduta del 2 ottobre 2008)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Anav Calabria. Nota dell'Anav Calabria in data 25 settembre 2008 (atto pervenuto in pari data) con la quale si fa presente che *“l’innegabile stato di necessità e l’impossibilità a far fronte ai crescenti costi di gestione, impedisce all’azienda di poter garantire la normale attività e l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale a decorrere dal 7 ottobre prossimo”*

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all’unanimità la seguente delibera:

**Delibera n. 08/486**

**LA COMMISSIONE**

**PREMESSO**

che, con nota del 25 settembre 2008, la Sezione Regionale dell’ANAV della Calabria ha comunicato che, “posta l’inadeguatezza delle risorse che allo stato non consentono il mantenimento dell’attuale livello dei servizi”, considerato che “non è stato ancora possibile pervenire alla definizione dell’adeguamento del contributo Euro/Km, ..., obbligando le aziende a sostenere pesanti perdite a causa dell’aumento di tutti i costi di gestione”, il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha “preso atto che l’innegabile stato di necessità, e l’impossibilità a far fronte ai crescenti costi di gestione, impedisce alle aziende di poter garantire la normale attività è l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale a decorrere dal 7 ottobre prossimo, qualora entro tale data non vengano definite le problematiche esposte”;

**RILEVATO**

che, con delibera n. 02/117 del 20 giugno 2002, la Commissione ha ritenuto che comunque, anche in ipotesi di interruzione di pubblico esercizio ad iniziativa delle aziende, devono essere assicurate le prestazioni minime indispensabili, salvi i casi di oggettiva impossibilità della gestione del servizio;

che, con delibera n. 05/707 del 14 dicembre 2005, la Commissione, a seguito della nota del 23 novembre 2005 con la quale le associazioni datoriali ASSTRA e ANAV Calabria comunicavano la “sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale regionale esercitati dalle aziende pubbliche e private a decorrere dal 01.12.05 per oggettiva

impossibilità a proseguire nell'esercizio a causa della mancata definizione dei rapporti economici tra le aziende e la Regione", ha invitato l'associazione in indirizzo a provvedere affinché le imprese ad essa associate garantissero le prestazioni indispensabili in occasione;

### **INVITA**

le aziende esercenti attività di trasporto pubblico locale aderenti alla Sezione Regionale ANAV della Calabria a garantire, comunque, le prestazioni indispensabili, a tutela del diritto costituzionale dei cittadini alla mobilità;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera alla Sezione Regionale ANAV della Calabria, nonché per opportuna conoscenza al Prefetto di Catanzaro, al Prefetto di Cosenza, al Prefetto di Crotona, al Prefetto di Reggio Calabria, al Prefetto di Vibo Valentia, al Presidente della Giunta della Regione Calabria e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

## **Verbale n. 787 (Seduta del 9 ottobre 2008)**

### **SANITA'**

Ministero del Lavoro e della Salute / Sumai. Nota del Ministero del Lavoro e della Salute con la quale si comunica che in corso di rinnovo della Convenzione nazionale la Segreteria Nazionale del Sumai ha eccepito l'inclusione nel novero delle prestazioni indispensabili delle visite biennali, visite preventive all'imbarco, visite psico-attitudinali al volo.

Relativamente al punto in esame la Commissione esprime l'avviso che rientrano nel campo di applicazione della legge 146/1990 e successive modificazioni, non le prestazioni di controllo periodico delle condizioni psico-attitudinali, ma quelle previste nell'immediatezza della prestazione lavorativa in quanto queste si pongono in carattere di strumentalità con la prestazione del servizio.

La Commissione delibera, pertanto, di rivolgere un invito alle parti a disciplinare la materia in occasione del rinnovo delle convenzioni e darne relativa comunicazione alla Commissione.

**Verbale n. 789 (Seduta del 16 ottobre 2008)**

**VIGILANZA PRIVATA**

Lo svolgimento delle corse ippiche non rientra tra i servizi pubblici essenziali il cui mancato godimento è suscettibile di ledere i diritti costituzionali della persona.

Di conseguenza, non si ravvisa alcuna competenza di questa Commissione di Garanzia sulla materia in oggetto.

## **Verbale n. 789 (Seduta del 16 ottobre 2008)**

La Commissione adotta all'unanimità la seguente delibera di orientamento:

**Delibera n. 08/518**

### **LA COMMISSIONE**

#### **RILEVATO**

che si succedono astensioni spontanee collettive dal lavoro in relazione alle quali non emergono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto promotore;

che, in tali casi, l'apertura di un procedimento di valutazione nei confronti di tutti i lavoratori che si sono astenuti non potrebbe sfociare nell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 della legge n. 146/1990 e ss. mod., ma soltanto concludersi con un invito al datore di lavoro a procedere disciplinarmente nei confronti dei soggetti responsabili dell'astensione ritenuta illegittima;

che, inoltre, in tali circostanze, l'apertura di un procedimento di valutazione nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti non potrebbe che implicare un contraddittorio su fatti e questioni che sarebbero, a loro volta, oggetto di singoli procedimenti disciplinari;

#### **DELIBERA**

che, nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l'illegittimità dell'astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari.

#### **DELIBERA**

altresì la pubblicazione sul sito internet della Commissione

**Verbale n. 791 (Seduta del 30 ottobre 2008)**

La Commissione, visto il ripetersi di provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 146/90 e successive modificazioni che prescindono dalla segnalazione della Commissione e considerato che viene data preventiva informazione alla Commissione stessa solo pochi minuti prima dell'adozione dei detti provvedimenti, incarica il Presidente di segnalare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, salvo casi eccezionali, l'informazione preventiva, deve precedere di almeno 24 ore l'adozione del provvedimento al fine di consentire alla Commissione di formulare tempestivamente eventuali proposte in conformità con le previsioni di cui al predetto articolo 8.

## **Verbale n. 792 (Seduta del 6 novembre 2008)**

La Commissione adotta, all'unanimità, il seguente parere in ordine alla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza dell'ordinanza di precettazione ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni:

### **Delibera n. 08/541-a**

“ (...) Secondo le previsioni di legge, la maggiore o minore gravità delle conseguenze dell'inosservanza dell'ordinanza di precettazione può rilevare soltanto ai fini della “quantificazione” delle sanzioni di cui all'art. 9 della legge 146 del 1990 e successive modifiche.

Resta fermo che ogni decisione definitiva in ordine all'applicazione di dette sanzioni, in conformità con le previsioni di legge, spetta comunque all'Autorità indicata nell'art. 8 della citata legge.

Si coglie l'occasione per segnalare l'esigenza della tempestività nella irrogazione delle sanzioni in oggetto, al fine di garantire l'effettività del sistema di regolazione delineato dalla legge 146 del 1990 e successive modifiche”.



**Verbale n. 792 (Seduta del 6 novembre 2008)**

**ENTI LOCALI**

“ (...) in assenza di revoca da parte dei soggetti proclamanti non può considerarsi inesistente lo sciopero, anche se segnalato come illegittimo dalla Commissione, precisando, altresì, che, in caso di proclamazione da parte di una O.S. accertata come “di comodo”, di essa non può tenersi conto ai fini della rarefazione”.

## **Verbale n. 792 (Seduta del 6 novembre 2008)**

### **COMUNICAZIONI**

Parere in ordine all'applicabilità della legge 146/1990 e succ. modif. alle attività prestate nei call center prestate per conto delle aziende che erogano servizi pubblici essenziali:

“ (...) in base alla Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, le attività di call center sono escluse dall'ambito di applicazione solo nelle ipotesi di cui all'articolo 1, lett. a), b), c) e d) e che, pertanto, per le attività “prestate per conto anche di aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali” deve trovare applicazione quanto disposto dalla legge n. 146 del 1990 e succ. mod. e dalla predetta Regolamentazione provvisoria”.

**Verbale n. 793 (Seduta del 13 novembre 2008)**

**ENTI LOCALI**

**LA COMMISSIONE**

ha deliberato di comunicare che il servizio di trasporto scolastico, trattandosi di un servizio di supporto ad altro servizio comunale riconosciuto essenziale, ai sensi della predetta legge e dell' Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato in G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), è da considerarsi servizio pubblico essenziale.

**Verbale n. 794 (Seduta del 20 novembre 2008)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**Parere sulla concentrazione degli scioperi e adeguamento alle modalità di quello proclamato per primo:**

**Delibera n. 08/610**

**LA COMMISSIONE**

nel caso della concentrazione nella stessa giornata di più astensioni,

**DELIBERA**

che la proclamazione di uno sciopero successivo, sia pure in adesione ad uno sciopero proclamato da altre OO.SS., deve rispettare la durata e la articolazione dello sciopero proclamato per primo, ferma restando la facoltà dei singoli lavoratori di aderire a quest'ultima astensione.

**Verbale n. 795 (Seduta del 27 novembre 2008)**

**ELICOTTERI**

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente delibera:

**Delibera n. 08/615**

**LA COMMISSIONE**

con riferimento alle note di ANPAC, UP e Uiltrasporti del 24 settembre 2008, relative alla disdetta dell'Accordo nazionale del 21 maggio 2002 per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche impiegati in attività di soccorso;

a seguito dell'audizione delle parti, tenuta in data 16 ottobre 2008 presso la sede della Commissione di garanzia;

**DELIBERA**

che, al fine di assicurare la puntuale attuazione di quanto previsto dal citato Accordo in materia di sciopero virtuale (in particolare dall'art.8), in caso di attuazione di tale forma di azione collettiva, le OO.SS. e le Aziende interessate dovranno scambiarsi, reciprocamente, formali comunicazioni in ordine al puntuale adempimento degli obblighi stabiliti a carico di ciascuna di essi, informando tempestivamente la Commissione di garanzia

**RINNOVA**

altresì l'invito alle Organizzazioni sindacali, con riferimento alla disdetta dell'Accordo nazionale del 21 maggio 2002, a formulare concrete proposte e tenendo conto delle esigenze dell'utenza, a trasmetterle all'azienda e, contestualmente, alla Commissione di garanzia, nonché l'invito alle aziende a formulare osservazioni a riguardo, informandone, sempre, la Commissione.

**DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai soggetti in indirizzo;

**DISPONE**

altresì, la pubblicazione della presente delibera sul Sito internet.

**Verbale n. 795 (Seduta del 27 novembre 2008)**

**TRASPORTO AEREO**

La Commissione, inoltre, adotta all'unanimità la seguente delibera:

**Delibera n. 08/617**

**LA COMMISSIONE**

con riferimento allo sciopero nazionale dei lavoratori Techno Sky, proclamato dalle OO.SS. in indirizzo, in data 25 novembre 2008 (atto pervenuto in pari data) per il giorno 9 dicembre 2008;

**RITENUTO**

che, per quanto riguarda la regola della rarefazione oggettiva nel settore della conduzione e manutenzione degli impianti radar, a seguito dell'acquisizione della Società Techno Sky da parte di ENAV, si è accentuato il carattere di strumentalità del servizio dei tecnici dipendenti da Techno Sky, rispetto al servizio di controllo della navigazione aerea garantito da ENAV;

**DELIBERA**

che, tra gli scioperi del personale dipendente dei due Enti, ENAV e Techno Sky, trovano applicazione le regole in materia di rarefazione, ai sensi dell'art. 17 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, Delibera n.01/92 del 19 luglio 2001 (pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), alla luce dell'interpretazione che di tale regola è stata fornita dalla Commissione con le delibere del 14 giugno e 5 luglio 2006 (senza numero, consultabili sul Sito istituzionale della Commissione).

**DELIBERA**

la trasmissione della presente delibera ai soggetti in indirizzo;

**DELIBERA**

altresì, la pubblicazione della presente delibera sul Sito Internet.

**Verbale n. 796 (Seduta del 4 dicembre 2008)**

**Delibera in tema di legittimazione delle Associazioni di categoria datoriali alla partecipazione alle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nazionale (o ultraaziendale).**

**Delibera n. 08/667**

**LA COMMISSIONE**

**VISTE**

le note del 5 e 8 agosto 2008 con le quali l'Associazione Assotelecomunicazioni, premesso di non essere destinataria degli obblighi relativi alle procedure di raffreddamento e conciliazione della regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, ha comunicato la mancata partecipazione alla convocazione, presso il Ministero del Lavoro, per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione richiesto dalle OO.SS. nell'ambito della vertenza nazionale riguardante "tutte le imprese del settore delle telecomunicazioni esercenti servizi di call center";

**CONSIDERATO**

che alcuni settori - caratterizzati dalla presenza sul territorio nazionale di un elevato numero di imprese che erogano il servizio pubblico - richiedono necessariamente, in sede di esperimento delle procedure preventive alla proclamazione di uno sciopero, l'intervento di un'associazione che le rappresenti;

che alcuni accordi stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 146/1990 e successive modifiche prevedono l'adempimento da parte delle associazioni di datori di lavoro di importanti obblighi per l'esperimento delle procedure preventive alla proclamazione dello sciopero e per la comunicazione della proclamazione di sciopero alle singole aziende;

che la Commissione, in sede di valutazione di idoneità dei suddetti accordi e di emanazione delle regolamentazioni provvisorie ai sensi dell'art. 13 lett. a) della legge 146/1990 e successive modifiche, ha costantemente ritenuto la legittimazione delle Associazioni datoriali di categoria, soprattutto nei casi in cui appare difficile l'individuazione di tutte le imprese coinvolte nella vertenza;

**DELIBERA**

che in occasione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali di procedure di raffreddamento e conciliazione relative a vertenze nazionali (o ultraaziendali) devono

ritenersi legittimate a partecipare anche le associazioni di categoria datoriali, con la conseguenza che in caso di mancata partecipazione si riterranno comunque espletate le procedure in questione

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera alle Confederazioni sindacali, alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali ed alle Associazioni datoriali nazionali, e, per opportuna conoscenza, al Ministro dell'Interno, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, nonché, ai sensi dell'art. 13, lettera n), legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Funzione pubblica.

### **DISPONE**

altresì, la pubblicazione sul sito internet della Commissione.



**Verbale n. 797 (Seduta dell'11 dicembre 2008)**

**GIUSTIZIA**

“La Commissione (...) ha deliberato di precisare che ricorre la violazione di cui all'articolo 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008, in quanto l'unicità del periodo di astensione non può essere esclusa con la mera affermazione che in uno o più giorni della settimana non si tiene udienza. La continuità può essere interrotta solo da giorni festivi.

Per quanto riguarda, infine, la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, richiamata nella predetta nota del 9 dicembre 2008, la Commissione ha deliberato di far presente che, come più volte rilevato, la norma può trovare applicazioni solo in caso di astensioni successive a “gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.

**Verbale n. 797 (Seduta dell'11 dicembre 2008)**

**SANITA'**

“La Commissione (...), - nel ribadire che l'O.S. Nursind in quanto sindacato delle professioni infermieristiche non è legittimata a proclamare scioperi per il personale medico - ha deliberato, altresì, di precisare alla O.S. in indirizzo che l'individuazione del “personale infermieristico” va operata con riferimento allo Statuto dell'O.S. che del resto, nella sua intestazione, si proclama e autoqualifica come “Sindacato delle Professioni Infermieristiche”.

Per quanto riguarda, infine, la segnalata mancata informativa agli utenti da parte di alcune aziende ospedaliere si richiama il costante orientamento di questa Commissione in base al quale l'azienda è tenuta alla comunicazione di cui all'art. 2 comma 6 della legge 146/1990 e successive modifiche, solo allorché ritenga che lo sciopero proclamato possa comportare effettivi disagi per i cittadini a causa di una ridotta erogazione del servizio. Ovviamente, l'azienda assume piena responsabilità rispetto a detta valutazione prognostica (cfr. delibere 28 giugno 2001 nn. 01/82 e 01/83; 1 febbraio 2006 n. 06/68)”.

**Verbale n. 802 (Seduta del 22 gennaio 2009)**

**Delibera di indirizzo :**

**Delibera n. 09/40**

**“Convocazioni delle parti per il tentativo di conciliazione e relativo termine”**

**LA COMMISSIONE**

**DELIBERA**

di segnalare al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali l’opportunità che, in occasione del tentativo preventivo di conciliazione, di cui all’articolo 2 comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la convocazione venga inviata alle parti almeno 24 ore prima della data fissata, al fine di consentire alle stesse l’effettiva partecipazione all’incontro.

**DELIBERA**

altresì, di inserire la presente delibera sul sito internet della Commissione

## **Verbale n. 803 (Seduta del 29 gennaio 2009)**

### **IGIENE AMBIENTALE**

**Parere:**

**Delibera n. 09/52**

#### **LA COMMISSIONE**

##### **RILEVATO**

che, con le note indicate in oggetto, è stata richiesta a questa Commissione una interpretazione dell'art. 2, lett. A), ultimo comma e lett. B) dell'Allegato all'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale (valutato idoneo con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9.8.2001), nella parte in cui è previsto che il tentativo di conciliazione a livello aziendale debba comunque ultimarsi entro 5 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale e che entro due giorni dalla data di ricevimento di detto verbale i rappresentanti dell'associazione datoriale devono convocare le competenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali;

##### **RILEVATO**

in particolare, che il contrasto riguarda l'individuazione del soggetto o dei soggetti tenuti a trasmettere il verbale di mancato accordo in sede aziendale, nonché, la legittimità della proclamazione di sciopero in caso di mancata trasmissione di detto verbale e la conseguente mancata indicazione del tentativo a livello territoriale;

##### **RITENUTO**

che, indubbiamente, così come formulato l'accordo non prevede espressamente chi debba procedere alla detta trasmissione, con la conseguenza che in sede di interpretazione integrativa dell'accordo medesimo deve precisarsi che l'onere della comunicazione incombe al soggetto che per legge e per disciplina negoziale è tenuto ad attivare la procedura e, conseguentemente, all'organizzazione sindacale competente che intende proclamare lo sciopero; ciò non esclude che anche da parte datoriale si possa effettuare la trasmissione del verbale in oggetto e sollecitare, così, la promozione dell'ulteriore fase della procedura di conciliazione;

## **RITENUTO**

pertanto, di poter esprimere nel senso sopra indicato il parere richiesto dalle parti, mentre con riferimento allo sciopero proclamato per il 30 settembre 2008 e per il successivo del 28 ottobre 2008 solo dopo l'esito negativo del tentativo di conciliazione a livello aziendale e senza l'espletamento del livello superiore a seguito della mancata trasmissione del verbale relativo all'esito negativo in sede aziendale, si può, comunque, deliberare il non luogo a provvedere, attesa la non chiara formulazione dell'accordo che induce ad escludere l'elemento soggettivo del comportamento non rispettoso delle regole;

## **RITENUTO**

invece, che per quanto riguarda i rilievi reciprocamente mossi, (sciopero proclamato soltanto per singoli segmenti dell'intero ciclo del servizio e mancata tempestiva comunicazione da parte dell'impresa alle rsu o, in mancanza alla Rsa, degli adempimenti per le prestazioni indispensabili e mancata comunicazione all'utenza) la disciplina vigente non pone particolari problemi interpretativi, onde deve rivolgersi l'invito alle parti ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto in detta sede;

## **RITENUTO**

infine, che per quanto riguarda l'individuazione delle prestazioni minime e delle comandate, in primo luogo con riferimento al termovalorizzatore, anche al fine di acquisire concreti elementi, è opportuno convocare le parti;

## **DELIBERA**

di rispondere alle parti nel senso che, l'onere della comunicazione incombe al soggetto che per legge e per disciplina negoziale è tenuto ad attivare la procedura e, conseguentemente, all'organizzazione sindacale competente che intende proclamare lo sciopero; ciò non esclude che anche da parte datoriale si possa effettuare la trasmissione del verbale in oggetto e sollecitare, così, la promozione dell'ulteriore fase della procedura di conciliazione;

## **DELIBERA**

il non luogo a provvedere per quanto riguarda gli scioperi del 30 settembre e del 28 ottobre 2008;

## **DELIBERA**

di convocare le parti in audizione per il giorno 12 febbraio 2009.

## **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera a AcegasAPS, Federambiente, e Fiadel.

## Verbale n. 807 (Seduta del 25 febbraio 2009)

### **SCIOPERO “GENERALE” TOSCANA**

La Commissione ratifica, all'unanimità, l'allegata delibera:

#### **Delibera n. 09/111**

#### **II PRESIDENTE**

in via d'urgenza,

RILEVATO che sono pervenute a questa Commissione, da parte della segreteria regionale della Toscana Cgil:

a) in data 17 febbraio 2009 una nota con la quale, con riferimento a “quanto deciso dal Comitato Direttivo della Cgil nazionale del 30 gennaio u.s., ha proclamato uno sciopero generale di 4 ore da svolgersi entro il 4 aprile 2009” e si comunica che “lo sciopero si terrà il giorno 13 marzo 2009 nei seguenti settori: credito, elettricità, gas e acqua, calore, telecomunicazioni, viabilità, trasporto aereo, ferroviario, marittimo, portuale, pubblico locale e merci”;

b) in data 20 febbraio 2009 una successiva analoga nota, con la quale si comunica che lo sciopero - a seguito anche della delibera della Cgil Toscana del 16 febbraio 2009 che ha previsto l'effettuazione di altre 4 ore di sciopero - “si terrà per l'intera giornata del 4 aprile 2009 per i seguenti settori: distribuzione del farmaco, multiservizi, pulimento, mense, vigilanza”;

RITENUTO che, così come interpretata anche dalla stessa segreteria regionale Toscana della Cgil la decisione del Comitato direttivo della Cgil nazionale del 30 gennaio u.s., non può ravvisarsi, attesa la variabile articolazione delle astensioni collettive nel tempo e nello spazio, una proclamazione di sciopero generale cui applicare la delibera n. 03/134;

DISPONE la trasmissione delle singole comunicazioni provenienti dagli organi territoriali ai settori di competenza, perché provvedano a valutare la regolarità dello sciopero in applicazione delle vigenti discipline di settore.

**Verbale n. 809 (Seduta del 12 marzo 2009)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

La Commissione, adotta all'unanimità la seguente delibera di indirizzo:

**Delibera n. 09/178**

**LA COMMISSIONE**

ritiene che in presenza di uno sciopero attuato in violazione delle regole della disciplina di settore, quello proclamato successivamente non può essere considerato seconda azione di sciopero, atteso che nella disciplina di settore la previsione di una progressione della durata non può che riguardare astensioni collettive conformi alla detta Regolamentazione

**DISPONE**

la pubblicazione sul sito internet della Commissione.

**Verbale n. 809 (Seduta del 12 marzo 2009)**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

“La Commissione (...) ha deliberato all’unanimità di precisare che il precedente orientamento, espresso con delibera n. 08/151c del 3 aprile 2008, deve intendersi nel senso che, in sede di redazione di verbale di esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione, le motivazioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo devono essere formalizzate anche a richiesta di una sola delle parti”.



**Verbale n. 810 (Seduta del 19 marzo 2009)**

**ENTI LOCALI**

(...) l'attività svolta dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, essendo preordinata alla “*tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico- artistico*” (articolo 1, comma 2, lettera a) della suddetta legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni”).

**Verbale n. 810 (Seduta del 19 marzo 2009)**

**SANITA'**

Ospedale Fatebenefratelli di Milano / Rdb, Nursing. Assemblea del personale infermieristico del 4 febbraio 2009, con iniziative di protesta (sciopero pignolo)

La Commissione delibera di comunicare che il comportamento posto in essere dal personale non configura un'astensione dal lavoro rientrante nel campo di applicazione della legge n. 146/90 e successive modifiche. Al riguardo precisa, infatti, che le condotte riferite a questioni collegate alla disciplina dei rapporti di lavoro trovano sanzione nei provvedimenti disciplinari o rientrano nella competenza dell'autorità di pubblica sicurezza ove si tratti di comportamenti illeciti.

**Verbale n. 810 (Seduta del 19 marzo 2009)**

**TRASPORTO MARITTIMO**

Società Gruppo Tirrenia

La Commissione esprime l'avviso che il nuovo collegamento merci da "Genova-Cagliari" a "Genova o Livorno-Cagliari" rientra tra quelli essenziali pur ritenendo necessaria sul punto una interpretazione dell'accordo di settore.

**Verbale n. 811 (Seduta del 26 marzo 2009)**

**TELECOMUNICAZIONI**

La Commissione delibera che l'Assotelecomunicazioni non può astenersi dal partecipare al tentativo obbligatorio di conciliazione sia pure nell'interesse delle sole imprese dalla medesima rappresentate e che, in base a quanto eccepito, non può dolersi per conto di soggetti dei quali non può operare per nome e per conto.

**Verbale n. 814 (Seduta del 23 aprile 2009)**

**TRASPORTO FERROVIARIO**

**Parere sulle procedure di raffreddamento nel settore del trasporto ferroviario:**

**Delibera n. 09/269bis**

**LA COMMISSIONE**

**DELIBERA**

che in base alla disciplina legislativa e contrattuale vigente, la prima fase del tentativo di conciliazione è obbligatoria, con la conseguenza che l'Azienda, anche se l'Organizzazione Sindacale richiedente non è firmataria del CCNL, deve comunque procedere alla convocazione, salvo non raggiungere l'accordo. La seconda fase della procedura è, invece, subordinata alla concorde richiesta della parte sindacale e datoriale.

## **Verbale n. 817 (Seduta del 14 maggio 2009)**

### **TRASPORTO FERROVIARIO**

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta il seguente parere:

#### **Delibera n. 09/307**

#### **LA COMMISSIONE**

con riferimento alla nota delle Ferrovie dello Stato del 7 maggio 2009 con la quale, nel richiamare l'accordo nazionale del settore ferroviario del 18 aprile 2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione e la successiva delibera n. 05/122 del 2 marzo 2005, si esprimono rilievi in merito alla delibera n. 09/269bis del 27 aprile 2009, si comunica che la Commissione, nella seduta del 14 maggio 2009, ha deliberato di precisare all'Azienda in indirizzo che la previsione del citato accordo, ai sensi della quale "*la fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si ritiene espletata laddove l'Azienda non ottemperi alla convocazione entro il termine fissato*", deve essere intesa come norma che consente all'Organizzazione Sindacale di proclamare lo sciopero ma non anche come riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di non procedere alla convocazione, perché tale interpretazione contrasterebbe con la legge, che, nel disporre l'obbligo per entrambe le parti (art. 2, comma 2 L. n. 146/1990 e ss. modd.) di esperire le procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero, mira a prevenire il conflitto.

#### **PRECISA**

altresì, che, in questa prospettiva, anche la richiamata delibera n. 05/122, che, del resto, fa esclusivo riferimento ad una disciplina contenuta in un accordo valutato idoneo, non può essere interpretata nel senso auspicato dall'Azienda.

**Verbale n. 819 (Seduta del 28 maggio 2009)**

**TELECOMUNICAZIONI**

**Delibera di indirizzo:**

**Delibera n. 09/328**

**LA COMMISSIONE**

**RILEVATO**

che, in base all'articolo 8 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e della altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, e modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, la regola dell'intervallo non si applica tra astensioni riguardanti i servizi di telefonia fissa e mobile;

**RITENUTA**

l'opportunità che, ai fini della puntuale applicazione del citato articolo 8, le proclamazioni di sciopero, nel settore delle telecomunicazioni, rechino anche l'esatta indicazione del servizio interessato dall'astensione;

**DELIBERA**

che, nelle proclamazioni di sciopero, nel settore delle telecomunicazioni, è opportuno che le OO.SS. indichino, tra servizio di telefonia fissa e servizio telefonia mobile, quello interessato dall'astensione;

**DISPONE**

la trasmissione della presente delibera alle OO.SS. operanti nel settore delle telecomunicazioni nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

## **Verbale n. 819 (Seduta del 28 maggio 2009)**

### **TRASPORTO AEREO**

(....) l'eventuale proclamazione di uno sciopero, successivamente alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 8 della Legge n. 146/1990 e succ. modd., deve avvenire con un autonomo atto e non con una comunicazione preventiva, condizionata all'adozione del provvedimento ministeriale.



**Verbale n. 821 (Seduta dell'11 giugno 2009)**

**ENTI LOCALI**

La Commissione (...) ha deliberato di far presente che là dove la proclamazione di uno sciopero non venga portata a conoscenza dei soggetti erogatori di pubblico servizio in tempo utile, ai medesimi non può essere imputata alcuna responsabilità per la mancata o intempestiva comunicazione all'utenza, fermo restando l'accertamento delle eventuali responsabilità in capo alle organizzazioni sindacali”.